

N. 12174/11
N. 64/13

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 3400/15 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 2 - 3 - 2016

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza - in composizione collegiale - in persona dei giudici

Dott. Giuseppe Airò **Presidente**

Dott.ssa Giuseppina Barbara **Giudice**

Dott.ssa Elena Sechi **Giudice**

all'udienza del 10.12.2015, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) **[REDACTED]**, nato a Corato (Ba) il 14.5.1952, residente a **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, Viale **[REDACTED]** n. 132, elettivamente domiciliato a **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, Via **[REDACTED]** presso la sede di **[REDACTED]** s.r.l.

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Monza, con studio in Monza, Via **[REDACTED]**, e dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Monza, con studio in Monza, Via **[REDACTED]**

2) **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, Viale **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. **[REDACTED]**

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano, con studio in Milano, Via **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano, con studio in Milano, Piazza **[REDACTED]**

3) [redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted],
Piazza [redacted] n. [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [redacted]

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano e dall'avv. [redacted]
[redacted] del Foro di Milano, entrambi con studio in Milano, Viale [redacted]

4) [redacted], nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] Via
[redacted] n. [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano, con studio in
Milano, Via [redacted]

5) [redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente a
[redacted], Via [redacted] n. [redacted] (domicilio dichiarato)

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano e dall'avv. [redacted]
[redacted] del Foro di Milano, entrambi con studio in Milano, Via [redacted] n. [redacted]

6) [redacted], nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted]
Strada [redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano, con studio in
Milano, Via [redacted]

7) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] Piazza
[redacted] domiciliato ex art. 157 comma 8 bis c.p.p. presso i difensori

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di [redacted] con
studio in [redacted] Via [redacted] e dall'avv. [redacted] del
Foro di Tortona, con studio in [redacted] Via [redacted]

8) [redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente a Milano, Via
Balzaretti n. 36, elettivamente domiciliato presso il difensore

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano con studio in [redacted]
[redacted]

9) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] Via
[redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [redacted]

libero, assente, già contumace

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Milano e dall'avv. [redacted] del Foro di Milano, entrambi con studio in Milano, [redacted]

10) [redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted] Via [redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore

libero, presente

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Torino, con studio in Torino, Via [redacted]

11) [redacted] S.p.A. con sede in [redacted], località [redacted] rappresentata legalmente da [redacted] e [redacted]

presente

difesa di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Torino, con studio in Torino, Via [redacted]

IMPUTATI

[redacted]
(posizioni stralciate), [redacted]

A) del delitto previsto e punito dagli **articoli 110, 319, 321 codice penale** perché, in concorso tra loro,

- [redacted], quale azionista di controllo di [redacted] Spa, società proprietaria di [redacted] Srl, a sua volta proprietaria dell'area cosiddetta ex Falck;

- [redacted] quale legale rappresentante pro-tempore di [redacted] Srl;

- [redacted] (deceduto), quale amministratore di [redacted] Spa società incaricata della bonifica dell'area, nonché cointeressato alla valorizzazione edilizia del terreno ed incaricato dei pagamenti illeciti;

- [redacted] quale intermediario nella predisposizione delle somme destinate al Pubblico Ufficiale,

- [redacted] nella sua qualità di Assessore all'Edilizia Privata del Comune di Sesto San Giovanni e dunque di Pubblico Ufficiale,

si accordavano tra loro per il versamento da [redacted] a vantaggio di [redacted] di una somma complessiva non superiore a € 1.500.000,00 come corrispettivo per l'aumento della volumetria edificabile di superficie lorda di pavimentazione da 650.000 a 1.300.000 metri quadri sull'area denominata "ex Falck", in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza dei Pubblici Ufficiali, somma destinata a coprire le perdite ed a finanziare le iniziative editoriali dei giornali locali [redacted] e [redacted]

In Sesto San Giovanni nell'autunno 2006.

[REDACTED]

B) del delitto previsto e punito dall'**articolo 8 decreto legislativo 74/00** perché, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, quale legale rappresentante di [REDACTED] Srl, emetteva a favore di [REDACTED] la fattura n. 7/01 in data 12/1/2006 per un importo di € 750.000 più IVA per € 150.000 relativa ad operazioni commerciali inesistenti. In Sesto San Giovanni nel 2006.

[REDACTED]

C) del delitto previsto e punito dagli **articoli 81 c.p., 2 decreto legislativo 74/00** perché, quale legale rappresentante di [REDACTED] Srl, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, violando con un'unica condotta più volte la stessa disposizione di legge, indicava nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'esercizio 2006 elementi passivi fittizi per un importo di € 740.000, avvalendosi di fatture per operazioni commerciali inesistenti per un importo di € 150.000 più iva per € 30.000 ciascuna emesse da [REDACTED] Srl (n. 237 del 26.11.2006), [REDACTED] Spa (n. 894 del 6.11.2006) ed [REDACTED] Srl (n. 250 del 12.10.2006) nonché di caparra confirmatoria di 200.000 euro corrisposta a [REDACTED] Srl in forza di simulato contratto preliminare di vendita, non onorato, stipulato in data 23.11.2006, tra [REDACTED] e [REDACTED]. In Sesto San Giovanni nel 2007.

[REDACTED] (*posizione stralciata*), [REDACTED]

D) del delitto previsto e punito dagli **articoli 81, 110, 319, 321 codice penale** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, [REDACTED] quale Assessore all'Edilizia Privata del Comune di Sesto San Giovanni e dunque quale Pubblico Ufficiale, [REDACTED] quale imprenditore interessato all'attuazione del PII [REDACTED], si accordavano tra loro per il versamento di somme di denaro legate al rilascio dei permessi a costruire anche in variante di destinazione d'uso e precisamente:

- versamento di € 30.000 eseguito nel 2006 a fronte del rilascio di licenza edilizia per la costruzione dell'edificio realizzato dal gruppo [REDACTED] nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli;
- versamento di € 40.000 eseguito nel 2006 a fronte del rilascio di licenza edilizia per la costruzione dell'edificio di [REDACTED] nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli;
- versamento di € 40.000 eseguito nel 2008 a fronte della regolarità edilizia della sistemazione interna (cucine e pareti) dell'edificio sede di NH Hotel nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli

In Sesto San Giovanni dal 2006 al 2008.

██████████ (posizione stralciata), ██████████

E) del delitto previsto e punito dagli **articoli 81, 110, 319, 321 codice penale** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ██████████ quale Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Sesto San Giovanni e dunque quale Pubblico Ufficiale, ██████████ quale imprenditore interessato all'attuazione del PII E. Marelli, si accordavano tra loro per il versamento di denaro contante (€ 30.000 circa) nonché per la cancellazione delle somme ancora dovute da ██████████ (per ulteriori € 43.000) a ██████████ per l'acquisto di un immobile, somme da intendersi quale corrispettivo al predetto Pubblico Ufficiale:

- in generale, per la soluzione dei problemi legati all'attività di costruttore di ██████████ nel Comune di Sesto San Giovanni;
- in particolare, per la valutazione, istruttoria e approvazione dei progetti collegati alle pratiche edilizie denominate ██████████ (per la sistemazione planivolumetrica dell'ex progetto di Banca Intesa all'uopo riadattato per NEXITY), ██████████ Srl (per le opere di urbanizzazione secondaria) ed ██████████ (con riferimento all'arretramento degli spazi utilizzabili all'interno dell'ufficio per limitare gli spazi con divieto di permanenza di persone), in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri del Pubblico Ufficiale.

In Sesto San Giovanni dal 2007 al 2010, periodo dell'ultimo pagamento

██████████, ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

F) del delitto previsto e punito dagli **articoli 81, 110, 319, 321 codice penale** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro,

- ██████████ quale ██████████ del Comune di Sesto San Giovanni sino al 2001, quale ██████████ della Federazione Metropolitana dei Democratici di Sinistra dal 2001 al 2004 e quale ██████████ della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale;
- ██████████ quale materiale percettore delle somme, quale ██████████ del Consorzio Trasporti Pubblici Spa dal 1994 al 2002 e quale ██████████ di ██████████ in Provincia e dunque quale Pubblico Ufficiale;
- ██████████ quale ██████████ della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale, percettore della somma di Euro 100.000 circa;
- ██████████ nella duplice qualità di legale rappresentante di ██████████ Srl (società sub affidataria della linea 712 nel servizio di trasporto pubblico su strada tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo) nonché aderente al ██████████ (██████████ ██████████ ██████████) nonché di finanziatore dei Democratici di Sinistra (con somme effettivamente versate nella misura di Euro 3.500.000 circa tra il 1997 ed il 2003 e di alcune decine di migliaia di Euro - non meno di Euro 50.000- nel 2008/2009) e di erogatore di somme di denaro a ██████████, si accordavano affinché, a fronte di detti finanziamenti e pagamenti, venissero deliberati gli atti necessari a garantire e favorire gli interessi di ██████████ Srl e comunque per il compimento di specifici atti contrari ai doveri di ufficio; atti consistiti:

- nella distribuzione dei proventi finanziari del [redacted] a favore di [redacted] Srl mediante delibera della Provincia di Milano (n.22/09 del 9.1.2009) che ratificava la precedente determinazione in data 7.1.2009 del Presidente della Provincia di Milano e accoglieva le richieste della società;

- nel decidere e concludere l'acquisto da parte della Provincia di Milano, nel maggio del 2008, dell'immobile sito in Milano, via [redacted] di proprietà di [redacted] società riferibile a [redacted]

In Sesto San Giovanni e Milano dal 2008 al 2009.

[redacted]
[redacted]

G) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 320 e 321 codice penale perché, in concorso tra loro,

- [redacted] quale [redacted] pro-tempore della Provincia di Milano, ente che esercita funzioni di direzione e coordinamento di [redacted] Spa, e dunque quale Pubblico Ufficiale, quale amministratore di fatto della predetta società ed infine quale indiretto beneficiario del pagamento;

- [redacted] quale intermediario tra imprenditore e Pubblico Ufficiale nonché quale beneficiario della somma corrisposta,

- [redacted] quale intermediario nella trattativa grazie al suo ruolo di consulente di [redacted] Spa;

- [redacted] quale membro del Consiglio di Amministrazione di [redacted] Spa;

- [redacted] quale Amministratore Delegato della stessa società;

- [redacted] quale Amministratore Delegato di [redacted] Spa, società concessionaria del pubblico servizio di gestione di tratte autostradali, e dunque quale Incaricato di Pubblico Servizio;

- [redacted] quale dirigente di [redacted] nonché quale Responsabile Unico di Progetto e dunque quale Incaricato di Pubblico Servizio,

si accordavano tra loro per il versamento a [redacted] Srl, società di proprietà di [redacted], su indicazione di [redacted], la somma di Euro 2.000.000,00 (a titolo di caparra confirmatoria nel contratto simulato di acquisto di immobili descritto al capo F) nonché di Euro 68.000 a [redacted] quale corrispettivo per il riconoscimento ed il pagamento all'Associazione [redacted] (oggi [redacted] Spa) - [redacted] Spa, società entrambe sottoposte alla funzione di direzione e coordinamento di [redacted] Spa, di un importo non dovuto pari ad Euro 18.800.000 per riserve sui lavori concernenti la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A7, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri delle persone incaricate di un pubblico servizio.

In Sesto San Giovanni dal dicembre 2008 al dicembre 2010.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

H) del delitto previsto e punito dagli **articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74** perché, in concorso tra loro,

- [REDACTED] quale "creditore" per finanziamenti elettorali a [REDACTED] ed alla locale federazione del [REDACTED] nonché quale beneficiario effettivo del contributo;
- [REDACTED] quale intermediario nella trattativa;
- [REDACTED] quale membro del Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] Spa;
- [REDACTED] quale amministratore delegato della stessa società;
- [REDACTED] nella sua qualità di Presidente pro-tempore della [REDACTED]

[REDACTED] quale [REDACTED] in Provincia di Milano, entrambi comunque quali esponenti del [REDACTED] ricevevano la somma di Euro 2.000.000,00 a titolo di contributo da parte della società [REDACTED] senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario e comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società; somma materialmente corrisposta, su indicazione di [REDACTED] a [REDACTED] a titolo di caparra confirmatoria a fronte di contratto preliminare di acquisto di immobile, nel 2008, e definitivamente incamerata il 31.12.2010 per mancato adempimento del contratto

In Sesto San Giovanni dal dicembre 2008 al dicembre 2010.

[REDACTED]

I) dell'illecito amministrativo previsto e punito dall'**articolo 5 n. 1) e 25, commi 2 e 4, decreto legislativo 231/01** perché si avvantaggiava del delitto di cui agli articoli 110, 319, 320 e 321 codice penale realizzato nel suo interesse dal vertice apicale della società.

Vantaggio consistito, nel minimo, nel percepire la somma di € 7.300.000 circa corrispondente alla quota parte delle riserve riconosciute di competenza di [REDACTED] Spa e, complessivamente, nella liquidazione a favore dell'[REDACTED] di Imprese [REDACTED] di € 18.800.000 in forza di provvedimento illegittimo della stazione appaltante.

Vantaggio conseguito attraverso:

- il delitto commesso da [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente amministratore delegato e consigliere di amministrazione di [REDACTED]
- delitto consistito nel versare a [REDACTED] Srl, società di proprietà di [REDACTED], su indicazione di [REDACTED], amministratore di fatto di [REDACTED] Spa, società concessionaria del pubblico servizio di gestione di tratte autostradali, nonché [REDACTED] della Provincia di Milano, ente che esercita funzioni di direzione e coordinamento, e [REDACTED] rispettivamente consulente ed amministratore delegato di [REDACTED] la somma di € 2.000.000,00 (a titolo di caparra confirmatoria in un contratto simulato di acquisto di immobili) quale corrispettivo per il riconoscimento ed il pagamento all'[REDACTED] [REDACTED] (oggi [REDACTED] Spa) - [REDACTED] Spa, società entrambe sottoposte alla funzione di direzione e coordinamento di [REDACTED] Spa, di un importo non dovuto pari ad € 18.800.000 per riserve sui lavori concernenti la realizzazione della

terza corsia dell'autostrada A7, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri delle persone incaricate di un pubblico servizio.

Con colpa organizzativa consistita nell'inidonea formulazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di [redacted] Spa del 30.3.2007, in particolare;

- per non aver individuato, nei protocolli operativi, le operazioni di carattere straordinario rispetto all'ordinaria operatività aziendale quali aree a rischio reato;
- per non aver attivato, per le suddette operazioni, procedure improntate alla necessaria separazione dei poteri di segnalazione dell'operazione, conclusione del contratto, pagamento del prezzo e controllo sull'esecuzione degli accordi nonché all'obbligo di motivazione dell'organo decidente in caso di valutazioni difformi rispetto a quelle istruttorie ed infine, all'attribuzione della responsabilità decisionale al consiglio di amministrazione della società e non all'amministratore delegato o ad un singolo consigliere.

In Sesto San Giovanni il 28.11.2008.

[redacted] (posizioni stralciate)

L) del reato previsto e punito dagli **articoli 110, 81 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81** perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

- [redacted] come consulente contabile e responsabile finanziario dell'associazione "[redacted]", mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione delle somme a [redacted];
- [redacted] quale legale rappresentante della predetta associazione;
- [redacted] quale libero professionista e consulente di [redacted] Spa e, in forza di tali qualifiche, con ruolo di procacciatore di finanziamenti;
- [redacted] quale [redacted] della Provincia di Milano sino al giugno 2009, quale [redacted] per la provincia di Milano e del 2010 per la [redacted] e successivamente quale [redacted] nonché quale esponente del [redacted] ricevevano da:

- [redacted] la somma di € 30.000 il 29.3.2009,
- [redacted] la somma di € 20.000 il 16.4.2009,
- [redacted] Srl la somma di € 10.000 il 21.4.2009,
- [redacted] Srl la somma di € 30.000 il 4.5.2009,
- [redacted] Spa la somma di € 20.000 il 19.5.2009,
- [redacted] Srl la somma di € 10.000 il 5.6.2009,
- [redacted] la somma di € 5.000 il 31.7.2009,
- [redacted] la somma di € 10.000 il 31.7.2009,
- [redacted] la somma di € 53.000 il 14.12.2009,
- [redacted] Spa la somma di € 20.000 il 24.12.2009,
- [redacted] Spa la somma di € 25.000 il 29.12.2009,
- [redacted] Spa la somma di € 20.000 il 4.3.2010,
- [redacted] la somma di € 20.000 il 8.3.2010,
- [redacted] Srl la somma di € 15.000 il 16.3.2010,
- [redacted] Spa la somma di € 25.000 il 24.3.2010,
- [redacted] la somma di € 25.000 il 29.3.2010,



- [redacted] Spa la somma di € 5.000 il 27.4.2010,
- [redacted] la somma di € 25.000 il 6.4.2011,

quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio delle citate società od enti quale finanziamento elettorale.

In Milano dal 12 gennaio 2009 all'aprile 2010, fatti connessi ex art. 12 lettera b) ai delitti descritti nelle imputazioni di cui ai capi precedenti.

[redacted]

M) del reato previsto e punito dall'art. 8 D.Lgs. N.74/00, perché, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della [redacted] S.r.l. (P.Iva: 03126990963), al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla [redacted] S.r.l. (P. Iva: 132900159), emetteva la fattura Fatt. n.1166/01 del 08.11.06 Imp.Euro 4.120.000,00 - Iva Euro 412.000,00, relativa ad operazioni inesistenti, e segnatamente alla cessione di un'unità immobiliare censita nel Comune di Sesto San Giovanni, Viale [redacted]. Tale operazione di gestione risulta alquanto anomala, poiché, l'immobile ceduto a titolo oneroso, era stato acquistato al prezzo di Euro 1.950.000,00 in data 30.05.2006, ma, già in data 16.06.2006, era stato formalizzato contratto preliminare di compravendita della suddetta unità immobiliare, ottenendo Euro 900.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (contratto mai registrato ufficialmente). Lo statuto della società [redacted] S.r.l. consentiva l'acquisto di immobili unicamente al fine di conseguire l'oggetto sociale; tale regola veniva elusa, dichiarando di effettuare l'acquisto dell'immobile per destinarlo ad alloggio ai propri dipendenti, salvo, poi, cedere il bene quindici giorni dopo esserne divenuto proprietario.

In Sesto San Giovanni, l'8 Novembre 2006.

N) del reato previsto e punito dall'art. 2 co 1 e 2 D.lgs n. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della [redacted] S.r.l. (P.Iva: 03126990963), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2006 elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture emesse dalle società [redacted] S.a.s. (P.Iva: 04435030962) e [redacted] S.n.c. (P.Iva: 02914200163), registrate nelle scritture contabili o comunque detenute;

[redacted] S.a.s.

Fatt. n. 31 del 31.05.2006 Imp. 98.750,00 - Iva Euro 19.750,00;

[redacted] S.n.c.

Fatt. n. 19-06 del 28.04.2006 Imp. 8.100,00 - Iva Euro 1.620,00;

Fatt. n. 23-06 del 22.05.2006 Imp. 5.380,00 - Iva Euro 1.076,00;

tali documenti contabili sono riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto le opere di ristrutturazione della predetta unità immobiliare erano stati terminati dal precedente proprietario, precisamente la società [redacted] S.r.l. alla fine dell'anno 2005, prima dell'acquisto della stessa da parte della società [redacted] S.r.l. e, che la società [redacted] S.a.s. che aveva stipulato contratto di appalto per eseguire le opere

di ristrutturazione, riceveva una porzione dell'immobile a titolo di compensazione con quanto dovute dalla committente dei lavori [REDACTED] S.r.l.
In Sesto San Giovanni, in data 21.09.2007.

O) del reato previsto e punito dall'art. 2 co 1 e 2 D.lgs n. 74/2000, perché, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della [REDACTED] S.r.l. (P.Iva: 03126990963), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione presentata per gli anni d'imposta 2006 e 2007 elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture emessa dalla [REDACTED] S.n.c. (P.Iva: 03126990963)
n. 15/01 del 04.04.2006 - Imp. Euro 59.980,79 - Iva Euro 11.996,16
n. 10/01 del 31.03.2007 - Imp. Euro 68.268,24 - Iva Euro 13.653,65
registrate nelle scritture contabili o comunque detenute, (addebito quota 5% anni 2005 e 2006), relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e, segnatamente ad un contratto di associazione in partecipazione fra le due società, avente per oggetto la completa gestione dell'attività imprenditoriale dell'associante (in questo caso la [REDACTED] S.r.l.). L'associato (in questo caso la [REDACTED] S.n.c.), tramite il complesso della propria struttura e della propria organizzazione, apportava unicamente prestazioni di lavoro, compreso quello dirigenziale e dei soci. Gli utili o le eventuali perdite venivano ripartiti in misura del 95% all'associante ed il rimanente 5% all'associato. Tale contratto è privo di qualsiasi finalità economico/imprenditoriale, in quanto le due imprese non sono indipendenti, (tra l'altro, entrambe fanno parte del c.d. Gruppo [REDACTED] e nella loro compagine sociale figura sempre [REDACTED]), e tale negozio giuridico è stato stipulato unicamente al fine di non adempiere agli obblighi tributari.
In Sesto San Giovanni, in data 21.09.2007 ed il 22.09.2008.

Con l'intervento delle **parti civili**:

- [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore, difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Monza, con studio in Monza, Via [REDACTED] 1
- [REDACTED] (già Provincia di Milano) in persona del Presidente pro tempore, difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Pavia, con studio in Pavia, [REDACTED] n. 17;
- [REDACTED] in persona del Direttore pro tempore, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via [REDACTED], Milano;
- [REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano con studio in Milano, Via Disciplini n. 17.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero:

- per [REDACTED] condanna alla pena di anni 4 di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche;
- per [REDACTED] condanna alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche;

- per [redacted] condanna alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di cui ai capi F) e H), previa concessione delle attenuanti generiche; assoluzione perché il fatto non costituisce reato per il reato di cui al capo G); assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo O); non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi A), B), C), M), N) o, in subordine, assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 2 di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
- per [redacted] assoluzione per non aver commesso il fatto;
- confisca per equivalente (ex art. 322 ter c.p.) della somma complessiva di Euro 2.000.000,00 (prezzo del reato della corruzione Codelfa) in danno di [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] in solido tra loro;
- confisca per equivalente (ex art. 322 ter c.p.) della somma di Euro 600.000,00 in danno di [redacted], [redacted] e [redacted] in solido tra loro, quale profitto della corruzione relativa all'immobile di Via [redacted] (derivante dal maggior prezzo corrisposto dall'Amministrazione provinciale rispetto al valore reale del bene);
- confisca per equivalente (ex art. 322 c.p.) della somma di Euro 180.000,00 in danno di [redacted], quale prezzo del reato di corruzione di [redacted] e [redacted];
- per [redacted] s.p.a. condanna ex art. 10 L. 231/01 alla sanzione pecuniaria di Euro 100.000,00 determinata in n. 100 quote del valore di Euro 1.000 ciascuna; ex art. 13 L. 231/01 condanna alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per un anno; ex art. 19 L.231/01 confisca del profitto del reato determinato in Euro 14.330.000,00.

Parte civile [redacted] per il capo A) – già prescritto – qualora [redacted] decida di rinunciare alla prescrizione, condanna dello stesso alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione della spese di assistenza legale come da nota spese depositata. Per i capi D) ed E), relativamente alle condotte per cui è già intervenuta la prescrizione, si riserva l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti di [redacted] [redacted] in sede civile; per gli episodi corruttivi non prescritti, condanna di [redacted] [redacted] alla pena ritenuta di giustizia e alla rifusione dei danni subiti e subendi, che si quantificano in Euro 650.000,00 ovvero nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla liquidazione al saldo, e alla rifusione delle spese di assistenza legale come da nota spese depositata; condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura ritenuta di giustizia; chiede che la concessione di eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento del risarcimento disposto in favore della costituita parte civile o quantomeno della provvisoria.

Parte civile [redacted] di Milano: per il capo F) - già originario capo D) - condanna di [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] alla pena di giustizia e al risarcimento, in solido tra loro, dei danni quantificati in Euro 2.000.000 o in altra cifra determinata dal Tribunale, da dichiarare comunque provvisoriamente esecutiva; condanna alle spese di costituzione e difesa da liquidarsi in via giudiziale come da conclusioni scritte depositate. Per il capo G) - originario capo E) - condanna di [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.500.000 o in altra cifra determinata dal Tribunale, da dichiarare comunque provvisoriamente esecutiva; condanna alle spese di costituzione e difesa da liquidarsi in via giudiziale come da conclusioni scritte depositate.

Parte civile Agenzia delle Entrate: condanna di [redacted] per i capi B), C), M), N), O) alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare complessivo di Euro 530.000,00, oltre interessi e rivalutazione, dal fatto al saldo, in subordine da liquidarsi in separata sede con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva da determinarsi in via equitativa, come da conclusioni scritte depositate; condanna alle spese come da nota spese depositata.

Parte civile [redacted] S.p.A.: condanna di [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] alla pena di giustizia e in solido tra loro al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura non inferiore a Euro 18.300.000 più interessi legali e rivalutazione monetaria, con statuizione immediatamente esecutiva; in subordine condanna degli imputati in solido al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla maturazione al saldo oppure da liquidarsi in sede di separato giudizio civile, previa concessione di provvisionale immediatamente esecutiva in misura non inferiore ad Euro 5.000.000 o comunque nella somma ritenuta di giustizia, come da conclusioni scritte depositate; condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese depositata.

Difesa [redacted]: per i capi G) ed H) assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa [redacted] esclusione delle conclusioni della parte civile Città Metropolitana (già Provincia) di Milano per il capo G) in quanto non costituita; assoluzione dal reato di cui al capo G) perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia.

Difesa [redacted]: per il capo F) - vicende [redacted] e [redacted] - assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; per i capi G) ed H) - già capi E) ed F) - assoluzione perché il fatto non sussiste; per i capi A), B) e C) assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, non doversi procedere per prescrizione; per i capi M), N) e O) - già capi A), B) e C) nel proc. n. 12889/11 RGNR - relativamente alle imposte dirette, assoluzione ex art. 129 comma 2 c.p.p. o, in subordine, non doversi procedere



per prescrizione; relativamente alle imposte indirette, assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.; rigetto delle richieste delle parti civili.

Difesa [redacted]: per il capo G) – già capo E) – assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma 1 c.p.p.

Difesa [redacted]: per i capi G) e H) – già capi E) ed F) - assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in ogni caso rigettare la richiesta della parte civile Città Metropolitana (già Provincia) di Milano in relazione al capo G) – già capo F) – perché non costituita.

Difesa [redacted] per i capi D) ed E) assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine perché non è più previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Difesa [redacted] assoluzione per i capi F), G) e H) – vicende [redacted] e [redacted] – perché il fatto non sussiste e per il capo L) – vicenda [redacted] – perché il fatto non costituisce reato.

Difesa [redacted] per il capo F) – vicende [redacted] e [redacted] assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 comma 1 c.p.p.

Difesa [redacted] per il capo G) – già capo F) – assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa [redacted] assoluzione da tutte le imputazioni contestate perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.


Difesa [redacted]: per il capo I) assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

[redacted] e [redacted] sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A), B), C), D) ed E) indicati in epigrafe con decreto emesso dal G.U.P. in data 29.10.2012 nel procedimento n. 12174/11 e 64/13 Dib.

[redacted] e [redacted] sono stati citati a giudizio per rispondere rispettivamente dei reati di cui ai capi F), G), H), L) indicati in epigrafe – [redacted] anche di altri reati, giudicati separatamente da altro collegio con sentenza n. 1869/13 del 22.5.2013, che ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione - con decreto di giudizio immediato su loro richiesta emesso dal G.I.P. in data 15.1.2013.

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] S.p.A. sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi F), G), H), I) indicati in epigrafe con decreto emesso dal G.U.P. in data 4.3.2013 nel procedimento n. 5946/12 RGNR e 1741/13 DIB.



██████████ è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi M), N) e O) indicati in epigrafe con decreto emesso dal G.U.P. in data 4.4.2013 nel procedimento n. 12889/11 RGNR e 2332/13 DIB.

All'udienza del 13.3.2013 nel proc. n. 12174/11 RGNR e 64/13 Dib. a carico, originariamente, solo di ██████████ e ██████████, l'Agenzia delle Entrate si è costituita parte civile in relazione alle imputazioni di cui ai capi B) e C) indicati in epigrafe; su richiesta delle difese e del P.M. il processo è stato rinviato per consentire la riunione allo stesso di altri procedimenti relativi a reati connessi soggettivamente e probatoriamente.

All'udienza del 26.6.2013 su richiesta delle parti tutti i procedimenti sopra indicati sono stati riuniti al procedimento n. 12174/11 e 64/13 Dib.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita parte civile nei confronti di ██████████ in relazione ai reati contestati ai capi M), N) ed O) dell'attuale rubrica.

Il partito Democratici di Sinistra - già costituito parte civile contro ██████████ - si è costituito parte civile contro ██████████ in relazione al reato di cui al capo H) relativo al finanziamento illecito ██████████.

La difesa ██████████ ha chiesto l'esclusione della parte civile Comune di ██████████ per carenza di interesse e per nullità del mandato difensivo.

La difesa ██████████ ha eccepito la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, perché eseguita presso la residenza dell'imputato e non presso il difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.

La difesa ██████████ ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del partito ██████████ a costituirsi parte civile in relazione al capo G) nei confronti del suo assistito; la nullità della notificazione allo stesso dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare eseguita ex art. 161 comma 4 c.p.p. invece che al domicilio eletto, già eccepita all'udienza preliminare; la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dei capi d'imputazione F) ed H) - già capi D) ed E) - già proposta in udienza preliminare; la violazione del diritto di difesa all'udienza preliminare, non avendo il G.U.P. concesso all'udienza del 3.3.2013 idoneo termine a difesa per interloquire sui documenti depositati dal P.M. in data 1.3.2013.

La difesa ██████████ ha eccepito la irregolarità della costituzione di parte civile di ██████████ s.p.a. per carenza di potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nullità dell'atto di costituzione ex art. 78 lett. d) c.p.p. per omessa esposizione della *causa petendi*; ha eccepito la nullità del capo G) delle imputazioni - originario capo E) - per indeterminatezza; ha eccepito la violazione del diritto di difesa per avere ricevuto dal P.M. solo in data 20.6.2013 l'avviso di deposito di ulteriori atti di indagine (quattro relazioni del consulente tecnico); conseguentemente ha chiesto un rinvio dell'apertura del dibattimento.

La difesa ██████████ ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore di quello di Milano, evidenziando che per l'imputato non vi è stata udienza preliminare, avendo chiesto il giudizio immediato, e che, dichiarata dal G.U.P. la prescrizione per i reati connessi, è venuta meno la connessione che radicava la competenza in questo circondario anche per le condotte di cui al capo F) relative ad atti compiuti nella sede della Provincia di Milano.

La difesa ██████████ si è associata alla predetta eccezione d'incompetenza territoriale.

La difesa [redacted] si è associata all'eccezione della difesa [redacted] sulla nullità della costituzione di parte civile di [redacted] S.p.A.

La difesa [redacted] si è associata all'eccezione d'incompetenza territoriale per i capi G) ed H) – già E) ed F) – e alla richiesta di rinvio per poter esaminare gli ulteriori atti depositati dal P.M.

La difesa [redacted] si è associata alle eccezioni di nullità della costituzione di parte civile di [redacted] S.p.A., di nullità dei capi d'imputazione relativi al suo assistito per indeterminatezza degli stessi, di incompetenza territoriale e di richiesta di termine a difesa per poter esaminare gli atti depositati da ultimo dal P.M.

La difesa [redacted] ha eccepito la nullità dell'attuale capo G) per indeterminatezza e in subordine l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore di quello di Milano.

La difesa [redacted] si è associata alle eccezioni d'incompetenza territoriale, indeterminatezza dei capi d'imputazione e nullità della costituzione di parte civile di [redacted] S.p.A.

Le difese [redacted], [redacted] e [redacted] si sono associate all'eccezione d'incompetenza territoriale.

Il P.M. ha chiesto termine per esaminare le memorie depositate dalle difese sulle eccezioni preliminari e per poter produrre documentazione a sostegno della competenza territoriale del Tribunale di Monza.

Le parti civili Comune di Sesto San Giovanni, partito Democratici di Sinistra e [redacted] S.p.A. hanno chiesto il rigetto di tutte le eccezioni.

Il Tribunale ha concesso il termine richiesto dal P.M., rinviando il processo.

All'udienza del 18.7.2013 la difesa [redacted] ha depositato documentazione a sostegno dell'eccezione d'incompetenza territoriale; il P.M. ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni e si è rimesso sulle questioni relative alle costituzioni delle parti civili [redacted] e [redacted] S.p.A.; la parte civile Provincia di Milano si è associata alla richiesta del P.M.

Il Collegio ha rigettato tutte le eccezioni con ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata¹, ammettendo la costituzione di tutte le parti civili; dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse tutte le prove dichiarative e documentali richieste dalle parti – con riserva sull'ammissione dei testimoni indicati dal P.M. sulle vicende relative all'acquisto delle azioni della [redacted] S.p.A. da parte della Provincia di Milano e sulle vicende urbanistiche delle aree [redacted], stante l'opposizione delle difese, trattandosi di fatti asseritamente non attinenti alle imputazioni – nonché la perizia per la trascrizione delle conversazioni intercettate indicate dal P.M., con riserva di eventuali integrazioni richieste dalle difese, conferendo incarico al perito [redacted], immediatamente nominato.

All'udienza del 18.9.2013 il processo è stato rinviato per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali.

All'udienza del 25.9.2013 è stato sentito il perito [redacted] le difese hanno chiesto di poter indicare all'udienza successiva le ulteriori conversazioni da trascrivere; sono stati, quindi, sentiti i testimoni [redacted] e Lgt. [redacted], l'imputato [redacted] ha reso dichiarazioni spontanee.

¹ Vedasi ordinanza allegata al verbale di udienza del 18.7.2013

All'udienza del 15.10.2013 il P.M. ha prodotto tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ha depositato un elenco di ulteriori conversazioni da trascrivere; le difese si sono riservate di richiedere anche loro integrazioni della perizia di trascrizione; sono stati, quindi, sentiti i testimoni [redacted] e [redacted] e l'imputato [redacted] ha reso dichiarazioni spontanee; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M., dalla parte civile Agenzia delle Entrate e dalle difese di [redacted] e [redacted]²; il Tribunale ha dato atto che gli imputati in procedimento connesso [redacted] e [redacted] hanno comunicato per iscritto la loro decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere; il difensore di [redacted] ha depositato dichiarazione rilasciata dalla teste [redacted] (coniuge del suo assistito) di avvalersi della facoltà di astensione spettante ai prossimi congiunti.

All'udienza del 30.10.2013 sono stati sentiti i testi [redacted] e [redacted] e l'imputato [redacted] ha reso dichiarazioni spontanee; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M.

All'udienza del 5.11.2013 sono stati sentiti i testi [redacted], Mar. [redacted], [redacted], [redacted] (ex art. 197 bis c.p.p.), [redacted] (ex art. 197 bis c.p.p.), Mar. [redacted] gli imputati [redacted] e [redacted] hanno reso dichiarazioni spontanee; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalle difese di [redacted] e [redacted]; il P.M. ha rinunciato al teste [redacted], nulla opponendo le altre parti, ne è stata revocata l'ammissione.

All'udienza del 13.11.2013 è proseguito l'esame del [redacted] e sono stati sentiti i testi [redacted], [redacted], [redacted], Mar. [redacted], nonché gli indagati in procedimento connesso [redacted] e [redacted] sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalle difese di [redacted] e [redacted].

All'udienza del 19.11.2013 il Tribunale ha dato atto che sono pervenute dichiarazioni scritte degli indagati in procedimento connesso [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], con le quali gli stessi hanno comunicato di intendere avvalersi della facoltà di non rispondere; il P.M. si è riservato di rinunciare al loro esame; gli indagati in procedimento connesso [redacted], [redacted] e [redacted] - comparsi in udienza - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere; si è, quindi, proceduto all'esame dei testi [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] e [redacted], il teste [redacted] è stato invitato a tornare con un difensore di fiducia, essendo emersa la sua qualità di indagato in procedimento connesso; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalle difese di [redacted], [redacted] e [redacted].

² Con riguardo alle produzioni documentali eseguite dalle parti, stante la mole delle stesse, si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nei verbali di udienza. Nel corpo della motivazione saranno indicati i singoli documenti ai quali il Collegio ha fatto riferimento per la decisione.

All'udienza dell'11.12.2013 il P.M. ha depositato un nuovo elenco di conversazioni intercettate di cui ha chiesto la trascrizione; le difese hanno rinunciato a chiedere integrazioni della perizia di trascrizione, ad eccezione della difesa di [REDACTED] che ha indicato un'ulteriore conversazione da trascrivere; è stato, quindi, conferito al perito [REDACTED] l'incarico di trascrivere le ulteriori conversazioni intercettate indicate dalle parti; gli indagati di procedimento connesso [REDACTED] e [REDACTED] si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre il teste [REDACTED] si è avvalso del diritto di astenersi dal deporre in quanto prossimo congiunto dell'imputato [REDACTED]; su accordo delle parti è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [REDACTED] in data 11.7.2012; si è, quindi, proceduto all'esame dei testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; il P.M. ha rinunciato all'esame dei testi [REDACTED] e [REDACTED], e, nulla opponendo le altre parti, il Collegio ha revocato l'ammissione di dette prove; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalla difesa di [REDACTED]; l'imputato [REDACTED] ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 22.1.2014, essendo mutata la composizione del Collegio, le parti hanno prestato il consenso alla riassunzione e alla piena utilizzabilità delle prove già assunte; sono stati, quindi, sentiti i testimoni [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalle difese di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], l'imputato [REDACTED] ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 5.2.2014 è proseguito il controesame del teste [REDACTED] e sono stati sentiti i testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]; il P.M. ha chiesto di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari in data 13.4.2012 e 23.7.2012 dal teste [REDACTED] ex art. 512 c.p.p., previa produzione di certificato medico attestante l'assoluta incapacità dello stesso a comparire in udienza; i difensori si sono riservati di esprimere il consenso all'acquisizione alla successiva udienza; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalle difese di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]; l'imputato [REDACTED] ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza dell'11.3.2014 è stato esaminato il perito [REDACTED] sulle trascrizioni effettuate; la difesa di [REDACTED] si è opposta all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni del teste [REDACTED], non risultando l'assoluta impossibilità dello stesso a deporre; il Tribunale si è riservato di valutare la possibilità di procedere all'audizione del teste mediante videoconferenza; sono stati, quindi, sentiti i testimoni [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M., dalla parte civile Provincia di Milano e dalla difesa di [REDACTED]; su accordo delle parti sono stati acquisiti due documenti illustrati (allegati al parere della commissione ex art. 31 bis) dal teste [REDACTED] durante la sua deposizione; all'esito il Tribunale ha sollecitato il P.M. a citare per la successiva udienza il teste [REDACTED] a mezzo polizia giudiziaria e a verificare, in caso di impossibilità a comparire, la disponibilità di un collegamento con *webcam* per l'esame in videoconferenza; le difese non si sono opposte all'eventuale esame del teste con dette modalità.

All'udienza dell'1.4.2014 si è proceduto all'esame in videoconferenza del teste [redacted] e all'esito, su accordo delle parti, sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso durante le indagini preliminari in data 13.4.2012 e 23.7.2012; sono stati poi sentiti i testimoni [redacted], [redacted], [redacted] e consulenti tecnici del P.M. [redacted] e [redacted], con acquisizione delle relative relazioni; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalla difesa di [redacted], gli imputati [redacted] e [redacted] hanno reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 30.4.2014, mutata nuovamente la composizione del collegio, le parti hanno prestato il consenso alla riassunzione con piena utilizzabilità delle prove già acquisite; si è proceduto, quindi, all'esame del consulente tecnico del P.M. [redacted]³ e all'acquisizione delle relazioni redatte dallo stesso, prodotte dal P.M.⁴; il Collegio, nel decidere sull'ammissibilità delle domande poste al consulente dal P.M., a scioglimento delle precedenti riserve, non ha ammesso l'esame dei testi indicati nelle liste depositate dalle parti in relazione alla vicenda dell'acquisto delle azioni della [redacted] S.p.A. da parte della Provincia di Milano, in quanto estranea ai fatti-reato come contestati, fatte salve diverse eventuali valutazioni ex art. 507 c.p.p.

All'udienza del 6.5.2014 si è svolto il controesame del consulente tecnico [redacted]; sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. e dalla difesa di [redacted]; l'imputato [redacted] ha reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 14.5.2014, previo rigetto delle eccezioni difensive con ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata, è stato sentito il consulente tecnico del P.M. [redacted] e sono state acquisite le quattro relazioni redatte dallo stesso.

All'udienza del 17.6.2014 su accordo delle parti, invertendo l'ordine di assunzione delle prove, si è proceduto all'esame dei consulenti tecnici nominati dagli imputati e, specificamente, di [redacted] (c.t. di [redacted], [redacted] (c.t. di [redacted]) e Adalberto [redacted] (c.t. di [redacted]) e sono state acquisite le relazioni redatte dagli stessi.

All'udienza del 24.6.2014 si è proceduto all'esame dell'imputato [redacted]⁵; su richiesta della difesa di [redacted] e nulla opponendo il P.M. sono state acquisite i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da [redacted] (in data 10.12.2012) ed [redacted] (in data 3.2.2011).

All'udienza dell'8.7.2014 si è proceduto all'esame dell'imputato [redacted] e sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa di [redacted]

³ Si veda ordinanza del Tribunale – sollecitata dall'opposizione delle difese a domande sul punto - sull'esclusione dall'oggetto dell'esame del consulente tecnico del tema di prova relativo alla vendita da parte del "[redacted]" alla Provincia di Milano delle azioni della "[redacted] S.p.a." in quanto vicenda estranea al processo.

⁴ Si veda il verbale di udienza, da cui risulta che, anche con il consenso delle parti, sono state acquisite le relazioni a firma [redacted] contrassegnate dai nn. 1 (da pag. 52), 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 (con *omissis*), 17, 18, 20 con relativi allegati.

⁵ Lo stesso si è avvalso della facoltà di non rispondere relativamente alle sue dazioni agli originari coimputati [redacted] e [redacted]

All'udienza del 17.2.2015 si è proceduto all'esame dei testi [redacted] (indicato dalla difesa di [redacted]), [redacted] e [redacted] (citati dalla difesa di [redacted]); la difesa di [redacted] ha rinunciato al teste [redacted], il cui esame è stato revocato, nulla opponendo le altre parti; sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa di [redacted].

All'udienza del 24.3.2015 sono stati sentiti i testimoni, citati dalla difesa di [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]; con il consenso delle parti su richiesta della difesa di [redacted] sono stati acquisiti i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese durante le indagini da [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]; la difesa ha rinunciato all'esame di detti testi e, nulla opponendo le altre parti, il Collegio ne ha revocato l'ammissione; sono stati, quindi, sentiti [redacted] (c.t. di [redacted]) e il teste [redacted], nonché il consulente tecnico dell'imputato [redacted]; sono state acquisite le relazioni di consulenza con relativi allegati redatte dall'[redacted] e dall'avv. [redacted]; sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa di [redacted] e [redacted]; la difesa di quest'ultimo ha rinunciato all'esame del teste [redacted] e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale ne ha revocato l'ammissione; all'esito il P.M. ha chiesto di acquisire ulteriore documentazione⁶ o, in subordine, di risentire il teste [redacted] e i propri consulenti tecnici [redacted] e [redacted]; le difese si sono opposte; il P.M. ha insistito nelle sue richieste e comunque ha chiesto al Collegio di disporre il sequestro dell'*hard disk*, acquisirlo come corpo di reato e disporre perizia informatica sullo stesso; il Tribunale si è riservato di decidere sull'ammissione di dette nuove prove.

All'udienza del 21.4.2015 le difese di [redacted] e [redacted] si sono opposte all'acquisizione della relazione di consulenza tecnica integrativa dell'arch. [redacted] da richiedere eventualmente ex art. 507 c.p.p. all'esito dell'istruttoria; a scioglimento della precedente riserva il Tribunale ha rigettato le ulteriori richieste di prova avanzate dal P.M. con ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata, fatta salva ogni diversa eventuale valutazione ex art. 507 c.p.p. all'esito dell'istruttoria dibattimentale; sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa di [redacted] e gli atti relativi alle rogatorie espletate in Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito, prodotti dal P.M.; sono stati, quindi, sentiti i testi don [redacted] (citato dalla difesa di [redacted]), [redacted] (citato dalla difesa di [redacted]), [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (citati dalla difesa di [redacted]), [redacted] (citato dalla difesa di [redacted]); la difesa di [redacted] ha rinunciato all'esame dei testi [redacted], [redacted] e [redacted] e, nulla opponendo le altre parti, il Collegio ne ha revocato l'ammissione; sono stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa di [redacted];

⁶ Note della Guardia di Finanza dell'11.11.2014 e del 20.2.2015 in altro procedimento penale sul contenuto dell'*hard disk* sequestrato all'arch. [redacted] nonché ulteriore relazione di consulenza tecnica redatta dall'arch. [redacted] sulla documentazione acquisita dopo l'esame degli imputati presso il comune di Sesto San Giovanni relativa alle trasformazioni urbanistiche concernenti l'immobile di Viale [redacted].

⁷ Quest'ultimo solo sulla vicenda della squadra di calcio [redacted], indicata quale capitolo di prova dal difensore che ne ha chiesto l'esame.

gli imputati [redacted] e [redacted] hanno reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 28.4.2015 sono stati sentiti il consulente tecnico [redacted] (citato dalla difesa [redacted]), nonché i testi [redacted] e [redacted] (citati dalla difesa di [redacted]); la difesa [redacted] ha rinunciato a tutti gli altri testi indicati nella propria lista, la difesa [redacted] ha rinunciato all'esame del teste [redacted] e, nulla opponendo le altre parti, il Collegio ne ha revocato l'ammissione; sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle difese di [redacted], [redacted], [redacted] e P.⁸; gli imputati [redacted] e [redacted] hanno reso dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 3.6.2015 l'imputato [redacted] ha reso dichiarazioni spontanee; sono stati sentiti i testi [redacted], [redacted] e [redacted] (citati dalla difesa di [redacted]); all'esito il difensore dell'imputato [redacted] ha rinunciato all'esame del teste [redacted] e di tutti gli altri testi indicati nella propria lista, subordinatamente per questi ultimi alla non ammissione ex art. 507 c.p.p. dei testimoni indicati dal P.M. sulla vendita delle azioni della [redacted] s.p.a. dal gruppo [redacted] alla Provincia di Milano; la difesa di [redacted] ha rinunciato all'esame del proprio consulente tecnico [redacted], fatta salva una diversa valutazione all'esito di eventuali richieste del P.M. ex art. 507 c.p.p.; è stata acquisita la documentazione prodotta dalle difese di [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]; gli imputati [redacted], [redacted] e [redacted] hanno reso dichiarazioni spontanee; il P.M. ha chiesto di acquisire una relazione di consulenza tecnica del dott. [redacted] espletata nel procedimento civile in corso tra [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.a., nonché due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'imputato [redacted] e delle sue società; la difesa di [redacted] si è opposta all'acquisizione della consulenza tecnica redatta dal dott. [redacted] e ha chiesto, in caso di acquisizione, l'ammissione dell'esame del proprio consulente tecnico; il P.M. ha chiesto, altresì, ex art. 507 c.p.p. di esaminare nuovamente quale teste [redacted], di acquisire ex artt. 507 e 512 c.p.p. il verbale delle dichiarazioni rese durante le indagini dal teste [redacted] (nel frattempo deceduto), di acquisire i documenti relativi alla trasformazione urbanistica dell'immobile di Viale [redacted] oggetto del preliminare [redacted], acquisiti dal suo consulente tecnico [redacted] presso il Comune di Sesto San Giovanni, o, in subordine, l'esame dello stesso arch. [redacted] o del dirigente del settore urbanistico del Comune di Sesto San Giovanni; la difesa di [redacted] si è associata alla richiesta del P.M. di esaminare nuovamente [redacted] e si opposta alle produzioni documentali, chiedendo eventualmente al Tribunale di disporre una perizia sul valore dell'area in oggetto che tenga conto di tutta la documentazione rilevante e non solo di quella acquisita dal c.t. del P.M. presso il comune di Sesto San Giovanni; la difesa di [redacted] si è associata all'opposizione della difesa di [redacted], le difese di [redacted] e [redacted] si sono opposte all'esame di [redacted] e all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [redacted]; la difesa di [redacted] si è opposta anche alle ulteriori acquisizioni documentali richieste dal P.M., così come la difesa [redacted], che ha chiesto una perizia estimativa dell'immobile nel caso di accoglimento delle richieste del P.M.; la difesa di [redacted] si è opposta a tutte le richieste ex art. 507 c.p.p. del

⁸ Questi ultimi documenti sono stati acquisiti anche con il consenso delle altre parti.

P.M.; la difesa di [redacted] ha chiesto ex art. 507 c.p.p. l'esame dei testi [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]; il Tribunale ha respinto tutte le richieste suddette con ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata e ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 7.7.2015 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni riportate in epigrafe.

All'udienza del 9.9.2015 hanno rassegnato le proprie conclusioni le parti civili indicate in epigrafe⁹ e i difensori degli imputati [redacted] e [redacted], su richiesta della difesa dell'imputato [redacted], alla quale si sono associate le altre difese, e nulla opponendo il P.M. sono stati acquisiti due documenti prodotti dalla stessa¹⁰.

All'udienza del 16.9.2015 la difesa di [redacted] ha depositato copia della sentenza n. 234/15 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 27.2.2014 e del relativo ricorso; la difesa di [redacted] ha depositato tutti i documenti, ordinati e indicizzati, citati nel corso della sua arringa¹¹; hanno, quindi, rassegnato le loro conclusioni i difensori degli imputati [redacted], [redacted] S.p.A. e [redacted].

All'udienza del 27.10.2015 il P.M. ha chiesto di produrre la documentazione acquisita per rogatoria nel Regno Unito relativa all'imputato [redacted], la difesa di quest'ultimo si è opposta, essendo chiusa l'istruttoria dibattimentale e non conoscendo comunque il contenuto di dette rogatorie; le altre difese si sono associate all'opposizione; il P.M. ha insistito nella sua richiesta e il Tribunale si è riservato di decidere; hanno, quindi, rassegnato le loro conclusioni i difensori degli imputati [redacted] e [redacted].

All'udienza del 29.10.2015 la difesa di [redacted] ha depositato memoria; il difensore di [redacted] ha rassegnato le proprie conclusioni; il P.M. ha insistito nella sua richiesta di produzioni documentali; le difese hanno chiesto termine per interloquire; il Tribunale si è riservato di decidere sulla richiesta di acquisizione.

All'udienza del 10.11.2015 la difesa di [redacted] ha depositato memoria difensiva; la difesa di [redacted] ha depositato memoria illustrativa della sua opposizione alla richiesta di ulteriori produzioni documentali avanzata dal P.M.; il Tribunale, a scioglimento della riserva, ha rigettato la richiesta del P.M. con ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata e ha disposto la prosecuzione della discussione; hanno quindi rassegnato le proprie conclusioni i difensori degli imputati [redacted], Piero [redacted] e [redacted]; il P.M. ha depositato note di udienza e ha anticipato la sua intenzione di rinunciare alle repliche; gli imputati [redacted] e [redacted].

⁹ La parte civile partito [redacted] non è comparsa e non ha rassegnato le proprie conclusioni, così revocando implicitamente la propria costituzione.

¹⁰ Trattasi di due missive su carta intestata della [redacted] firmate da [redacted] dirette alla Provincia di Milano e aventi ad oggetto la cosiddetta "emergenza Rom", datate rispettivamente 4.7.2005 e 26.7.2005.

¹¹ Trattasi di documenti già prodotti ed acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che sono stati nuovamente prodotti per comodità di consultazione.



██████████ hanno reso dichiarazioni spontanee; il processo è stato rinviato per la discussione dell'altro difensore dell'imputato ██████████.

All'udienza odierna, avendo rinunciato alla discussione l'altro difensore dell'imputato ██████████ e il P.M. alle repliche, il Collegio ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

1. Prologo

È opportuno premettere che questo processo non ha avuto a oggetto, se non in modo marginale, il cosiddetto "Sistema Sesto", cioè quel "sistema" di illecito finanziamento della politica e di mercimonio delle funzioni pubbliche, riferito dagli imprenditori sestesi ██████████ e ██████████ e afferente, a loro dire, i progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia delle aree industriali dismesse Falck e Marelli.

Le accuse rivolte in proposito da ██████████ e ██████████ agli amministratori e funzionari pubblici della città di Sesto San Giovanni hanno, infatti, determinato l'ufficio del Pubblico Ministero a esercitare l'azione penale per quei fatti-reato in altri procedimenti, già conclusi con sentenze irrevocabili di proscioglimento per intervenuta prescrizione (con riguardo a ██████████¹², nonché a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████¹³) e di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (con riguardo a ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████¹⁴) o a richiedere al GIP l'archiviazione, ritenendo presumibilmente il compendio probatorio inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio¹⁵.

Di tutte quelle vicende sono residue in questo processo soltanto le accuse di corruzione elevate nei confronti degli stessi ██████████ e ██████████ - contestate ai capi A), D) ed E) delle imputazioni - aventi ad oggetto "tangenti" pagate all'assessore all'edilizia del Comune di Sesto San Giovanni, ██████████, e al funzionario dell'ufficio tecnico comunale, geometra ██████████, sino agli anni 2006-2007.

Ebbene, con riguardo a dette vicende, sulle quali si tornerà in prosieguo, si può sin d'ora anticipare che l'istruttoria dibattimentale, a parere del Collegio, ha provato l'esistenza del cosiddetto "Sistema Sesto" denunciato da ██████████, da intendersi come "luogo di incontro" tra gli interessi di imprenditori spregiudicati, pronti a "oliare" gli ingranaggi della pubblica amministrazione sestese per realizzare speculazioni immobiliari milionarie sulle aree industriali dismesse più vaste d'Europa, le esigenze di finanziamento della politica (in specie degli eredi del ██████████, che da sempre amministravano la città di Sesto San Giovanni) e gli appetiti voraci di amministratori e dipendenti pubblici, che videro negli interventi edilizi realizzabili su quelle aree un'irripetibile occasione di illecito arricchimento.

¹² Vedasi sentenza n. 1869/13 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 22.5.2013, divenuta irrevocabile in data 27.2.2014.

¹³ Vedasi sentenza n. 207/13 pronunciata dal G.I.P. Tribunale di Monza in data 4.3.2013, divenuta irrevocabile in data 25.5.201.

¹⁴ Vedasi sentenza n. 792/12 pronunciata dal G.I.P. Tribunale di Monza in data 29.10.2012, divenuta irrevocabile in data 28.12.2012.

¹⁵ Tale è stato l'esito delle accuse rivolte nei confronti, ad esempio, dei sindaci di Sesto San Giovanni successivi a ██████████.

È, peraltro, doveroso da subito evidenziare che in questo contesto né [redacted] né [redacted] hanno riferito in dibattimento di avere versato a [redacted] "tangenti" per il compimento di atti a loro favorevoli da parte dello stesso o dell'amministrazione da lui presieduta quale sindaco: [redacted] in più occasioni ha ribadito di avere solo finanziato la politica (o meglio prima il [redacted] e poi il [redacted]) tramite "prestiti" al suo amico [redacted], che di quel partito era indubbiamente a Sesto San Giovanni l'esponente più illustre; [redacted], che politicamente apparteneva alla fazione avversa a quella di [redacted], ha dichiarato di avere finanziato negli anni, in qualità di imprenditore, tutti i partiti politici sestesi, sia di maggioranza che di opposizione, ma ha riferito all'amministrazione comunale successiva a quella presieduta da [redacted] le attività di mercimonio della funzione pubblica e le richieste al suo gruppo imprenditoriale di farsi carico di una serie di costi ([redacted], [redacted], stampa locale) in favore della collettività sestese¹⁶.

Il cosiddetto "Sistema Sesto", nei termini sopra sinteticamente riassunti, è stato, secondo il Pubblico Ministero, l'*humus* nel quale è germogliato e si è sviluppato il rapporto personale e di "dare/avere" tra [redacted] e [redacted], che avrebbe portato quest'ultimo diversi anni dopo, nella sua qualità di presidente della Provincia di Milano, a favorire il suo amico/finanziatore, in rilevanti difficoltà economiche, compiendo atti contrari ai doveri d'ufficio e, specificamente, riconoscendogli un credito inesistente nei confronti di [redacted] nell'ambito del [redacted], consentendogli di ricavare un ingente profitto prima dalla locazione e poi dalla vendita all'ente provinciale di un immobile di sua proprietà sito in via [redacted] a Milano e, infine, di ricevere due milioni di euro dalla società [redacted] del Gruppo [redacted] quale caparra per la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita simulato di un immobile di proprietà dello stesso [redacted] sito nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni.

Con riguardo a queste vicende, che formano l'unico oggetto delle imputazioni di corruzione contestate in questo procedimento a [redacted], in concorso con gli altri coimputati, [redacted] ha, però, costantemente e pervicacemente negato che le stesse fossero frutto di un accordo corruttivo tra loro intercorso.

Sicché delle due l'una: come enfatizzato da tutte le difese, se la genesi di questo processo è da ravvisare nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [redacted], pilastro portante dell'intero impianto accusatorio, e se dette dichiarazioni sono credibili, come più volte ribadito dalla Pubblica Accusa, o [redacted] ha detto il vero e allora quei fatti corruttivi non sussistono o [redacted] ha mentito e allora le fondamenta del castello accusatorio franano irrimediabilmente¹⁷.

¹⁶ Si ritornerà più avanti sulle dichiarazioni di [redacted] e [redacted] aventi ad oggetto dazioni di denaro a politici ed amministratori sestesi, tra cui [redacted].

¹⁷ Sul punto la Suprema Corte ha precisato che "in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante" (Cass. Sez. VI n. 35327 del 18.7.2013).

Il Pubblico Ministero - consapevole, a parere del Collegio, dell'intrinseca debolezza sul punto dell'impianto accusatorio - ha più volte evidenziato in sede di requisitoria (vedasi anche pag. 9 delle note

L'importanza attribuita dagli inquirenti alle dichiarazioni di [redacted] induce le scriventi – nell'arduo sforzo di sintesi imposto dall'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p. a fronte dell'imponente materiale probatorio acquisito - a partire dalle stesse quale filo conduttore/chiave di lettura della prospettazione accusatoria per poi verificare se e in che misura dette dichiarazioni abbiano trovato riscontro nelle prove acquisite in dibattimento e, quindi, valutarle conformemente ai criteri di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p.

Si può, però, sin d'ora anticipare che all'esito dell'istruttoria il Collegio non ritiene raggiunta la prova dell'ipotesi accusatoria e, cioè, che [redacted], nella sua qualità di Presidente [redacted], in relazione alle vicende qui contestate¹⁸, abbia compiuto in cambio di denaro o altra utilità atti contrari ai doveri d'ufficio¹⁹ per favorire l'imprenditore ed (ex) amico [redacted].

2. La genesi del procedimento

Questa vicenda processuale ha origine dalle indagini iniziate nel 2009, su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria tedesca, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sulle attività di bonifica dell'area Montecity-Santa Giulia di proprietà della società [redacted] S.p.a., riconducibile a [redacted], da parte dell'imprenditore [redacted].

In quel contesto la Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Milano²⁰, su delega dei Pubblici Ministeri del capoluogo lombardo, eseguiva attività di intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri, che consentivano di accertare nei rapporti tra le società di [redacted] e quelle di [redacted] sovrapproduzioni per circa 23 milioni di euro finalizzate al trasferimento all'estero di capitali da parte dello stesso [redacted] e dei suoi collaboratori, nei cui confronti venivano anche applicate misure cautelari.

A seguito delle perquisizioni si acquisiva documentazione extracontabile relativa anche all'attività di bonifica iniziata da [redacted] per conto di [redacted] sulle aree ex Falck di Sesto

di udienza prodotte il 10.11.2015) che le dichiarazioni di [redacted] sono credibili "nell'insieme", in quanto il suo tentativo nel corso del dibattimento di modificarle in funzione autodifensiva non ne ha sostanzialmente modificato l'impianto originario.

Alla valutazione dell'attendibilità di quelle dichiarazioni alla luce dei rigorosi criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità sarà dedicato un apposito paragrafo della presente sentenza, ma si può sin d'ora evidenziare che, se l'assunto accusatorio è vero, ancor più si deve allora dare credito a [redacted] [redacted], allorché lo stesso nega l'esistenza di un collegamento tra i "prestiti" per il partito da lui erogati a [redacted] sino al 2000-2001 e le vicende [redacted], [redacted] e preliminare [redacted] di ben sette-otto anni dopo, dal momento che lo stesso neppure durante le indagini rese agli inquirenti dichiarazioni in tal senso, con un atteggiamento, quindi, assolutamente coerente nel tempo.

¹⁸ Rapporti tra [redacted] S.p.A. e [redacted] nell'ambito del [redacted], acquisto dell'immobile di Via [redacted] da parte della Provincia di Milano, transazione tra [redacted] S.p.a. e [redacted] [redacted] in relazione al contratto di appalto per l'ampliamento dell'autostrada A7.

¹⁹ Nel prosieguo si affronterà anche la questione – prospettata in sede di conclusioni dal P.M. e dalla parte civile Città Metropolitana di Milano e risolta da questo Collegio negativamente - della configurabilità degli atti in oggetto come "atti d'ufficio" e, quindi, della riqualificazione giuridica dei fatti come ipotesi di corruzione impropria ex art. 318 c.p. (nel testo all'epoca vigente) o di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

²⁰ Si vedano sul punto le testimonianze del Mar. [redacted] e del [redacted] della Sezione di P.G. della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Milano all'udienza del 23.9.2013.

San Giovanni, di proprietà della società immobiliare [redacted] s.r.l.²¹, legalmente rappresentata dall'avv. [redacted]

Quest'ultima società era già oggetto di una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano, che dubitava della regolarità di alcune fatture emesse dalla stessa nei confronti di società riconducibili all'imprenditore sestese [redacted]

Nel frattempo [redacted] collaboratore di [redacted] arrestato su ordine del G.I.P. del Tribunale di Milano, aveva prodotto un memoriale relativo alle attività illecite da lui compiute per conto di [redacted] tra le quali la riscossione di denaro dall'imprenditore [redacted]: [redacted] riferiva di essersi recato insieme ad [redacted], altro collaboratore di [redacted], da [redacted] per trovare il modo di giustificare contabilmente questa dazione di denaro.

Sulla base di questi spunti investigativi iniziavano le operazioni di intercettazione telefonica delle utenze in uso a [redacted] e all'arch. [redacted].²²

Il 16 giugno 2010 la Guardia di Finanza eseguiva perquisizioni a carico di [redacted] nelle sue abitazioni di Sesto San Giovanni e [redacted] e presso le sue società [redacted] s.r.l., [redacted] s.r.l. e [redacted] s.r.l.,²³ tutte con sede in Sesto San Giovanni, e venivano effettuati accertamenti bancari sullo stesso.

Dall'analisi della documentazione sequestrata emergevano alcune operazioni commerciali intercorse tra [redacted] e [redacted] (precisamente tra [redacted] e [redacted]²⁴, tra [redacted] e [redacted] Casina Rabina²⁵ e tra [redacted] e [redacted] Casina Rabina²⁶) e tra [redacted] e [redacted] (precisamente tra [redacted] e le società [redacted] s.p.a., [redacted] s.r.l. e [redacted] s.r.l.²⁷).

L'avv. [redacted] - legale rappresentante di [redacted] e consulente di [redacted] s.p.a., che deteneva il 100 % delle azioni dell'immobiliare - dichiarava che il Gruppo [redacted], avendo necessità di un appoggio politico a Sesto San Giovanni nell'ambito dell'operazione immobiliare progettata sulle aree ex Falck, aveva individuato in [redacted] un "uomo vicino" a [redacted].²⁸

In relazione alle predette operazioni immobiliari con il Gruppo [redacted] emergevano alcune anomalie: con la prima [redacted] aveva realizzato una significativa plusvalenza in brevissimo tempo, avendo acquistato l'immobile a fine maggio 2006 al prezzo di 2 milioni di euro e ricavato dalla vendita nel successivo mese di novembre 4,5 milioni di euro; nella seconda operazione, invece, dalla contabilità di Sesto Sviluppo

²¹ Di seguito indicata come [redacted]

²² Altro soggetto di cui parlava [redacted] nel suo memoriale.

²³ Di seguito indicate rispettivamente come [redacted] e [redacted].

²⁴ Trattasi della compravendita dell'immobile sito a Sesto San Giovanni Viale Italia [redacted] acquistato da [redacted] in data 30.5.2006 al prezzo di 1,95 milioni di euro e venduto poi a [redacted] il successivo 8.11.2006 al prezzo di 4,5 milioni di euro, operazione che forma oggetto della contestazione del reato fiscale di cui al capo M), sulla quale si tornerà in prosieguo.

²⁵ Trattasi della compravendita dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, Via [redacted] (adiacente alle aree ex Falck), acquistato il 13.6.2006 da [redacted] al prezzo di 456 mila euro da "[redacted] M. [redacted] compravendite immobiliari" e rivenduto allo stesso prezzo il successivo 8.11.2006 a [redacted].

²⁶ Trattasi del contratto di consulenza dell'importo di 1,5 milioni di euro per attività di marketing, che forma oggetto della contestazione del reato di cui al capo B) delle imputazioni.

²⁷ Fatti contestati al capo C) delle imputazioni.

²⁸ Il Collegio precisa che le dichiarazioni dell'operante Mar. [redacted] nella parte in cui riferisce quanto appreso da persona informata sui fatti nel corso delle indagini, non sono ovviamente utilizzabili né utilizzate a fini di prova, ma vengono qui riportate solo per ricostruire in modo compiuto l'iniziale ipotesi investigativa.

non si riusciva a comprendere se il prezzo dell'immobile fosse stato effettivamente pagato.

Con riguardo al contratto di consulenza, risultava pagata da [redacted] a [redacted] solo una fattura di 750 mila euro (oltre IVA), su un valore complessivo del contratto doppio, ma non vi erano evidenze documentali dell'attività svolta, con conseguente sospetto che l'incarico fosse inesistente e utilizzato per mascherare una causale illecita della dazione.

Anche con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti con le società riconducibili a [redacted], la Guardia di Finanza ne riteneva l'oggettiva inesistenza, evidenziando la contestualità tra gli stessi e quelli intercorsi tra le società di [redacted] e il [redacted] e la mancanza di documentazione che dimostrasse l'effettiva erogazione delle prestazioni pagate da [redacted] alle società di [redacted], sicché i predetti contratti venivano ritenuti una mera giustificazione formale di passaggi di denaro da [redacted] a [redacted] e da quest'ultimo a [redacted], denaro presumibilmente destinato al pagamento di tangenti a politici locali.²⁹

Nel corso delle perquisizioni a carico di [redacted]³⁰ venivano trovate in particolare: nello studio della signora [redacted] (moglie e collaboratrice dell'imputato) documentazione contabile "parallela" costituita da annotazioni manoscritte di cifre e parole, sulle quali la stessa forniva spiegazioni agli operanti³¹; nel portafogli che [redacted] portava addosso la copia di una *email* inviata in data 26.4.2010 dallo stesso [redacted] a [redacted] e [redacted], nella quale si faceva riferimento a erogazioni di somme di denaro in favore di [redacted] da lui eseguite a far tempo dal 1999, del suo tentativo di rientrare in possesso tramite un intervento del Gruppo [redacted] coinvolto da [redacted], dell'attività di mediazione svolta nella trattativa dall'architetto [redacted], descritto come fiduciario dello stesso [redacted], della proposta di acquisto da parte di [redacted] di un immobile di proprietà dello stesso [redacted] con la conseguente stipulazione nel novembre 2008 del preliminare di compravendita, con contestuale versamento della somma di 2 milioni di euro a titolo di caparra/acconto e con l'impegno a definire totalmente le pendenze, anche con ulteriori versamenti parziali, entro la fine del 2010. Nella *email* [redacted] lamentava la mancata effettuazione di ulteriori versamenti, contestava la comunicazione ricevuta da [redacted] durante un recente incontro di non voler versare nulla e sollecitava i suoi interlocutori a rispettare gli impegni assunti con le modalità convenute, evidenziando che gli accordi raggiunti erano vitali per la sopravvivenza delle sue attività imprenditoriali.³²

²⁹ In relazione a queste vicende il Mar. [redacted] ha sinteticamente riferito gli esiti delle indagini svolte a carico di [redacted] dall'A.G. di Milano nell'ambito di un procedimento conclusosi con il proscioglimento dello stesso [redacted] per estinzione del reato per morte del reo. Per quel che rileva in questa sede il Collegio evidenzia che l'azione penale è stata esercitata solo nei confronti di [redacted] ([redacted] per i reati finanziari di cui ai capi B), C) ed M), sui quali si ritornerà in prosieguo.

³⁰ Si vedano i relativi verbali in data 16.6.2010, nonché la documentazione sequestrata in originale e acquisita al fascicolo del dibattimento.

³¹ Si evidenzia che [redacted] non è stata sentita come testimone nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avendo comunicato a mezzo del difensore del coniuge di avvalersi della facoltà di astensione spettante ai prossimi congiunti degli imputati. Sui medesimi appunti hanno, invece, fornito spiegazioni – invero, come vedremo, parzialmente contrastanti sia tra loro che con quanto dichiarato in sede di indagini e contestato dal P.M. durante i rispettivi esami – l'imputato [redacted] e il suo braccio destro, nonché testimone, [redacted].

³² Si vedano la testimonianza del Lgt. [redacted] all'udienza del 25.9.2013, nonché il doc. all. 11 delle produzioni del P.M. alla stessa udienza.

Nella sede delle società di [redacted] venivano trovati: il preliminare di vendita datato 14.11.2008 di un immobile sito a [redacted] San Giovanni, Viale [redacted] tra [redacted] e [redacted] per conto di acquirente da nominare; copia dell'assegno n. 08172096993 tratto sul conto corrente n. [redacted], acceso presso la Banca Popolare di [redacted] Filiale di [redacted], dell'importo di 2 milioni di euro datato 28.11.2008 ed emesso dall'ing. [redacted], in qualità di amministratore delegato di [redacted] in favore di [redacted]; email inviata in data 21.10.2008 da [redacted] all'arch. [redacted] con allegata la bozza del preliminare; copia della email, di contenuto identico al documento trovato nel portafoglio di [redacted], inviata in data 26.4.2010 da [redacted] a [redacted] e [redacted] di [redacted]³³; attestazione in data 26.4.2010 del sistema di posta certificata dell'inoltro della predetta email agli indirizzi di posta elettronica di [redacted] e [redacted].³⁴

Si tornerà diffusamente nei successivi paragrafi sul contenuto e sull'esegesi di quella email alla luce delle ulteriori prove dichiarative e documentali acquisite nel corso dell'istruttoria, con particolare riguardo alle vicende oggetto dell'accusa di corruzione propria di cui al capo G) delle imputazioni, mossa nei confronti di [redacted] [redacted], lo stesso [redacted] [redacted] e gli amministratori e dirigenti del Gruppo [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted].

Allo stato si vuole solo evidenziare come quell'email e le modalità - invero particolari e suggestive - del suo rinvenimento abbiano indubbiamente impresso alle investigazioni prima e alla prospettazione accusatoria poi una precisa direzione: il disvelamento di asseriti rapporti illeciti di dare/avere tra [redacted] e [redacted], già sindaco di [redacted] San Giovanni e presidente della Provincia di [redacted], esponente di spicco del [redacted] prima e del partito [redacted] poi e, all'epoca delle indagini, capo della segreteria politica dell'on. [redacted] [redacted] (s. [redacted]), nonché vicepresidente del Consiglio regionale della [redacted] e rappresentante dell'opposizione nel predetto Consiglio, in quanto candidato (sconfitto) alle elezioni del 2010 alla presidenza della regione.³⁵

Ciò trova conferma in quanto evidenziato dal P.M. nel corso della sua requisitoria: "nell'immediatezza della perquisizione [redacted] rende spontanee dichiarazioni alla P.G. operante (poi confermate nei successivi interrogatori resi ai P.M.) e rivela:

- di avere eseguito rilevanti finanziamenti a [redacted] nel corso degli anni;
- numerosi pagamenti a politici [redacted] e dirigenti del Comune di [redacted];
- chiama in causa l'imprenditore edile [redacted], a conoscenza dei fatti perché anch'egli coinvolto nella corresponsione di somme ai politici;
- indica quali persone a conoscenza di tali finanziamenti sua moglie, Angelina [redacted], e la responsabile amministrativa delle sue aziende, [redacted].

Confermerà poi gli stessi fatti nel corso dei successivi interrogatori ai quali viene sottoposto."³⁶

³³ [redacted] era all'epoca amministratore delegato di [redacted] S.p.a., società del Gruppo [redacted] controllante [redacted] p.a.

³⁴ Vedasi produzioni del P.M. (faldone A doc. 43).

³⁵ Si vedano sul punto le dichiarazioni rese da [redacted] [redacted] sia spontaneamente in più udienze che nel corso del suo esame all'udienza del 25.11.2014.

³⁶ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015 nonché la memoria prodotta dal P.M. all'udienza del 10.11.2015 pag. 2.

La Procura della Repubblica di Milano raccoglieva, quindi, le dichiarazioni di [redacted] [redacted] e [redacted] e sottoponeva a intercettazioni telefoniche le utenze dei soggetti coinvolti, da cui emergevano contatti tra [redacted] da un lato e [redacted] (già segretario comunale a [redacted] e poi segretario della [redacted] durante l'amministrazione [redacted], [redacted] (già capo di gabinetto di [redacted] alla Provincia di [redacted]), [redacted] (manager del [redacted]) e [redacted] dall'altro, nonché contatti di quest'ultimo con lo stesso [redacted] e con l'architetto [redacted] (citato nella email di [redacted]).³⁷

Agli inizi del 2011 l'Ufficio del Pubblico Ministero di Milano trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Monza, che proseguiva le indagini sulle vicende relative allo sviluppo urbanistico delle aree ex Falck e Marelli interessanti [redacted], [redacted] e [redacted] sulla gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sesto San Giovanni e sulle "tangenti" pagate da [redacted] e [redacted] all'assessore [redacted] al [redacted] e all'arch. [redacted] sui rapporti commerciali intercorsi tra [redacted], [redacted] e [redacted] e, infine, sulle vicende relative al contratto preliminare di compravendita stipulato tra [redacted] (*id est* [redacted]) e [redacted] (*id est* il [redacted]) con il coinvolgimento di [redacted].³⁸

Nel corso delle indagini venivano eseguite – a luglio e poi a dicembre 2011 – perquisizioni a carico delle diverse persone fisiche e giuridiche coinvolte, con sequestro di documentazione cartacea e su supporti informatici; venivano sentite numerose persone informate sui fatti; il P.M. conferiva incarichi di consulenza tecnica al dott. [redacted]³⁹, al dott. [redacted]⁴⁰, all'arch. [redacted]⁴¹ e infine all'ing. [redacted]⁴²; venivano richieste misure cautelari personali (nei confronti, in particolare, di [redacted] e [redacted]) e reali (nei confronti di [redacted]), respinte dal G.I.P. di questo Tribunale⁴³; venivano, altresì, svolti accertamenti bancari e patrimoniali in Italia e all'estero, mediante rogatorie, alla ricerca dei fondi occulti (o

³⁷ Si tornerà dettagliatamente sul contenuto delle conversazioni intercettate e trascritte nel paragrafo dedicato ai riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie di [redacted] e [redacted], nonché nei paragrafi dedicati alle singole vicende oggetto delle imputazioni.

³⁸ Si vedano le testimonianze del [redacted], del [redacted] e del [redacted] del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano all'udienza del 5.11.2013.

³⁹ Lo stesso ha avuto l'incarico di esaminare la documentazione sequestrata e analizzare i flussi finanziari tra [redacted] e [redacted].

⁴⁰ Incaricato di eseguire l'effettuazione di copie forensi dell'hardware sequestrato presso la società [redacted], riconducibile all'arch. [redacted].

⁴¹ Incaricato di stimare il valore dell'immobile di Via [redacted] enduto da [redacted] alla Provincia di Milano e la congruità sia del canone di locazione che del prezzo di acquisto.

⁴² Incaricato di valutare la regolarità del contratto di appalto affidato da [redacted] s.p.a. all'associazione temporanea di imprese [redacted] per l'ampliamento della terza corsia della A7 e della successiva procedura che aveva condotto alla conclusione dell'accordo transattivo, intervenuto tra le parti nel settembre 2008 con il riconoscimento all' [redacted] della somma di 18,8 milioni di euro per riserve sui lavori realizzati.

⁴³ Il P.M. proponeva appello al Tribunale del Riesame di Milano per le misure personali, salvo rinunciarvi, e al Tribunale del Riesame di Monza in relazione alla richiesta di sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di [redacted] della somma di 18,8 milioni di euro. Quest'ultimo gravame veniva accolto con provvedimento poi annullato dalla Corte di Cassazione per mancanza di indizi in ordine al reato di corruzione ipotizzato, contestato all'attuale capo G) della rubrica.

quantomeno di loro tracce) asseritamente ricevuti da [redacted] e [redacted].⁴⁴

Le indagini a tutto campo della Procura della Repubblica monzese su [redacted] investigavano anche l'associazione [redacted] costituita dallo stesso per promuovere il progetto dell'area metropolitana milanese e in realtà direttamente coinvolta nella raccolta di finanziamenti per le campagne elettorali delle elezioni provinciali di Milano del 2009 e regionali della Lombardia del 2010.⁴⁵

La complessità e durata delle investigazioni, proseguite perveracamente per anni anche dopo l'esercizio dell'azione penale e financo durante il dibattimento⁴⁶, è ampiamente ed esaustivamente emersa nel corso dell'altrettanto lunga e complessa istruttoria dibattimentale, dove tutte le parti hanno avuto amplissimi spazi e occasioni di argomentare e provare le rispettive tesi, sia pure non per tutte con l'esito auspicato.

Il Collegio respinge, quindi, con fermezza l'affermazione, reiterata quanto infondata, del rappresentante della Pubblica Accusa, secondo cui allo stesso non sarebbe stato consentito di provare in modo compiuto i fatti oggetto delle incolpazioni, e si limita sommessamente a osservare come appartenga alla fisiologia del processo penale – anche se, a onor del vero, nel caso che ci occupa segnali di fragilità dell'impianto accusatorio erano già emersi nei giudizi cautelari - che l'iniziale ipotesi investigativa, coltivata dalla Polizia Giudiziaria e dall'Ufficio inquirente, possa non trovare conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale, luogo in cui non vi è (né può esservi) spazio per i sospetti, le suggestioni, le ipotesi, i meri indizi, più volte richiamati dal P.M. nel corso della sua articolata requisitoria⁴⁷, e unico luogo ove le prove si formano davanti al giudice nel pieno contraddittorio tra le parti.

Tale precisazione appare necessaria, in quanto più volte nel corso del dibattimento e infine durante la requisitoria il P.M. ha fatto riferimento a informazioni acquisite nel corso delle indagini⁴⁸, ma non nell'istruttoria dibattimentale: è di tutta evidenza che di quelle fonti di prova, che non sono diventate prove, il Collegio non può tenere conto, perché *tamquam non essent*, così come non può tenere conto delle dichiarazioni rese

⁴⁴ Indagini che hanno avuto esito negativo e sulle quali si ritornerà più avanti.

⁴⁵ Si veda la testimonianza del Mar. A. [redacted] del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano alle udienze del 5 e 13.11.2013.

⁴⁶ A riprova di ciò si rammentano a titolo esemplificativo: il deposito da parte del P.M. alle difese delle relazioni di consulenza tecnica dell'ing. [redacted] nel corso dell'udienza preliminare; il conferimento da parte del P.M. di un ulteriore incarico di consulenza tecnica all'arch. [redacted] per stimare il valore dell'immobile di Viale [redacted] oggetto del preliminare [redacted] a istruttoria dibattimentale sostanzialmente conclusa, con richiesta (respinta) di riesaminare il consulente ex art. 507 c.p.p.; la richiesta del P.M. di riesaminare (per la terza volta) [redacted], dopo che lo stesso si era una prima volta avvalso della facoltà di astensione concessa ai prossimi congiunti dell'imputato e la seconda volta aveva risposto solo alle domande della difesa di [redacted] sulla vicenda della squadra di calcio [redacted]; la richiesta del P.M. alle udienze del 27 e del 29 ottobre 2015 (dopo due anni e mezzo di dibattimento) di produrre, in corso di discussione da parte delle difese, ulteriore documentazione acquisita per rogatoria a carico dell'arch. [redacted], benché, per ammissione dello stesso P.M., influente rispetto alla prova delle accuse di corruzione mosse nei confronti di [redacted] e comunque relativa a vicende estranee all'oggetto del processo.

⁴⁷ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015.

⁴⁸ Ad esempio alle dichiarazioni rese dalla moglie di [redacted], [redacted], o dal figlio di [redacted], [redacted], o ancora alle dichiarazioni rese da [redacted] durante la custodia cautelare, smentite dallo stesso nel corso del suo esame dibattimentale e utilizzate dal P.M. per le contestazioni ex art. 503 comma 3 c.p.p.

agli inquirenti, non confermate in dibattimento e utilizzate dal P.M. o dalle altre parti per le contestazioni, se non nei limiti previsti dagli artt. 500 comma 2 e 503 comma 4 c.p.p., cioè soltanto per valutare l'attendibilità dei testi o degli imputati, ma non come prova dei fatti originariamente affermati e successivamente smentiti.⁴⁹

3. Le dichiarazioni di [REDACTED] su [REDACTED]

[REDACTED] ha dichiarato⁵⁰ di avere finanziato negli anni '90 il partito di [REDACTED] [REDACTED]⁵¹, versando nell'arco di un decennio – periodo poi circoscritto agli anni 1994-2000 - l'equivalente di circa 3-3,5 milioni di euro⁵², perché credeva in quel progetto politico e riteneva che dallo stesso potessero derivare situazioni favorevoli alla sua attività imprenditoriale⁵³.

Queste dazioni - qualificate da [REDACTED] nel corso dei suoi plurimi interventi⁵⁴ a volte come finanziamenti alla politica e a volte come "prestiti" a [REDACTED] di natura non personale – erano in contanti e sollecitate dallo stesso [REDACTED], da [REDACTED] e da [REDACTED]⁵⁵ e servivano per fare fronte alle spese del partito, come, ad esempio, il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Il denaro non veniva dato – a suo dire - in cambio di favori da parte dei suddetti politici, ma per instaurare un rapporto di "vicinanza", che lo avrebbe potuto in prospettiva agevolare nella sua attività imprenditoriale, in particolare consentendogli di competere in condizione di parità con ATM nel settore del trasporto pubblico.⁵⁶

⁴⁹ Si veda, *ex multibus*, Cass. Sez. III n. 20388 del 17.2.2015: "In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese".

E ancora, Cass. Sez. I n. 42449 del 21.10.2009: "Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame, possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini della valutazione della credibilità del dichiarante, a meno che gli stessi coimputati prestino il loro consenso all'utilizzazione probatoria piena, ovvero che ricorrano le circostanze previste dall'art. 500, comma quarto, c.p.p."

⁵⁰ Si vedano le trascrizioni delle udienze dell'8.7.2014, 7.10.2014 e 29.10.2014.

⁵¹ Prima il Partito Comunista [REDACTED] e poi il partito dei [REDACTED] di sinistra.

⁵² Dalle contestazioni effettuate da parte del P.M. all'udienza del 8.7.2014 è emerso che durante le indagini nell'interrogatorio del 18.6.2010 [REDACTED] aveva quantificato nella somma inferiore di 2,5 milioni di euro i predetti finanziamenti.

⁵³ Dall'istruttoria è emerso che [REDACTED] aveva e ha interessi nel settore dei trasporti, gestendo tramite la sua società [REDACTED] s.r.l. servizi di autolinea nell'hinterland milanese (in particolare nell'area di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Segrate), e nel settore immobiliare.

⁵⁴ Si vedano, oltre alle trascrizioni delle udienze predette in cui si è svolto l'esame dell'imputato, anche quelle delle udienze del 5.11.2014, 3.2.2015, 21.4.2015 in cui [REDACTED] ha reso sul punto dichiarazioni spontanee.

⁵⁵ Trattasi di [REDACTED], già comandante partigiano, esponente del [REDACTED], sindaco di Sesto San Giovanni dal 1962 al 1970, deposto dal 1972 al 1983, deceduto nel 2012 (cdr: vedasi siti internet del comune di Sesto San Giovanni e della Camera dei deputati).

⁵⁶ Alla luce di tali dichiarazioni, al di là della fondatezza nel merito delle accuse, francamente stupisce la qualificazione giuridica di dette condotte da parte della locale Procura della Repubblica - nel separato procedimento conclusosi per [REDACTED], [REDACTED] e altri con declaratoria di prescrizione dei reati - come concussione e non come corruzione/finanziamento illecito, come già ritenuto dal G.I.P. nel respingere le richieste cautelari.

Peraltro, trattandosi di “prestiti” e non di finanziamenti a fondo perduto, era chiaro che quel denaro avrebbe dovuto essergli restituito, cosa che effettivamente era accaduta in due occasioni: tra il 1994 e il 2000 aveva, infatti, ricevuto da [redacted] prima e da [redacted] poi 1 miliardo di lire in contanti, in due tranche da 500 milioni cadauna.

Anche [redacted], infatti, finanziava la politica sestese, come tutti gli imprenditori che lavoravano con la pubblica amministrazione cittadina.

Peraltro, se dalla politica fossero derivate situazioni per lui favorevoli, avrebbe potuto dimenticarsi dei prestiti.

Aveva smesso di dare soldi al partito di [redacted], quando [redacted] non era riuscito ad ottenere dall'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni l'autorizzazione per edificare la sede di [redacted] sull'area ex Marelli, area alla cui valorizzazione urbanistica era anch'egli direttamente interessato, essendo proprietario di un lotto di 10.000 mq. e di altre piccole porzioni.

Sulla vicenda dell'approvazione del Piano Integrato di Intervento Marelli⁵⁷ aveva avuto una forte discussione con [redacted], con conseguente rottura del loro rapporto personale, ritenendolo responsabile della mancata realizzazione su quell'area di un progetto (lo spostamento a Sesto San Giovanni della sede di [redacted]) che avrebbe avuto un impatto fortemente positivo sull'economia cittadina. Riteneva, invece, che l'operazione fosse stata ostacolata per fini politici e, cioè, per “tenere sotto scacco” prima delle elezioni comunali [redacted], che poteva contare su un consistente pacchetto di voti “di destra”.

[redacted] ha più volte ribadito in dibattimento che [redacted] non gli ha mai chiesto “prestiti personali”. Solo in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali lombarde del 2010 [redacted] gli aveva chiesto di iscriversi all'associazione [redacted], ma lui aveva rifiutato, offrendosi di finanziarlo direttamente, cosa che poi effettivamente aveva fatto per un importo comunque contenuto.

Le dichiarazioni sul punto di [redacted] sono state, però, smentite dal teste [redacted], mandataria elettorale di [redacted] sia per le elezioni provinciali del 2009 che per le elezioni regionali del 2010, la quale ha escluso – a seguito di specifica verifica da lei personalmente effettuata - che [redacted] sia stato un finanziatore di quelle campagne elettorali di [redacted], non risultando versamenti effettuati dallo stesso al comitato elettorale o alla lista di cui era mandataria.⁵⁸

Con riguardo alle accuse oggetto delle imputazioni, [redacted] ha reiteratamente dichiarato che il contratto preliminare stipulato con [redacted] non è stato una restituzione (da parte di [redacted]) di un prestito da lui fatto a [redacted], ma un contratto di vendita vero di un immobile di rilevante valore economico, in quanto si trattava dell'ex poliambulatorio della [redacted], destinato nel progetto di riqualificazione urbanistica dall'arch. [redacted] ad essere abbattuto per ospitare la torre di ingresso all'intera area. Parimenti non vi è stata alcuna relazione tra i “prestiti” da lui fatti a [redacted] per il partito, l'obbligo di restituzione assunto da [redacted] nei suoi confronti e le vicende [redacted] dell'immobile di [redacted], nelle quali – a suo dire – non ha ricevuto alcun vantaggio dal suo pregresso rapporto con [redacted].⁵⁹

⁵⁷ D'ora innanzi indicato come P.I. [redacted].

⁵⁸ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 19.11.2013.

⁵⁹ Si tornerà nel prosieguo sulle dichiarazioni di [redacted] in merito a dette vicende nei paragrafi a ciascuna di esse dedicati.

Nello stesso contesto, però, con atteggiamento ondivago [redacted] ha anche riferito che nel periodo in cui si collocano quelle vicende (anni 2008-2009) c'era tra lui e [redacted] una grande tensione, perché quest'ultimo temeva che lui potesse presentarsi alla Procura della Repubblica a raccontare i fatti.⁶⁰ Per questo motivo in occasione di un incontro tra loro in un bar di Corso Garibaldi a Milano, [redacted] gli aveva parlato dell'operazione che aveva in ballo sulla [redacted],⁶¹ facendogli "trasparire" che dalla stessa potessero derivare situazioni favorevoli per entrambi.

In precedenza, quando sollecitava a [redacted] la restituzione dei "prestiti" da lui fatti al partito, lo stesso gli chiedeva di pazientare, perché glieli avrebbero ridati con l'arrivo dei soldi a Sesto San Giovanni derivanti dalle grandi trasformazioni urbanistiche.

A un certo punto, data la sua insistenza, [redacted], [redacted], lui e forse [redacted] avevano concordato che il denaro prestato al partito, impossibilitato al momento a rimborsarlo, gli fosse restituito da [redacted], che si era reso disponibile in tal senso nell'ambito della procedura di approvazione del P.I. [redacted].⁶²

Per questo motivo [redacted] aveva messo a sua disposizione presso la filiale di Banca Intesa del Lussemburgo l'equivalente di 1,2 milioni di euro in contanti (in lire italiane e marchi tedeschi), che lui aveva provveduto a versare su un conto corrente acceso presso il medesimo istituto per poi trasferirlo legalmente in Italia, quando la normativa lo aveva reso possibile.

Al netto di queste restituzioni riteneva di vantare ancora un credito nei confronti di [redacted] nell'ordine di 3,5 milioni di euro.⁶³

[redacted] ha dichiarato che, sebbene l'intervento di [redacted] che lo aveva messo in contatto con il dott. [redacted] nella fase di ricerca di un acquirente per il suo immobile di Viale [redacted] non fosse collegato ai suoi obblighi restitutori, se l'affare fosse andato a buon fine, avrebbe anche potuto dimenticarsi dei prestiti (*sic!*).

[redacted] ha riferito, infine, di avere appreso da [redacted] in occasione di un incontro occasionale, avvenuto probabilmente nel 2006 in un bar di Sesto San Giovanni, che [redacted] aveva soldi all'estero, precisamente a Dubai, in Sudafrica e a Montecarlo, e ha attribuito all'arch. [redacted] il ruolo di collettore di denaro da parte degli imprenditori per conto dello stesso [redacted].⁶⁴

⁶⁰ Ndr: presumibilmente le pregresse dazioni di denaro milionarie.

⁶¹ Ndr: presumibilmente [redacted] intendeva riferirsi all'acquisto da parte della Provincia di Milano presieduta da [redacted] della maggioranza delle quote societarie con l'acquisizione della partecipazione detenuta dal Gruppo [redacted].

⁶² Si vedano le pagg. 6 e 7 dell'udienza del 29.10.2014. Ndr: [redacted] lascia intendere che [redacted] avrebbe così pagato una "tangente" a [redacted], saldando un suo debito nei suoi confronti, per ottenere dall'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni l'approvazione del P.I. [redacted]. Come di vedrà più avanti quest'affermazione è in contrasto con le dichiarazioni sul punto rese dallo stesso [redacted].

⁶³ Si vedano le pagg. 174-175 delle trascrizioni dell'udienza dell'8.7.2014.

⁶⁴ Sul ruolo attribuito dalla Pubblica Accusa all'arch. [redacted] si tornerà più avanti nel paragrafo dedicato alla [redacted] e alla vicenda del preliminare [redacted].

4. Le dichiarazioni di Giuseppe Pasini

Anche [redacted] ha riferito di pagamenti illeciti da lui effettuati agli amministratori del Comune di Sesto San Giovanni nel corso degli anni per ottenere provvedimenti a lui favorevoli (o comunque non sfavorevoli) nell'ambito dei numerosi interventi edilizi realizzati dalle società del suo gruppo.⁶⁵

Lo stesso aveva acquistato sia l'area ex Marelli che le aree ex Falck⁶⁶ per realizzare sulle stesse imponenti interventi edilizi.

In particolare sull'area ex Marelli di circa 400.000 mq, acquistata in più lotti nel corso degli anni '90, aveva progettato di costruire un palazzo di 100.000 mq. destinato ad accogliere la sede di [redacted], che avrebbe così trasferito da Milano a Sesto San Giovanni circa 5.000 dipendenti. Tale progetto, però, inizialmente appoggiato dall'amministrazione comunale, presieduta prima da [redacted] e poi dal 2002 da [redacted], era stato osteggiato per motivi politici, specificamente dal partito Rifondazione comunista, che lo accusava di voler trasformare il tessuto sociale della città da operaio a terziario.

Poiché la situazione non si sbloccava e la convenzione urbanistica presentata in comune non era stata approvata, [redacted] aveva perso interesse al progetto, anche perché erano cambiati i vertici, e, perciò, lui aveva pensato di cambiare interlocutore e realizzare sulla stessa area la sede italiana di Sky, chiedendo, però, all'amministrazione comunale di consentirgli l'edificazione anche di almeno 40.000 mq. di edifici residenziali, invece degli originari 100.000 mq. destinati solo a terziario.

Anche il progetto di portare [redacted] sull'area Marelli era, però, naufragato, in quanto la società, con l'intervento in tal senso di [redacted], aveva preferito le aree di Santa Giulia di proprietà del Gruppo [redacted].

Nel frattempo aveva già realizzato su un'area limitrofa all'area ex Marelli la sede di [redacted] e aveva acquistato le aree ex Falck, con una rilevantissima esposizione finanziaria verso [redacted].

Acquisite le aree Falck, si era rivolto per la progettazione prima all'arch. [redacted] e poi su indicazione di [redacted] all'arch. [redacted]. Poiché il progetto predisposto da quest'ultimo non era piaciuto a [redacted], all'epoca ancora Sindaco della città, si era rivolto su indicazione dello stesso a un team di tre architetti, tra cui [redacted]. Poiché il loro progetto non lo aveva convinto, aveva infine deciso di rivolgersi all'arch. [redacted] e aveva costituito un team di esperti (tra cui l'arch. [redacted] esperto urbanista del Politecnico di Milano, l'arch. [redacted] esperto in materia di energia, l'economista [redacted] e il presidente di [redacted] dott. [redacted]) per valutare ogni aspetto di fattibilità del progetto. Lo stesso prevedeva un parco pubblico di circa 500.000 mq., residenze private per 300.000 mq. e una parte di terziario, dove [redacted] avrebbe trasferito i suoi uffici di [redacted]. Il progetto era stato presentato in Comune e in una iniziativa pubblica presso la sede di [redacted] e sembrava avviato positivamente all'approvazione. Poi, però, erano cambiati i vertici al Ministero⁶⁷ e il progetto si era arenato sul problema delle bonifiche.

⁶⁵ Si vedano le trascrizioni delle udienze del 24.6.2014 e del 20.1.2015.

⁶⁶ Queste ultime acquistate nel 1999-2000 senza disporre di risorse proprie, ma venendo interamente finanziato nel giro di 24 ore da Banca Intesa per 380 miliardi di lire (cfr. pag. 31, 35 e ss. e 45 delle trascrizioni dell'esame di [redacted] all'udienza del 24.6.2014).

⁶⁷ Ndr: Pasini non ha specificato quale.

Alle reiterate richieste sul punto del Pubblico Ministero [redacted] ha escluso in modo categorico di avere acquistato le aree ex [redacted] su pressione di [redacted] o di altri politici e amministratori sestesi: trattandosi di un'operazione di riqualificazione urbanistica ed edilizia sull'area industriale dismessa più vasta d'Europa, da imprenditore del settore immobiliare e costruttore ha visto immense possibilità di lavoro e guadagno per lui e il suo gruppo e ha perciò colto al volo l'opportunità offertagli da [redacted] [redacted] nel finanziargli integralmente l'affare. Il progetto non è poi andato in porto, perché lo stallo del P.I. [redacted] non gli ha consentito di realizzare gli interventi edilizi ivi progettati e, quindi, di ricavarne nuove risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del progetto [redacted]. Per questo motivo nel 2005, su pressione di [redacted] [redacted], di cui erano nuovamente cambiati i vertici, e dei suoi fratelli, che temevano che il gruppo finisse in sofferenza con gli istituti di credito, ha venduto al Gruppo [redacted] le predette aree allo stesso prezzo di acquisto, rimettendoci, però, gli interessi per circa 45 milioni di euro corrisposti a [redacted] [redacted] sul mutuo erogatogli, i compensi dei professionisti incaricati dei diversi progetti elaborati (di cui un milione di euro all'arch. [redacted]), la somma di un milione di euro corrisposta alle cooperative, che volevano entrare nell'area realizzando i 300.000 mq. di edilizia residenziale, e i soldi spesi negli anni per l'attività di guardiania delle aree.

Cedute le aree [redacted] si è, quindi, concentrato sull'area [redacted], sulla quale alla fine è riuscito a realizzare solo l'edificio venduto a [redacted] e da quest'ultima affittato ad [redacted], che vi ha trasferito la sua sede di Milano e i relativi 300 dipendenti.⁶⁸

[redacted] ha confermato, a richiesta del P.M., di avere versato in Lussemburgo tra il 2000 e il 2001 a [redacted] la somma di 20 milioni⁶⁹ destinata a [redacted] nell'ambito dell'intervento sulle aree [redacted]: [redacted] aveva finanziato per molto tempo il partito di [redacted] e voleva essere rimborsato; poiché il partito non era in grado, questi soldi venivano chiesti a [redacted] o ad altri.⁷⁰

In precedenza lui e [redacted] avevano anche fatto una permuta di terreni nell'ambito dell'area [redacted] e in tale occasione aveva corrisposto a [redacted] la differenza di valore tra gli stessi per complessivi 1,25 miliardi di lire.⁷¹

Del pagamento effettuato in Lussemburgo erano a conoscenza suo figlio [redacted] e suo genero [redacted], in quanto esponente del P.D. incaricato di prendere i soldi e portarli a [redacted].⁷²

[redacted] in relazione all'intervento sulle aree [redacted] gli aveva chiesto il pagamento di 20 miliardi di lire destinati al partito, somma che sia lui che [redacted] [redacted] erano disponibili

⁶⁸ Sulle vicende del P.I. [redacted] in relazione alla realizzazione degli edifici [redacted], [redacted] ed [redacted] si ritornerà nel paragrafo dedicato alle accuse di corruzione dell'assessore all'edilizia [redacted] e del responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia del comune di Sesto San Giovanni geom. [redacted], oggetto delle imputazioni di cui ai capi D) ed E).

⁶⁹ Ndr: la cifra di 20 milioni è stata ripetuta più volte dall'imputato nel corso del suo esame (si vedano le pagg. 89 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 24.6.2014), senza specificare se fosse in euro o in lire; poiché l'operazione si colloca prima dell'adozione dell'euro, dovrebbe trattarsi di lire e, quindi, la cifra indicata è presumibilmente inesatta. Sull'argomento si tornerà più avanti nell'analisi dei riscontri esterni alle dichiarazioni di [redacted] e [redacted] e, in particolare, della documentazione bancaria acquisita in Lussemburgo mediante rogatoria internazionale.

⁷⁰ Si vedano le pagg. 90 e 91 delle trascrizioni dell'udienza del 24.6.2014.

⁷¹ Si vedano le pagg. 84 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 24.6.2014.

⁷² Sul punto [redacted] si è avvalso in dibattimento della facoltà di astensione spettante ai prossimi congiunti e [redacted] non è stato sentito, perché deceduto, cosicché quelle dichiarazioni dell'imputato [redacted] della destinazione a [redacted] delle somme fatte confluire presso [redacted] di Lussemburgo sono rimaste prive di riscontro.

a pagare, in considerazione degli ingenti guadagni attesi dall'operazione nel suo complesso. Solo una minima parte di quella cifra è stata da lui effettivamente versata, ma alla richiesta di indicarla [REDACTED] si è avvalso della facoltà di non rispondere.⁷³

[REDACTED] non è stato, invece, in grado di dare spiegazioni di un bonifico proveniente dalla filiale lussemburghese della [REDACTED] su un suo conto personale presso la [REDACTED] di Sesto San Giovanni in data 23.4.2003 dell'importo di 2 milioni e 55 mila euro - somma rispetto alla quale nel corso delle indagini aveva escluso la riconducibilità a rapporti con [REDACTED] e [REDACTED] - così come di un successivo bonifico di 1 milione e 25 mila euro.⁷⁴

5. La valutazione delle dichiarazioni di [REDACTED].

Poiché [REDACTED] e [REDACTED] sono coimputati in questo procedimento dei medesimi reati di corruzione e finanziamento illecito di cui ai capi F), G) ed H), le sue dichiarazioni non possono da sole costituire prova della sussistenza dei fatti dallo stesso narrati, ma devono essere valutate, ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p., unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che *"Ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità."*⁷⁵

⁷³ Si vedano le pagg. 156 e ss. delle trascrizioni del suo riesame da parte del P.M. all'udienza del 24.6.2014.

⁷⁴ Si vedano le pagg. 123 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 24.6.2014 relative al controesame condotto dalla difesa [REDACTED].

⁷⁵ Cass. Sez. II n. 21171 del 7.5.2013: la Suprema corte ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

In senso conforme, *ex pluribus*, Cass. Sez. VI n. 16939 del 20.12.2011 e Cass. Sez. V n. 31442 del 28.6.2006.

Si veda anche Cass. S.U. n. 20804 del 29.11.2012 secondo cui *"nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale"*.

Con riguardo al problema della credibilità del dichiarante, dall'istruttoria dibattimentale e dalle prove acquisite⁷⁶ è emerso che ██████████ è persona dal temperamento certamente sanguigno e indomito⁷⁷: emigrato dal Sud Italia in Brianza e costruita dal nulla una fiorente attività imprenditoriale nel settore dei trasporti nell'hinterland milanese, con abilità e una certa dose di spregiudicatezza è riuscito a intessere negli anni una fitta rete di relazioni amicali e affaristiche con pubblici amministratori e imprenditori locali, in particolar modo di Sesto San Giovanni, finalizzate al consolidamento e ampliamento delle sue imprese e conseguentemente del suo patrimonio personale.

Tra i rapporti più significativi in tal senso certamente vi è stato quello intrecciato con ██████████, divenuto nel tempo un vera e propria relazione amicale, con frequentazione reciproca anche al di fuori dei rispettivi ruoli professionali, basata anche sulla consonanza di idee politiche.⁷⁸

Questa amicizia, a detta di entrambi gli imputati, è stata caratterizzata anche da momenti di tensione, ma certamente era ancora attuale nel periodo delle vicende oggetto delle imputazioni.⁷⁹

In ragione di ciò, può dirsi accertato che, allorquando ██████████ nel giugno 2010 – subito dopo la perquisizione subita da parte della Guardia di Finanza di Milano su ordine della Procura della Repubblica del capoluogo nell'ambito delle indagini a carico di ██████████ e ██████████ – iniziò a parlare agli inquirenti dei suoi affari a Sesto San Giovanni e dei suoi rapporti con ██████████, tra i due sussisteva una relazione amicale ultradecennale, che poteva giustificare la diretta conoscenza da parte del dichiarante delle vicende dallo stesso riferite.

Con riguardo alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che hanno indotto ██████████ a rendere – agli inquirenti prima e al Tribunale poi – dichiarazioni su ██████████ e sui “prestiti” allo stesso elargiti dal 1994 al 2000, le prove acquisite in dibattimento non consentono a parere del Collegio la lettura univoca rappresentata dalla Pubblica Accusa.

E' indubbio, infatti, che le aziende di ██████████ in quel momento attraversassero un momento di rilevante difficoltà⁸⁰ e che lo stesso fosse adirato sia con le amministrazioni comunali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo che con l'amministrazione provinciale nella persona di ██████████, ritenendo che esse si fossero schierate con ██████████

⁷⁶ E' illuminante in tal senso la lettura delle trascrizioni dei suoi molteplici interventi spontanei nel corso del dibattimento o delle conversazioni telefoniche intercettate tra lui e i suoi interlocutori.

⁷⁷ Basti pensare all'annosa battaglia in tutte le sedi giudiziarie che lo vede contrapposto al colosso ██████████ per vedere affermate le sue ragioni imprenditoriali nell'ambito del ██████████.

⁷⁸ Ciò è stato riconosciuto dallo stesso ██████████ nel corso del suo esame all'udienza del 25.11.2014, laddove ha riferito, ad esempio, non solo di “viaggi istituzionali” fatti insieme a ██████████ (come quello nel 2001 a Rio De Janeiro per il forum mondiale delle autonomie locali, lui quale ██████████ di Sesto San Giovanni e ██████████ quale imprenditore del settore dei trasporti pubblici), ma anche di viaggi di piacere di carattere privato (come un *week-end* trascorso a San Pietroburgo).

⁷⁹ Si vedano le trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra ██████████ e ██████████, da cui emerge il rapporto confidenziale tra gli stessi all'epoca ancora esistente.

⁸⁰ Sono significative in tal senso sia le conversazioni telefoniche intercettate (ad es. tel. N. 3497 del 3.7.2010 RIT 2444/10 tra ██████████ e ██████████, pagg. 55 e ss.) che il contenuto della *email* del 26.4.2010 inviata a ██████████ e ██████████ relativa all'esecuzione del preliminare concluso con ██████████, sulla quale si tornerà più avanti.

contro di lui, non solo rispetto alla vicenda ██████, a cui sarà dedicato un apposito paragrafo, ma anche nell'assegnazione di alcune linee di trasporto pubblico.⁸¹

All'inizio di giugno del 2010, quindi, ██████ si sentiva abbandonato da coloro che per anni aveva ritenuto i suoi referenti politici e che nel momento del bisogno gli stavano voltando le spalle.

E' altrettanto indubbio che nello stesso periodo ██████ sapeva di essere nel mirino dell'Autorità Giudiziaria: le indagini su ██████ e ██████ erano già pubbliche dopo l'arresto del primo nell'ottobre del 2009 e la Guardia di Finanza di Milano si era già recata all'inizio di aprile 2010 presso le società di ██████ per acquisire la documentazione fiscale e contabile relativa ai rapporti intrattenuti dallo stesso con entrambi.⁸²

Queste circostanze, processualmente accertate e tralasciate dalla Pubblica Accusa, non consentono, quindi, di affermare che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di ██████ abbiano avuto una genesi spontanea, né di escludere che le stesse siano state in qualche modo condizionate da acrimonia o spirito di rivalsa verso ██████, da lui accusato – con un'espressione certamente colorita, ma che dà contezza del carattere focoso del personaggio – “*un giuda iscariota*”.⁸³

La prospettazione alternativa - e cioè che ██████ accusasse ██████ di “tradimento” proprio in forza del pregresso rapporto di dare/avere che li legava – è logicamente possibile, ma non univoca e perciò necessita di ulteriori elementi di riscontro.

Venendo agli ulteriori criteri valutativi dell'intrinseca consistenza delle dichiarazioni di ██████, la Suprema Corte li ha individuati nella loro precisione, coerenza e costanza nel tempo.

Sul punto il Collegio non può non rilevare alcune significative incongruenze nel racconto dell'imputato emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Stupisce, innanzitutto, che ██████, dotato di una memoria strabiliante tanto da ricordare con precisione in dibattimento la farcitura dei panini consumati da lui e da ██████ in occasione di un loro incontro di una decina di anni fa⁸⁴ in un bar di Corso Garibaldi a Milano⁸⁵, non ricordi e non sia in grado di indicare precisamente quanti soldi avrebbe “prestato” a ██████ nel corso degli anni.

⁸¹ Si vedano le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche intercorse tra ██████ e ██████, (all'epoca ██████ di Cinisello Balsamo), tra ██████ e ██████ e tra ██████ e lo stesso ██████ (RIT 2444/10 utenza n. 3358278205 in uso a ██████).

⁸² Si vedano sul punto le ammissioni dello stesso ██████ in sede di controesame condotto dalla difesa ██████ all'udienza del 29.10.2014.

⁸³ Epiteto riferito al Collegio da ██████ nel corso del suo esame all'udienza del 25.11.2014 e mai smentito da ██████ né in quell'udienza né nelle successive in occasione delle sue plurime e reiterate dichiarazioni spontanee.

⁸⁴ Poiché ██████ ha riferito che in quell'occasione ██████ gli avrebbe parlato dell'operazione di acquisto da parte della Provincia di Milano delle azioni della ██████, l'incontro in oggetto dovrebbe risalire al 2005, epoca in cui si colloca quella vicenda.

⁸⁵ Si veda pag. 52 delle trascrizioni dell'udienza del 8.7.2014.

Sul punto, infatti, in dibattimento ha dichiarato che complessivamente erano 3,5 milioni di euro, mentre durante le indagini al P.M. aveva detto che si trattava di 2,5 milioni di euro⁸⁶: differenza non di poco conto, tanto più che, trattandosi di "prestiti" erogati - a suo dire - fino al 2000, la stessa ammonterebbe a circa 2 miliardi di lire, cifra certamente non modesta, tenuto conto anche del maggiore potere di acquisto della lira rispetto all'euro.

Ancora maggiore e incredibile incertezza emerge nel racconto di [REDACTED] sul versante delle restituzioni che [REDACTED] avrebbe fatto e del conseguente suo credito residuo: in un primo momento indicate in 1 miliardo di lire, in due *tranches* da 500 milioni cadauna ricevute in contanti rispettivamente da [REDACTED] e da [REDACTED]⁸⁷; poi quantificate in 1,2 milioni di euro, ricevuti in contanti da [REDACTED] in Lussemburgo⁸⁸; infine determinate in 4 miliardi di lire restituitigli da [REDACTED] in Lussemburgo^{89 90}.

Nonostante queste cospicue restituzioni, a suo dire, secondo i suoi conteggi all'epoca del preliminare [REDACTED] doveva restituirgli ancora 3,5 milioni di euro⁹¹, cioè la stessa cifra che in dibattimento ha indicato quale importo complessivo dei suoi prestiti: non v'è chi non veda come i conti non tornino!

Infine, sempre sul medesimo (e non di poco conto) argomento, [REDACTED] ha dichiarato che la disponibilità di [REDACTED] di farsi carico del debito di [REDACTED] nei suoi confronti fosse da ricollegare alla vicenda dell'approvazione del P.I. [REDACTED].

⁸⁶ Si vedano le trascrizioni del suo esame all'udienza dell'8.7.2014 e le contestazioni operate in quella sede dal P.M. delle dichiarazioni precedenti.

⁸⁷ Vedasi trascrizioni dell'udienza dell'8.7.2014.

⁸⁸ Sul punto si tornerà nella parte dedicata all'analisi della documentazione bancaria acquisita in Lussemburgo con rogatoria.

⁸⁹ Si vedano le trascrizioni del controesame condotto dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 29.10.2014 (pagg. 6 e 7).

⁹⁰ A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato che "il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato e apprezzato ... in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto della narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione della prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall'inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. È ben plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria della fonte al momento della originaria percezione sensoriale. Orbene il criterio selettivo tra quanto è trascurabile o ininfluenza e quanto, invece, è essenziale e rilevante (tale che la confutazione del dato compromette la affidabilità della intera rappresentazione) deve essere modulato e calibrato in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della narrazione alla stregua del valore che il narratore loro assegna nella economia del racconto.... Conclusivamente, la prova rappresentativa deve essere saggiata e valutata nella sua concretezza. Può, certamente, essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, dal nucleo centrale della dichiarazione ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivibili alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica. Ma i profili essenziali della rappresentazione devono essere necessariamente assunti e apprezzati nella loro interezza, senza che sia consentito scomporli ulteriormente, spingendo, cioè, la risoluzione del dictum al limite estremo della pura e semplice asserzione della colpevolezza dell'imputato, in termini completamente astratti e del tutto sganciati da ogni apprezzabile ancoraggio fattuale." (Cass. Sez. I n. 34102 del 14.7.2015).

⁹¹ Si vedano le pagg. 174-175 delle trascrizioni dell'udienza dell'8.7.2014.

██████████, però, sul punto lo ha smentito, escludendo tale circostanza e riconducendo il suo intervento *pro* ██████████ all'intervento urbanistico sulle aree ex ██████████.

In ragione di ciò, le dichiarazioni di ██████████ sui suoi rapporti di credito nei confronti di ██████████ presentano, a parere del Collegio, significative criticità, che ne minano l'attendibilità, imponendo ancor più la necessità di pregnanti riscontri esterni.

6. I riscontri esterni

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha indicato le dichiarazioni di ██████████ ██████████ come primo significativo riscontro esterno alle accuse mosse da ██████████ ██████████ nei confronti di ██████████.

Tale impostazione, che pare trascurare la qualità di ██████████ ██████████ di coimputato in questo procedimento e comunque di imputato (o imputabile) di reati connessi ex art. 12 c.p.p. o quantomeno collegati ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.⁹², non può essere condivisa *sic et simpliciter* dal Collegio, perché avulsa dai principi fissati dalla Suprema Corte in tema di giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p.: detto giudizio deve fondarsi sulla contestualità e autonomia delle dichiarazioni e sulla reciproca non conoscenza dei soggetti dichiaranti, oltre che su ogni altro elemento in concreto idoneo a escludere l'ipotesi di una fraudolenta concertazione e a conferire a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità.⁹³

Ebbene, dalle prove acquisite in dibattimento è emerso che i due imputati non hanno reso dichiarazioni agli inquirenti in modo autonomo e contestuale, in quanto ██████████ ██████████ fu convocato dai P.M. di Milano dopo essere stato tirato in ballo da ██████████ ██████████ quale soggetto che, come lui, aveva illecitamente finanziato in passato ██████████ ██████████⁹⁴ e, dopo un'iniziale resistenza a confermare il racconto del chiamante in correttezza, solo su insistenza dell'Autorità giudiziaria si determinò a fornire informazioni e ad accettare la loro verbalizzazione⁹⁵: quello di ██████████ non fu certo, quindi, un contributo dichiarativo spontaneo, autonomo e originale rispetto a quello di ██████████.

A ciò si aggiunga che dalle intercettazioni telefoniche⁹⁶ è emerso che i due imputati concertarono cosa andare a riferire all'Autorità Giudiziaria, con particolare riguardo ai

⁹² Nella migliore delle ipotesi ██████████ e ██████████ avrebbero, in concorso tra loro e in tempi diversi, finanziato illecitamente per importi di miliardi di lire ██████████ e il suo partito.

⁹³ Si veda Cass. Sez. II n. 25795 del 19.6.2012.

⁹⁴ Si veda sul punto la ricostruzione della genesi dell'indagine fatta dal P.M. nella sua requisitoria.

⁹⁵ Si vedano sul punto le dichiarazioni rese da ██████████ ██████████ nel corso del suo esame all'udienza del 24.6.2014.

⁹⁶ Si tratta di una conversazione del 10.7.2010, non trascritta dal perito, ma contestata dal P.M. a ██████████ ██████████ nel corso di un interrogatorio durante le indagini e, quindi, entrata nel dibattimento attraverso la contestazione in controesame da parte della difesa ██████████ sia a ██████████ che a ██████████ e dagli stessi confermata nell'esistenza e nel contenuto.

pagamenti eseguiti da ██████ in Lussemburgo⁹⁷, circostanza che impone, quindi, al Collegio un rigoroso vaglio delle loro dichiarazioni, del tutto negletto dalla Pubblica Accusa, e certamente non consente di affermare che le stesse, riscontrandosi a vicenda (in modo peraltro contraddittorio), costituiscano prova univoca dei fatti narrati.

Altro riscontro enfatizzato dal P.M. è rappresentato dalla famosa *email* inviata il 26.4.2010 da ██████ (o meglio dalla sua *factotum* ██████ ██████) a ██████ e ██████.⁹⁸

Vale la pena riportarne l'*incipit*:

"... come a voi ben noto il sottoscritto, nel corso degli anni, a partire dal 1999, ha versato a vario titolo, attraverso dazioni di denaro, a ██████ ██████, notevoli somme.

Nel corso del tempo il sottoscritto ha cercato di tornare in possesso di dette somme ma, salvo marginali versamenti, senza successo ..."

Come già evidenziato, certamente il ritrovamento di questa *email* da parte della polizia giudiziaria e le successive immediate dichiarazioni rese da ██████ hanno impresso una precisa direzione all'indagine, portando gli inquirenti a rivolgere la loro attenzione e i loro sforzi investigativi a scandagliare i rapporti tra il suo autore e ██████, che in quel momento era esponente politico in forte ascesa sia a livello locale che nazionale.

Osserva, però, il Collegio che quel documento, certamente suggestivo e fortemente indiziante dell'esistenza di pregresse relazioni quantomeno opache tra ██████, ██████ e i vertici del Gruppo ██████, non ha quel valore probatorio univoco attribuitogli dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria, in quanto asseritamente formato dalla parte in epoca antecedente alle investigazioni che lo hanno riguardato e, quindi, per ciò solo genuino e conseguentemente veritiero nel suo contenuto.

Innanzitutto è emerso in dibattimento che alla data del 26 aprile 2010, in cui quella *email* fu spedita, ██████ aveva già ricevuto un'ispezione della Guardia di Finanza che indagava su ██████, ██████ e la bonifica delle aree ██████ ed aveva già dovuto fornire sia documentazione contabile e fiscale che spiegazioni sui rapporti commerciali intrattenuti con gli stessi per le vicende poi confluite negli odierni capi B), C) ed M) delle odierne imputazioni.

██████, che è persona sveglia e di mondo, sapeva, quindi, di essere nel mirino della Procura della Repubblica di Milano, che aveva già arrestato nei mesi precedenti ██████ e i suoi più stretti collaboratori, con i quali in passato anch'egli aveva avuto rapporti asseritamente illeciti.

Appaiono poi certamente singolari – e suggestive in senso opposto alla ricostruzione accusatoria - le circostanze del rinvenimento di quel documento, che fu trovato dalla polizia giudiziaria durante le perquisizioni non tra la documentazione societaria e contabile delle aziende dell'imputato, come ci si sarebbe aspettato se si fosse trattato

⁹⁷ Si vedano le trascrizioni del controesame di ██████ da parte della difesa ██████ all'udienza del 24.6.2014 (pagg. 148 e ss.), nonché del controesame di ██████ sul medesimo argomento all'udienza del 29.10.2014 (pagg. 7 e ss.).

⁹⁸ Doc. 11 Faldone A delle produzioni del P.M.

(solo) di corrispondenza tra le parti di un contratto, ma piegata nel portafoglio che lo stesso portava indosso, quasi a volerne agevolare l'immediato reperimento.

Ciò è stato ovviamente enfatizzato dalle difese, che hanno prefigurato una volontà di [REDACTED] di costituirsi "un salvacondotto" rispetto all'Autorità Giudiziaria, offrendo in pasto alla stessa indagati (oggi imputati) di maggiore caratura (mediatica) quali [REDACTED] e [REDACTED].

Ora il Collegio non ritiene di poter sposare detta tesi, di pari suggestione del contenuto della *email*, e di affermare *tout court* che [REDACTED] abbia costruito a tavolino accuse infondate e, quindi, calunniose nei confronti del coimputato [REDACTED]. E' certo, però, che quel documento, per le considerazioni sopra esposte, costituisce solo un indizio, invero grave, di possibili pregresse vicende illecite, ma non una prova univoca della loro esistenza, tanto più che il suo contenuto parzialmente è in contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso [REDACTED] in dibattimento sia in merito all'epoca dei "prestiti" a [REDACTED]⁹⁹, sia in merito all'entità delle restituzioni¹⁰⁰.

Alla ricerca di ulteriori riscontri oggettivi alle dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], il Pubblico Ministero ha richiamato durante la sua requisitoria e nella memoria poi depositata le dichiarazioni della moglie del primo, [REDACTED], e del figlio del secondo, [REDACTED].

Ebbene, non può non rilevare il Collegio come detto richiamo sia del tutto inconferente ed espressivo di una cristallizzazione della visione accusatoria agli esiti investigativi, del tutto sganciata dai risultati dell'istruttoria dibattimentale: né [REDACTED] né [REDACTED] hanno, infatti, reso in dibattimento dichiarazioni confermate delle accuse mosse nei confronti di [REDACTED] dai loro congiunti, in quanto la prima neppure è comparsa in udienza e il secondo in sede di esame da parte del P.M. si è avvalso della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p.¹⁰¹

Anche la teste [REDACTED] (direttore amministrativo di [REDACTED], amministratore delegato di [REDACTED] e *factotum* di [REDACTED]) non molto è stata in grado di riferire sui rapporti di dare/avere tra il suo *dominus* e [REDACTED].¹⁰²

La stessa ha, infatti, parlato diffusamente delle richieste di denaro da parte dell'assessore [REDACTED] in relazione agli interventi edilizi sulle aree ex [REDACTED] e dei problemi creati da quest'ultimo alle aziende di [REDACTED] per il rifiuto di pagare, nonché dei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED]¹⁰³, finalizzati a creare un canale con i

⁹⁹ Nella *email* si dice dal 1999, in dibattimento dal 1994 al 2000.

¹⁰⁰ Nella *email* definite "marginali" e in dibattimento quantificate prima in 1, poi in 2,4 e infine in 4 miliardi di lire.

¹⁰¹ Rileva il Collegio, per inciso, che, se [REDACTED] avesse deciso di rispondere alle domande sui pagamenti fatti a [REDACTED] in Lussemburgo, avrebbe potuto porsi il problema di una sua eventuale incriminazione, seguendo l'impostazione accusatoria, considerato il suo ruolo attivo nella vicenda del trasferimento estero su estero degli ingenti fondi paterni. Questa circostanza ha indotto il Collegio a respingere la richiesta del P.M. di risentire [REDACTED] ex art. 507 c.p.p., in quanto, ammettendo che avesse deciso di rispondere alle domande del P.M., diversamente da quanto fatto in precedenza, allo stesso certamente non sarebbe stato possibile porre, quale teste, domande su una vicenda dai presunti contorni illeciti in cui era direttamente coinvolto.

¹⁰² Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 30.10.2013.

¹⁰³ Amministratore delegato di [REDACTED], società del Gruppo [REDACTED], proprietaria delle aree.

politici locali, e poi degli accordi presi direttamente tra [redacted] e [redacted], tagliando fuori [redacted].

Sui rapporti tra [redacted] e [redacted] ha solo riferito, in relazione al preliminare [redacted], che il primo voleva rientrare dei soldi prestatigli negli anni al secondo a titolo di amicizia e per questo decise di vendere un immobile a [redacted], che era interessato all'acquisto ed era entrato in contatto con [redacted] tramite [redacted].¹⁰⁴

A richiesta espressa del P.M., [redacted] ha confermato di avere gestito a partire dall'anno 2000 denaro contante per conto di [redacted]: su ordine dello stesso preparava buste contenenti denaro in contante (mediamente 2, 5, 10 mila euro per volta e forse in un'occasione 50 mila euro) e glielne consegnava. In tre, quattro o cinque occasioni (sic!) queste buste erano state date in sua presenza da [redacted] a [redacted] nella sala riunioni della società [redacted].¹⁰⁵

Nel medesimo periodo su ordine di [redacted] aveva preparato buste di analogo contenuto dirette ad altri politici, di cui non ricorda i nomi. [redacted] le diceva di scrivere "Primo", "Secondo" o altri nomi, ma non sa a chi corrispondessero.

Sa che in alcuni casi erano stati dati soldi, ma non in sua presenza, al sindaco di Segrate, [redacted], e al geom. [redacted] e che sono stati fatti alcuni pagamenti su richiesta del sindaco di Sesto San Giovanni, [redacted].¹⁰⁶

La teste ha negato che tra i destinatari delle buste contenenti denaro ci fosse [redacted] [redacted], smentendo quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari e contestato dal Pubblico Ministero.

La moglie di [redacted] teneva una contabilità parallela delle società, annotando tutte le fuoriuscite di contanti consegnati al marito. Si trattava, comunque, di disponibilità personali di [redacted] e non di fondi occulti delle sue società. Anche lei registrava queste movimentazioni in contanti su un foglio Excel da lei predisposto.¹⁰⁷

Durante le indagini preliminari, al fine di fornire indicazioni agli inquirenti nel corso degli interrogatori, insieme a [redacted] aveva ricostruito in circa 3-3,5 milioni di euro le dazioni di denaro fatte fino alla fine del 2009-inizi del 2010.

Non può non rilevare il Collegio una significativa contraddizione tra le affermazioni di [redacted] e quelle di [redacted]: quest'ultimo, infatti, in più occasioni ha dichiarato e ribadito di avere interrotto i pagamenti a [redacted] e al partito nel 2000, ancorando questa decisione alla bocciatura del P.I. [redacted] presentato da [redacted] da parte dell'amministrazione comunale sestese, mentre il suo braccio destro ha collocato i versamenti di contanti a [redacted] e agli altri amministratori locali dal 2000 al 2010.

E ancora, [redacted] ha dichiarato che la dicitura "Primo", annotata sul foglio Excel da lei predisposto e sequestrato durante le perquisizioni, non si riferiva a [redacted], che lei indicava in quella contabilità parallela con la sigla "[redacted]",¹⁰⁸ mentre [redacted] ha asserito che l'indicazione "Primo" era riferita a lui e serviva a nascondere a sua moglie

¹⁰⁴ Su questa vicenda si tornerà più avanti nel paragrafo ad essa dedicato.

¹⁰⁵ Si vedano le pagg. 169 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 30.10.2013.

¹⁰⁶ Le accuse di [redacted] nei confronti di questi amministratori e funzionari pubblici paiono non avere avuto seguito, in quanto il geom. [redacted] risulta accusata di essersi fatta corrompere da [redacted] (fatti di cui al capo D), ma non da [redacted].

¹⁰⁷ Si vedano i classificatori, prodotti dal P.M., contenenti la documentazione sequestrata presso le aziende di [redacted] in occasione delle perquisizioni del 16.6.2010.

¹⁰⁸ Si vedano le pagg. 177 e 228 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 30.10.2013.

la destinazione di quelle somme di denaro contante a spese personali, taciute alla sua famiglia.¹⁰⁹

La teste ██████, quindi, lungi dal riscontrare e rafforzare le dichiarazioni eteroaccusatorie di ██████, a parere del Collegio le contraddice su circostanze essenziali e conseguentemente le indebolisce.

Le dichiarazioni di ██████ ██████ non hanno avuto migliore sorte processuale, essendo state smentite da altri protagonisti delle vicende da lui riferite, quali l'arch. ██████ ██████¹¹⁰ e l'arch. ██████ ██████¹¹¹, oltre che dallo stesso ██████ ██████¹¹², nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa ██████ e avente a oggetto l'iter procedimentale relativo agli interventi urbanistici ed edilizi previsti sulle predette aree¹¹³.

Anche gli esiti della rogatoria in Lussemburgo¹¹⁴ dimostrano, infatti, soltanto il pagamento in data 22.3.2001 delle somme di 1,425 miliardi di lire e di 1,085 milioni di marchi tedeschi¹¹⁵, disposto da ██████ ██████ a favore di ██████ ██████¹¹⁶, prelevate dal conto corrente denominato "█████" n. ██████, acceso in data 20.12.2000 presso ██████ ██████ ██████ e alimentato da bonifici provenienti da fondi esteri riconducibili alla famiglia ██████¹¹⁷.

¹⁰⁹ Si vedano le pagg. 192 e ss. delle trascrizioni dell'udienza dell'8.7.2014.

¹¹⁰ Si vedano il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da ██████ ai P.M. di Monza in data 10.12.2012 (doc. 2 prodotto dalla difesa ██████ all'udienza del 28.4.2015 e acquisito con il consenso delle parti), nonché l'atto di citazione a giudizio di ██████ da parte dello stesso e della sua società ██████ s.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano per diffamazione con relativa richiesta di danni in data 25.9.2012 (doc. 1 prodotto dalla difesa ██████ all'udienza del 28.4.2015).

¹¹¹ Si veda il verbale di s.i.t. rese da ██████ ██████ in data 3.2.2011 e prodotto dalla difesa ██████ all'udienza del 24.6.2014.

¹¹² Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 25.11.2014.

¹¹³ Si vedano, tra gli altri, il P.G.T. del Comune di Sesto San Giovanni datato dicembre 2008 (doc. 5 prodotto all'udienza del 28.4.2015) e la documentazione relativa ai provvedimenti dell'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni aventi ad oggetto le Aree ex ██████ ed ex ██████ (rispettivamente contenuta nei faldoni di colore arancione e giallo prodotti all'udienza del 25.11.2014 e analiticamente illustrata dall'imputato ██████ nel corso del suo esame alla medesima udienza), da cui emergono, in particolare, con riguardo alle aree ex ██████ i problemi relativi alla loro bonifica, probabilmente sottovalutata da ██████ al momento dell'acquisto, e con riguardo all'area ex ██████ le richieste dello stesso di incremento delle volumetrie edificabili, reiteratamente bocciate dall'Amministrazione comunale.

¹¹⁴ Avviata dalla Procura della Repubblica di Milano in data 28.10.2010, integrata dalla Procura della Repubblica di Monza in data 3.5.2011 e i cui esiti sono confluiti nel fascicolo del dibattimento.

¹¹⁵ Corrispondenti all'incirca a 2,5 miliardi di lire, cifra ben lontana dai 4 miliardi infine indicati da ██████ in sede di controesame all'udienza del 29.10.2014.

¹¹⁶ Si vedano contabili nn. 2291 e 2293 emesse da ██████ ██████ con sede in Lussemburgo (pagg. 30752 e ss. dell'affiliazione originaria del fascicolo delle indagini preliminari), nonché appunto manoscritto da ██████ (all. 6 all'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano del 30.4.2012, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 5.11.2013 all'esito dell'esame del Magg. ██████).

¹¹⁷ Si vedano il contenuto dell'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano del 30.4.2012 e la testimonianza del Magg. ██████ ██████ all'udienza del 5.11.2013, che ricostruisce le singole provviste e operazioni effettuate su quel conto estero, chiuso nel giugno 2004.

A fronte, però, del silenzio sul punto di [redacted] e dell'impossibilità di assumere le dichiarazioni di [redacted]¹¹⁸ gli unici a spiegare quell'operazione sono stati gli imputati [redacted] e [redacted], le cui dichiarazioni, come già detto, necessitano di riscontri ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p.

Ebbene i documenti provenienti dal Lussemburgo, a parere del Collegio, non costituiscono un riscontro risolutivo, in quanto gli stessi non provano che il destinatario finale di quelle somme fosse [redacted], né che la causale di quel pagamento fossero pregressi debiti dello stesso nei confronti di [redacted], che [redacted] si sarebbe reso disponibile a ripianare: infatti, poiché [redacted] e [redacted] erano *partner e/o* controparti in affari immobiliari sia nell'ambito dell'area ex [redacted]¹¹⁹ che delle aree ex [redacted]¹²⁰, sono plausibili altre causali alternative alla prospettazione accusatoria e, quindi, la stessa non può dirsi provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Gli inquirenti hanno compiuto approfondite indagini patrimoniali su [redacted] e sui suoi familiari alla ricerca di fondi illeciti detenuti dallo stesso per sé o per il [redacted] ~~Comandante Italiano~~ prima e dei [redacted] poi, al fine di riscontrare le accuse di [redacted] e [redacted] di averne illecitamente finanziato l'attività politica.

Queste indagini - estese anche all'estero sulla scorta delle dichiarazioni del primo in merito alle asserite confidenze ricevute da [redacted] [redacted] (ma smentite da quest'ultimo)¹²¹ sul possesso da parte di [redacted] di fondi esteri, precisamente a Dubai, a Montecarlo e in Sudafrica - hanno avuto esito negativo.

Con riguardo agli accertamenti svolti in Italia dalla Guardia di Finanza¹²², gli stessi hanno riguardato [redacted] [redacted], la moglie [redacted] e la madre [redacted], di cui sono stati dettagliatamente analizzati tutti i rapporti bancari e verificate le possidenze patrimoniali nel periodo dal 2004 al 2011, evidenziando alcune operazioni - ritenute anomale - di versamenti in contanti sui conti correnti agli stessi riconducibili¹²³, operazioni che i P.M. hanno ritenuto riscontrare le dichiarazioni di [redacted] e [redacted] in merito a "tangenti/finanziamenti illeciti" ricevuti negli anni dall'imputato.

¹¹⁸ Trattasi del defunto genero di [redacted], neppure indicato dal P.M. come proprio teste, se non al termine dell'istruttoria ex art. 507 c.p.p. con richiesta non accolta dal Collegio con ordinanza del 3.6.2015, da intendersi qui integralmente richiamata.

¹¹⁹ Si vedano sul punto le dichiarazioni di [redacted] [redacted] all'udienza del 24.6.2014 in merito alla permuta tra loro di lotti dell'area ex [redacted], integrata con un pagamento da parte sua a [redacted] della somma di circa 1,25 miliardi di lire.

¹²⁰ Anche [redacted] era proprietario di un immobile sito in quell'area, poi divenuto oggetto del preliminare [redacted].

¹²¹ Si vedano le trascrizioni dell'esame dell'imputato [redacted] [redacted] all'udienza del 29.10.2014.

¹²² Si vedano le trascrizioni delle testimonianze del Mar. [redacted] e del Mar. [redacted], entrambi in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, all'udienza del 5.11.2013, nonché le informative della Guardia di Finanza datate 24.9.2013 e 21.10.2013 con rispettivi allegati (faldone A e faldone B delle produzioni del P.M., acquisite all'udienza del 5.11.2013).

¹²³ Si tratta di complessivi 1.485 euro nel 2004, 22.150 euro nel 2005, 38.220 euro nel 2006 e di circa 10.000 euro all'anno fino al 2011 sui conti correnti intestati a [redacted] (vedasi pag. 31 dell'informativa G.diF. del 24.9.2013) e di 10.100 euro nel 2005 (n.d.r.: in realtà 10.000 euro provengono con giroconto da altro conto corrente intestato ai coniugi [redacted]), di 1.000 euro nel 2006, di 4.950 euro nel 2007, di 6.500 euro nel 2008, di 5.850 euro nel 2009, di 10.750 euro nel 2010 e di 4.100 euro nel 2011 sui conti correnti intestati a [redacted] (vedasi pag. 37 della suddetta informativa della G.diF.)

A parere del Collegio, invece, non solo l'ipotesi investigativa – invero basata su indagini sul punto lacunose - è rimasta tale, ma l'imputato [REDACTED] ha documentalmente giustificato quelle operazioni "sospette", smontando il teorema accusatorio: gli inquirenti, infatti, hanno evidenziato di essersi limitati a confrontare i flussi finanziari rilevati su quei conti correnti con i redditi da lavoro dell'imputato e da pensione della moglie e della madre e con i redditi dei fabbricati di loro proprietà, desunti dalle rispettive dichiarazioni fiscali - ad esempio hanno rilevato l'anomalia rappresentata dal versamento di decine di assegni bancari e contanti da parte della signora [REDACTED], pensionata INPS, su conti correnti cointestati alla stessa e al figlio¹²⁴ - ma di non avere fatto alcuna verifica, ad esempio, sui contratti di locazione relativi a detti immobili¹²⁵, benché effettivamente sui conti correnti di [REDACTED] e dei suoi familiari risultassero versati anche assegni bancari emessi da inquilini¹²⁶, né sui redditi che [REDACTED] aveva percepito negli anni da [REDACTED] s.n.c.¹²⁷

Sul punto [REDACTED] ha prodotto anche le dichiarazioni dei redditi relative agli anni antecedenti alle verifiche della Guardia di Finanza, dimostrando che il suo reddito era mediamente superiore a 100 mila euro annui¹²⁸ e così smentendo le dichiarazioni rese durante le indagini da [REDACTED] di averlo sostenuto finanziariamente a titolo di amicizia negli anni 2004-2005, in cui era "disoccupato" perché rimasto privo di cariche pubbliche.¹²⁹

Parimenti superficiali sono state le indagini patrimoniali, se hanno portato gli inquirenti a ritenere sospetti gli acquisti – effettuati nel 2009 e nel 2011 dalla moglie dell'imputato – di due immobili pagati dalla signora [REDACTED] con assegni bancari e circolari¹³⁰, senza verificare la provvista di quei titoli¹³¹ e, quindi, tralasciando, ad esempio, di accertare che [REDACTED] e la moglie avevano banalmente stipulato un mutuo fondiario per acquistare una casa per il figlio.¹³²

¹²⁴ Si vedano le pagine da 7 a 18 dell'informativa G.diF. del 24.9.2013.

¹²⁵ Trattasi di ben venti contratti di locazione di altrettante unità immobiliari acquistate dal padre dell'imputato ed ereditate dallo stesso e dalla madre (si vedano i documenti da 1 a 22 prodotti dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 19.11.2013).

¹²⁶ Si vedano sul punto le testimonianze del Mar. [REDACTED] e del Mar. [REDACTED].

¹²⁷ Trattasi di società avente per oggetto attività di agenzia assicurativa della Compagnia [REDACTED] S.p.a e il collocamento di prodotti finanziari del gruppo [REDACTED], di cui [REDACTED] era socio insieme a [REDACTED] (si veda prod. n. 23 della difesa [REDACTED] all'udienza del 19.11.2013).

¹²⁸ Si vedano le dichiarazioni dei redditi 2002, 2003 e 2004 prodotte dalla difesa all'udienza del 28.4.2015.

¹²⁹ Si vedano le dichiarazioni sul punto di [REDACTED] nel corso del suo esame all'udienza del 25.11.2014.

¹³⁰ Trattasi nel primo caso di un immobile sito in Sesto San Giovanni, [REDACTED] acquistato in data 19.6.2009 al prezzo di 195.000 euro e pagato con un assegno bancario dell'importo di 5.000 euro, un assegno bancario dell'importo di 15.000 euro e un assegno circolare [REDACTED] emesso da [REDACTED] a favore del venditore dell'importo di 49.217,67 Euro; nel secondo caso di una porzione di unità immobiliare sita a Piazzatorre (Bg) Via [REDACTED] acquistata in data 17.5.2011 al prezzo di 55.000 euro e pagata con un assegno circolare emesso dall' [REDACTED] a favore del venditore (cfr. pag. 36 dell'informativa della G.diF. del 24.9.2013).

¹³¹ Si veda la trascrizione della testimonianza del Mar. [REDACTED] all'udienza del 5.11.2013

¹³² Si vedano le trascrizioni delle dichiarazioni spontanee rese da [REDACTED] all'udienza del 5.11.2013 e il contratto di mutuo prodotto dalla difesa dell'imputato alla stessa udienza.

Con riguardo alle rogatorie eseguite all'estero, anch'esse hanno avuto esito negativo, non avendo accertato la disponibilità da parte di [REDACTED] di risorse finanziarie occulte né direttamente né tramite interposta persona.¹³³

Su questo punto il Collegio non può che respingere l'assunto – invero originale - del Pubblico Ministero per cui l'esito negativo delle molteplici rogatorie internazionali esperite provverebbe non l'inesistenza di quei fondi, ma solo il fatto che gli stessi non siano stati trovati dagli inquirenti per la scaltrezza del principale imputato e dei suoi accoliti nell'occultarli.¹³⁴

¹³³ Si richiama sul punto anche la motivazione addotta dal P.M. nel richiedere al Collegio di interrompere la discussione per acquisire gli atti trasmessi per rogatoria dal Regno Unito a carico di [REDACTED] relativamente ai rapporti con [REDACTED]: quegli atti (ndr: le contabili bancarie dei pagamenti da parte di [REDACTED] delle fatture emesse da [REDACTED]) "non dicono a chi sono finiti i soldi..." (si vedano le trascrizioni dell'udienza del 29.10.2015).

¹³⁴ Illuminante in tal senso appare il seguente "scambio" tra il P.M. e [REDACTED] nel corso dell'esame di quest'ultimo all'udienza del 25.11.2014:

P.M. – No, no, aspetti un attimo, [REDACTED] se noi avessimo trovato i suoi conti cifrati, le rogatorie le avremmo fatte, ma non potevamo farle così, a strascico. Se non trovo una traccia...

IMP. [REDACTED] – Cioè, mi sta dicendo che non avete fatto le rogatorie?

P.M. – No, no, se non trovo una traccia o una dichiarazione che mi dice che i suoi soldi sono all'Estero, ma non ho un riscontro concreto, una traccia oltre alla dichiarazione...

IMP. [REDACTED] – Ma glielo devo dare io o lo dovete trovare voi?! L'onere della prova... Ma mi sta dicendo che mi volevate arrestare sulla base di un'accusa che non riuscite a provare?!

P.M. – [REDACTED] ci sono dichiarazioni che si...

IMP. [REDACTED] – No, mi scusi, lei...

P.M. – No, no.

IMP. [REDACTED] – Mi avete dichiarato delinquente patentato! Mi avete dichiarato delinquente patentato! Io vorrei che lei rispondesse a questa domanda!

P.M. – No, io non rispondo a niente, guardi, non rispondo assolutamente!

IMP. [REDACTED] – Presidente, adesso scopriamo che non hanno neanche fatto le rogatorie, ma su! Sui miei conti, perché mi dice degli affitti, porta qui il mutuo e poi dopo non avete fatto le rogatorie! Ma fatele queste rogatorie!

P.M. – Di rogatorie ne abbiamo fatte molte...

IMP. [REDACTED] – Fatele!

P.M. – Le abbiamo fatte su molti dei suoi prestanome, [REDACTED]!

PRESIDENTE – Traduco, traduco per il Pubblico Ministero...

P.M. – Le rogatorie le abbiamo fatte sui conti dei suoi prestanome e i soldi giravano e anche parecchi, quindi questo è.

IMP. [REDACTED] – Mi scusi, Presidente, per tornare ai documenti, aspetti...

AVV. [REDACTED] – Prestanome? Poi, scusi, il Maresciallo [REDACTED] ha detto una cosa un po' diversa e l'abbiamo sentito tutti.

PRESIDENTE – Però, aspettate, adesso parlo da Presidente, sulle rogatorie il Tribunale non ha nulla, quindi la ricerca all'Estero di conti non è vero, Pubblico Ministero, questo vale per il Pubblico Ministero e per l'imputato, nel senso che l'ipotesi di conti all'Estero è zero processualmente.

P.M. – Le rogatorie ci sono e riguardano la figura di [REDACTED]

PRESIDENTE – Ma non lo so io.

P.M. – Questo è.

PRESIDENTE – Processualmente non sono entrate.

P.M. – Chiariamo una cosa: le rogatorie su [REDACTED] non sono state fatte per il semplice motivo...

PRESIDENTE – Cioè, se io devo scrivere "Capitolo soldi all'Estero di [REDACTED]", scriverei al di là di quella frase di [REDACTED]...

P.M. – Basta.

PRESIDENTE – Non c'è altro.

AVV. [REDACTED] – No, scusi, Presidente [REDACTED] ha detto una cosa diversa. Il Maresciallo [REDACTED] ha detto: "Sono state effettuate..."

PRESIDENTE – Nel dibattimento?

Non v'è chi non veda come un simile ragionamento sia estraneo al nostro sistema penale e costituzionale, perché in contrasto con il principio della presunzione d'innocenza di cui all'art. 27 comma 2 della Costituzione e con la *ratio* del processo accusatorio secondo cui è la Pubblica Accusa a dover provare la colpevolezza e non l'imputato la propria innocenza.

A tal proposito non solo [redacted], ma anche [redacted] e [redacted]¹³⁵ hanno smentito le affermazioni di [redacted] – recepite dalla Pubblica Accusa - in merito a illecite dazioni di denaro milionarie effettuate dallo stesso e da altri imprenditori a favore dello stesso [redacted] e del suo partito e al ruolo di collettori da loro ricoperto.¹³⁶

Analoga smentita è avvenuta da parte di [redacted] sia in relazione a "tangenti" in denaro o altre utilità corrispostegli da [redacted], sia in relazione alle confidenze ricevute dallo stesso in merito a pagamenti illeciti in favore di [redacted] e [redacted].¹³⁷

L'unico dato obiettivo univocamente emerso nell'istruttoria dibattimentale è lo stato di agitazione che tra giugno e luglio del 2010 investì gli imputati¹³⁸ allorché si diffuse la voce che [redacted] stava rendendo dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, apprensione invero alimentata anche dallo stesso.

AVV. [redacted] – Nel dibattimento. A mia domanda: "Qual è l'esito?". "Non lo so". Abbiamo tutti riso, Presidente.

P.M. – No, no.

AVV. [redacted] – La domanda mia è: "Quali sono gli esiti?". "Non lo so" (pagg. 162-165 delle trascrizioni dell'udienza del 25.11.2014).

¹³⁵ Sul ruolo attribuito allo stesso dal Pubblico Ministero e sulle obiettive risultanze processuali si tornerà più avanti nei paragrafi dedicati alla società [redacted] e all'associazione [redacted] nell'ambito delle vicende oggetto dei capi G), H) ed L) delle imputazioni.

¹³⁶ Si vedano le trascrizioni dell'esame di [redacted] all'udienza del 29.10.2014, il verbale d'interrogatorio di [redacted] da parte del P.M. in data 14.10.2011 (prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.11.2014 e acquisito con il consenso delle parti), le dichiarazioni spontanee rese da [redacted] alle udienze del 29.10.2014 e 20.1.2015. Si vedano, altresì, le trascrizioni dell'esame di [redacted] all'udienza del 27.1.2015 e la sua reiterata smentita delle dichiarazioni di tenore parzialmente diverso che lo stesso avrebbe reso agli inquirenti durante la sua carcerazione, raccolte nel verbale d'interrogatorio del 4.2.2013, utilizzato dal P.M. per le contestazioni e, conseguentemente, utilizzabile dal Collegio ex art. 503 commi 3 e 4 c.p.p. solo ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato.

¹³⁷ Si vedano le trascrizioni dell'esame di [redacted] all'udienza del 5.11.2014 e il verbale d'interrogatorio dello stesso da parte del P.M. in data 26.7.2011 (acquisito con il consenso delle parti alla medesima udienza). In quest'ultimo atto [redacted] riferiva al P.M. delle "incursioni" di [redacted] negli uffici della Provincia di Milano nel corso del 2005, che "angosciavano" [redacted] e della richiesta di quest'ultimo di aiutarlo a "contenerle", cosa che lui faceva portando [redacted] a pranzo e raccogliendone le "farneticazioni" in merito a non meglio precisate operazioni affaristiche che lo stesso avrebbe condotto in passato insieme a [redacted] e [redacted] e al passaggio di una borsa di denaro (a dire di [redacted] contenente la somma di 7 milioni di euro in contanti) negli uffici della Provincia di Milano tra [redacted], [redacted] e [redacted] (o un suo emissario) in relazione ad alcune operazioni concluse dall'ente provinciale.

E' superfluo evidenziare che queste confidenze ricevute da [redacted] non sono state ribadite da [redacted] in dibattimento né sono state ritenute evidentemente credibili dagli stessi Pubblici Ministri durante le indagini, non avendo formato oggetto di alcuna contestazione di reati a [redacted], a [redacted] o ad altri.

¹³⁸ In particolare [redacted], [redacted], [redacted] e persone politicamente a loro vicine, quali, ad esempio, la funzionaria provinciale [redacted] (sentita ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 13.11.2013).

Sul punto appaiono significative, a titolo esemplificativo, le seguenti conversazioni telefoniche intercettate:

- conversazione tra [redacted] e [redacted] del 26.6.2010:¹³⁹

[redacted]: senti mi sta cercando [redacted]. C'è qualche novità, qual... devo aspettarmi qualcosa di spiacevole o ci ... o ci sono...?

[redacted]: No, no, no, no, no, so. Lunedì ne parliamo.

[redacted]: Eh, ma è tranquillo? Tutto a posto?

[redacted]: No, tutto a posto no, perché c'ha sempre le solite paturnie. Ma ne parliamo di persona.

[redacted]: Ah, ah. Va bene. No, perché io so che lui ... Io poi non so più niente di quella storia lì del ... della ... del trasporto, perché cos'han fatto, a che punto è ... Boh! (ndr: trattasi della questione del [redacted], su cui si tornerà in apposito paragrafo).

[redacted]: è in contenzioso dappertutto ... (omissis)

[redacted]: ... lui però è preoccupato del futuro dell'azienda, eh.

[redacted]: Eh si.

[redacted]: Eh

[redacted]: io gli ho consigliato di trovare il modo di vendersela al più presto, che ...

[redacted]: Eh

[redacted]: ancora qualcosina sul mercato c'è.

[redacted]: non può pensare di portare a casa...

[redacted]: Lui è un po' esaurito, anche da quel punto di vista lì, non è più ...

[redacted]: sì, sì, sì, sì.

[redacted]: non è più tranquillo.

[redacted]: Non è più lucido. Non è più lucido.

[redacted]: non è più lucido, no. Va bene, dai. Ciao bello.

[redacted]: ciao. Ci sentiamo. Ciao

- conversazione tra [redacted] e [redacted] del 3.7.2010¹⁴⁰ (ndr: nelle pagine precedenti i due parlano della controversia che oppone [redacted] ad [redacted] in merito all'esercizio di alcune linee nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni; [redacted] lamenta il fatto che i sindaci di quei comuni, [redacted] e [redacted], non facciano eseguire i controlli su [redacted], che eserciterebbe quelle linee senza concessione, e chiede l'intervento di [redacted]):

[redacted]: a me interessa solo che [redacted], [redacted], [redacted] qualcuno solleciti questi due sindaci ad effettuare i controlli.

[redacted]: Uhm.

[redacted]: tutto il resto in questo momento è aria fritta, perché era da fare prima.

[redacted]: appunto.

¹³⁹ RIT 2695/10 prog. N. 309: si riportano le pagg. 8-10 della perizia depositata il 31.1.2014.

¹⁴⁰ RIT 2444/10 prog. n. 3497: si riportano le pagg. 62-65 della perizia depositata il 3.9.2013.

██████: un anno fa, non adesso. Adesso è tardiva.

██████: adesso è tardi.

██████: adesso, quindi, devono rispondere i magistrati sia in campo amministrativo che le Procure, perché i ... le mie denunce sono già a Monza alla Procura della Repubblica, quello che ho fatto, il mio dossier e quanti'altro, no? perché ...

██████: va bè, ma scusa, ma tu adesso se ti restano i quaranta pullman, scusami... eh... non ...

██████: chiudo, io... Ma non li prendo, ma neanche se ...

██████: però questi ...

██████: neanche se glielo metti di dietro li prendo. Stai scherzando! Io se ... il passaggio è equo...

██████: Sì.

██████: e io s... sano la mia questione ██████, che se ... se tu avessi fatto quella stramaledetta legge cinque anni fa ... Ah, fra le altre cose ██████ adesso chiede anche lei quarantottomilioni sulla scia mia, no?

██████: anche loro?!

██████: Eh, ne', certo, perché ... non son mica scemi! Loro han fa... non han fatto mai casino perché non ... non avevano capito gli inghippi. Eh... adesso han capito se Ma è giusto, voglio dire, no?

██████: non, non, giusto. Infatti non è che mi stupivo che non fosse giusto da questo punto di vista.

██████: Eh. No, io in questo momento ho solo bisogno dei controlli, che poi mi servono per testimoniare che questi qui stanno girando senza autorizzazione. Punto. Poi il resto lo vedremo davanti al Tribunale, voglio dire.

██████: ma scusami, li i comuni quelli che possono fa... perché non glielo fa Cologno il controllo?

██████: No, non li può fare Cologno, che cazzo!

██████: glielo dico io.

██████: (risatina)

██████: perché non può farlo? Ah, no, no, è il controllo ... Ah già, è vero, non è la sua ...

██████: o Sesto o Cinisello li possono fare, che cazzo!

██████: o Sesto o Cinisello ... quindi tu dici che sull'██████ non c'è più niente da fare insomma, ormai vai in contenzioso ...

██████: eh, sì, pen ... penso che se telefonasse ██████ c'è da fare, voglio dire.

██████: No, va bè, che c'entra! No...

██████: basterebbe anche forse ██████ ██████ non, voglio dire. Sicuramente non c'è da fare se telefona ...

██████: se telefono io per ...

██████: ██████

██████: o... ██████ Ho capito ... va bene, allora insisto di nuovo sui ... loro due

██████: Oh, mi raccomando, che sennò qui scoppia un casino, voglio dire, eh!

██████: guarda, io sto... non sto ... io tutta settimana ho parlato con uno, ho parlato con l'altro e sono ...

██████: non t'ho sentito più! Cioè voglio dire...

██████: sono bloccato. Ho parlato anche con ... con ... con ██████ (ndr: presidente del ██████ di ██████ e ██████) ho parlato. Insomma ho parlato con tutti.

██████: Eh

██████: guarda, io tutta settimana ho parlato con tutti. Stamattina ancora con la ██████ (ndr: ██████, Sindaco di ██████), poi ho parlato con ██████, ██████ so che ha parlato con ██████, ho parlato con ██████ (ndr: ██████, Sindaco di ██████) ...

██████: uhm.

██████: ho parlato con ██████ l'altro giorno...

██████: uhm.

██████: che m'ha detto che ti avrebbe chiamato tra l'altro.

██████: chi, ██████?

██████: sì.

██████: ma è un pezzo di merda, guarda!

██████: m'ha detto... Guarda, lunedì mattina l'ho chiamato ...

██████: No, tu tieni presente una cosa, tieni presente una cosa, che adesso a me mi hanno bloccato i pagamenti ordinari (omissis) Questo per me vuol dire che io ho circa tre mesi di autonomia finanziaria, dopo vado in default. Se vado in default sono cazzi da cagare per tutti perché comincio a pisciare.

██████: Io non so che dirti. Io, ██████, gli ho detto...

██████: ma come non sai che dirmi.

(omissis)

- conversazione tra ██████ e ██████ del 12.7.2010:¹⁴¹

██████: ... mi ha telefonato qualche giorno fa il piccolino (ndr: ██████ è di bassa statura)

██████: Eh.

██████: ... che ... m'ha detto ... m'ha raccontato un po' di cose, poi m'ha detto "Eh dai, una mattina che sei libero, fatti vedere" eccetera, eccetera. Va bè, ma ... che cazzo devo fare io?

██████: Eh, se lo vedi ormai è al delirio!

██████: Eh, immagino.

██████: quando ci vediamo, ti ... ti racconto! (ride)

██████: uhm. La cosa importante è che non mi tiri in mezzo, perché sennò mi incazzo.

██████: ma quello rompe i coglioni a tutti.

██████: ma tira in mezzo anche a me?

██████: (risatina) Non lo so. Te l'ho detto, quello rompe i coglioni a tutti! (omissis)

██████: no, che rompe i coglioni a tutti, questo rompe i coglioni anche a me, ma nelle cose che minaccia, che fa eccetera, spero che non ... che non tiri in mezzo anche me.

██████: (ride) no, no.

██████: Eh.

¹⁴¹ RIT 2748/10 prog. N. 228: si riportano le pagg. 30-31 della perizia depositata il 31.1.2014.

██████: non penso, non penso.
██████: quello no. Uhm.
██████: però ... però i coglioni li rompe lo stesso.

- conversazione tra ██████ ██████ e ██████ ██████ del 19.7.2010.¹⁴²

██████: ieri è venuta la Guardia di Finanza a casa mia...
██████: Eh.
██████: poi io sono andato da loro in Via ██████ ██████ e mi hanno notificato un avviso a comparire in qualità di indagato...
██████: Uhm.
██████: indagato per corruzione in quanto avrei accettato la somma di 100 mila euro dal signor ██████ ██████
██████: Uhm
██████: per imbrogliare sul ██████.
██████: per?
██████: per ... il ██████, per la questione del ██████.
██████: Ah.
██████: hai capito cha ha fatto 'sto bastardo?
██████: Eh, non ... non lo so. Non ... non posso saperlo. Eh...

Omissis

██████: questo è il grande regalo che mi ha fatto. Dopo dieci anni di consulenze gratuite.

██████: Uhm.
██████: si permette di venire a dire queste cose qua. Io spero che tutto quello che ha guadagnato grazie anche alla mia consulenza legale gli vada in veleno e in medi...

██████: Mamma mia!

██████: E credo che le sorprese non siano finite, ██████ ██████

██████: Ah, non ... penso anch'io. Penso anch'io.

██████: Io non ho mai fatto accordi con lui, né con nessuno, né parlato. Quindi l'unico che si può... può avere detto una cosa del genere accusandomi falsamente è lui.

██████: Eh, eeh ... scusami, eh, che...

██████: Lui

██████: e chi

██████: E' lui!

██████: E chi può essere ... Io non so un ca... non sapevo niente, quindi, non ho ... proprio ... non so neanche di che cazzo si sta parlando, perché ...

██████: Guarda... guarda non ... non pensavo che fosse così... così bastardo! L'ho sentito domenica, tutto sorridente ...

Omissis

██████: ... visto che lui è più di un anno e mezzo che dice che sta parlando con la Procura di questi problemi ... considera che anche a me m'aveva detto: "Ah, io non mi ricordo a te quanto t'ho dato, 500 mila, 100 mila". Gli ho detto; "██████, 2 milioni mi hai dato. Quanto cazzo mi hai dato! Ma sei scemo!".

¹⁴² RIT 542/11 prog. N. 308: si riportano le pagg. 112-119 della perizia depositata il 31.1.2014

██████████: ma quello si inventa tutte le cose.
██████████: Eh lo so. Eh, cazzo, mi ricordo quando me la menava con la valigetta dei 7 milioni, o quelli
██████████: sì, va bè, ma...
██████████: cazzo che erano.
██████████: Ma sì, ma è
██████████: No, perché arrivare a questo ... Ma sai che per me è la rovina professionale?
██████████: Questo è pazzo! Questo qua è pazzo!
██████████: è la mia rovina professionale questa!
██████████: Ma è un pazzo scatenato questo! Non so cosa gli sia passato per... per il cervello ... Non lo so, non ... E lui si inventa tutte queste cose che paiono ... sembrano vere ...
██████████: cioè finché spara le minchiate su ... a me, a te, a altri parla ... cazzo, ma quando vai a fare una deposizione da un magistrato ... lui sai che era indagato per la storia dei ██████████, di ██████████ ...
██████████: sì, so, ma...
██████████: eccetera, eccetera ... E' che lui si è messo a sparare merda, e lui
Omissis
██████████: s'è messo a sparare merda con tutto il mondo, con tutto il mondo ...
██████████: sì
██████████: per fare confusione, com'è sua abitudine.
Omissis
██████████: Ah guarda, questo qui è ... è malato questo qua
██████████: sì, non, non non è ma...
██████████: Uhm
██████████: è un pazzo lucido, perché lui ha costruito.
██████████: sì, sì
██████████: ... tutta una serie di cose nel corso degli anni
Omissis
██████████: io sono ... sono morto! Morto! Perché mai mi sarei immaginato da lui una porcata di ... quando mi diceva: "sono andato lì alla Procura, non so cosa, ho parlato di Tizio, Caio, Sempronio, quello che ho dato a Tizio, quello che ho dato a Sempronio... adesso, questo, adesso quell'altro" pensavo che fossero farneticazioni. E invece mi diceva la verità effettivamente lui aveva messo dentro anche me. Perché secondo me ha trascinato dentro ██████████, vedrai.
██████████: sì, eh, figurati!
██████████: e per trascinare dentro ██████████ doveva trascinare per forza me...
██████████: ah, bè, certo.
██████████: perché come cazzo faceva ██████████ a trovare un accordo con lui se non c'era chi gli fa... gli faceva ...
██████████: Ah, bè, certo.
██████████: meno male che io non ho ... non ho più rapporti con ██████████ da ... dall'autunno 2006, quindi voglio dire non ...
██████████: no...
██████████: non so assolutamente nulla...

La lettura delle telefonate intercettate e trascritte su richiesta delle parti – su alcune delle quali si tornerà nei paragrafi successivi dedicati alle vicende [redacted] e [redacted] – dimostra non solo il rapporto di estrema confidenza che [redacted] sino a quel momento intratteneva sia con [redacted] che con [redacted], ma anche il tentativo di [redacted] e [redacted] di comprendere – al di là di quanto lo stesso [redacted] andava loro riferendo – in che direzione si muovessero le indagini della magistratura inquirente¹⁴³.

Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che in nessuna conversazione intercettata con [redacted] [redacted] fa alcun riferimento ai “prestiti” a lui fatti in passato o comunque ai finanziamenti milionari illeciti asseritamente da lui erogati al partito politico di [redacted] né gli rinfaccia una sua “ingratitude” – diversamente da altri interlocutori con i quali [redacted] “alza la voce”¹⁴⁴ – è altrettanto innegabile che l’interlocuzione di [redacted] con l’Autorità Giudiziaria preoccupi sia [redacted] che [redacted], i quali non sanno cosa aspettarsi da un uomo che è sul baratro del tracollo finanziario e pretende appoggio e sostegno da coloro che per anni gli sono stati amici e referenti politici.

Ciò certamente costituisce un indizio della vischiosità (se non illiceità) di quei rapporti e dell’inopportunità di quelle relazioni intrattenute per anni da pubblici amministratori – [redacted] prima quale [redacted] di [redacted] [redacted] e poi quale [redacted] della Provincia di [redacted]; [redacted] prima quale presidente del [redacted] [redacted] di [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] e poi quale direttore centrale di presidenza e Capo di [redacted] di [redacted] alla Provincia di [redacted]; [redacted] prima quale segretario comunale di [redacted] [redacted] e poi segretario generale della Provincia di [redacted] - con un privato imprenditore che dei medesimi Enti era controparte contrattuale.

Ciò, però, attiene alla sfera dell’etica e non del penalmente rilevante, unico terreno su cui questo Collegio è tenuto a pronunciarsi e rispetto al quale non può che evidenziarsi, per le ragioni in precedenza analiticamente esposte, l’insufficienza delle prove raccolte a sostegno dell’ipotesi accusatoria, che, peraltro, riguarderebbe fattispecie delittuose ampiamente prescritte.

¹⁴³ Entrambi gli imputati contattarono e incontrarono poi di persona [redacted] [redacted] come dallo stesso dichiarato (si vedano le dichiarazioni rese da [redacted], [redacted] e [redacted] nel corso dei rispettivi esami dibattimentali) e come risulta dalle telefonate intercettate (si vedano conv. nn. 2924 e 2932 Rit 65/11 del 17.5.2011 tra [redacted] e [redacted], trascritte alle pagg. 38-41 della perizia depositata il 31.1.2014; conv. nn. 51 del 18.4.2011 e 73 Rit 286/11 del 19.4.2011 tra [redacted] e [redacted], trascritte alle pagg. 60-63 della medesima perizia). Si vedano, altresì, le dichiarazioni rese da [redacted], [redacted] all’udienza del 13.11.2013 e le intercettazioni delle sue comunicazioni con [redacted] (conv. n. 509 Rit 286/11 del 20.5.2011, trascritta alle pagg. 94-96 della perizia depositata il 31.1.2014) dopo che la stessa era stata convocata dai P.M. di Monza quale persona informata sui fatti. Si vedano anche le conversazioni tra la stessa [redacted] ed un uomo non identificato antecedenti alla predetta convocazione, trascritte alle pagg. 97-111, nelle quali si fa riferimento anche ad una visita ricevuta dalla donna da parte di [redacted].

¹⁴⁴ Si veda la trascrizione della telefonata n. 1160 Rit 68/11 intercorsa tra [redacted] e [redacted] (n.d.r.: direttore generale del Comune di [redacted]), il 14.3.2011, trascritta alle pagine 44-51 della perizia depositata il 31.1.2014.

7. Le vicende relative alle aree [redacted] e [redacted]: capi A, B, C contestati a [redacted]

Al capo A) dell'imputazione è contestata a [redacted] (in concorso con [redacted]¹⁴⁵, [redacted], [redacted], nei confronti dei quali si è proceduto separatamente) la corruzione in relazione al pagamento della somma di 1.500.000 euro, quale corrispettivo per l'aumento della volumetria edificabile sull'area "ex [redacted]" concessa dall'assessore all'[redacted] [redacted] del Comune di [redacted], in favore delle società facenti capo agli imputati e per il tramite dello stesso [redacted], che avrebbe predisposto le somme da corrispondere al pubblico ufficiale.

Ai capi B) e C), in immediata connessione, sono contestati gli illeciti finanziari che - secondo l'iniziale ipotesi accusatoria - avrebbero consentito di dissimulare il pagamento delle tangenti attraverso la fatturazione di operazioni commerciali inesistenti, ovvero indicando nella dichiarazione dei redditi e dell'IVA relativi al 2006 elementi passivi fittizi in riferimento alla società [redacted], società facente capo a [redacted], nei rapporti commerciali (asseritamente fittizi), intrattenuti con le società riconducibili a [redacted] ([redacted], [redacted], [redacted], [redacted]).

Come si è avuto modo di anticipare nella parte relativa alla illustrazione della genesi del procedimento¹⁴⁶, il ruolo di [redacted] si tratteggiava agli investigatori successivamente al 2009, quale "intermediario" che avrebbe potuto favorire i contatti tra importanti imprenditori - interessati alle prospettive di lauti guadagni derivanti dalle attività di bonifica e di successiva riqualificazione delle estesissime aree industriali "ex [redacted]" - e gli amministratori locali del Comune di [redacted].

Una serie di operazioni venivano ritenute anomale ed in particolare veniva ipotizzato - quanto ai capi d'imputazione specificamente contestati - che a seguito delle richieste di [redacted], [redacted] avesse versato la somma indicata, destinata a coprire le perdite ed a finanziare le iniziative editoriali dei giornali locali [redacted] e La Gazzetta di [redacted], creando la necessaria provvista attraverso l'apparente corrispettivo di contratti tra la [redacted] ed altre società, in realtà non rispondenti ad alcuna effettiva operazione economica (cfr. contestazioni ai capi B e C).

Gli esiti delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza consentivano in effetti di sequestrare una mole consistente di documentazione e l'attenzione degli inquirenti si concentrava su alcune operazioni commerciali intercorse tra [redacted] e [redacted] per il tramite delle rispettive società ([redacted] e [redacted], [redacted], [redacted]).

¹⁴⁵ [redacted] - assessore all'edilizia del comune di [redacted] dal 1985 al 1990 e dal 2002 al 2011 - in relazione ai medesimi fatti, ha definito separatamente la propria posizione con sentenza ex art. 444 c.p.p. ed è stato esaminato con le forme previste dall'art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 5.11.2013.

¹⁴⁶ Cfr. sul punto la deposizione degli operanti GdF Mar. [redacted] e Lgt. [redacted], ud. 23.09.2013, i quali hanno illustrato come, a seguito dello sviluppo delle indagini sul ruolo di [redacted] e sulla bonifica nella zona di [redacted] - di cui già si è detto - era emerso come [redacted] avesse fatto alcune bonifiche nell'area ex [redacted] per conto di [redacted], in terreni di proprietà della sua [redacted]. In concomitanza con lo sviluppo dell'indagine, [redacted] (collaboratore di [redacted]) aveva redatto un memoriale in cui faceva riferimento al ruolo di [redacted] ed al fatto di essere andato da lui su richiesta di [redacted] per riscuotere del denaro.

e [redacted] e tra [redacted] e [redacted] (nonché tra [redacted] e [redacted] (attraverso la [redacted] e le società [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted])).

Nel corso degli accertamenti fiscali e bancari disposti sulle società di [redacted] ed in particolare sulla [redacted], a seguito dell'esame della documentazione¹⁴⁷ emergevano infatti una serie di operazioni commerciali, effettuate tra [redacted] e [redacted] e tra le società riconducibili a [redacted] e [redacted], ritenute - in considerazione anche di un *modus operandi* accertato in altre occasioni - meri schermi fittizi, tesi ad occultare il passaggio della provvista necessaria per il pagamento delle tangenti, eventualmente attraverso la mediazione di un uomo "sul territorio", vicino agli amministratori locali; nel caso di specie appunto, il ruolo sarebbe stato ricoperto da [redacted], che notoriamente era stato imprenditore vicino a [redacted] nel corso del suo precedente mandato quale sindaco di [redacted].

In questo contesto, gli operanti rinvenivano un contratto stipulato nel 2006 tra [redacted] ed [redacted], avente ad oggetto attività di promozione marketing a favore di iniziative di [redacted] sul territorio, con la previsione di un compenso di 1.5 milioni di euro, di cui risultavano pagati 750.000 euro¹⁴⁸.

In relazione all'effettivo svolgimento dell'attività di c.d. *marketing territoriale*, gli operanti rinvenivano comunque solamente della documentazione attestante le spese per l'affitto di un cinema cittadino per attività di promozione, ritenuto peraltro non inerente a tale rapporto di consulenza, e non rinvenivano ulteriore documentazione, idonea ad attestare l'effettività delle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto, dopo una iniziale esecuzione, non andò a buon fine; [redacted], azionando un decreto ingiuntivo, sollecitò il pagamento della seconda tranche, contestata dalla controparte.

Veniva rinvenuto inoltre un preliminare di compravendita del 23.11.2006 tra [redacted] e [redacted] ([redacted]) per un immobile di proprietà di [redacted] sito in [redacted]. In questo caso risultava il pagamento di una caparra di 200.000 euro, ma successivamente, con la mancata stipula del rogito, [redacted] aveva perso l'importo; inoltre, una serie di contratti stipulati in pari data (tre contratti in data 30.6.2006¹⁴⁹, tutti per 150.000 euro, aventi quali controparti [redacted] o comunque società ritenute allo stesso riconducibili) inducevano gli inquirenti ad ipotizzare che servissero solo a giustificare formalmente i passaggi di denaro che [redacted] riceveva da [redacted] e successivamente consegnava a [redacted]¹⁵⁰, nell'ambito dei più ampi accordi corruttivi, già rappresentati nell'ambito dell'indagine per la bonifica dell'area di [redacted] a Milano.


Gli accertamenti venivano estesi anche ad altre operazioni, aventi ad oggetto la compravendita e la ristrutturazione di immobili, specificamente contestati ai capi M) e

¹⁴⁷ Cfr. la documentazione prodotta dal PM all'udienza del 15.10.2013

¹⁴⁸ All.to n. 7 doc. prodotti da PM ud. cit.

¹⁴⁹ All.to n. 10 doc. prodotti dal P.M., ud. cit.

¹⁵⁰ Nel contesto delle indagini, secondo quanto riferito, risultava che [redacted] avesse il ruolo di pagare i politici locali, come emerso in altri filoni investigativi che lo riguardavano: [redacted] aveva costituito all'estero fondi per almeno 23 milioni di euro ed è stato accertato che dai conti svizzeri, attraverso gli "spalloni", il denaro tornava in contanti in Italia (almeno per 2,5 milioni).



N), nonché un contratto di associazione in partecipazione, ritenuto inesistente (capo O), sui quali si dirà nel prosieguo della trattazione.

Quanto alle ulteriori attività svolte dall'Agenzia delle Entrate¹⁵¹, le verifiche fiscali su [REDACTED] avevano quale oggetto mirato appunto le relazioni con [REDACTED]; inducevano alcuni dubbi il fatto che la società [REDACTED], detenuta da [REDACTED]¹⁵², non avesse dipendenti e che in relazione al contratto di consulenza per il marketing territoriale fossero state rinvenute alcune fatture per noleggio di vetture ed elicotteri (contestazione al capo C), ritenute tuttavia relative ad operazioni inesistenti per la mancata esibizione e/o rinvenimento di documenti attestanti l'effettività dell'operazione (es. piani di volo per l'elicottero, non rinvenuto né più precisamente identificato, contratti con i vari conducenti per la guida dei veicoli).

Il pagamento delle fatture in questione era stato fatto subito dopo il pagamento della prima *tranche* del contratto di marketing territoriale, avvenuto il 4.12.2006.

Ulteriore e rilevante anomalia veniva ritenuta la circostanza che la prima *tranche* di 750.000 euro venisse pagata il 4.12.2006, mentre il contratto era stato stipulato il 12.10.2006¹⁵³, con una tempistica ritenuta inverosimile rispetto ad un effettivo svolgimento di attività nell'intervallo di tempo considerato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate¹⁵⁴, i contratti sarebbero stati comunque generici e non erano emersi i costi sostenuti per i conducenti o per il personale, elementi che inducevano a ritenere la fittizietà delle operazioni economiche rappresentate, in quanto venivano riscontrati solo i movimenti finanziari, senza idonei elementi dai quali desumere un'effettiva prestazione.

Sulla contestata fittizietà delle prestazioni rese, [REDACTED] ha reso spontanee dichiarazioni¹⁵⁵ e si è sottoposto ad interrogatorio, sostenendo la piena effettività della relazione contrattuale intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED], avente ad oggetto le forme di promozione necessarie a "preparare il campo" sul territorio in relazione alle iniziative d'investimento, attraverso un'attività di sensibilizzazione, consistita nell'organizzazione di una serie di eventi e nella pubblicizzazione delle prospettive di riqualificazione dell'area, lamentando di non avere potuto esibire la documentazione relativa in quanto - a seguito delle perquisizioni e sequestri di documentazione avvenuti nel corso delle indagini - si era trovato in difficoltà, non avendo più reperito la copia dei documenti che avrebbero consentito di dimostrare l'effettività dei costi sostenuti.

Come si è detto, nella ricostruzione delle vicende oggetto del dibattimento, una prima e rilevante fonte di conoscenza del contesto delle specifiche operazioni in contestazione è appunto [REDACTED]¹⁵⁶, il quale ha dichiarato che a partire dal 2001, con

¹⁵¹ Cfr. esame di [REDACTED] all'udienza del 15.10.2013 ed il PV di verifica acquisito all'esito della sua deposizione.

¹⁵² La società fa capo a [REDACTED] al 97 % e per il 3 % alla moglie e sua collaboratrice [REDACTED]. La società non risulta avere dipendenti.

¹⁵³ Secondo quanto rilevato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, veniva ritenuta falsa in quanto relativa ad operazioni inesistenti anche la fattura emessa il 31.12.2007 per circa 250.000 euro: pagata e ritenuta operazione inesistente e tuttavia non contestata dal PM.

¹⁵⁴ Cfr. p. 21 e 22 del PV relativo a [REDACTED].

¹⁵⁵ Ud. 23.09.2013 e interrogatorio del 7.10.2014.

¹⁵⁶ Sul punto specifico, cfr. trascriz. ud. 7.10.2014. Occorre tra l'altro osservare come la genesi dei rapporti contrattuali sia descritta dallo stesso [REDACTED] - con contenuti sostanzialmente analoghi - anche



l'avvicendamento di [redacted] quale sindaco di Sesto San Giovanni, era venuto a trovarsi in grave difficoltà, non avendo più i canali di comunicazione che negli anni precedenti gli avevano consentito una più "agile" interlocuzione con gli amministratori locali; non aveva contatti con il sindaco [redacted] e [redacted], all'epoca [redacted] del [redacted], aveva manifestato in varie occasioni nei suoi confronti un atteggiamento che gli era parso ostile, poi confermato e concretizzatosi nel blocco di alcuni progetti che gli stavano particolarmente a cuore per lo sviluppo della sua attività di trasporti; si era quindi determinato ad avvicinarsi a quello che gli era parso il suo antagonista, [redacted], assessore all'[redacted], per cercare una "sponda" favorevole all'interno dell'amministrazione.

E del resto era stato proprio [redacted] a prendere l'iniziativa nei suoi confronti, ben al corrente della sua conoscenza con [redacted] (Giuseppe) [redacted] e [redacted], importanti imprenditori che avrebbero potuto realizzare sul territorio del comune di Sesto iniziative significative, anche in termini di ricadute occupazionali sui giovani¹⁵⁷.

Si era dunque fatto promotore di questa iniziativa, forte di una precisa sollecitazione anche di tipo politico ed avevano ipotizzato un accordo (a suo dire niente affatto fittizio, contrariamente a quanto ipotizzato dagli inquirenti): si era infatti previsto - dopo trattative lunghe e complesse, che prevedevano in capo alle sue aziende anche la gestione dei contatti con la stampa locale - lo sviluppo di una complessa operazione di marketing territoriale che illustrasse alla popolazione ed agli amministratori l'entità dei progetti e degli investimenti previsti per la riqualificazione dell'area denominata "ex Falck".

Secondo quanto stabilito nel contratto, si erano quindi occupati dell'organizzazione degli eventi ed avevano messo a disposizione le fiancate degli autobus delle sue aziende per la pubblicità dell'intervento del recupero delle aree Falck, e tutto aveva avuto per un certo periodo un regolare svolgimento; vi era stata l'ipotesi di inquadrare nel marketing territoriale una situazione di sponsorizzazione per la [redacted] in quel periodo in difficoltà, ma non se ne erano determinate né la modalità né l'entità.

Il tema si era fatto tuttavia più pressante fino a quando, verso la fine del 2006, erano emersi "appetiti non legittimi"¹⁵⁸ da parte dell'assessore [redacted] contrastati dallo stesso [redacted]. La situazione si era sempre più incancrenita e nel marzo del 2007, dopo che nelle trattative era stato coinvolto anche il sindaco [redacted], una mattina si erano trovati nello studio del sindaco lo stesso [redacted], [redacted], [redacted], e [redacted] in quella occasione [redacted] aveva detto di non voler sponsorizzare la [redacted] per un milione e mezzo di euro e che "[redacted] è stata da me interpellata (...)io ho chiesto un aumento del corrispettivo perché c'è questa volontà vostra di avere questa sponsorizzazione, e [redacted] ha detto che non ha questa possibilità e non me ne frega niente"¹⁵⁹.

nella memoria in data 31.05.2010 presentata all'Agenzia delle Entrate in data 31.05.2010, poco dopo la redazione del verbale del 26.05.2010 (All. 11 produz. PM ud. 15.10.2013).

¹⁵⁷ Riferisce [redacted] nei termini seguenti il contenuto delle richieste di [redacted] nel primo periodo: *Guarda che [redacted] deve attivare delle operazioni di marketing qua sul territorio e queste operazioni di marketing non possono non prevedere situazioni positive per la collettività, per i nostri giovani, perché un po' di lavoro collaterale deve essere dato ai giovani che devono comunque avere positività da questa storia.*

¹⁵⁸ L'espressione è testuale.

¹⁵⁹ La circostanza dell'incontro è stata confermata anche da [redacted], nel corso della sua deposizione ex art. 197 bis c.p.p. all'ud. del 5.11.2013; ha comunque dichiarato di non ricordare a quale titolo fosse



██████████ ha dichiarato di essersi disinteressato della richiesta di ██████████, facendo in modo che la stessa venisse affrontata e discussa dai diretti interessati, sostanzialmente smentendo di avere avuto, per le richieste di sponsorizzazione, un ruolo di intermediario tra l'assessore e gli imprenditori che avevano acquistato le aree "ex Falck".

A seguito di contestazione del PM sul contenuto delle dichiarazioni rese durante le indagini il 21.06.2010, ██████████ ha confermato che ██████████ gli rappresentò l'esigenza del Gruppo ██████████ di affrontare sul territorio il problema del raddoppio della superficie edificabile sull'area Falck, che volevano portare da 650 mila metri quadri a un milione e 300 mila metri quadri; ██████████ gli disse che sull'operazione il Sindaco ██████████ e ██████████ erano d'accordo, mentre ██████████, "si metteva di traverso" e gli chiesero dunque collaborazione per convincerlo; aveva riferito a ██████████ del suo incontro e lui si era mostrato entusiasta; erano seguiti alcuni incontri tra lui e ██████████, a Sesto e a Milano, nei rispettivi uffici; in questi incontri ██████████ gli diceva che ██████████ doveva darsi da fare per far ottenere loro il raddoppio delle metrature.

Ha precisato che in quel momento ██████████ non aveva accesso a ██████████ e faceva arrivare i messaggi per suo tramite; aveva riferito a ██████████ che l'assessore era disponibile ad incontrarlo ed in effetti vi erano state due occasioni¹⁶⁰, una volta in un ristorante a ██████████ (presenti ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████) nel quale si era parlato del progetto: ██████████ aveva esposto le difficoltà e si erano confrontati sul punto anche ██████████ e ██████████, che aveva promesso che "se fosse passato il progetto non sarebbe stato con le mani in mano", ed anzi aggiungendo che doveva passare perché tutti ci stavano lavorando. Ad un certo punto, ██████████ gli aveva detto che aveva necessità di un milione e mezzo di euro in contanti, per far fronte alle difficoltà finanziarie della ██████████ e di due giornali locali, ██████████ e ██████████, chiedendogli di farsi tramite con i suoi amici, ██████████ e ██████████, di questa sua necessità.

Una volta formulata la richiesta di "sponsorizzazione", aveva quindi fatto in modo che fosse gestita direttamente dai soggetti interessati e si era rifiutato di dare somme in contanti a ██████████, che per questa ragione aveva iniziato ad ostacolarlo nelle sue iniziative, ritardando i pagamenti per le sue aziende, anche nel settore dei trasporti, e mettendolo, come altri imprenditori, in seria difficoltà, nonostante le possibilità di ulteriore sviluppo che avrebbe potuto garantire la futura sinergia con le aziende di ██████████ molto più strutturate e potenti della sua e per questo ritenute all'epoca fonte di possibili ulteriori sviluppi imprenditoriali.

Il suo rifiuto aveva influenzato negativamente anche i rapporti con ██████████ e ██████████ ed ██████████ Cassino, che aveva per questo motivo sostanzialmente frenato l'esecuzione del contratto di marketing territoriale, che non aveva più avuto - per espressa volontà del committente, tiratosi indietro - lo sviluppo prefigurato alcuni mesi

presente anche ██████████, riconducendo le varie occasioni di incontro alla volontà di ██████████ di mostrare ai commensali la propria collezione di auto d'epoca. Gli incontri sono confermati anche dalla deposizione del teste ██████████, presidente del ██████████, ud. 15.10.2013.

¹⁶⁰ Ancora una volta, il riscontro degli incontri è fornito dallo stesso ██████████ nel corso del suo esame dibattimentale, sia pure in una chiave minimizzante, senza alcun riferimento alle pressioni esercitate per ottenere le risorse per l'editoria e la sponsorizzazione, come riferite da ██████████, che nella sua versione viene descritto come soggetto che si "autoproponeva" come interlocutore tra ██████████, ██████████ e l'amministrazione comunale.



prima; aveva quindi assunto l'iniziativa di azionare un decreto ingiuntivo nei confronti di [redacted] per 280 mila euro¹⁶¹.

Quanto alle pressioni di [redacted] in relazione alle prospettive edificatorie dell'area ex Falck, anche nel corso delle deposizioni testimoniali sono emersi una serie di elementi altamente significativi di ripetute richieste da parte dell'assessore di benefici economici e "sponsorizzazioni" di iniziative sul territorio, direttamente legate alla facilitazione delle pratiche del proprio assessorato e "vestite" da iniziative tese a favorire l'occupazione giovanile, oggetto di alcuni incontri e discussioni alla presenza di [redacted], [redacted] e dello stesso [redacted].

Si richiama sul punto la deposizione di [redacted] ¹⁶², la quale ha dichiarato che lo scopo del contratto di marketing territoriale era quello, attraverso [redacted] ed il suo legame con il territorio di Sesto San Giovanni, di realizzare iniziative idonee a far intendere la portata dell'intervento sull'area Falck; in effetti, [redacted] aveva organizzato una serie di incontri in un cinema a Sesto San Giovanni, alcuni eventi con coffee break, ed escursioni in elicottero sulle aree Falck, tra cui la visita del Presidente della Repubblica, sostenendo costi per circa 650.000 euro. Il contratto di marketing prevedeva una seconda fattura a dicembre 2006 e il saldo nel 2007.

[redacted] aveva stipulato dei contratti con società del gruppo [redacted] (con [redacted] per noleggio di auto di lusso, con [redacted] per il noleggio di un aereo e con [redacted] per il noleggio di un elicottero); il contratto era di "vuoto per pieno" nel senso che il mezzo era a disposizione per un certo numero di ore ed i veicoli impegnati non erano stati utilizzati proprio perché non erano riusciti a portare a termine il contratto principale.

Una prima parte del compenso era stata effettivamente pagata da [redacted] [redacted], ma al momento del pagamento della seconda tranche erano sorti dei problemi con l'assessore [redacted], che pretendeva da [redacted] il pagamento di ingenti importi di denaro in contanti: quando avrebbe dovuto emettere la seconda fattura [redacted] le aveva riferito che [redacted] pretendeva 1.5 milioni di euro per la [redacted] e 300.000 euro per i giornali locali, che si era rifiutato di corrispondere.

¹⁶¹ IMP. [redacted] - Noi abbiamo fatto attività di organizzazione di eventi sul territorio, abbiamo offerto spazi per inserzioni pubblicitari, sulle fiancate dei nostri autobus, abbiamo dato comunque attenzione a varie associazioni sportive, a varie associazioni di volontariato sul territorio, che volevano comunque essere coinvolte in questo processo. Attenzione, non abbiamo fatto... abbiamo speso dei quattrini, un catering costa. Come si fa a dire che una fattura è falsa se io per un catering spendo ventimila euro?

La ricostruzione di [redacted] in relazione all'effettività del rapporto contrattuale trova diversi riscontri nella documentazione prodotta e segnatamente nelle comunicazioni intercorse tra [redacted] e [redacted], in relazione alla richiesta inoltrata via fax il 20.11.2006 da [redacted] per l'eventuale rinnovo del contratto di noleggio autovetture con [redacted] con ciò manifestando in un periodo non sospetto la volontà dell'azienda di [redacted] di proseguire il rapporto con [redacted] ed inoltre nella mail del 10.10.2006, inviata dalla [redacted] [redacted], relativa alla trattativa su alcune modifiche del contratto di marketing in via di perfezionamento (la stipula è in effetti del 12.10.2006); solo per completezza si osserva come lo stesso all.12 delle produzioni del PM all'ud. 15.10.2013 sia relativo ad una serie di iniziative di sensibilizzazione attuate sul territorio sestese, anche nel corso del 2007, attraverso l'[redacted] e le sue attività all'interno del [redacted] (una moderna agorà - sic-), sulla base di un'idea di [redacted] e [redacted].

¹⁶² Direttore amministrativo della [redacted] e Amministratore delegato della [redacted] s.r.l., esaminata all'udienza del 30.10.2013.



La teste ha puntualizzato che [redacted], assessore all' [redacted] del comune di Sesto San Giovanni, era soggetto estremamente influente per le decisioni relative agli interventi edilizi sulle aree Falck e nella gestione della politica dei trasporti; solo in un secondo momento (non da [redacted]) era venuta a conoscenza che forse [redacted], legale rappresentante di [redacted], aveva chiesto a [redacted] di contattare i politici locali di [redacted] per le aree Falck.

Secondo quanto riferitole da [redacted], l'assessore [redacted] aveva fatto intendere che, se avessero acconsentito alle sue richieste, non avrebbero avuto problemi e la situazione si era realizzata nel 2006, quando in questo contesto era stata costituita la società SVM¹⁶³, proprio su richiesta dell'assessore [redacted]

[redacted] le aveva detto che era necessario farlo per continuare a lavorare: fino a che si trattava di costituire o entrare in società con le quali si poteva realizzare qualche attività, [redacted] non aveva comunque avuto problemi, ma quando le richieste erano cambiate e [redacted] aveva chiesto un grosso pagamento in contanti (1,5 milioni di euro per la [redacted] e 300 mila euro per i giornali, in contanti), si era rifiutato.

Dopo l'opposizione di [redacted] ad assecondare le richieste dell'assessore, il pagamento della seconda fattura era stato contestato da [redacted], che lo aveva ritenuto eccessivo rispetto alla entità dei lavori fatti¹⁶⁴.

In realtà aveva saputo solo successivamente che era stato l'assessore [redacted] a bloccare il pagamento in favore di [redacted], per creare difficoltà, a seguito del rifiuto opposto alle richieste del pubblico ufficiale.

[redacted] aveva poi ha preso accordi diretti con l'assessore e li avevano "fatti fuori".

Quanto alla vicenda della caparra, la teste ha dichiarato che l'importo venne pagato con un finanziamento infruttifero di [redacted], non con i soldi versati dalla società.

Il contesto di forti pressioni da parte dell'assessore in relazione alle delicate valutazioni inerenti complessivamente le operazioni immobiliari all'interno della città di Sesto San Giovanni sono confermate dalla deposizione di [redacted], esaminato all'udienza del 15.10.2013.

Orbene, secondo il Collegio, le circostanze esposte danno conto di sicure e consistenti opacità nelle relazioni di affari e nei ruoli istituzionali dei soggetti indicati al capo A), in diretta connessione con il richiesto ampliamento delle possibilità edificatorie sull'area di proprietà di [redacted]; non emerge quindi la prova dell'evidente insussistenza dei fatti contestati, con impossibilità di ritenere la condizione assolutoria nel merito prevalente rispetto a quella estintiva per prescrizione del reato¹⁶⁵, maturata

¹⁶³ Della costituzione di tale società su indicazione di [redacted] parla diffusamente anche [redacted] nel corso delle sua deposizione all'udienza del 15.10.2013. Il medesimo teste collega la fine dell'attività della società ad un anno dopo, per disaccordi insorti con l'assessore [redacted].

¹⁶⁴ La contestazione degli importi da parte di [redacted] nel corso del 2007-relativamente alla pretesa duplicazione della richiesta rispetto a prestazioni già remunerate - è attestata dalla stessa documentazione sequestrata e prodotta quale all. 14 delle produzioni del PM sopra richiamate.

¹⁶⁵ Sez. 4, *Sentenza n. 23680 del 07/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256202* La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte

sin dall'aprile 2014 e conseguente pronuncia di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per la sopravvenuta estinzione del reato.

Quanto invece alle violazioni fiscali contestate ai capi B) e C), deve ritenersi che non sia stata raggiunta nel corso del dibattimento la dimostrazione, neppure di natura indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni commerciali risultanti dalla fattura di 750.000 euro emessa il 12.10.2006 a favore di [REDACTED], con la finalità di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e sull'IVA (capo B), né della inesistenza delle operazioni commerciali indicate al capo C), relative all'indicazione nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2006 di *elementi passivi fittizi* per l'importo di euro 740.000, in forza dei pagamenti effettuati per le prestazioni effettuate da [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] S.p.A. ed [REDACTED] S.p.A., nonché della caparra confirmatoria corrisposta a [REDACTED] *in forza di un simulato contratto preliminare di vendita, non onorato, stipulato in data 23.11.2006 tra [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l.*

Le circostanze, originariamente indiziarie, emerse dall'accertamento operato sono state infatti ridimensionate e più correttamente inquadrare - quanto ad effettività delle operazioni descritte - non solo in forza di una lettura necessariamente critica della stessa documentazione acquisita dagli accertatori, ma anche sulla scorta delle condivisibili valutazioni - a fini meramente tributari - effettuate dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale ¹⁶⁶, che ha pronunciato una sentenza di annullamento dell'accertamento posto dal PM alla base dell'imputazione; si osserva infatti come l'accertamento sia stato fondato sulla base di elementi indizianti *"tuttavia contraddetti allo stato degli atti dalla comprovata regolamentazione contrattuale dei rapporti in questione, che prevedevano la corresponsione del corrispettivo pattuito - regolarmente versato e contabilizzato - con la messa a disposizione dei mezzi offerti a noleggio e con la prestazione dell'attività promozionale pattuita a prescindere dal loro effettivo utilizzo, ovvero al conseguimento dei risultati e dei vantaggi attesi con la predetta attività, seppur non realizzati. Pertanto a fronte della comprovata esecuzione delle prestazioni negoziate in contratto e della loro regolare contabilizzazione, non può dirsi raggiunta la prova, neppure indiziaria, della loro fittizietà, comunque efficacemente neutralizzata dalla documentazione amministrativa, contabile e finanziaria prodotta.*

Come fondatamente osservato dalla difesa, emerge inoltre dal contenuto delle deposizioni testimoniali come gli accertatori¹⁶⁷ non abbiano in realtà compreso

risultanze. Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014 Ud. (dep. 04/03/2014) Rv. 259445 La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (in applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie).

¹⁶⁶ Cfr. produzioni difesa [REDACTED] all'udienza del 15.10.2013 e segnatamente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 3714/25/14 del 8/4/14.

¹⁶⁷ Cfr. l'evidente confusione nella quale incorre la teste [REDACTED] nel corso dell'udienza del 13.10.2013 (p. 57 ss.), quando non distingue tra il numero dei mezzi e le giornate di messa a disposizione dei mezzi e la mancata verifica dei valori di mercato di analoghe prestazioni nell'ambito dell'utilizzo di macchine di lusso; si trattava infatti di contratti cd. "vuoto per pieno", che comportavano la messa a

l'oggettività economica e la ragione imprenditoriale dei contratti di noleggio e si siano limitati a rilevare di "non avere reperito la documentazione" ritenuta idonea a dare contezza della effettività delle operazioni, senza operare alcun accertamento né sull'effettiva compagine societaria delle aziende di noleggio che avevano emesso le fatture¹⁶⁸, né sulla possibilità che le somme di denaro versate da ██████████ fossero effettivamente servite per costituire la "provvista" in favore di ██████████

L'ipotesi, pur plausibile all'esordio dell'indagine, è apparsa non solo priva di conferme nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma addirittura smentita dall'esame dei bilanci 2006 - 2008 delle società ██████████, ██████████ e ██████████, società per le quali nei periodi d'interesse non risulta la deliberazione di distribuzione degli utili, con ciò escludendo l'ipotesi di un possibile finanziamento della politica locale, anche in forme eventualmente differenti, in alcun modo esplorate dagli organi inquirenti.

E' opportuno osservare - in conclusione sul punto - come lo stesso PM, in sede di requisitoria, abbia sostanzialmente abbandonato l'originaria cornice ricostruttiva (in tutto coincidente con l'embrionale ipotesi investigativa formulata all'inizio delle indagini, in immediato collegamento con le vicende relative all'area Santa Giulia) per giungere ad ammettere che "la prova compiuta della strumentalità di queste condotte rispetto a dei tentativi di corruzione non si è compiuta e direi che noi l'abbiamo abbandonata anche perché questi temi di indagine datavano al 2006 e c'erano molte difficoltà a portarli ragionevolmente ad una conclusione, data la congerie di fatti su cui poi l'indagine si era concentrata".¹⁶⁹

Consegue l'assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione alle violazioni finanziarie contestate a ██████████ ai capi B) e C) dell'imputazione.

8. Le vicende relative alle aree Falck e Marelli: capi D ed E contestati a ██████████

A ██████████ - costruttore di primo piano nell'ambito di Sesto San Giovanni ed estremamente interessato, nel periodo di riferimento, all'attuazione del PII Marelli¹⁷⁰ - sono contestate due ipotesi di corruzione.

disposizione di 1000 giornate di autovetture oltre ad un monte ore per l'utilizzo di un aereo e di un elicottero.

¹⁶⁸ Dalle visure camerali emerge come solo la società ██████████ fosse riconducibile a ██████████. Non sono stati svolti ulteriori accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, pur nel contesto di una "verifica mirata" sulle società riconducibili a ██████████.

¹⁶⁹ Cfr. trascrizione della requisitoria del PM all'udienza del 7.07.2015.

¹⁷⁰ ██████████, nel corso del suo interrogatorio del 24.06.2014, ha illustrato in un'ampia digressione le vicende relative alle possibili modifiche urbanistiche derivanti dalla riqualificazione delle aree dismesse all'interno del territorio del Comune di Sesto San Giovanni e le sue aspirazioni di immobiliare sul punto, invero non propriamente condivise e tanto meno realizzate dalle amministrazioni comunali succedutesi alla guida della città.

Si tratta di circostanze che non interessano - se non quale cornice complessiva e mero antefatto storico - i capi d'imputazione oggetto del processo e contestati a ██████████ che in effetti riguardano episodi marginali rispetto alla più ampia vicenda nota come "sistema Sesto". Preme in questo contesto solamente osservare come, sia pure da un particolare angolo visuale, il contesto delle relazioni descritto da ██████████ sia abbastanza emblematico di una qualità di rapporti e relazioni tra politici, imprenditori e mondo bancario niente affatto trasparente ed affidata - più che alla corretta valutazione di interessi di portata generale, anche dal punto di vista economico - alle relazioni personali ed a consolidati canali di favori e interessi

La prima di queste (capo D) vede quale coimputato [REDACTED]¹⁷¹, assessore dell'edilizia privata del Comune di Sesto; rispetto a tale pubblico ufficiale il rapporto corruttivo con [REDACTED] si sarebbe realizzato attraverso il versamento di somme di denaro direttamente legate al rilascio di permessi a costruire, anche in variante di destinazione d'uso, connessi a tre iniziative edilizie, due delle quali databili al 2006 - quindi pacificamente prescritte - con riguardo all'episodio legato al gruppo [REDACTED] e quello invece legato all'[REDACTED], oltre ad un pagamento di 40.000,00 euro, che [REDACTED] avrebbe eseguito nel 2008 in relazione alla sistemazione interna dell'edificio sede di [REDACTED].

A [REDACTED] viene altresì contestata la corruzione nei confronti di [REDACTED] geometra responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del medesimo Comune (capo E), ancora una volta in relazione ad iniziative edilizie sull'area Marelli, realizzata attraverso plurimi versamenti di denaro contante, almeno 30.000,00 euro in una circostanza ed in un'altra occasione 43.000,00, corrispondenti alla remissione di un debito sull'acquisto di un appartamento e quale corrispettivo - in generale - di non meglio precisate "consulenze", che la [REDACTED] avrebbe reso a favore del costruttore e - nello specifico - inerenti ancora una volta la sistemazione dell'edificio Nexity (operazione immobiliare che aveva sostituito il ben più ambizioso progetto di realizzare la c.d. [REDACTED] sull'area Ercole Marelli), nonché per il centro [REDACTED] ed [REDACTED] con la contestazione di versamenti eseguiti sino al 2010.

Nel corso delle indagini - sulle quali ha riferito in dibattimento il Mar. [REDACTED]¹⁷² della G.d.F. di Milano - sono stati eseguiti accertamenti bancari sui due pubblici ufficiali, per verificare se dall'esame dei conti correnti agli stessi riconducibili, anche in via indiretta, fossero riscontrabili movimentazioni anomale (versamenti di contanti o pagamenti da terzi non giustificati da rapporti contrattuali).

I conti di [REDACTED] e della coniuge [REDACTED] risultavano essere alimentati dall'accredito dello stipendio di entrambi (dipendenti [REDACTED]) e dal compenso di assessore (circa 1.600 euro). I versamenti di contanti non erano giustificati, numerosi risultavano essere stati effettuati con banconote in taglio da 500 euro.

Nel 2008 [REDACTED] era andato in pensione e gli era stato accreditato il TFR, in gran parte girato a [REDACTED], suo genero, ed utilizzato per l'acquisto di un appartamento alla figlia. L'operante ha inoltre riferito che [REDACTED] nel 2008 aveva acquistato anche un appartamento dalla suocera, pagato con un assegno [REDACTED] da 70.000 euro, in realtà mai incassato; dagli accertamenti svolti risultava invece che il numero di assegno indicato corrispondeva ad un assegno emesso nel 2002 per 620.000 euro.

Quanto alla specifica movimentazione ritenuta rilevante ai fini specifici dell'imputazione, occorre osservare che in esito alle attività svolte emergeva¹⁷³

convergenti, con relazioni di reciprocità che superano e talvolta sovrastano anche i ruoli istituzionali dei soggetti coinvolti. (cfr. sul punto p. 30 ss. trascriz. ud. 24.06.2014).

¹⁷¹ [REDACTED] - assessore [REDACTED] del comune di Sesto dal 1985 al 1990 e dal 2002 al 2011 - in relazione ai medesimi fatti, ha definito separatamente la propria posizione con sentenza ex art. 444 c.p.p. ed è stato esaminato con le forme previste dall'art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 5.11.2013.

¹⁷² Cfr. ud. 5.11.2013 e le produzioni del PM nel corso della medesima udienza. Sull'accordo delle parti è stata acquisita l'annotazione GdF del 19.12.2011 relativa agli accertamenti bancari nei confronti di [REDACTED]

¹⁷³ P. 6 informativa GdF 19.12.2011, cit.

- in data 21.07.2004, il versamento in denaro contante di euro 8.000 sul conto Unicredit intestato a [redacted] ed alla moglie [redacted]; l'operazione precede di pochi giorni il rilascio da parte dell'amministrazione Sestese a favore di [redacted] il 26.07.2004, del permesso a costruire relativo alla pratica edilizia n. 65/2004 concernente l'N [redacted]¹⁷⁴;

- in data 8.08.2006, il versamento in denaro contante di euro 8.000; l'operazione segue di pochi giorni l'acquisto da parte di D [redacted] di un'autovettura Toyota presso la concessionaria S [redacted] e per gli investigatori l'episodio - con versamento dell'acconto in contanti - assumeva rilevanza in relazione alle dichiarazioni rilasciate sul punto da [redacted]

- in data 9.10.2008, sul c/c BCC il versamento in contanti di 20.000 Euro¹⁷⁵, in corrispondenza temporale con una pratica edilizia di [redacted] per la quale lo stesso aveva dichiarato di avere pagato a [redacted] 40.000 euro.

Con riferimento alla posizione di N [redacted] S [redacted]¹⁷⁶, responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia, dopo le dichiarazioni sul suo conto rese da P [redacted] e D [redacted] veniva acquisita a seguito di perquisizione la documentazione bancaria (presso B [redacted] [redacted] e [redacted]), che consentiva di accertare che il conto corrente acceso presso la Banca [redacted] era alimentato solo con versamenti di contanti (circa 95.000 euro in un triennio); sul conto corrente acceso presso Banca [redacted] era accreditato lo stipendio; non risultavano praticamente uscite, se non per il pagamento di bollette.

Con riferimento alla movimentazione, risulta il 15.11.2006 il versamento di un assegno di 45.000 euro emesso da G [redacted] P [redacted] il giorno seguente viene emesso dalla donna un assegno di 43.025,28 euro a favore di [redacted] società facente capo a P [redacted] per il pagamento di un appartamento acquistato dalla donna alcuni anni prima, ma che sino a quel momento non era stato pagato.

Nel conto acceso presso la Banca [redacted] risultano versamenti in contanti sino al 16.12.2009.

Esaminato nel corso del dibattimento, G [redacted] P [redacted] dopo avere ammesso di avere pagato i pubblici ufficiali¹⁷⁷, ha sostenuto di avere elargito denaro in quanto "preso per il collo" e che in caso contrario non avrebbe potuto lavorare e portare a termine i suoi investimenti immobiliari nel comune di Sesto San Giovanni; con le prospettive di riqualificazione delle immense aree dismesse, aveva immaginato per la città uno sviluppo che la giunta O [redacted] non aveva affatto condiviso, bloccando i suoi progetti ed in definitiva determinando il fallimento delle sue aziende, per la stasi che si era determinata nella valutazione dei numerosi progetti sottoposti alla valutazione degli amministratori.

¹⁷⁴ I dati relativi alle pratiche edilizie sono desunti dalla relazione del C.T. P.M. Arch. [redacted]

¹⁷⁵ P. 10 informativa cit.

¹⁷⁶ Cfr. nota Gdf del 31.10.2011, acquisita ex art. 493 comma 3 c.p.p. all'udienza del 5.11.2013.

¹⁷⁷ In realtà, G [redacted] P [redacted] riferisce di avere costantemente elargito negli anni denaro ai politici ed agli impiegati che potevano favorire le sue operazioni immobiliari e più in generale per assecondare i suoi progetti di investimento, ritenuti di per sé coincidenti con il migliore sviluppo urbanistico della città di Sesto, ma che la giunta O [redacted] aveva mostrato di non condividere, diventando così una delle cause del suo dissesto economico; sul punto, ed in relazione al valore delle aree F [redacted] ai progetti dell'amministrazione comunale ed alle aspettative di P [redacted] sul P.I. [redacted] F [redacted] ha reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 3.06.2015.



Ha riferito inoltre che inizialmente nell'area [redacted] si sarebbe dovuta edificare la sede di Banca [redacted], ma il progetto non era stato approvato e poi, nel 2003, con l'insediamento di C. [redacted] P. [redacted] ai vertici del gruppo, il piano era stato abbandonato; era subentrata a questo punto la possibilità di costruire sulla medesima area la sede di Sky, per la quale aveva già sottoscritto un contratto, ma anche in questo caso non si era concretizzato nulla, perché era stata preferita per la realizzazione l'area di [redacted]. Aveva dunque inteso che - frapponendo tutti questi ostacoli, per una decisione di natura schiettamente politica - l'amministrazione comunale non voleva una trasformazione della città che prevedesse una netta prevalenza della composizione della popolazione appartenente al terziario avanzato. Alla fine si era scelta per l'area una destinazione residenziale. In questo contesto, nel 2006 e sino al 2007, aveva versato somme di denaro, tra gli altri a P. [redacted] D. [redacted]; non era stata necessaria alcuna specifica richiesta: era un assessore che "capiva di edilizia" (sic) ed aveva una posizione di rilievo nell'amministrazione comunale, perché si occupava di illustrare i progetti in commissione; dopo che O. [redacted] nel 2002, era diventato sindaco, il suo interlocutore nell'amministrazione comunale era stato proprio D. [redacted] e, quanto alle mansioni più operative presso lo Sportello Unico, la S. [redacted].

Ha precisato che, con riferimento alle specifiche pratiche edilizie indicate nel capo d'imputazione, non vi erano profili di irregolarità o ragioni per le quali potessero in realtà essere rigettate, ma il versamento era necessario perché non si creassero intoppi e lungaggini nel procedimento amministrativo di approvazione. Ha riferito che l'unico provvedimento ottenuto in forza del pagamento era stato quello per la A. [redacted], quanto alla vicenda N. [redacted], ha sostenuto che, anche se il terreno era stato ceduto ad altra società prima dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, aveva pagato perché complessivamente non si fermasse l'esame del PII N. [redacted] e perché lo richiedeva "il sistema"¹⁷⁸; ha ammesso di avere pagato 40.000 euro nel 2008 per la sistemazione interna dell'edificio N. [redacted].

¹⁷⁸ Il passaggio sul "sistema" non è propriamente lineare, e, nonostante gli interventi del Presidente, P. [redacted] non riesce a chiarirlo compiutamente: PRESIDENTE - Ma queste licenze poi le ha avute? IMP. P. [redacted] - No, l'unica che ho avuta è quella dell'A. [redacted]. PRESIDENTE - Aspetti. Allora, c'è una licenza edilizia per la costruzione realizzata dal gruppo N. [redacted]? IMP. P. [redacted] - Il gruppo N. [redacted] non è mia la licenza ma è della N. [redacted] va bene? PRESIDENTE - E' stata data? IMP. P. [redacted] - E' stata data ma tramite un'altra società, che non ha niente a che vedere con me. P.M. - Ma è stato lei a vendere? IMP. P. [redacted] - Ho venduto il terreno e chi l'ha preso ha piano è andato avanti dal 2006, per arrivare poi a una conclusione con la costruzione e parte della residenza, che già aveva dato il via in passato, nel 2004, il Consiglio comunale aveva accolto la possibilità di fare... per una verifica politico. Per questo o per l'altro in pratica non è mai andato avanti, l'avevo avuto la licenza. P.M. - Lei aveva venduto il terreno quando già c'era il progetto per l'edificazione? In che stato era il terreno quando lo vende a N. [redacted]? IMP. P. [redacted] - No, non era... la licenza è stata data alla N. [redacted] non a me. PRESIDENTE - E perché paga lei? E perché avrebbe pagato lei? IMP. P. [redacted] - (N.d.T. Non si rileva risposta verbale). PRESIDENTE - Avrebbe dato 30 mila euro, [redacted] ha dato 30 mila euro perché richiedi. Perché li dà lei se non gli interessava più? IMP. P. [redacted] - Perché non... perché praticamente mi ha chiesto dei soldi perché la N. [redacted] doveva avere la licenza di costruzione altrimenti magari non... PRESIDENTE - Perché realizzava (inc.) ([redacted] doveva costruire lei comunque? IMP. P. [redacted] - Eh no. P.M. - Lei aveva garantito a N. [redacted] l'obiettivo di costruire? IMP. P. [redacted] - Praticamente era un sistema di richiesta di soldi. PRESIDENTE - Sì, ma se è una licenza di un altro non è nel sistema, è un'altra cosa? IMP. P. [redacted] - E' il sistema. PRESIDENTE - Ma pagherà quello? IMP. P. [redacted] - Ma no, è la questione... Tu gli dai i quattrini ma non perché ti dia quel pezzo là, perché allora sarebbe corruzione, è il sistema che gli dai perché quello là, quando va in Commissione, ti faccio fare il resto del tuo lavoro. PRESIDENTE - Sì ma lei in relazione a questa licenza di costruzione dell'edificio di N. [redacted] perché è coinvolto, tanto da determinarsi a pagare? IMP. P. [redacted] - Perché gliel'ho dato in quella occasione, ma non perché me lo (inc.) a me, perché a un certo momento mi interessava che nel frattempo dovevano discutere di tutta l'area M. [redacted] e tutta l'area M. [redacted] aveva bisogno di essere

Ha ammesso i pagamenti effettuati a favore di N. S. (poteva aiutarti con dei consigli e via dicendo, e lo faceva), all'epoca dei fatti responsabile dello Sportello Unico e direttamente dipendente dallo stesso D. Negli anni la donna aveva anche acquistato un appartamento da una delle sue società ed aveva pensato di aiutarla, con una remissione di debito, quando si era separata e si era trovata in difficoltà economiche.

Quanto alle elargizioni di denaro, N. S.¹⁷⁹, ha confermato di avere ricevuto da G. P. numerosi versamenti in contanti non in relazione alle pratiche edilizie indicate nel capo d'imputazione, ma per avere effettuato delle non meglio precisate "consulenze" in materia immobiliare e che analoghi versamenti nel periodo d'interesse erano a lei pervenuti dall'architetto M. M. ugualmente indagato nell'ambito del procedimento¹⁸⁰. Ha ammesso di avere ricevuto l'assegno poi "girato" quale corrispettivo del residuo prezzo del suo appartamento, sostenendo di avere restituito una parte dell'importo, pagandolo in nero

Anche P. D.¹⁸¹ nel corso del suo esame - sia pure dopo numerose contestazioni - ha riconosciuto di avere ricevuto soldi da G. P. escludendo che le dazioni di denaro fossero in diretto collegamento con le pratiche edilizie elencate nel capo d'imputazione, ma senza fornire alcuna plausibile spiegazione dei versamenti in contanti riscontrati ed in particolare della sintomatica contiguità cronologica con l'esame di alcune particolari vicende edilizie da parte del suo assessorato.

Come si è visto quindi, la materialità degli episodi corruttivi è in linea di massima sostanzialmente ammessa dagli stessi imputati, sia pure con accenti e giustificazioni differenti, legate ai particolari punti di vista.

In particolare, le dichiarazioni di G. P., tese ad accreditare la veste del "concusso" non possono nel caso di specie ritenersi fondate: sul punto è sufficiente osservare come la effettiva (e sicuramente notoria) potenza economica esercitata da P. all'interno della città di Sesto San Giovanni nell'arco di vari decenni, mal si concilia con l'idea di una concussione a suo danno da parte dell'assessore all'edilizia e (tanto meno) da parte delle responsabile dello Sportello Unico.

Non vi sono ragionevoli dubbi dunque in relazione al fatto che i funzionari che riceverono queste somme fossero, per lo specifico peso politico rivestito, certamente inidonei a coartare la volontà di P., coinvolto anche a livello di competizione politica diretta per la gestione di Sesto (candidato per il Centro Destra nel 2002) ed ampiamente introdotto nella vita della città e nelle sue scelte amministrative fondamentali. I due pubblici ufficiali, per contro, rivestono un ruolo secondario nel sistema politico locale, non esprimendo neppure il vertice dell'amministrazione e, nell'ambito delle scelte di ordinaria amministrazione, si mostrano "disponibili a

edificata. Di conseguenza, io mollavo pur di avercela possibilità di costruire... Ho detto prima che uno dei rami era il B., che il B., Direttore Generale, con l'Ingegnere N. tenevano fermo, avevano i freni a disco, non si muoveva niente, non si andava avanti, va bene? Allora si sperava che almeno i politici avessero, fossero stati, avessero capito in che situazione avevano messo la città. Ma erano quelli che sono insomma.

¹⁷⁹ Dopo avere definito la propria posizione ex art. 444 c.p.p., N. S. è stata esaminata all'udienza del 5.11.2013 con le forme previste dall'art. 197 bis c.p.p.

¹⁸⁰ Le circostanze delle elargizioni da parte di M. M. sono illustrate nell'informativa del 31.10.2011, p. 5 ss.

¹⁸¹ Esaminato ex art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 5.11.2013, cit.

ricevere", senza esercitare alcun potere coercitivo sul privato, con il quale, in condizioni di sostanziale parità, concordano l'erogazione di somme di denaro quale corrispettivo per l'emanazione di atti idonei a consentire una più veloce e spedita regolamentazione degli interessi imprenditoriali del corruttore.

Non vi sono dubbi neppure in relazione al fatto che si sia in presenza del mercimonio della funzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dal momento che deve ritenersi realizzata la distorsione dell'interesse pubblico quando il pubblico ufficiale - dietro la percezione di un indebito compenso - esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico¹⁸².

E' necessario in ogni caso puntualizzare - quanto all'accertamento relativo all'epoca di commissione dei reati - che la circostanza dell'avvenuto pagamento di 40.000 nel 2008 per N. [redacted] in favore di D. [redacted] deriva dall'ammissione sul punto di P. [redacted] è verosimile che sul punto vi sia una qualche confusione in relazione all'epoca della dazione, posto che la vicenda era esaurita sin dal 2004, con la cessione dell'area ad altro operatore e la successiva definizione con il rilascio della concessione e comunque la conclusione dell'iter nel 2006.

Peraltro, e con specifico riferimento alla materialità dei versamenti riscontrati nei conti correnti esaminati nel corso delle indagini, non è dato ascrivere alcun valore indiziario al versamento di 20.000 euro in contanti del 9.10.2008 evidenziato nell'annotazione della GdF, dal momento che dalla movimentazione dei conti correnti è comunque evincibile una coerente dismissione di titoli e risorse preesistenti, necessarie a creare la provvista per l'acquisto dell'appartamento della figlia di D. [redacted], circostanza già riscontrata nel corso delle indagini, senza alcuna possibilità di collegare tale versamento di denaro contante ad una tangente versata da P. [redacted].

Sicché, ritenuto l'avvenuto pagamento nel 2008, come dichiarato da D. [redacted] in applicazione del principio secondo il quale, *in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno, senza alcuna indicazione del mese o del giorno, per il principio del "favor rei" il termine di*

¹⁸² Cfr. sul punto Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 6056 del 23/09/2014 Ud.* (dep. 10/02/2015) Rv. 262333 *In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio; Sez. 6, *Sentenza n. 23354 del 04/02/2014 Ud.* (dep. 04/06/2014) Rv. 260533 *Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il versamento di una somma consistente è un elemento fortemente sintomatico della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo).**

prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno indicato.¹⁸³, tutte le condotte contestate al capo D) devono dichiararsi estinte per prescrizione.

Quanto ai versamenti in favore di N. [redacted] S. [redacted] - che ha ammesso di avere ricevuto costantemente elargizioni di denaro contante anche dall'arch. M. [redacted] M. [redacted] - è possibile attribuire con certezza a G. [redacted] P. [redacted] solo il versamento riscontrato sul conto corrente del pubblico ufficiale nel novembre 2006, più volte richiamato in riferimento alla remissione di debito per il pagamento del prezzo dell'appartamento; non vi sono, nell'enunciato del capo d'imputazione atti amministrativi successivi, rispetto ai quali possa configurarsi un ulteriore mercimonio sino al 2010, come contestato, risultando comunque i versamenti in contanti sul conto corrente alimentato dalle "tangenti" solo sino al dicembre 2009.

Anche rispetto alla violazione dell'art. 319 c.p. contestata al capo E), ritenuti i fatti come avvenuti sino al novembre 2006, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

9. Le ulteriori violazioni finanziarie contestate a N. [redacted] (capi M, N, O).

All'esito delle medesime attività di approfondimento demandate nel corso delle indagini all'Agenzia delle Entrate ed a seguito di verifiche mirate operate su [redacted] specie in relazione ai suoi rapporti con la più volte menzionata Immobiliare C. [redacted] R. [redacted] società del gruppo [redacted], è stato contestato a P. [redacted] D. [redacted] il reato di cui all'art. 8 D. Lgs. 74/2000 (capo M): secondo l'ipotesi accusatoria C. [redacted], al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla società proprietaria delle aree ex F. [redacted], avrebbe emesso in data 8.11.2006 una fattura per euro 4.120.000,00 (iva 412.000,00) relativamente a operazioni inesistenti, consistite nella cessione di una unità immobiliare sita in Sesto San Giovanni, viale [redacted].

Gli indici valorizzati in senso accusatorio quali sintomi della falsa fatturazione¹⁸⁴ sono costituiti essenzialmente dai valori di cessione del bene - acquistato da C. [redacted] il 30.5.2006 versando euro 1.950.000,00 alla società dante causa K. [redacted] e reso oggetto di un preliminare in data 16.06.2006, ottenendo una caparra confirmatoria per euro 900.000,00 - e dalla circostanza che l'oggetto sociale di C. [redacted] avrebbe consentito l'acquisto di immobili solo al fine di conseguire l'oggetto sociale: la finalità di destinare la palazzina ad alloggio dei propri dipendenti sarebbe stata dichiarata con fini elusivi, vista l'alienazione perfezionatasi appena due settimane dopo l'acquisto.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo immobile, è stata contestata a D. [redacted] la violazione dell'art. 2 co 1 e 2 D.Lgs. 74/2000 (capo N): al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quale legale rappresentante di C. [redacted] avrebbe indicato nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2006 elementi passivi fittizi, avvalendosi di una serie di fatture emesse da due ditte di costruzioni (E. [redacted] C. [redacted]).

¹⁸³ Nella specie, essendo contestato il reato come commesso "fino al 1994", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato all'1 gennaio del 1994. *Sentenza n. 49086 del 24/05/2012 Ud. (dep. 18/12/2012) Rv. 253958*

¹⁸⁴ Il PM emenda in sede di requisitoria la configurazione della condotta contestata, riconducendola più propriamente ad una sovrapproduzione.

e [redacted] registrate nelle scritture e ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti: le opere di ristrutturazione dell'immobile sarebbero state terminate dal precedente proprietario, K [redacted] alla fine del 2005 e in ogni caso prima dell'acquisto da parte di C [redacted]

Nel corso dell'udienza del 15.10.2013 è stato esaminato il teste G [redacted] T [redacted]¹⁸⁵, che ha riferito in merito alla verifica fiscale eseguita nei confronti di C [redacted] nel 2011 e dalla quale era emersa la rilevante anomalia del "raddoppio" del valore del bene oggetto della compravendita in appena due settimane.

Dalla verifica sui valori di beni analoghi, effettuata consultando le banche dati, avevano ritenuto che il valore di vendita fosse stato gonfiato.

Alle spiegazioni richieste sulla congruità del valore di vendita, l'alienante aveva risposto di avere approfittato delle favorevoli condizioni di mercato e di avere fatto un affare.

Tuttavia, su specifica domanda delle difese, il teste ha dichiarato che nella valutazione dell'immobile erano stati considerati i valori medi dell'epoca, senza consultare i contenuti del piano regolatore e senza verificare i dettagli dell'operazione immobiliare più ampia nella quale lo stabile sarebbe stato inserito, né i prezzi di vendita delle singole porzioni da parte di G [redacted] R [redacted] nel periodo successivo, con ciò – tenuto conto del significato pressoché assorbente attribuito in senso accusatorio alla circostanza e della inspiegabile superficialità ed approssimazione dell'accertamento - svalutando in radice l'ipotesi ricostruttiva posta alla base dell'imputazione.

Quanto all'ulteriore ipotesi di reato, ha dichiarato di avere tenuto presente il rogito di acquisto ed il preliminare di vendita, ma di non avere verificato se i lavori di ristrutturazione dell'immobile, iniziati da K [redacted], fossero realmente terminati al momento dell'alienazione, né di avere svolto accertamenti sul luogo, onde verificare l'effettiva esistenza di opere edilizie riconducibili alle descrizioni riportate nelle fatture e ritenute riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento all'epoca della loro esecuzione.

In effetti, l'esame della documentazione prodotta nel corso del dibattimento¹⁸⁶ ed il contenuto delle deposizioni testimoniali¹⁸⁷ consentono di ritenere accertate una serie di significative circostanze che inducono a ritenere priva di fondamento l'ipotesi accusatoria:

- l'immobile in questione era stato oggetto di un preliminare di vendita tra K [redacted] e C [redacted] stipulato in data 21.04.2006; il rogito interviene in data 30.05.2006;
- il 15.05.2006 viene rilasciata la voltura del permesso a costruire da K [redacted] a C [redacted] (che consente l'esecuzione delle opere di ristrutturazione straordinaria non ancora eseguite sull'immobile, pur in assenza del rogito);
- nel medesimo periodo – con notizia che poteva non essere a conoscenza di tutti gli operatori del settore – il 15.06.2006 il Comune pubblica l'avviso dell'avvio del

¹⁸⁵ Funzionario Agenzia delle Entrate; sull'avvio degli accertamenti, cfr. anche deposizione Mar. R [redacted] Gdf, ud. 23.09.2013.

¹⁸⁶ Cfr. doc. prodotti dal PM e dalla stessa difesa di D [redacted] all'udienza del 15.10.2013.

¹⁸⁷ Cfr. la deposizione della teste L [redacted] M [redacted] G [redacted] all'udienza del 30.10.2013, p. 143 ss., nonché dell'ing. A [redacted] A [redacted], DL per le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile, e del dott. E [redacted] D [redacted] ud. 24.03.2015

procedimento relativo alla formazione del Piano di governo del territorio, nel quale si prevede che l'immobile in questione sia qualificato come storico, così consentendo l'aumento di SLP (superficie lorda di pavimento), idonea ad incidere sensibilmente sul suo valore di mercato¹⁸⁸;

- il preliminare con Immobiliare C. [redacted] R. [redacted] è stato stipulato il 16.06.2006;
- il dato, se da un lato può dar conto della consapevolezza delle potenzialità di sviluppo immobiliare del bene rispetto ad un operatore che deteneva sostanzialmente la gran parte dell'area F. [redacted] ed era determinato ad accrescere la propria posizione sul sito in via di vertiginoso sviluppo, dall'altro può altrettanto plausibilmente spiegare il minor prezzo di acquisto da parte di C. [redacted] da parte di un operatore non a conoscenza dell'imminente variazione dello strumento urbanistico e/o interessato ad un immediato realizzo ed escludere così l'indizio della sussistenza dell'ipotizzata (parziale) falsa fatturazione;
- quanto all'esecuzione dei lavori, la deposizione del teste A. [redacted] e la documentazione dallo stesso prodotta consentono di ritenere serenamente accertato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile si conclusero nel maggio del 2007, riguardando la documentazione esaminata dall'Agenzia delle Entrate la sola chiusura dei lavori relativi alle strutture e non il completamento delle opere accessorie, in parte ultimate addirittura dallo stesso Z. [redacted].

Ancora una volta, lo stesso PM in sede di requisitoria mostra di riconoscere la sostanziale mancanza di prova dell'assunto accusatorio¹⁸⁹, e tuttavia ritiene il Collegio che tale giudizio ben si sarebbe potuto formulare con una verifica maggiormente critica in sede investigativa delle mere risultanze documentali, doverosa prima di formulare una precisa imputazione di reato ed a prescindere dalla "mancata esibizione di documentazione" da parte del contribuente.

Quanto all'ultima delle violazioni finanziarie contestate a D. [redacted] (capo O), utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da C. [redacted], l'istruttoria dibattimentale ha dato ampia dimostrazione dell'effettività e dell'esistenza del rapporto di associazione in partecipazione tra le due società e della piena rispondenza a prestazioni reali delle fatture elencate nel capo d'imputazione¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Cfr. Estratto del Piano Regolatore generale Città di Sesto San Giovanni (aree R. [redacted] immobile viale [redacted] nn. 485, 487, 489)

¹⁸⁹ *Io credo che qui non c'è la prova certa che queste fatture, le fatture E. [redacted] la cui presunzione di fittizietà è relativa all'epoca in cui questi costi sarebbero stati sostenuti, perché si dice che queste opere sarebbero state in realtà terminate dal precedente proprietario, quindi C. [redacted] le avrebbe acquisite in un'epoca in cui queste opere erano già compiute, in realtà c'è un principio di prova che si trattasse di opere accessorie effettivamente eseguite in un'epoca successiva. Possiamo dire che non c'è la prova piena che questo sia avvenuto e della corrispondenza di quegli importi ai lavori, ma nel dubbio non possiamo che ritenere che l'imputato debba essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.*

¹⁹⁰ Cfr. esame L. [redacted] teste del PM, ud. 30.10.2013, interrogatorio D. [redacted] ud. 7.10.2014, esame dott. E. [redacted] Da [redacted] ud. 24.03.2015, teste della difesa Di [redacted], nonché produzioni difesa D. [redacted] all'udienza del 7.10.2014. Lo stesso D. [redacted] chiarisce efficacemente il senso economico dell'operazione: C. [redacted] C. [redacted] è un imprenditore artigiano, che esercita la sua attività imprenditoriale a Liscate (...) è un imprenditore molto serio, molto valido, artigiano, che ha una piccola componente della sua attività nei trasporti con autobus, e grazie alla nostra amicizia che negli anni poi si sviluppò, è cresciuto, e aveva un'ottima officina e un'ottima carrozzeria per la manutenzione dei veicoli industriale o civili. Quando nel 1997 io ho raggiunto un certo livello, un certo livello di dimensioni, e faccio una certa quantità di servizi di trasporto, ho l'esigenza di inquadrare correttamente tutto il comparto della manutenzione dei veicoli, della gestione della flotta, perché è lì che si gioca la partita in una impresa di trasporto, la competizione si esprime lavorando sui costi, sull'efficienza e sul rapporto

Si deve rilevare, anche in questo caso, come la formulazione dell'imputazione si sia basata sulla mera "interpretazione" del rapporto da parte dell'Agenzia delle Entrate (*Tale contratto è privo di qualsiasi finalità economico/imprenditoriale, in quanto le due imprese non sono indipendenti- tra l'altro, entrambe fanno parte del c.d. Gruppo C [redacted] e nella loro compagine sociale figura sempre D [redacted] P [redacted]*) e tale negozio giuridico è stato stipulato unicamente al fine di non adempiere agli obblighi tributari. SIC).

In senso contrario - a confutare ove fosse necessario una mera illazione, priva di pregio e consistenza anche solo dal punto di vista giuridico prima che fattuale - è sufficiente osservare come nel caso concreto il contratto di associazione in partecipazione rispondesse ad una precisa logica economica e commerciale, tesa a fidelizzare l'associato attraverso la partecipazione agli utili, idonea a renderlo maggiormente partecipe e responsabile dell'esito dell'attività: nell'affidare la manutenzione di una flotta di veicoli la C [redacted] ha valorizzato l'esperienza e l'organizzazione della ditta del C [redacted], rendendo maggiormente flessibile ed efficace la gestione dei propri mezzi e nel contempo consentendo allo stesso associato, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, di partecipare in misura percentuale agli utili di C [redacted].

Neppure è prospettabile in conseguenza dell'operazione (in ipotesi ritenuta falsa) un reale vantaggio fiscale che giustifichi la condotta contestata, dal momento che tale forma di organizzazione ha comportato annualmente il pagamento di maggiori imposte su base annuale, come chiarito dal teste dott. D [redacted].

Conseguentemente, per tutte le ipotesi di violazioni finanziarie contestate a I [redacted] C [redacted] ai capi M, N, O, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

qualità prezzo. Cosa c'è di meglio che fidelizzare, avvicinare a sé una impresa artigiana, competente nella gestione dei trasporti in termini di manutenzione, che non ti dà le inefficienze e le sbavature di una organizzazione interna, fatta da persone che comunque non hanno quello stimolo e quella voglia imprenditoriale che ha l'artigiano. Allora, quando io vinco la gara a C [redacted] B [redacted] del trasporto pubblico urbano, cosa faccio? Siccome l'imprenditore concessionario che vince ha la facoltà di concedere una quota in subaffidamento, do' una quota in sub affidamento alla società' C [redacted] e faccio questo contratto di associazione in partecipazione, e dico "Senti, tu vieni a lavorare per la mia azienda, dovrai effettuare tutte le attività, nulla escluso", ma è una formula di rito questa qui, che serve a dire "Quando ho bisogno devi darmi le risposte, in tutte le maniere, ti chiamo alle tre di notte", ecco la differenza - ripeto - a "Mi devi dare le risposte. Vieni a lavorare, ti occupi della gestione della flotta e ti occupi anche del subaffidamento", cioè per raggiungere l'economia di scala è la cosa migliore che si può fare....Il rapporto è stato un rapporto correttissimo, che è assolutamente un rapporto di non dipendenza lavorativa. E' chiaro che le scelte e gli obiettivi vengono determinati dall'imprenditore che è l'associante, non è che può comandare lui - voglio dire - lui esprimerà tutte le sue scelte, tutte le sue valenze organizzative, ma se alla fine decide di mettere sotto C [redacted] Y [redacted] anziché M [redacted], dico "Scusa, ma a me metti M [redacted]". Se lui decide di riparare questo mezzo dopodomani e a me sta bene, è chiaro che lui ha una sua autonomia, ma se io voglio dare una priorità deve farmi l'intervento il giorno prima. Quindi è un rapporto correttissimo sul piano della possibilità civilistica dei contratti fra imprenditori, è un'azienda vera, quella di C [redacted], perché c'è il C [redacted], altre tre della famiglia che lavorano, e i dipendenti non me li ricordo, se fossero due o tre o quattro, piccola azienda ma verissima.

10. Le Vicende S██████ – V██████ (capo D)

Nella originaria ricostruzione del PM, sunteggiata nel capo d'imputazione, la complessa ed articolata vicenda corruttiva, avrebbe quale autori F██████ P██████ (nel suo ruolo di Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni sino al 2001, Segretario della Federazione Metropolitana dei Democratici di Sinistra dal 2001 al 2004 e Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009), G██████ V██████ (quale materiale percettore delle somme e presidente del Consorzio ██████████ dal 1994 al 2002 e Capo G██████ di P██████ in Provincia), A██████ R██████ (Segretario Generale della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e percettore della somma di circa 100.000 euro) e P██████ D██████ (legale rappresentante di C██████ e finanziatore dei ██████████ di Sinistra, con l'effettivo versamento, tra il 1997 ed il 2003 di circa 3.500.000 euro e almeno 50.000 euro tra il 2008 ed il 2009 ed erogatore di somme a P██████).

Secondo l'ipotesi accusatoria, i soggetti sopra elencati, nelle rispettive qualità, si sarebbero accordati affinché, "a fronte di detti finanziamenti e pagamenti, venissero deliberati gli atti necessari a garantire e favorire gli interessi di C██████ e, comunque, per il compimento di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti

- 1) nella distribuzione dei proventi finanziari del S██████ a favore di C██████ mediante delibera della Provincia di Milano n. 22/09 del 9.01.2009, che ratificava la precedente determinazione 7.01.2009 del presidente della Provincia di Milano ed accoglieva le richieste della società;

- 2) nel decidere e concludere l'acquisto da parte della Provincia di M██████ nel maggio 2008, dell'immobile sito in Milano, via V██████, di proprietà di Mi██████ N██████ società riferibile a D██████.

In Sesto San Giovanni e Milano dal 2008 al 2009

Come si è detto, il filo conduttore, costante nella ricostruzione dell'incolpazione, è che D██████¹⁹¹ - a fronte delle ricorrenti e cospicue somme di denaro erogate nel corso degli anni in favore di F██████ P██████ e del partito, del quale diventava via via un esponente in ascesa nel panorama politico locale - in un momento di grave difficoltà economica abbia chiesto un intervento dei suoi referenti politici, investiti con veemenza ed insistenza delle sue richieste di un fattivo interessamento, risolutivo rispetto alla sua situazione di imprenditore in crisi di liquidità.

Secondo la descrizione della vicenda - prospettata sin dalle indagini e mantenuta costante dal PM anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale - l'attività di corpuso e pluriennale finanziamento della politica avrebbe avuto immediati riflessi sull'attività della giunta P██████ tra il 2008 ed il 2009, orientandola indebitamente a favore di D██████ C██████.

Il patto corruttivo, nello specifico dell'imputazione sopra riportata, sarebbe costituito infatti dalla emanazione di due atti illegittimi, quale corrispettivo economico delle forme di finanziamento attuate da P██████ D██████ sino al 2010; l'entità dei finanziamenti attuati da D██████ si collocherebbe quale sicuro elemento di (indebita) pressione nei confronti dei Pubblici Ufficiali, ai quali, sulla base dell'accordo corruttivo, sarebbe data la scelta se restituire quanto ricevuto, ovvero favorire la

¹⁹¹cfr. requisitoria PM, p. 122 ss. trascriz. Ud. 7.07.2015

controparte nell'ambito dell'attività discrezionale amministrativa connessa ai rispettivi incarichi.

In questo contesto, e ad attestare una natura di rapporti sicuramente di grande familiarità e confidenza, spiccano quale fatto non controverso le frequenti incursioni di D. [redacted] in Provincia, le sue accese discussioni, che rendono evidente anche agli interlocutori l'esistenza di una forte pretesa, giustificata dall'esistenza un titolo, che avrebbe consentito di esigere dalla controparte un fattivo interessamento per la risoluzione degli impellenti problemi finanziari che affliggevano C. [redacted].¹⁹²

Il clima di continua pressione sui suoi referenti politici sarebbe attestato dal tenore delle telefonate intercettate a partire dalla primavera del 2010¹⁹³, già in precedenza richiamate, nelle quali traspare evidente la preoccupazione degli interlocutori per l'atteggiamento di D. [redacted] non a torto ritenuto imprevedibile e fonte di possibili coinvolgimenti in accertamenti (anche) di natura investigativa¹⁹⁴.

Secondo la Pubblica Accusa, gli atti assunti dai pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità sopra elencate, devono considerarsi atti illegittimi, in quanto adottati in violazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo e quale corrispettivo delle somme di denaro erogate nel tempo dal privato finanziatore; l'assunto di partenza sarebbe dunque l'acclarata – sia pure mai compiutamente quantificata – esistenza di corposi finanziamenti, avvenuti su richiesta di P. [redacted] e V. [redacted] fino all'ultimo finanziamento

¹⁹² E' uno dei passaggi fondamentali della requisitoria: *Direi che rispetto all'epoca in cui P. [redacted] assume la qualità di Presidente della Provincia spiccano quali emergenze dell'istruttoria dibattimentale le reiterate incursioni che D. [redacted] fece in Provincia, di cui tutti, comprese le parti, gli imputati, hanno dato atto. Incursioni che noi riteniamo non possano essere relegate in manifestazioni caratteriali della persona di D. [redacted] ma che evidentemente noi individuiamo come prova indiretta della esistenza di una pretesa. D. [redacted] ha detto ripetutamente, fino all'esame dibattimentale, che l'obbligo di restituzione esisteva e che più volte, da ultimo nella mail era stato detto che era stato tentato in vario modo di rientrare in possesso di quelle somme, ma la circostanza che reiteratamente queste incursioni venivano subite e tollerate, in qualche modo prova che le pretese restitutorie erano riconosciute* (trascriz. ud. 7.7.2015).

¹⁹³ Vedasi pagg. 49-53 della presente sentenza.

¹⁹⁴ Cfr. RIT 2695, 26 giugno del 2010; N. [redacted] (P. [redacted]) con F. [redacted] (P. [redacted]), parlano di iniziative e poi dei comportamenti di P. [redacted] (D. [redacted]) – p. 8 trascriz. "E, senti, N. [redacted] adesso è una rottura di coglioni, perché il mese prossimo pensavo si potesse chiudere tutta la questione". Risponde F. [redacted]: "Senti, mi sta cercando P. [redacted] c'è qualche novità? Devo aspettarmi qualcosa di spiacevole o ci sono..."; conversaz. 12 luglio del 2010: G. [redacted] (V. [redacted]) con N. [redacted] (P. [redacted]), G. [redacted] a N. [redacted]: "Ci sono novità?". "Nessuno". "Mi ha telefonato qualche giorno fa il piccolino (D. [redacted], n.d.r.), mi ha raccontato un po' di cose, ma che devo fare io? Ormai è al delirio". "Eh, immagino". N. [redacted]: "Quando ci vediamo ti racconto". G. [redacted]: "La cosa importante è che non mi tiri in mezzo, se non mi incazzo". (...) "Ma quello rompe i coglioni a tutti, ma mi tira in mezzo anche a me?". "E non lo so, te l'ho detto, quello rompe i coglioni a tutti. Quando ci vediamo, facciamo una chiacchierata, ti racconto un po' di cose, che rompe e aneddoti divertenti, no, che rompe, questo rompe i coglioni anche a me, ma nelle cose che minaccia, che fa, spero che non tiri in mezzo anche me"; V. [redacted] parla con P. [redacted] conversazione del luglio 2011, discutono delle accuse di D. [redacted], ormai è noto che D. [redacted] ha iniziato a rendere dichiarazioni agli investigatori. N. [redacted] a G. [redacted]: "Io non ho fatto accordi con lui, eh, non ho firmato contratti, non ho parlato al telefono, non c'è nessun accordo con lui. Considera che anche a me m'aveva detto: «Ah, io non mi ricordo a te quanto ti ho dato, 500.000,00, 100.000,00». Gli ho detto: «P. [redacted], 2.000,00 mi hai dato! Quanto cazzo mi hai dato, ma sei scemo?!»" "Ma quello si inventa tutte le cose", G. [redacted]: "Eh, lo so! E mi ricordo quando me la menava con la valigetta dei sette milioni, sì, ma vabbè, ma che cazzo erano! No, ma perché arrivare a questo? Ma sai che per me è la rovina professionale? Questo è pazzo, è la mia rovina questa. Ma è un pazzo scatenato".

elettorale del 2010; le erogazioni di denaro da parte di D█████████ sarebbero avvenute per la parte più corposa negli anni fino al 2001, con la causale di un finanziamento per necessità del partito dei ████████, cui sarebbe sin dall'origine correlato un obbligo di restituzione, assunto dai beneficiari al momento della dazione.

Il perno della ricostruzione, secondo il PM, troverebbe fondamento in quanto dichiarato dallo stesso D█████████ in relazione all'obbligo di restituzione: *"se fossero arrivati dei buoni affari, grazie ai buoni uffici di P█████████", avrebbe certamente dimenticato almeno in parte il debito*"¹⁹⁵.

Deve comunque rammentarsi che, come già evidenziato, D█████████ - pur ritenuto dal PM attendibile voce narrante dei plurimi legami "di sistema" a favore di I█████████ P█████████ - abbia sempre decisamente negato l'esistenza di un accordo restitutorio che contemplasse, quale elemento di corrispettivo a suo favore, la vicenda procedimentale del S█████████ e l'acquisto da parte della Provincia dell'immobile di Via V█████████ di proprietà della Mi█████████.

All'interno di questa cornice, dunque, nell'ottica accusatoria non appare casuale non solo la sequenza temporale nell'emanazione degli atti ritenuti (indebitamente) favorevoli a D█████████, ma neppure la serialità nelle modalità attraverso le quali queste "opportunità" di affari si realizzavano, ovvero gli interessi immobiliari, gli arbitrati, le transazioni, tutti caratterizzati da un elevatissimo indice di discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione, così da rendere più difficile - nell'ambito delle scelte connotate da schietti tratti valutativi - ravvisarne il carattere illegittimo, dato dalla distorsione dell'interesse pubblico in favore del privato corruttore.

Tra le circostanze fattuali, idonee a rendere manifesta l'esistenza del *pactum sceleris* alla base dell'imputazione, il PM ha evidenziato come tutti gli atti corruttivi oggetto del procedimento intervengano in un lasso di tempo intercorrente tra il maggio del 2008 ed il gennaio del 2009, in prossimità della scadenza del mandato amministrativo dell'uomo di punta dei D█████████ in sostanza, o i buoni uffici del Presidente riuscivano ad esplicare il loro effetto, oppure - atteso che la crisi delle attività di D█████████ era ormai conclamata, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate nel 2010 - la possibilità di una denuncia in Procura diventava oltremodo concreta ed oggetto di una viva preoccupazione manifestata nelle conversazioni tra P█████████ ed i suoi più stretti collaboratori, rischiando di rappresentare un serio ostacolo alla sua imminente candidatura per le nuove elezioni¹⁹⁶.

Vi è da dire che lo stesso Pubblico Ministero si mostra consapevole di una manifesta incongruenza nella ricostruzione dei rapporti tra D█████████ ed i percettori dei suoi finanziamenti e - a differenza che nella vicenda C█████████ della quale si tratterà più diffusamente oltre - per gli atti amministrativi riguardanti il S█████████ e l'acquisto

¹⁹⁵ In termini analoghi si esprime nel corso della sua deposizione M█████████ C█████████ L█████████ (ud. 30.10.2013), direttore amministrativo di M█████████, che tuttavia narra la circostanza per come riferitale dallo stesso B█████████ e non per scienza diretta.

¹⁹⁶ Si evidenzia sin da ora - riservando al prosieguo dell'analisi l'illustrazione di ulteriori elementi di illogicità nell'assunto accusatorio - come il PM operi una vistosa distorsione anche dei profili cronologici dell'operazione, impropriamente sovrapponendo la vicenda procedimentale del c.d. T█████████ Arbitrato sul S█████████, conclusa nel 2009, con eventi e comunicazioni avvenute circa due anni dopo, con il precipitare della situazione economica di D█████████ investito anche dalle incognite derivanti dell'indagine avviata nei suoi confronti dalla Procura di M█████████ e di cui si è detto in premessa.

dell'immobile di via V. ha lo scrupolo di arricchire la costruzione giuridica dell'accordo corruttivo, precisando alcuni elementi sulle particolari modalità di consumazione della condotta.

Esiste infatti una evidente sfasatura temporale (nell'ordine di vari anni) tra la dazione necessaria a consumare il reato da un lato e gli atti frutto della corruttela dall'altro: in effetti, la dazione delle somme da parte del privato finanziatore è prospettata come circostanza intervenuta in un periodo di gran lunga antecedente gli atti derivati della corruttela, addirittura in un'epoca in cui i soggetti che percepivano queste somme non erano neanche titolari dei poteri, successivamente dispiegati attraverso gli atti amministrativi oggetto di contestazione.

In altri termini – ed è domanda che doverosamente si pone lo stesso PM in sede di requisitoria - come è possibile ipotizzare un accordo corruttivo che abbia ad oggetto il mercimonio di un pubblico ufficio, che il soggetto percettore delle utilità non ha ancora assunto (né si sa se assumerà)?

Nella prospettazione accusatoria infatti, al momento dell'accordo, il corrotto non ha ancora acquisito la qualità soggettiva che gli potrebbe consentire di emanare l'atto illegittimo oggetto di mercimonio; nel caso concreto, del resto, lo stesso PM riconosce che all'epoca delle dazioni di denaro forse non era neanche fondatamente ipotizzabile che P. sarebbe diventato Presidente della Provincia, Ente con competenze in materia di trasporti e dunque (anche) nell'ambito specifico degli interessi imprenditoriali del suo finanziatore.

Secondo la Pubblica Accusa la particolarità della vicenda sarebbe data dal fatto che il patto corruttivo non si sarebbe consumato al momento del finanziamento (ovvero della dazione intesa come finanziamento reso dal privato), bensì nel momento in cui il pubblico ufficiale - *già finanziato a suo tempo attraverso una forma di finanziamento verosimilmente illecito*¹⁹⁷ - ha assunto su di sé l'obbligo della restituzione e decide quindi di favorire gli interessi del privato finanziatore, attraverso il compimento di un atto del suo ufficio, ora reso possibile dall'assunzione della carica, grazie alla sua ascesa politica; con il compimento dell'atto a favore del proprio finanziatore, si realizzerebbe quantomeno una parziale restituzione del debito rendendo definitiva la titolarità della somma imputata a scorporo del debito.

Il rapporto di finanziamento avrebbe dunque lo schema di un rapporto di credito, all'interno del quale sarebbe chiara per tutti i contraenti l'esistenza di un correlativo obbligo di restituzione, sia pure attraverso la mercificazione della (futura ed eventuale) funzione pubblica ricoperta. Non sarebbe quindi la ricezione del finanziamento il momento consumativo del reato, ma *il momento del definitivo arricchimento, che segna il momento della conclusione dell'accordo corruttivo, perché il prestito, nel momento in cui viene reso l'atto di favore, si riduce in maniera corrispondente all'interesse favorito per espressa scelta del creditore.*

Si avrà modo di tornare più diffusamente sull'analisi della effettiva praticabilità della ricostruzione giuridica posta alla base dell'imputazione, ma allo stato si evidenzia come, sotto il profilo meramente fattuale, D. C. abbia costantemente sostenuto

¹⁹⁷ Così testualmente nel corso della requisitoria

l'inesistenza dell'accordo e di non avere ricevuto alcun tipo di vantaggio dalle vicende sunteggiate nel capo d'imputazione¹⁹⁸.

Di seguito si ricostruiscono, secondo gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, le due vicende amministrative oggetto dell'accordo di natura "solutoria" prospettato dal PM, che ha paragonato ad un "conto corrente" aperto i rapporti di dare/avere tra i vari coimputati¹⁹⁹.

a) La vicenda S [redacted]²⁰⁰

Il S [redacted] (Sistema Integrato Tariffario Area Milanese)²⁰¹ è il sistema che consente all'utenza, in un ambito territoriale che coincide con l'area metropolitana milanese, di utilizzare con un unico biglietto - di importo variabile a seconda delle zone attraversate - diversi mezzi di trasporto, anche in tratte gestite da differenti aziende di trasporto²⁰².

¹⁹⁸ Come già precisato, D [redacted] proprio sulla questione del (mancato) corretto riparto dei proventi del S [redacted] si sente tradito dall'amico/compagno P [redacted] e proprio per questo lo definisce *l [redacted]* (cfr. trascr. Ud. 8.07.2014, p. 75 *avessi avuto la possibilità lo prendevo a sberloni, voglio dire. Ma che d'accordo? Qui hanno fatto delle porcherie anche in sede di questa storia qui ... è un Iscariota*).

¹⁹⁹ Il riferimento sarà strettamente legato - come doveroso - agli esiti delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento ed alle risultanze degli atti procedurali prodotti dallo stesso PM, che tuttavia nella ricostruzione della vicenda, nei suoi snodi fondamentali sembra avere prestato acritica adesione alla ricostruzione - invero viziata da un'ottica insanabilmente di parte ed in vari passaggi smentita dalle risultanze dibattimentali - prospettata durante l'esame testimoniale dall'avv. R [redacted], sulla quale si avrà modo di tornare più diffusamente.

²⁰⁰ Cfr. sul punto le produzioni documentali del PM all'ud. 30.10.2013, nel corso dell'esame del teste R [redacted] e deposizione del teste P [redacted] ud. 15.10.2013.

²⁰¹ La normativa di riferimento è costituita dall'accordo quadro di deliberazione provinciale n. 722/2619/1989 del 20 febbraio 1989, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione VI n. 39262 del 30 ottobre 1989, ridefinito ed aggiornato in alcune parti con deliberazione provinciale n. 50998/765/1993 del 9.09.1997, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione VI n. 39262 del 30.10.1998 (all. 4, 5 6 delle produzioni PM 30.10.2013).

Devono poi aggiungersi, con specifico riferimento al S [redacted], la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano, prot. N. 28048 del 19.12.1989, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine al nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto (L.R. 11/9/89, n. 44)*"; L.R. della Lombardia 29.10.1998, n. 22 recante "*Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia*"; la L.R. della Lombardia 12.01.2002, n. 1, recante "*interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale*"; Regolamento regionale della Lombardia 23.07.2002, n. 5, recante "*Nuovo sistema tariffario*"; il contesto normativo è illustrato diffusamente anche nel corso della deposizione dell'avv. N [redacted] F [redacted], ct della difesa P [redacted] all'ud. 24.03.2015.

²⁰² Con la riforma del trasporto pubblico locale (L.R. Lombardia 11.09.1989, n. 44, all. 1 produz. PM) è stato predisposto il nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali. Oltre alla previsione di tariffe minime per i servizi urbani sulla base degli abitanti per i Comuni, con tale legge sono state introdotte precise disposizioni relative all'integrazione tariffaria, il sistema attraverso il quale le linee avrebbero dovuto essere integrate tra loro indipendentemente dalla titolarità della relativa concessione, le aree di integrazione tariffaria e le modalità per l'ingresso nei sistemi tariffari integrati. **E' stato altresì definito il livello tariffario da adottare e sono stati previsti i criteri per compensare i minori introiti che le imprese di trasporto avrebbero subito in conseguenza dell'integrazione.** Per l'area comprendente la città di Milano la Regione Lombardia ha espressamente indicato (art. 4) che "il sistema tariffario integrato è quello autorizzato per A [redacted] (allora Azienda Trasporti Municipali)" dal Comune di Milano al quale spetta il potere autorizzatorio per le tariffe di ambito comunale (...). **il regime tariffario in questione - la cui applicazione inizialmente era stata limitata dalla deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Milano prot. N. 28048 del 19 dicembre 1989 ai servizi di trasporto pubblico extraurbano - successivamente è stato esteso. Infatti è stato recepito tramite uno Schema-tipo di Convenzione tra l' [redacted] di Milano e la Società, gestore o concessionario per l'integrazione tariffaria, approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Milano, prot.**



Più precisamente, nell'ambito della disciplina regionale sul trasporto pubblico locale sono le Province²⁰³ (enti delegatari delle funzioni regionali in materia di trasporto ex l.r. 2.4.1987 n. 14) ad individuare le linee che devono essere integrate e che possono, in ambito provinciale, delimitare aree di integrazione tariffaria; il sistema integrato è infatti costituito da "zone" all'interno delle quali vale il medesimo titolo di viaggio. Il passaggio da una zona all'altra comporta un incremento nel costo del biglietto: maggiore è il numero di zone che si possono percorrere con unico biglietto, maggiore è il costo dello stesso.

La Provincia di Milano²⁰⁴ ha conferito ad A. [redacted] il ruolo di gestore del sistema nell'area metropolitana milanese ed ha

- individuato nel sistema tariffario in atto presso A. [redacted] il sistema tariffario con cui realizzare l'integrazione;
- approvato lo *schema tipico di Convenzione* che le aziende avrebbero dovuto sottoscrivere per aderire a tale sistema;
- previsto una serie di allegati tecnici relativi alla suddivisione in zone del territorio del bacino di utenza, alle modalità di pagamento dei corrispettivi alle aziende;
- demandato all'assessore provinciale dei trasporti l'eventuale modifica degli allegati tecnici per garantire una corretta applicazione delle modalità attuative legate all'attivazione del sistema medesimo²⁰⁵.

Il sistema tariffario A. [redacted] è stato ridenominato S. [redacted] e la gestione dell'integrazione tariffaria è stata affidata dalla Provincia con apposita delibera ad A. [redacted].

A. [redacted] provvede anche alla compensazione dei minori introiti da integrazione. L'adesione all'integrazione avviene in via diretta attraverso la sottoscrizione della Convenzione provinciale da parte di Vettore e A. [redacted], ovvero con l'espreso richiamo recettizio contenuto nei singoli accordi stipulati con i vettori.

Lo schema tipo della Convenzione definito dalla Provincia e i suoi allegati (all. 4-6) prevedono i tratti salienti del "Sistema di integrazione tariffaria" che possono così riassumersi:

- 1) il S. [redacted] costituisce un sistema tariffario integrato che consente agli utenti di usufruire di più linee, gestite da più vettori, con il pagamento di un unico titolo di viaggio che permette loro di spostarsi sulle linee indipendentemente dal vettore che le esercisce, purchè integrato nel S. [redacted] cioè abbia sottoscritto l'apposita convenzione di matrice provinciale, ovvero sia riconducibile a tali criteri *per relationem* attraverso il richiamo effettuato da singoli accordi stipulati. Ciò si traduce in un vantaggio economico per il cliente che, in pratica, non acquista un biglietto specifico per ogni linea utilizzata e di frequente può risparmiare l'equivalente di un biglietto o parte di esso;

722 del 20.02.1990, nonché all'interno di ulteriori Convenzioni che ne hanno esteso l'applicazione ai servizi di trasporto pubblico urbano del Comune di Segrate nonché del Comune di Cinisello Balsamo sulla base delle Appendici delle Concessioni disciplinanti i rapporti con le società concessionarie dei predetti servizi urbani.

²⁰³ Art. 3 e 4 L. Regionale n.44/1989, cit.

²⁰⁴ Con delibera della Giunta 19.12.1989 n. 28048/2619/89. La scelta a suo tempo è dipesa dal fatto che [redacted] gestiva l'83,58% delle percorrenze del Bacino soggette a contribuzione provinciale.

²⁰⁵ Cfr. delibera Giunta Provinciale di Milano in data 20.02.1990, punto 3



2) la Convenzione provinciale prevede che l'adesione del vettore sia approvata anche dalla Provincia, che si fa garante del suo rispetto. Tutte le convenzioni di matrice provinciale sono state approvate anche dalla Regione Lombardia;

3) **i titoli di viaggio per l'integrazione sono emessi da A [redacted] che, in qualità di gestore indicato dalla Provincia, costituisce sostanzialmente il collettore di tutti gli introiti e definisce le quote di competenza di ciascun vettore associato in base ad un doppio criterio che costituisce l'elemento distintivo del sistema: al vettore vengono riconosciuti gli introiti da tariffa desunti dal venduto nelle rivendite nell'area di influenza della linea e dai risultati dei rilievi in vettura, con i criteri previsti dall'allegato 4 della convenzione S [redacted] Provinciale.**

Occorre precisare che i rapporti tra A [redacted] ed i Comuni di Segrate e Cinisello Balsamo sono regolati da appositi accordi (nei quali è prevista l'estensione del sistema di bigliettazione S [redacted]) e gran parte del contenzioso sviluppatosi negli anni si incentra sulla riconducibilità o meno di tali accordi al S [redacted] ed al suo sistema di riparto dei proventi dalla tariffazione²⁰⁶.

Non è naturalmente questa la sede per risolvere una pluriennale questione, che presenta anche attualmente risvolti economici importanti sia per A [redacted] (la quale incontestabilmente incassa i proventi di tutti i biglietti emessi con la dicitura S [redacted] anche nell'ambito di detti Comuni e per le prestazioni concretamente eseguite da altri soggetti imprenditoriali), sia per i singoli vettori, con l'instaurazione di un contenzioso complesso ed articolato su differenti giurisdizioni.

Gli elementi di complessità della situazione sono effettivamente molteplici: A [redacted] è società a partecipazione pubblica che eroga un servizio di trasporto di natura pubblica; come si è visto il S [redacted] è regolato da complesse disposizioni emanate da fonti eterogenee e talvolta configgenti, quali la disciplina regionale ed una parte di convenzioni e delibere; sussiste un serio problema di corretta individuazione delle posizioni soggettive coinvolte, con i conseguenti problemi determinati anche dalla interferenza, a seconda delle questioni, tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

La natura risalente ed ormai cronicizzatasi della situazione di stallo è stata all'origine di un contenzioso variegato e complesso, che coinvolge la magistratura amministrativa e ordinaria, senza tuttavia (ancora) giungere ad una soluzione definitiva; in varie circostanze i soggetti investiti del problema hanno invitato le parti a ricercare e trovare una soluzione condivisa, anche in via eventualmente transattiva, senza alcun esito.

Per completare il quadro generale, si deve aggiungere che C [redacted] è una società di trasporti - la più importante tra quelle facenti capo all'imputato D [redacted] - ed opera

²⁰⁶ Secondo A [redacted] infatti, gli accordi stipulati tra A [redacted] Comune di Segrate, A [redacted] Comune di C. Ilo Balsamo e A [redacted] costituirebbero accordi commerciali conclusi tra A [redacted] e propri partner per l'utilizzo di titoli viaggio del sistema S [redacted] sui loro servizi, *ma che non implicano adesione al sistema medesimo*. Sulla base di tali premesse, come si vedrà, in prossimità del termine del procedimento oggetto del giudizio, A [redacted] ha ritenuto l'insussistenza del proprio obbligo alla comunicazione della contabilità di cui alla "Convenzione standard S [redacted]", disertando il Tavolo Arbitratore. Per la confutazione - inverosimilmente puntuale - di tale interpretazione, cfr. diffusamente l'esame del ct difesa P [redacted], avv. N [redacted] F [redacted], all'udienza del 21.04.2015, p. 77 ss.

nel settore pubblico stradale e nel trasporto stradale su gomma di passeggeri, in ambito nazionale e transnazionale²⁰⁷.

La C. svolge, nell'ambito dell'hinterland milanese, servizi di trasporto ed è concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Segrate.

A partire dal 1999 C. iniziava a contestare ad A., nella sua qualità di gestore del S. (e come tale soggetto deputato alla riscossione e successiva distribuzione degli introiti derivanti dal sistema), una non corretta modalità di ripartizione degli introiti derivante dalla tariffazione.

Orbene, lo stesso PM riconosce che la Provincia per previsione della legge regionale istitutiva del S. è l'ente locale a cui compete il potere di determinare le modalità di gestione del Sistema Integrato e che di fatto la Provincia non è mai intervenuta a regolamentare la materia, con specifico riferimento al tema della ripartizione degli introiti tra il gestore - individuato in A. - ed i vettori integrati.

In definitiva, la regolamentazione di questa ripartizione è rimasta affidata ai singoli accordi intervenuti tra l'A. in qualità di gestore ed i singoli vettori integrati; non è contestato in giudizio neppure che gli accordi sono necessitati, perché l'appartenenza al S. - perlomeno nel bacino 8, corrispondente all'area metropolitana di Milano - è obbligatoria per legge: ne consegue che i vettori devono sottostare a tali convenzioni, sostanzialmente riprodotte, in forza delle Appendici, del contenuto dello "schema tipico di convenzione".

Altrettanto non controversa in giudizio è la circostanza che il mancato riparto degli introiti derivanti dal trasporto nell'area indicata avesse determinato gravi difficoltà finanziarie nei singoli vettori integrati e tra questi anche in capo alla C., società di trasporti riconducibile a D. in una situazione di mancata corresponsione delle differenze sugli introiti, iniziata nel 1995 e mai risolta²⁰⁸.

E' questo il contesto complessivo, nel quale viene instaurato il procedimento del c.d. "Tavolo Arbitratore", oggetto del capo d'imputazione, e rispetto al quale viene contestata l'illegittimità per carenza di potere degli atti emanati all'esito dalla Provincia e per il conseguente indebito effetto patrimoniale (*distribuzione dei proventi finanziari del S.*), che avrebbero determinato a favore dell'azienda del coimputato Di C.

Il procedimento prende avvio con un preciso atto formale e le fasi procedurali sono scandite da documenti scritti che tutte le parti hanno richiamato, descrivendone tuttavia in modo nettamente divergente il reale significato, a seconda delle opposte tesi ricostruttive.

²⁰⁷ La C. è tra l'altro sub affidataria della linea 712 nel trasporto pubblico su strada tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, da ritenersi, come si vedrà, riconducibile al sistema di tariffazione del S. Nella ricostruzione difensiva, D. parte dall'assunto di essere e considerarsi a buon diritto vittima di una condotta di costante prevaricazione e prepotenza da parte di A. in relazione al pluriennale mancato riparto degli importi derivanti dalla gestione del S. da parte del gestore.

²⁰⁸ Si richiama il consistente carteggio e le note che a partire dal 1999, hanno riconosciuto via via una parte degli introiti della tariffazione sulle linee dei comuni indicati, come specificamente elencate, ai soli fini ricostruttivi dell'iter procedimentale, nella "Relazione conclusiva del Tavolo per la definizione delle obbligazioni S.", p. 3 ss.

Se ne riassumono di seguito i contenuti, nei limiti necessari alla comprensione delle valutazioni cui è pervenuto il Collegio.

- Con nota in data 7 gennaio 2008²⁰⁹ C. [redacted], nella sua qualità di sub affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Segrate, diffidava A. [redacted], A. [redacted], il Sindaco di Milano ed il Sindaco di Segrate, mettendoli in mora e chiedendo agli stessi di assumere ogni provvedimento in ordine alla definizione del riparto dei proventi tariffari integrati nel rispetto del principio di trasparenza, invocando l'interesse pubblico sotteso ad un corretto e trasparente funzionamento del S. [redacted], con particolare riferimento agli introiti derivanti dalla vendita di documenti di quest'ultimo, di cui all'art. 2 della Convenzione per l'integrazione tariffaria tra il Comune di Segrate e A. [redacted] (che- su delega del Comune di Segrate – C. [redacted] ha recepito in un'apposita Appendice all'atto di concessione del servizio di trasporto pubblico urbano).
- Con una successiva nota del 28 maggio 2008, Caronte ribadiva le proprie posizioni e reiterava la richiesta, rivolta al gruppo A. [redacted], di un corretto ricalcolo degli introiti nel contesto delle operazioni di suddivisione del "monte ricavi" del sistema tariffario integrato denominato S. [redacted].
- Analoga richiesta veniva presentata (dapprima con nota in data 17.06.2008 e reiterata in data 24.10.2008) dal C. [redacted] (C. [redacted] T. [redacted] P. [redacted]) [redacted].²¹⁰, nella sua qualità di soggetto concessionario delle specifiche linee di "area urbana", esercitate in regime di sub affidamento da A. [redacted].²¹¹
- Sulla base di queste sollecitazioni, l'Amministrazione Provinciale, con la missiva in data 27.06.2008 a firma del Presidente F. [redacted] P. [redacted], avviava il procedimento per la costituzione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 23.07.2002, n. 5 di un apposito "organismo di livello locale" al fine di assicurare "la definizione del riparto dei proventi tariffari" e il "coordinamento delle attività funzionali dello stesso", invitando i soggetti coinvolti (il "Gruppo A. [redacted]", i Sindaci di Milano e Segrate) ad una conferenza preliminare.

Nel corso del dibattimento, al di là dei provvedimenti ufficiali, sono state approfondite le complessive valutazioni politiche sulla questione, le circostanze fattuali e le comunicazioni relative all'instaurazione del procedimento, che risulta essere stato preceduto da alcuni contatti informali e "di cortesia" dalla Provincia con i vertici di A. [redacted].

²⁰⁹ Cfr. docc. prodotti dal PM all'udienza del 30.10.2013.

²¹⁰ Cfr. sul punto specifico la deposizione dell'ing. R. [redacted] teste del PM, all'udienza del 15.10.2015 all'epoca Presidente di CTP con decorrenza dal settembre 2002; il C. [redacted] A. [redacted] è stato istituito dal Prefetto, a seguito del fallimento di una società di trasporto pubblico, statuendo per sette comuni dell'hinterland (Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Muggio', Bresso, Cologno Monzese) l'obbligo di consorziarsi. Dal 1979 in poi le linee in concessione al Consorzio Trasporto Pubblici vengono affidate in sub concessione alla A. [redacted] di M. [redacted]. Successivamente, tra i soggetti che operano per conto del Consorzio, viene inserita anche la società [redacted] in qualità di sub affidataria. Si dirà più diffusamente oltre di alcune questioni insorte con riferimento alla linea 712 esercita da C. [redacted] e successivamente – in assenza di concessione per un certo periodo – da A. [redacted]. Il C. [redacted] è stato successivamente posto in liquidazione per volontà dei sindaci dei comuni consorziati.

²¹¹ Si tratta delle seguenti tratte: linea 700 (Sesto FS – Sesto Marelli M1 Sesto Cimitero- Gobba M2), linea 701 (Sesto Marelli- Rondò M1- Cologno Monzese); linea 702 (Cinisello – Cologno Nord M2); (d) linea 704 (Cormano –Sesto); linea 708 (Sesto-Bresso); linea 709 (Cologno Sud M2 – Monza Sant'Alessandro); linea 704 (Sesto FS- Cormano, derivante dallo scorporo ex 104).

Secondo quanto dichiarato dal teste M²¹², nel periodo dal 2004 al 2009 l'amministrazione provinciale si fece carico del S²¹², inteso quale complesso problema nella gestione del trasporto pubblico locale. Più precisamente, soprattutto all'inizio del mandato, era stata riscontrata una situazione di forte tensione da parte dei vettori integrati, tanto che ad un certo punto la maggior parte delle aziende, se non tutte, minacciarono (ed alcune forse addirittura formalizzarono) una sorta di disdetta dal sistema, motivata dal fatto che molte aziende di trasporti contestavano la determinazione dei ricavi, operata da AT²¹² quale ente gestore commerciale e che direttamente incassava gli introiti derivanti dai biglietti e dagli abbonamenti, anche per le tratte coperte da altri vettori, integrati nel S²¹³.

Unitamente alla Regione, nel primo periodo la Provincia era intervenuta per cercare un equilibrio e tentare in qualche modo di stemperare le tensioni, essenzialmente con l'obiettivo di evitare una situazione, se non di paralisi, certo di forte difficoltà nella gestione del trasporto pubblico integrato all'interno dell'area metropolitana.

Il teste ha riferito che personalmente aveva continuato ad insistere con Regione Lombardia e con il Comune di Milano per cercare di riformare il sistema per arrivare ad una piena integrazione tariffaria; l'obiettivo era stato lungamente perseguito dai soggetti istituzionali coinvolti, ma l'accordo sfumò e rimase nel testo di riforma, che successivamente la Regione approvò dopo la sconfitta elettorale del centro-sinistra, senza risultati concreti neppure nell'attualità.

Il traguardo individuato sotto il profilo politico/amministrativo da parte degli enti locali sarebbe stato da un lato quello di giungere ad una piena integrazione tariffaria (*nel nostro caso voleva dire innanzitutto una facoltà di tutti gli utilizzatori del sistema dei trasporti della provincia di Milano, di poter usufruire di tutti i mezzi di trasporto, quindi autobus, treni, metropolitana e quant'altro con unici documenti di viaggio che fossero biglietti o abbonamenti, come avviene credo in quasi tutte le città europee più avanzate*) e dall'altro quello di intervenire sulle basi tariffarie, rivedendo il costo del trasporto e cercando di evitare una penalizzazione dell'utenza, per incentivare e rendere più interessante anche dal punto di vista economico l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei cittadini, provenienti sia dalla provincia che dall'area metropolitana, con la logica di alleggerire quindi il flusso di traffico veicolare delle auto nella città di Milano.

Nella prospettiva schiettamente politica perseguita dall'assessore all'epoca competente in tema di mobilità, del resto, viene espressamente dichiarato che l'ideale sarebbe stato – come avviene nelle altre esperienze di trasporto integrato in aree metropolitane complesse – creare all'interno del sistema un soggetto terzo per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio, evitando l'evidente ed insanabile conflitto d'interessi che si determina nell'affidare tale compito ad uno dei vettori coinvolti

²¹² Cfr. ud. 10.02.2015, p. 77 ss., esame testimoniale di P²¹², G²¹², M²¹² assessore provinciale dal 2004 al 2009, con delega alle politiche della mobilità (trasporti ed le opere stradali di competenza provinciale), citato dalla difesa P²¹².
Con analoghi contenuti, cfr. anche l'esame di G²¹², S²¹² Direttore Generale della Provincia dal 2004 a 2009, ud. 10.02.2015.

²¹³ *Il mio interesse, l'interesse diciamo come amministratore, era quello di evitare che i cittadini si trovassero con un servizio peggiorato invece che migliorato, con imprese che minacciano appunto di tornare ad emettere i biglietti diciamo ogni impresa il suo biglietto e naturalmente non consentire poi di trasbordare su un altro mezzo (Cfr. esame M²¹³ ud. cit.).*

(evitando che un gestore per quanto importante sia nello stesso tempo controllato e controllore anche di altri).

La richiesta, formalizzata nella diffida inviata da D. [redacted] (e successivamente attivata anche dal CTP), si inseriva dunque in un contesto delicato e - pur riguardando la determinazione dei criteri per la ripartizione di servizi già erogati dai vettori integrati e dunque la definizione economica del pregresso - avrebbe potuto avere riflessi negativi anche sulla importante trattativa, che prendeva avvio su un tavolo più ampio, in ambito regionale, e si poneva l'ambizioso traguardo di superare il sistema sino al momento vigente, ritenuto insoddisfacente.

Deve comunque precisarsi che nel 2008 la situazione presentava dei tratti nettamente evolutivi sui rapporti futuri, dal momento che con l'assegnazione delle nuove linee, i vettori - attraverso la sottoscrizione dei contratti - erano comunque vincolati all'adesione al S. [redacted]²¹⁴.

In ogni caso - con specifico riferimento alla genesi del c.d. "Tavolo Arbitratore" - il teste ha dichiarato che al momento della ricezione della formale diffida, il Presidente P. [redacted] si era consultato con lui (in quanto assessore competente in tema di mobilità e trasporti), e si era convenuto che la questione venisse trattata in ambito tecnico giuridico: *quando ci fu l'esposto o comunque la contestazione della Ditta C. [redacted], ne parlai con il Presidente e si decise che, data la natura giuridica, amministrativa molto particolare, questa cosa dovesse essere seguita sostanzialmente dalle strutture diciamo più legate agli aspetti giuridici - legali e noi, noi inteso come settore trasporti, davamo il supporto tecnico nell'effettuare collaborazione. (...) fui io a parlare con il Presidente in questo senso, esprimendogli la mia perplessità ... e lì si convenne che doveva essere assegnato a chi avesse diciamo competenze più di questo aspetto, ovviamente dando noi il supporto.*

Ha spontaneamente riferito il teste M. [redacted] che *la decisione di incaricare l'Avvocato P. [redacted] fu conseguente a ciò, peraltro l'Avvocato P. [redacted] aveva seguito già altre vicende di contenzioso, ci stava seguendo, per esempio, nella difficile attribuzione dell'ultimo lotto che era rimasto in sospeso, dove c'era un contenzioso tra l'azienda cedente i servizi e l'azienda che invece avrebbe dovuto subentrare a seguito delle gare*²¹⁵. ***Quindi la decisione diciamo di dare... per me fu normale, cioè nel senso che era la figura, il segretario generale, la figura che aveva già seguito vicende trasportistiche.***

²¹⁴ Sul punto cfr. più diffusamente M. [redacted] ud. cit., che spiega proprio con la delicatezza della trattativa in corso sulla ridefinizione complessiva del sistema tariffario il suo personale e sostanziale disappunto per l'instaurazione di un fronte contenzioso tra i vettori ed A. [redacted], che avrebbe potuto causare ulteriori tensioni ed ostacoli nel raggiungimento di un punto di equilibrio: *Tra l'altro tutto questo avveniva in una fase (...) in cui c'era sostanzialmente un cambiamento radicale del sistema, perché si stava passando dalle vecchie concessioni all'aggiudicazione attraverso dei contratti a gara, quindi con una fase anche lì molto turbolenta di tensioni, di rapporti che non era stato facile insomma governare.*

²¹⁵ Sì, insomma vicende diciamo che contestavano l'attribuzione alla nuova azienda e sulla base di questo stavamo cercando di capire dal punto di vista anche giuridico - amministrativo se effettivamente esistevano o meno questi problemi e dal punto di vista trasportistico se invece il subentrante era in grado di garantire la qualità del servizio che sarebbe stata necessaria. C'era stata ancora prima la vicenda, la prima vicenda di attribuzione del lotto della Brianza, che era stata molto anch'essa travagliata, e anche lì l'Avvocato P. [redacted] aveva seguito diciamo questi aspetti di carattere giuridico - amministrativo, perché passammo appunto, fu anche lì una vicenda molto complessa, molto tesa, con ricorsi, con varie diciamo contrapposizioni... (trascriz. ud. 10.02.2015)

Secondo quanto dichiarato dallo stesso P. nel corso dell'esame dibattimentale²¹⁶, una volta ricevuta la diffida e consultato il suo staff, ed in particolare l'assessore M. si era premurato di avvertire l'ing. E. (all'epoca di A.), interponendo i buoni uffici affinché A. si rendesse disponibile a partecipare ad una procedura, per il chiarimento del contenzioso in essere con i gestori CTP ed il Comune di Segrate.

La circostanza è confermata anche dalla deposizione testimoniale²¹⁷ dell'avv. Alberto R., responsabile legale per il gruppo che ha dichiarato di avere accompagnato l'ing. Catania, presidente di A., ad un incontro con il Presidente della Provincia, F., nel corso del quale fu chiesto di trovare un accordo per evitare un contenzioso.

In data 31.07.2008²¹⁸, a seguito della convocazione delle parti interessate, veniva istituito il "Tavolo" per il superamento del contenzioso derivante dalla definizione delle obbligazioni tariffarie derivanti dal S. e la ricerca dei termini e delle condizioni per la definizione del complesso di rapporti ricompresi o riconducibili al sistema di integrazione tariffaria S.

La composizione del Tavolo - secondo quanto chiarito nel corso dell'istruttoria - avviene con la nomina dell'avv. Antonio Palmiotto, Segretario Generale della Provincia di Milano; dell'avv. Alberto R. per A.T.M. S.p.A. e A.T.M. Servizi S.p.A.; della dott.ssa Laura Aldini e dr. Massimo Riccati per il Comune di Segrate; dell'ing. A. quale Presidente del C. e dell'avv. A. Q. invitato a far parte del gruppo di lavoro da parte della Provincia di Milano e di ²¹⁹.

Dopo la costituzione del gruppo di lavoro e la consegna della documentazione elencata, "per permettere a tutte le parti di approfondire la problematica con l'obiettivo di concludere i lavori entro la fine del mese di settembre definendo un sistema di riparto al quale le parti partecipanti al presente tavolo di atterrano", concordemente la riunione viene aggiornata all'8.09.2008.

Tuttavia - come evincibile dal carteggio e dalle deposizioni testimoniali - non vi saranno ulteriori incontri con la partecipazione fattiva del rappresentante del gruppo formalmente per una serie di concomitanti impegni professionali dell'avv. In sede di esame testimoniale²²⁰ l'avv. ha spiegato la decisione di non partecipare più agli incontri, dopo essersi accorto che il tavolo risentiva di un'impostazione unilaterale a favore di C., comunicando tale decisione all'avv. P. nel successivo mese di novembre.

²¹⁶ Cfr. esame F. R., ud. 25.11.2014, nonché verbale di interrogatorio del 9.10.2011, acquisito ex art. 493 co. 3 c.p.p. e dichiarazioni spontanee rese all'ud. 3.06.2015.

²¹⁷ Cfr. trascriz. ud. 30.10.2013

²¹⁸ Cfr. verbale riunione, prodotto dal PM e dalle difese degli imputati.

²¹⁹ Cfr. esame avv. Q., teste della difesa P. all'ud. del 21.04.2015.

²²⁰ L'avv. Alberto R., teste del PM, è stato esaminato all'udienza del 30.10.2013; il teste è iscritto all'albo speciale limitatamente agli affari legali dell'ente, è responsabile affari legali dal 2000; lo stesso si è occupato e continua ad occuparsi del contenzioso tra e in sede civile e amministrativa; ha dichiarato di avere depositato anche atti di querela contro D. per diffamazione nei confronti di



Nella laconica ricostruzione del procedimento prospettata dal teste, il Tavolo proseguì le attività nonostante la fuoriuscita di A [redacted] ed al termine la Provincia determinò una somma, *intimando* ad A [redacted] di pagare.

Come si avrà modo di specificare, l'istruttoria dibattimentale non ha affatto confermato quanto dichiarato dall'avv. R [redacted], con riferimento non solo allo sviluppo procedimentale, ma anche ai contenuti tecnici esaminati nel corso dell'istruttoria ed infine agli esiti del Tavolo Arbitratore; a fronte della corrispondenza prodotta, nella quale risultano plurime convocazioni alle quali il rappresentante di A [redacted] scelse di non partecipare, il teste si è limitato ad osservare che ad un certo punto *ci fu un'accelerazione dei lavori del tavolo arbitratore con riunioni fissate anche di mattina*, alle quali non poteva essere presente; al termine aveva chiesto di posticipare una riunione, ma la richiesta non era stata accolta; fu a questo punto che l'avv. P [redacted] gli inviò una bozza di verbale per l'eventuale condivisione, dandolo per presente *se lo avesse condiviso nei contenuti*²²¹.

La risposta era stata negativa: posto che nelle conclusioni venivano riprodotte pedissequamente le tesi di C [redacted] senza alcuna menzione delle argomentazioni svolte da A [redacted] nel *memorandum*²²² inviato, aveva risposto che non si condivideva il contenuto del verbale e che la partecipazione di A [redacted] al tavolo non aveva più senso²²³.

²²¹ Questo il tenore della corrispondenza intercorsa: *"Leggo oggi la sua comunicazione di ieri e la bozza di verbale ad essa allegata. Debbo a questo proposito – e mio malgrado – formulare alcune osservazioni: in primo luogo, non corrispondendo al vero che io fossi presente alla riunione del 3 novembre, tale circostanza e le motivazioni di tale assenza le sono note, non mi è conseguentemente possibile sottoscrivere un verbale che dà atto della mia presenza. Secondariamente, devo rilevare che tale documento contiene alcune inesattezze e nulla argomenta sulla posizione assunta da A [redacted] nella vicenda di cui trattasi. In relazione al merito debbo esprimere ampie perplessità su quanto da lei proposto e verbalizzato in fatto e in diritto. Mi pare che le conclusioni assunte siano prive di adeguate motivazioni giuridiche e si limitino a sposare una interpretazione di parte senza tenere in nessun conto delle argomentazioni tutte da me esposte nell'interesse della mia assistita, nonostante le considerazioni svolte in merito non solo nelle precedenti riunioni ma anche – da ultimo – nell'allegato alla mia lettera del 31 ottobre scorso. Alla luce di tutto ciò, per quanto mi riguarda, ritengo, mio malgrado, inutile una mia ulteriore partecipazione al tavolo: non sarò quindi presente alla riunione fissata per il 7 novembre prossimo. Provvedo pertanto a rimettere il mandato già conferitomi dal Presidente di A [redacted] Ingegnere E [redacted] C. [redacted]"*. Si legge nella risposta inviata a stretto giro dall'avv. P [redacted]: *"Ho letto la sua lettera in data odierna, la stessa mi sembra non rientrare nel suo stile, solitamente misurato e pacato. La bozza di verbale è il frutto soltanto dei documenti presentati e come lei bene sa i documenti sono stati presentati solo da C [redacted] da C.T.P. La sua nota del 4 novembre, che io ho preso in dovuta considerazione, contraddice alcuni documenti di A [redacted] presentati al tavolo da parte di CTP, proprio per questo le ho inviato quella bozza, affinché lei potesse contro dedurre in fatto e in diritto alle affermazioni contenute nella stessa. Tale invito mi sembrava corretto nei suoi confronti in modo tale che Lei potesse argomentare le tesi sostenute. Non c'è da parte mia né da parte dell'altro componente, scelto di comune accordo, la volontà di preconstituire una tesi, ma soltanto la volontà di cercare insieme una soluzione coerente con gli atti ed equa per tutte le parti. Proprio per questo La invito a riconsiderare la Sua posizione ed a partecipare all'incontro di domani mattina portando tutti gli argomenti e i documenti a sostegno della Sua tesi, garantendo da parte mia e dell'Avv. A [redacted] Q [redacted] la volontà di raggiungere una soluzione giuridicamente corretta ed eticamente equa"*.

²²² Cfr. documentazione prodotta dal PM all'udienza del 30.10.2013, all. 2; nel *memorandum* sono esposte le ragioni giuridiche che inducevano A [redacted] a ritenere la non applicabilità del S [redacted] e come tali non legittimati gli interlocutori a richiedere la documentazione necessaria per la determinazione del criterio di riparto ai fini della conseguente individuazione degli importi dovuti (*"la contabilità di cui alla "convenzione Standard S [redacted]" esiste e viene esposta secondo le regole proprie di tale convenzione ma non è afferente alle convenzioni sottoscritte con Comune di Segrate e di Cinisello; pertanto non sussiste alcun obbligo di comunicazione in capo ad A [redacted] ed in loro favore"*).

²²³ Spiega sul punto l'avv. R [redacted] in sede di controesame da parte della difesa P [redacted] – *Allora, A [redacted] ha fornito quello che poteva avere, e se non aveva nulla nulla ha fornito in materia. Abbiamo fornito*

In data **25.11.2008** è stata redatta dall'avv. A [redacted] Q [redacted]²²⁴ la "Relazione conclusiva del tavolo per la definizione delle obbligazioni S [redacted]", nella quale si dava atto che, sulla base della documentazione esaminata, si era accertato che i servizi di trasporto resi dalla società G [redacted] e C [redacted] risultano ricompresi nel contesto del sistema tariffario integrato S [redacted].

In considerazione della mancata presentazione dei dati relativi alla tariffazione da parte di A [redacted] si è fatto ricorso ad un criterio di riparto necessariamente presuntivo.

Si osserva nella citata relazione conclusiva²²⁵ che *non esiste agli atti (così come acquisiti) una ricognizione e/o rendicontazione basata sui criteri previsti per i servizi extraurbani, nella deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Milano, prot. N. 28048 del 19 dicembre 1989 e per i servizi urbani, nelle Convenzioni e nelle relative Appendici – nonché di eventuale diversa dimostrazione dal Gruppo A [redacted] (soggetto gestore del sistema integrato tariffario S [redacted] in forza della deliberazione della Giunta provinciale della Giunta di Milano, prot. N. 28048 del 19 dicembre 1989) delle quantità di traffico e dei corrispondenti introiti. Le verifiche applicative dei predetti criteri non risultano eseguibili "ora per allora", essendo strettamente collegati a flussi di traffico che, per la loro intrinseca natura, risultano mutevoli nel tempo.*

Dal che consegue che è giocoforza ricorrere, ragionevolmente, all'individuazione ed all'applicazione di criteri "presuntivi", basati sul rapporto tra i chilometri di ciascuna linea oggetto di concessione o di affidamento e gli introiti complessivi dell'integrazione tariffaria S [redacted] riscossi unicamente dal Gruppo A [redacted] anche per conto di altri soggetti integrati nel S [redacted] stesso, prendendo a riferimento i dati contenuti nei bilanci depositati da A [redacted]. Ciò premesso, può essere ancora osservato

preliminarmente la nostra visione giuridica della questione perché - ripeto e ribadisco - il tavolo saltò appieno la problematica giuridica, dando per scontato che fosse S [redacted], magari anche ha ragione, io non dico di no, ma non ci fu possibilità di confronto giuridico, cioè è S [redacted], non è S [redacted] se non è [redacted] che cos'è, che cosa si può fare. Il tavolo partì dicendo "è' S [redacted]. A questo punto chiedeva documentazione impossibile da fornire perché, non essendo stato ritenuto S [redacted] da parte di A [redacted] i relativi controlli semplicemente non potevano esistere.

²²⁴ Cfr. sul punto la deposizione dell'avv. A [redacted] Q [redacted] presidente del Tavolo Arbitratore, teste della difesa P [redacted] esaminato all'udienza del 10.02.2015, che rivendica la paternità dei contenuti ricognitivi espressi nella relazione: TESTE Q [redacted] – (...) questo che lei mi ha sottoposto e quindi questo elaborato composto da otto pagine, nell'ottava sono riportate le conclusioni, aveva ed ha natura ricognitiva, quindi non è il verbale di nessuna riunione, era una relazione per ciò che era avvenuto, perché ritenevo opportuno, tenuto conto dell'incarico che mi era stato affidato, anche farlo risultare da una relazione ricognitiva, perché questa era la caratteristica, di fatti nelle conclusioni io mettevo... io! Abbiamo messo in risalto, perché c'ero io, ma l'ha sottoscritto anche il dottor P [redacted] AVV. G [redacted] – Però materialmente chi l'ha redatta quella relazione, se lo ricorda? TESTE Q [redacted] – Guardi questo non mi ricordo chi materialmente l'abbia redatta, può essere che l'abbiamo redatta collazionando più parti delle riunioni, certamente io questa relazione l'ho ampiamente motivata e corretta, credo anche, perché questa è del 25 novembre, credo che nel corso di questo anno, all'inizio del mese di novembre, non vorrei sbagliarmi, ma credo proprio che fosse l'inizio di novembre, perché poi avevo altri impegni successivamente, avevo trasmesso alla Provincia e quindi alla segreteria del segretario dottor P [redacted] la relazione con alcune modifiche proposte dal sottoscritto, quindi... AVV. G [redacted] – Che poi sono state recepite? TESTE Q [redacted] – Che sono state recepite qui. In effetti, la parte finale, che sono le conclusioni che mi sembrava la parte più importante, (...) l'uso di queste espressioni venne ampiamente sottoposto a una valutazione (...) per dire una cosa diversa, cioè che avevamo valutato, avevo potuto prendere visione della documentazione fornita e con riferimento al caso, cioè applicabilità o no del S [redacted] (...) risultava ricompreso quantomeno nel contesto del sistema tariffario, ho usato questa parola contesto, mi ricordo che fu oggetto di uno scambio credo di mail..."

²²⁵ Il documento è stato prodotto sia dal PM che dalle difese degli imputati; la citazione è testuale da p. 7 ss.

che dalle "note integrative" ai bilanci del Gruppo A [redacted] per gli esercizi dal 2000 al 2007 è possibile rilevare l'ammontare complessivo degli introiti di tariffazione; risultano, viceversa, determinate esattamente nei singoli atti concessori le percorrenze chilometriche esercitate nel medesimo periodo di riferimento.

Queste, dunque, le conclusioni della Relazione:

allo stato degli atti, sulla base della documentazione fornita dalle parti, e con riferimento alla fattispecie, si prende atto che tutti i servizi oggetto del presente procedimento risultano ricompresi nel contesto del sistema tariffario integrato del S [redacted]. Da ciò discende che si ritiene pertanto congrua per tutti i soggetti titolari di servizi di trasporto oggetto del presente procedimento l'individuazione di un valore c.d. medio degli introiti di tariffazione conseguiti negli anni dal 1995 al 2007, quantificabile in € 1,842/km (al netto dell'IVA). Detto valore, desunto dai dati contenuti nei bilanci ufficiali del Gruppo A [redacted] è indicato quale elemento di riferimento per la possibile definizione del riparto dei proventi ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 10 R.R. n. 5/2002.

In data 26.11.2008 il Presidente della Provincia di Milano, F [redacted] P [redacted], fa proprie le risultanze emerse a seguito dell'istruttoria compiuta ed invia una missiva agli originari componenti del Tavolo Arbitratore.

Dopo avere richiamato le modalità di avvio della procedura, osserva: *"A conclusione dei lavori il tavolo trasmette la relazione conclusiva, sottoscritta dall'avv. A [redacted] Q [redacted] e dall'avv. A [redacted] P [redacted] Segretario Generale della Provincia. Dalla predetta relazione si evince chiaramente che, sulla base della vigente normativa, degli atti pubblici delle Amministrazioni interessate e delle convenzioni sottoscritte dalle parti, le linee gestite da G [redacted] e C [redacted] (come esattamente individuate nella relazione) sono ricompresi nel contesto del sistema tariffario integrato S [redacted]. Pertanto è obbligo del soggetto gestore provvedere alla ripartizione degli introiti tariffari come previsto alle imprese esercenti i servizi. Stante l'assoluta mancanza di una ricognizione /rendicontazione sulla base dei criteri previsti per la determinazione della quantità di traffico e dei corrispondenti introiti, oggi è possibile solo determinare, sulla base dei bilanci di A [redacted] un valore c.d. medio degli introiti di tariffazione conseguiti negli anni dal 1995 al 2007, quantificabile in € 1,842/km (al netto dell'IVA). Sulla base del predetto valore medio devono essere pertanto pagati gli introiti tariffari alle imprese esercenti i servizi. Certo del puntuale adempimento, anche sulla base degli impegni assunti, invio distinti saluti".*

Con la Deliberazione n. 22/09 della Giunta Provinciale di Milano, preso atto della Relazione conclusiva – della quale è stata data comunicazione ai soggetti partecipanti al tavolo con lettera del Presidente sopra richiamata, con invito di tutti i soggetti al puntuale adempimento degli obblighi sulla base degli impegni assunti – ha ratificato il contenuto delle note del Presidente della Provincia richiamate e ha accertato che *"per il periodo 2000/2007, A [redacted] deve corrispondere a C [redacted] la somma complessiva di € 40.204.645,09 oltre IVA ed interessi legali, dedotti gli acconti già erogati; a sua volta [redacted] ha obbligo di corrispondere € 31.744.388,81 oltre IVA ed interessi legali alla sub affidataria [redacted] ed € 8.460.256,28 oltre IVA ed interessi legali alla sub affidataria C [redacted], in entrambi i casi dedotti gli acconti già erogati; di accertare (...) che [redacted] per il trasporto pubblico urbano, per il periodo agosto 1995 dicembre*

2007 è obbligata a pagare al Comune di Segrate e per esso, in base al contratto di concessione, direttamente alla società C██████████ la somma di € 4.376.499,90, oltre IVA ed interessi legali, in entrambi i casi dedotti gli acconti già erogati.

██████████ ha impugnato presso il TAR:

- la nota del Presidente della Provincia del 30.06.2008 con la quale è stato avviato il tavolo arbitratore;
- la nota del Presidente della Provincia del 26.11.2008 di recepimento delle conclusioni del tavolo arbitratore;
- la nota del 7 gennaio 2009 con la quale la Provincia ha esplicitato le conclusioni del tavolo arbitratore specificando le somme dovute da ██████████
- la D.G.P. n. 22/2009 di recepimento da parte della Giunta delle note citate.

Il teste R██████████ ha dichiarato che nelle more del giudizio amministrativo - con l'avvicendamento a seguito della tornata amministrativa e l'insediamento ai vertici della Provincia di una giunta di Centro Destra (presidente G██████████ P██████████) - ██████████ aveva auspicato che si provvedesse nella direzione a lei favorevole, sollecitando l'eliminazione in via di autotutela degli atti ritenuti pregiudizievoli alla propria posizione emessi dalla G██████████ P██████████.

La questione, nei termini prospettati dal teste, è oggetto anche di alcune significative conversazioni intrattenute al telefono da A██████████ P██████████ con A██████████ Di S██████████, suo omologo nella successiva amministrazione provinciale e con il quale pare comunque intrattenere un rapporto di cordiale frequentazione, a prescindere dalla differente appartenenza politica: i due si confrontano sul contenuto della possibile eventuale nuova delibera sul punto, sulle valutazioni della congruità delle motivazioni a sostegno e sulla inopportunità di una revoca a fronte del possibile contenzioso da parte dei soggetti coinvolti ed infine sul ruolo dell'avv. N██████████ nel tentativo di influire sulla determinazione del contenuto degli atti dell'amministrazione provinciale.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione telefonica²²⁶ intervenuta nei primi giorni del luglio 2010:

██████████ - Oh... ma sei impegnato?

██████████ - Non ti preoccupare. Dimmi.

██████████ - No, perché devo dirti una cosa che riguarda... eh... coso là, come si chiama...

██████████ - Quello. Sì, sì.

██████████ - C██████████ (...)

██████████ - Ehm... coso lì, De██████████... Però, N██████████ è un fatto riservatissimo. Tra me e te te lo dico, eh.

██████████ - Sì, tranquillo.

██████████ - Perché mi ha... Eh. Eh... ██████████ l'assessore, mi manda una delibera scritta dall'avvocato S██████████...

██████████ - Sì.

██████████ - ...di revoca della delibera fatta da te...

██████████ - Sì.

²²⁶ nr. 1097 del giorno 8 luglio 2010 delle ore 20:24:39 Interlocutori: ██████████ (utente) con ██████████ (il nome emerge dalla conversazione - interlocutore)

██████████ - ...di quella... Ecco. Allora, io c'ho detto questo: "Okay, comunque c'è un problema: revocare quella delibera comporterà che... ehm... coso lì..." come si chiama... C██████████... come si chiama il nome, dimentico il nome...

██████████ - D██████████

A██████████ - Ecco, D██████████ farà... non solo impugnerà la revoca, ma chiederà alla Provincia il risarcimento del danno.

N██████████ - Eh, minimo!

A██████████ - Ora, siccome si è assodato che... ehm... A██████████... A██████████ deve un importo, quanto... 1 milione, 2 milioni, quanto è...

██████████ - XXXX.

██████████ - X, lo deve a C██████████.

N██████████ - Sì.

A██████████ - ...fanno revocare quella delibera, espone automaticamente la Provincia a... al rischio di risarcimento danno.

N██████████ - Sì, deve pagare il danno per quell'X. Sì.

A██████████ - Per quell'X, che non è 100 mila euro.

██████████ - No, no, no.

A██████████ - Per cui io ho de... Poi la delibera di S██████████ che è fatta bene dal punto di vista tecnico, ha soltanto dal mio punto di vista un errore nella motivazione. Cioè, lui fa tutta la cronistoria, a un certo punto dice: "Insediarsi la nuova Amministrazione" no? verso il finale... ehm... "...viene istituito un nuovo tavolo per verificare la possibilità di trovare un... un accordo tra D██████████ e gli altri e A... e A██████████.

██████████ - Sì.

A██████████ - Ora, lui dà atto che questo tavolo non ha sortito nessun effetto. Allora, se tu... Il ragionamento che faccio io è questo: se tu hai avuto bisogno, esaminando la delibera che... che richiedeva ad A██████████ di pagare a D██████████...

██████████ - Sì.

A██████████ - ...hai avuto bisogno di un momento di riflessione e di... di convocare le parti, e da questo tavolo non hai avuto alcun elemento nuovo di valutazione... come arrivi oggi a revocare quella delibera? La potevi revocare all'epoca, ma... cioè quali (parola incomp.) non condivido - faccio un esempio - al limite, è assurdo ma l'avresti potuto fare. Ma oggi è illogico, perché non avendo avuto nessun elemento ulteriore, tu lo dici in delibera stesso (sic!), come cazzo fai a dire che revochi?

██████████ - E'... è deboluccia come motivazione.

██████████ - E quindi a questo punto io che ho fatto? Ho... uhm... ehm...

P██████████ e D██████████ c'ho detto: "Assessore, guardi, io le esprimo la preoccupazione di mettere... che lei sta esponendo la Provincia a un grave danno, cioè glielo devo dire, è mio dovere. Cioè anche se io posso essere d'accordo o che..." "E' la solita stronzata, ma quella delibera fa schifo, quella delibera è P██████████ e coso che si sono messi d'accordo..." ███████████ - Sì, sì, sì, va bene.

██████████ - Solite co... Ho detto: "Guardi, a me non interessa. Lei oggi si trova a voler rimediare a un danno producendone uno peggiore. Io consiglio..." Perché lui dice: "Io non posso tollerare che la Provincia di Milano e il Comune di Milano siano in causa anche a nome dello stesso

colore politico". Va be', ma questa è una motivazione politica. Ma io devo salvaguardare le istituzioni, come la Provincia.

[redacted] - Eh, certo!

[redacted] - Ma che cazzo me ne fotte a me! Cioè io non è che posso pagare 18 milioni, o quanto sarà... pure... pure mille euro soltanto perché non voglio... non voglio andà in causa col Comune di Milano... ..perché mi hanno impugnato la... la delibera della Provincia di... di Milano. Voglio dire... voglio dire, non è... E' una motivazione che posso capire, ma non per questo io mi devo abbassà i pantaloni. Allora io c'ho detto: "La delibera a questo punto (parola incomp.) presta il fianco a una criticità". (...) Lui che fa, mi chiama adesso e mi dice: "Ah, [redacted] ma tu lunedì stai sopra?" "Sì". "Allora facciamo l'incontro io, tu e [redacted]". Allora, io ti ho voluto dire questo perché ti vorrei far leggere questa delibera...

[redacted] - Sì.

[redacted] - ...proposta. Però, [redacted] mi devi dar la tua parola d'onore che non la... [redacted] - Che non l'ho mai vista (sembra dire, voci sovrapposte)

[redacted] - Ecco. (...)

[redacted] - No, no, no, no, a livello di amicizia. A livello di amicizia.

[redacted] - A livello di amicizia, ecco. E non devi dir nulla neanche a D.

[redacted] - No, no.

[redacted] - Siccome tu meglio di me sai tutta la faccenda. Io ho rilevato soltanto questo dal punto di vista formale, ma se tu mi puoi dare altri elementi... Tu te la leggi e poi mi rispondi.

Segue a breve la telefonata di risposta²²⁷:

[redacted] - Oh, [redacted] t'ho... t'ho mandato l'e-mail.

[redacted] - Sì, sì, l'ho letta, l'ho letta. (...)

[redacted] - Eh.

[redacted] - No, ti volevo dire, io l'ho letta... è stata fatta in modo tale da creare solo confusione o scrivere tanto.

[redacted] - Eh. Sì, sì.

[redacted] - Perché la motivazione dell'annullamento, quelli sono i vizi di legittimità.

[redacted] - Dice: siccome c'è il dubbio sull'interpretazione...

[redacted] - Io revoco. Bravo. [redacted] - ...della nullità (voci sovrapposte) c'è la certezza. A [redacted] - Bravo. Non hanno... senza... senza tenere presente le... le... eh... cioè i... le conseguenze. Cioè io questo ho detto, scusa un attimo Nino...

[redacted] - Sì. A [redacted] - Dimmi... Io ho detto: "Voi avete accertato che D [redacted] e l'altra devono... che vantano un credito?" "Sì". "A questo punto perché revocate?" Dice: "Ma noi non possiamo stabilire in 11 milioni di euro, 18 milioni di euro, quant'è lì... Eh, allora dice: "Va be', ma... ma allora rendete indicativo quell'importo", cosa che il Magistrato potrebbe fare anche da solo chiaramente.

²²⁷ Conversazione telefonica nr. 1123 del giorno 9 luglio 2010 delle ore 09:45:15 in uscita dall'utenza intercettata 3316268059 verso l'utenza 3357458120.

██████ - Infatti! (...)

██████ - Cioè alla fine dici: "Qual è il succo del... qual è il vizio? Qual è il vizio?" Dice: "Perché non hanno capito bene come si interpreta quella cosa lì". Bene, allora siccome questi qua hanno già fatto ricorso al TAR, il Comune di Milano e il Comune... ████████ - Sì.

██████ - ...e... e... e ████████ su quel provvedimento, l'hanno chiesto loro la... il ritiro dal ruolo, che per... che vadano avanti. Cioè questo è...

██████ - Ma no, ma il ritiro dal ruolo è stato poi sospeso perché con la nuova Amministrazione, l'Avvocatura... cioè non mi ricordo chi, disse che comunque la Provincia voleva rivedere la situazione, allora il Magistrato accordò questo tempo, che sta adesso scadendo, scade mi sembra il 15 luglio, entro cui la causa va o riassunta a ruolo o va poi invece derubricata, cancellata e quant'altro. ... E allora il Comune di Milano e ████████ ma più che altro è l'██████ con quell'avvocato... come si chiama... ████████ - ████████. E io con quello c'ho avuto da ridire perché lui chiaramente vuole il ritiro dal... vuole che la... la revoca della delibera, e...

██████ - Eh, sì (incomp., sovrapposizione di voci) certo.

A ████████ - ...minacciando lui... Ho detto: "Sì, va be' - ho detto - ma pure se la... uhm... lei chiede il risarcimento del danno - ho detto - ma comunque sarà inferiore la mia esposizione al rischio una volta che A ████████ avesse riconosciuta la nullità della delibera dal Magistrato - ho detto io - rispetto a quello che mi può fare ████████, D ████████ nel caso che... che io soccombessi. E poi - dico - noi stiamo parlando delle ipotesi. Quello che emerge è che lei (parola incomp.) non mi contesta è un credito che vanta C ████████ D ████████. A questo punto - dico io - la delibera quello ha accertato, il valore che lo vendiamo. Io lo ritengo puramente dichiarativo, ma non... non è indicativo, perché tanto è vero che sta sopra il tavolo e... costruito proprio per trovare un... un pool d'accordo".

██████ - Infatti!

██████ - Ma il pool d'accordo su quale fatto? Che D ████████ è stato lesa e vanta un credito, e voi glielo dovete pagare questo credito. Non vi mettete d'accordo...

██████ - Che può essere... che può essere anche di un euro.

██████ - Certo.

██████ - Ma non è che possono dire zero... zero perché era un accordo commerciale. ████████ - Ma io... io... per cui io in quella seduta dissi l'unica cosa che si potrebbe modificare in questa delibera è il valore dell'importo, ma tutto il resto che la Provin... che serve alla delibera R ████████, per me va mantenuto. Questa è stata la mia posizione. N ████████ - Vediamo che vogliono fare.

██████ - No, io adesso lu... lu... lunedì... lunedì di... di... di...

██████ - Quando... quando pensi che la portano in Giunta?

██████ - Lui la vuole portare martedì, e infatti lunedì... eeh...

██████ - Con ████████ che faccio? Gli devo dire qualcosa, faccio finta...?

██████ - Senti, io ho paura che lui possa intervenire... eh... a fa... E se interviene combina guai, perché significa che... che io ho parlato.

██████████ - Perché chiaramente noi gli stiamo dando una mano. Lui... lui se interviene potrebbe soltanto... soltanto combinare guai in questo momento.

██████████ Va bene.

██████████ - Va bene?

██████████ Restiamo in contatto.

██████████ - Quindi allora, se... se hai... se hai qualcosa da aggiungermi rispetto a questo intervento sulle motivazioni...

██████████ - No, i tuoi motivi sono perfetti. Non... non c'è motivo de... dell'annullamento. ██████████ - Cioè io sto cercando chiaramente di venire incontro all'assessore, che lui vuole (parola incomp., caduta di segnale) ...-ificare, lui vorrebbe eliminare proprio il contenzioso, però io gli ho detto: "Tu ti esponi a un rischio". Lui vuole mitigare... eh... il... la po... la posizione della Provincia. S██████████ in primo momento era sulla mia posizione, cioè quella no, non si può revocare. Lui l'avrà convinto a S██████████ a...

██████████ - Eh, sì, basta che lo pagan bene.

██████████ - Eh, infatti, ma... ripeto, la delibera è proprio dal punto... tu dicevi cioè sulla mo... sulla... sulla motivazione... eh... perché io revoco? Quale elemento aggiuntivo è arrivato rispetto alla delibera di P██████████ del... eeh... perché io revochi? Non è arrivato nessun elemento. Per cui io non ho capito perché devo revocare"

In realtà, a testimoniare il persistere della necessità di una soluzione condivisa, è emerso nel corso del dibattimento che, nonostante i tentativi posti in essere da ██████████ per influire sul contenuto degli eventuali atti amministrativi²²⁸ anche con la nuova Giunta Provinciale, di opposto orientamento politico, non vi era stata alcuna revoca della delibera – attesa la sua natura correttamente ritenuta non provvedimentale – e si era optato per l'apertura di un nuovo Tavolo Arbitratore, con esiti non dissimili da quello precedente: anche in questo caso ██████████ si è rifiutata di consegnare la documentazione contabile richiesta dagli altri vettori, con prosecuzione dei vari contenziosi in sede giurisdizionale.

Il TAR, con sentenza depositata in data **21.05.2012**, ha dichiarato i ricorsi inammissibili, con la seguente motivazione: *nella specie, l'iniziativa del Presidente della Provincia, integrando una mera interposizione di buoni uffici, non costituiva esercizio di alcun potere amministrativo "impositivo" dei rapporti economici di dare ed avere sussistenti tra gli operatori del sistema di trasporto integrato, Invero, anche riguardate sotto la lente del diritto privato, le note impugnate non potevano esplicitare alcun effetto negoziale di accertamento o transattivo, non essendo stato il Presidente della Provincia investito (dalle parti litiganti) di alcun mandato a transigere; neppure era stato lui conferito un incarico di arbitraggio (...)* In definitiva, l'assenza di

²²⁸ In realtà in più punti si è percepita una certa pressione di ██████████ sulle future determinazioni della nuova giunta in senso a sé favorevole: lo stesso P██████████ (p. 122 ss.) riferisce di una serie di bozze informali circolate negli uffici della Provincia e che spariscono a seguito della sua personale intimazione all'Ass. D██████████ a "non prendere alcun provvedimento strano"; anche nell'interrogatorio di P██████████ viene fatta menzione di una bozza di delibera proveniente da ██████████ che "suggeriva" alla Provincia come revocare la precedente determinazione - p. 30 e 76 trascriz. esame P██████████ – elemento sintomatico di un "peso specifico" di ██████████ presso gli enti locali, di certo non comparabile con quello dei singoli imprenditori e dello stesso Consorzio ██████████



qualunque effetto immediatamente lesivo, sia sul piano giuridico che su quello economico, determina l'inammissibilità dei ricorsi giurisdizionali con riguardo alle censure volte a stigmatizzare il presunto cattivo uso del potere.

Quanto al carattere meramente economico della controversia ed alla determinazione delle opposte pretese patrimoniali (domanda di accertamento negativo delle somme indicate dal Presidente della Provincia come dovute da [REDACTED], il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, fissando i termini perentori per la riassunzione del giudizio, pendente presso il Tribunale civile di Milano e rispetto al quale lo stesso CTU ha delineato diversi possibili criteri di riparto dei proventi, necessariamente sulla base di criteri presuntivi, in assenza dei dati sui biglietti venduti, costantemente non resi noti da [REDACTED] sulla base delle argomentazioni giuridiche sopra richiamate²²⁹.

Orbene, secondo il PM, la sequenza procedimentale sopra richiamata presenterebbe una serie di anomalie definite gravi (*una sequela di abnormità*), tali da rendere il provvedimento finale illegittimo, in quanto adottato dalla Provincia in carenza di potere, in violazione dell'interesse pubblico ed in pregiudizio di [REDACTED] in forza delle citate pressioni di D. [REDACTED] forte dei suoi "crediti" nascenti dai pluriennali finanziamenti in favore dei coimputati.

In sintesi, le anomalie - in larga parte evidenziate nel corso dell'esame dibattimentale dall'avv. R. [REDACTED] - sarebbero date:

- dall'aver [REDACTED] H. [REDACTED] dato avvio al "Tavolo Arbitratore" - interponendo i suoi buoni uffici per propiziare la partecipazione di [REDACTED] alla procedura di determinazione concordata dei criteri di riparto - nonostante il *parere contrario* dell'assessore M. [REDACTED], che aveva ritenuto tale interessamento al di là dei poteri della Provincia²³⁰;

²²⁹ Solo per completezza si osserva che, anche nell'ambito della causa civile, il quesito formulato in sede di CTU presuppone logicamente l'applicabilità del [REDACTED] ai rapporti tra le parti e la necessità di ricorrere - in assenza della esibizione della documentazione da parte di [REDACTED] - a criteri di calcolo inevitabilmente presuntivi.

²³⁰ In questo passaggio il PM incorre in un evidente equivoco: il teste M. [REDACTED] all'udienza del 10.02.2015, anche su sollecitazione del Presidente, ha chiarito la ragione delle sue perplessità sul procedimento instaurato, confinandole in un ambito strettamente legato a valutazioni di opportunità e strategia politica perseguita in quel momento dal suo assessorato: PRESIDENTE - *Ha assistito a qualche litigata in con P. [REDACTED] di D. [REDACTED] su questo tema?* TESTE M. [REDACTED] - *P. [REDACTED] con D. [REDACTED] assolutamente no.* PRESIDENTE - *Quella domanda che ha fatto l'Avvocato G. [REDACTED], tradotto in un altro modo, visto che ha detto che interessa al Tribunale.* TESTE M. [REDACTED] - *Quale?* PRESIDENTE - *Se ci sono state interferenze del Presidente su questa soluzione, nel senso: Di [REDACTED] era arrabbiato, è un tema che sente molto, si sentiva vittima di un torto.* TESTE M. [REDACTED] - *Sì.* PRESIDENTE - *Cioè, con A. [REDACTED] non viene a discutere, a riconoscere, perché se [REDACTED] dimostra che ha ragione, D. [REDACTED] dice: "lo gli do pure i soldi", ma invece li pretendeva.* TESTE M. [REDACTED] - *Sì.* PRESIDENTE - *Su questo aspetto le visite di D. [REDACTED] etc., etc., in Provincia c'è stato mai un flash del vertice della Provincia per dire: "Dobbiamo risolvere il problema D. [REDACTED]?"* TESTE M. [REDACTED] - *No, "Dobbiamo affrontare questo contenzioso". Io personalmente non ero molto felice che ci fosse un contenzioso aperto, uno dei tanti che si fossero aperti, ma non perché pensassi che D. [REDACTED] avesse torto piuttosto che ragione, ma perché eravamo in questa fase delicata in cui stavamo cercando di chiudere ancora delle gare che erano aperte, eravamo al tavolo... Per far capire che la mia posizione era una posizione diciamo da... PRESIDENTE - "Troviamo una soluzione per..."? TESTE M. [REDACTED] - "Cerchiamo di trovare una soluzione ragionevole possibilmente, cerchiamo di evitare che appunto ci sia un ulteriore elemento di tensione", etc. TESTE M. [REDACTED] - Posi il problema dal punto di vista giuridico - legale e dissi: "Non abbiamo le competenze giuridico - legali per poterlo risolvere come settore di trasporti, diamo il nostro supporto" e questo fu.*

- dall'aver affidato tale procedimento all'avv. A. P. soggetto competente nel ramo specifico, ma definito "amico di bocce" di P. Di C. ed al pari di F. P. beneficiario negli anni di plurime erogazioni di denaro da parte del dominus di C.²³¹;
- dall'essere stata la composizione del "Tavolo" sbilanciata in favore di D. avendo l'avv. P. scelto quale terzo componente l'avv. Q., estraneo all'ambito delle conoscenze dell'avv. R. che infatti dichiara di non riconoscerlo quale terzo di comune designazione;
- dall'aver predisposto una "bozza di verbale" a chiusura dei lavori della Commissione che avrebbe rappresentato una sorta di "colpo di mano" ai danni di , in quanto riprodotiva dei criteri di riparto unilateralmente elaborati da C. e in alcun modo accettati dalla controparte, quale gestore del ²³²;
- dall'aver ulteriormente "forzato" la sequenza degli atti, inviando una lettera riprodotiva della relazione conclusiva del Tavolo Arbitratore e sollecitando la Giunta ad adottarne il contenuto, emanando all'esito un atto in carenza di potere²³³, dotato di una volontà statutiva ed imperativa, data dalla forma ufficiale e "crescente", segno altresì di una *pervicacia del dolo nella volontà di favorire*;
- dall'essere tale ricostruzione confermata dalla valutazione del TAR che, nel giudizio promosso (e successivamente non coltivato) da in relazione a tutti gli atti originati dal "Tavolo arbitratore", ha statuito sul punto, definendo la natura meramente ricognitiva della delibera di giunta ed escludendo qualsiasi efficacia impositiva, nonché la possibilità di porre il provvedimento a fondamento di eventuali pretese patrimoniali.

In ogni caso, l'essenza dell'atto corruttivo sarebbe da ravvisarsi nel fatto che nella delibera in questione mancherebbe del tutto la valutazione dell'interesse pubblico, limitando la portata dei suoi (eventuali) effetti ai soggetti partecipanti al medesimo Tavolo, in luogo di scegliere - come doveroso da parte dell'ente investito della potestà regolamentare - l'emanazione di criteri generali ed astratti, validi ed efficaci per tutti i soggetti partecipanti al

²³¹ In realtà la nomina dell'avv. A. P. è risultata essere legata alle sue specifiche competenze tecniche in materia di trasporti. Cfr. sul punto M. (ud. 10.02.2015), già richiamato.

²³² Il PM si spinge a definire l'atto un falso ideologico, osservando come raccolto il dissenso di rispetto all'invito di esibire la documentazione richiesta, invece di prendere atto che il tavolo arbitratore ha fallito il suo obiettivo, con una bozza di verbale che mira a realizzare un colpo di mano ed è sostanzialmente un falso ideologico nel quale sono contenute conclusioni unilateralmente raggiunte, che sono quindi il parere di questi amici degli amici, si traggono delle conclusioni e dopodiché le si trasfondono nell'atto - queste conclusioni assunte sostanzialmente quanto a pubblici ufficiali da P. e dall'Avvocato Q. non dal tavolo arbitratore, perché l'arbitrato era già fallito a quell'epoca - le si trasfondono in una missiva che il Presidente fa propria e invia ad

²³³ Noi possiamo anche dire che l'intento di partenza di questo tavolo arbitratore in qualche modo era positivo, soddisfaceva l'interesse di conciliare i rapporti tra le parti, ma tutti gli atti che stanno a valle dell'insuccesso del tavolo arbitratore sono atti che rivelano in maniera esplicita l'intento di favorire il privato, perché sono atti che prima di tutto vi è una predisposizione di falsità, un tentativo di forzare il dissenso di ma anche la forma degli atti adottati; il Presidente fa proprie le conclusioni di un tavolo arbitratore che non è arrivato alle sue conclusioni, che ha fallito il suo obiettivo dichiarato di mediare tra le parti e lo fa con atti esternati con forza crescente, perché è proprio indicativo nel diritto amministrativo della volontà di provvedere, della volontà di statuire.

L'interesse di P. per la questione del rispetto agli specifici interessi di Di si mostra persistente anche in epoche successive, come attestato dal contenuto delle conversazioni intercettate a partire dal giugno 2010²³⁴.

²³⁴ In realtà la vicenda oggetto dello specifico interesse delle conversazioni richiamate riguarda il fatto che esercisca una linea senza essere autorizzata.
Cfr. sul punto espressamente, che lo ammette nel corso del controesame della difesa P.; il tema è oggetto delle conversazioni citate dal PM (RIT 2444, dall'8 giugno 2010) quale prova del persistente interesse di P. per le sorti imprenditoriali dell'amico, sia pure in relazione ad una vicenda differente. Se ne riportano alcuni stralci significativi, con indicazione delle pagine della perizia.
L'interlocutore è D., uno dei sindaci coinvolti nel CTP di cui si è detto, interessati appunto dal passaggio della linea e coinvolta per questo nella vicenda, più volte sollecitata da Di ad accertare che A. opera senza autorizzazione: P. 6 ss. trascriz. F. - Ciao D. Che succede? D. - Mah, ascoltami, siccome abbiamo seguito la vicenda io e te, questa vicenda del trasporto fra... fra... col consorzio ai tempi... eh... tu sai che sta succedendo l'ira di Dio, e non so come intervenire perché le cose abbiano un senso? Perché a seguito della Legge Regionale è stata fatta la gara e ha vinto A., e a questo punto D. non vuole su questa cosa assolutamente... eh... mollare eee... rendeva tutto difficile anche una mediazione, perché noi abbiamo fatto una... una mediazione con C. dicendo che lui si doveva far carico dei mezzi, dei lavoratori. E... e così. Comunque da questo punto di vista, avendo vinto la gara, questo gli spetta anche, e... e che... anche provare a transare (parola farfugliata) la vicenda S. Adesso ha appena fatto un comunicato stampa che parla di concussione, fa la lettera dicendo che il Presidente del TAR è un delinquente colluso, quindi, sai, diventa un casino, eh. F. - Cos'è che ha fatto? D. - Ha fatto una lettera, dice: TAR... il Presidente che ha dato... ha detto che aveva vinto, che i servizi erano iniziati... F. Sì. D. -...e a questo punto questo qui è un collu... Un comunicato che mi stava dicendo (...)... io sono in Puglia, ma mi ha..., mi ha... mi ha annunciato P., l'ho visto, in cui parla di vertici che sono... eh... sotto indagine, che sono... comunque che sono collusi, e penso che parli... penso che parli a questo punto di lista, perché non fa nomi ma "qualcuno dell'", punto di domanda? Forse. Ma poi dopo attacca Segrate, Cinisello e Sesto dicendo i sindaci, i vertici non stanno difendendo niente e nessuno, e... e però... è una roba pesante, e alla fine però la cosa che... uhm... mi inquieta è che aggiungendo continuamente ogni giorno un carico da novanta, ventotto denunce sono incomp. Sai, alla fine non si riesce più a venire a capo di questa vicenda. F. -Uhm. D. -E... Eh? F. -Cioè guarda, io dopo che c'eravamo visti con lui, lui non mi ha più detto niente, non m'ha più... Non so proprio più niente. D. -Ma sono sicura di questo, F. ne sono sicura, però adesso t'ho... t'ho... t'ho chiamato perché siccome è una storia antica e un ce... nel senso di collaborazione fra Enti, tu e il sindaco... Io ho la sensazione che questo uomo sia impazzito, per cui t'ho... eh... ti volevo dare questa informazione così insomma, dicendoti guarda che... eh... mi sembra andato un po' fuori, nel senso che sta... E' del tutto contro il... F. - Ma tu hai parlato con... D. -Lui e R. contro il mondo. Lui e R. contro il mondo. F. - Ma tu hai parlato con R. da questo punto di vista? D. - Mah, i... Allora, poi... Io poi alla fine adesso... cioè cerco di fare un'operazione per la quale ci sia maggiore... maggiore correttezza, e non parliamo in ventottomila... eh. Uno che vi ha spiegato tutto prima di partire con la delibera di Giunta, sul sì delle cose, e lui tranquillo, attorno a un tavolo in otto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, buongiorno, buongiorno... ha fatto... ha fatto la denuncia. (sorridente) Cioè... Boh, c'è qualche cosa di strano. Adesso... eh... sta... sta dispen... F. -Ma lì non c'è uno spazio per trovare una soluzione, una mediazione? Ma anche la... P. se gli dà... se gli dà qual... se gli dà una... una soddisfazione sulla questione del S. secondo me lui viene... No? Non è...? O è talmente...? D. - Ma figurati! No, allora, io la cosa che non riesco a capire, perché gli abbiám detto... Allora, noi abbiamo persino detto che se viene data questa... messa a punto questa roba del S., noi mettiamo in gioco i nostri chilometri, perché alla fine... alla fine... Allora, o... o dobbiamo... per i nostri chilometri, per la nostra circolare interna, che ha un valore economico per noi rilevante, eh?, abbiám detto: "Va bene. A questo punto noi comunque dobbiamo andare in gara anche noi. Ci conviene andare come... per un verso rispetto alla cosa, però non ci andiamo; oppure ci andiamo se... dentro una mediazione dove... riconosce il valore del S. così come è stato pesato, almeno per quanto riguarda Di ovviamente, perché il resto è sempre, quindi... E su questa cosa è stato detto, D. ci sembrava essere convinto. Invece poi è... è... è successo l'ira di Dio, e... e devo dire che poi sono molto cauta a parlarne con loro perché vorrei che mi parlasse solo uno, due persone, perché alla fine tutti che parlano, M. B. G. O. D. G. M. S. e la cosa... eh, secondo me è una grande confusione. (...)"

* * * * *

La vicenda del Tavolo Arbitratore sul S█████ e della vendita dell'immobile di via ██████, diversamente dalle altre imputazioni, non inquadra D█████ quale "voce narrante" dei legami e degli accordi corruttivi con P█████ ed il suo *entourage*. Anzi. Il soggetto che è stato definito più volte il "grande accusatore" di P█████, rispetto a questo capo d'imputazione ha più volte lamentato un radicale capovolgimento dei ruoli nella comprensione della vicenda da parte della Procura - ribadendo in ogni occasione possibile e con l'irruenza espressiva più volte evidenziata - di considerarsi vittima di condotte prevaricatorie da parte di ██████, che la Provincia, contrariamente ai suoi doveri istituzionali, non ha in alcun modo provveduto ad arginare.

Come si è visto, le incursioni presso la sede della Provincia, "tollerate" - e tuttavia verosimilmente considerate inammissibili se adottate da un qualsiasi altro interlocutore - a ragione vengono interpretate quale indice indiretto ma univoco della esistenza e del correlativo riconoscimento di un "titolo" per azionare nei confronti del vertice politico della Provincia una pretesa di interessamento e positiva definizione, anche attraverso la prospettazione di "qualche buon affare".

La circostanza - pur dando vivida contezza di rapporti frequenti, comunanze d'interessi evidentemente inopportune tra l'imprenditore/finanziatore ed il ruolo di pubblici funzionari, rivestito dai soggetti elencati nel capo d'imputazione - di per sé non appare sufficiente a dare dimostrazione dell'accordo corruttivo ipotizzato nell'imputazione, specie ove la ritenuta "sequenza di abnormità", culminata nell'adozione di un provvedimento definito illegittimo, trovi una più che convincente ricostruzione alternativa, che esclude, ai fini della configurazione dell'art. 319 c.p., non solo l'illegittimità dell'atto e la sua contrarietà al perseguimento dell'interesse pubblico, ma anche che lo stesso atto abbia avuto gli effetti patrimoniali favorevoli al corruttore, come rappresentato nel capo d'imputazione, che prefigura la *distribuzione dei proventi finanziari del ██████ a favore di C█████*.

Pur nella sicura complessità delle questioni giuridiche coinvolte, ad avviso del Collegio è certo che Di ██████ avesse buon diritto ad avanzare delle pretese economiche nei confronti di ██████, che non rendeva noti i dati della tariffazione e teneva una condotta ostruzionistica in vista della definizione dei criteri necessari per l'elaborazione dei conteggi ed il riparto degli utili nei confronti dei vettori²³⁵, determinando una situazione

F█████ - Ma vuoi che... Vuoi che provo a sentire C█████ dicendogli che ci siamo sentiti io e te...
D█████ - Allora, C█████... F█████ - ...e capire se... se è possibile trovare una mediazione con... con la... con la... D█████ - Sul S█████, sul S█████, esatto. Cioè bisogna chiudere 'sta partita, è inutile che siamo qua in questa situazione. Perché adesso loro si sono incattiviti, ██████... F█████ - Sì. D█████ - ...dicendo... dicendo: "Questo qui ci attacca così, noi... adesso mo... morto, lo vogliamo morto alla fine" eh. Eh? F█████ - Eh, certo. Però non... non conviene nemmeno a loro poi... (sovrapposizione di voci) D█████ - Ma a nessuno, guarda, a nessuno. Adesso... adesso io sto cercando di capire coi lavoratori insomma... cioè, che cosa fare coi lavoratori... F█████ Certo. D█████ - ...perché sono preoccupata che... Siccome ██████ si è presa la responsabilità obbligatoria di farsi carico di tutti i lavoratori di D█████, però è chiaro che più passa il tempo, glieli ha chiesti a marzo, e... eh... eh... e più potrebbe essere che dice: "Va be', allora è un'azienda che ha vinto un altro appalto, non mi cede i lavoratori". Capito? F█████ Certo. D█████ - Questo l'abbiam tenuto aperto eh, con la... con... con ██████

²³⁵ Significativo il contenuto del passaggio della deposizione del teste avv. ██████, su sollecitazione del Presidente del Collegio: PRESIDENTE - I biglietti, loro possono viaggiare con C█████ tutti con S█████

di grave crisi finanziaria non limitata alla situazione di C. [redacted], ma estesa anche ad alcune amministrazioni locali, che la Provincia aveva provveduto a ripianare direttamente²³⁶.

Secondo il PM, le richieste di interessamento di D. [redacted] rispetto ad una situazione di ritenuta persistente ingiustizia sono da considerarsi *altrettante ed evidenti ipotesi corruttive*, che avrebbero indotto i pubblici ufficiali ad emanare in suo favore atti illegittimi, che evidenzerebbero tale natura anche in forza delle menzionate abnormità procedurali.

Piuttosto all'esito del dibattimento, secondo il Tribunale, emerge come D. [redacted] nella sua veste di *dominus* di C. [redacted] si sia adoperato in ogni modo - sia di natura formale, sia tentando di smuovere le proprie numerose conoscenze - per chiedere l'intervento che avrebbe dovuto sbloccare lo stallo pluriennale, determinatosi nel procedimento di riparto dei proventi tariffari del S. [redacted].

L'imputato ha affermato in plurime dichiarazioni spontanee e nel corso del suo esame dibattimentale di sentirsi promotore e soggetto che sollecita il doveroso interesse pubblico, sotteso ad un corretto e trasparente funzionamento del [redacted].

Del resto, le gravi conseguenze, in termini generali e di violazione dell'interesse pubblico, del persistente rifiuto di A. [redacted] di esibire la documentazione, sono efficacemente riassunte nella deposizione dell'avv. N. [redacted] F. [redacted]²³⁷:

Lui (l'avv. R. [redacted] n.d.r.) ha detto nella sua deposizione che magari spettava solo al Comune l'eventuale rendiconto sulla scorta di quello che poteva essere il maggiore venduto. Viva Dio, se non mi dai il rendiconto, come fa il Comune a sapere quali sono le entrate, la tariffazione? Ma c'è di più (...) se il Comune non riceve il rendiconto dei biglietti venduti, subisce un aggravio per il bilancio del Comune. Faccio un esempio: se mettiamo che il conto di un servizio è di mille Euro e il soggetto che effettua il trasporto mi dice che ha ricavato duecento Euro, il Comune deve pagare ottocento. Se, invece, fossero quattrocento i proventi dei biglietti, il Comune paga seicento. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui A. [redacted] non dà il rendiconto e il Comune si trova a dover pagare di più, cosa fa il Comune? O aumenta le tariffe o fa i tagli ai servizi, ai vari servizi, quindi paghiamo noi tutti quanti, la collettività. Questo è un sistema che sta in tutta la Lombardia, non è solo C. [redacted] G. [redacted] S. [redacted] sta in tutta la Lombardia ed è riscontrabile per tabulas, perché ci sono le convenzioni sottoscritte. Ora è ovvio che sulla scorta di tutto questo, da parte del C.T.P., da parte di C. [redacted], che non hanno mai ricevuto questi benedetti rendiconti e nel silenzio del Comune, che stranamente, stranamente il Comune non si rende conto, e anche del Comune di Milano, perché il Comune di Milano è il dominus di A. [redacted] Il Comune di Milano, anche noi quello che

come biglietto? Quindi questi S. [redacted] vengono comprati e confluiscono i soldini a [redacted] TESTE [redacted] A. - Certo. PRESIDENTE - E poi c'è un allegato che regola cosa... (N.d.T. Sovrapporsi Voci) PRESIDENTE - ...riconoscere. In soldoni se lo ricorda? TESTE R. [redacted] A. - No. PRESIDENTE - I chilometri no? TESTE [redacted] A. - Guardi, sono indicati negli allegati però onestamente io non ho la competenza tecnica, devo prendere quegli allegati e leggere perché non so.

²³⁶ Cfr. ud. 10.02.2015 controesame del teste M. [redacted] da parte della difesa di D. [redacted] dello stesso avv.to P. [redacted] ud. 30.10.2013, che riconduce le tensioni (anche con vettori sicuramente inseriti nel S. [redacted] al "fisiologico dinamismo" insito nel funzionamento del sistema, rendendo plasticamente evidente il conflitto d'interessi nel quale [redacted] si trova costantemente ad operare.

²³⁷ ud. del 24.03.2015, p. 81 ss.

paghiamo, io vivo a Milano, etc., io non so se quello che pago corrisponde effettivamente ai proventi da tariffazione e quindi se la quota di concorso del Comune è corretta o meno. Questa è una cosa di una gravità inaudita che sorprende e io vado oltre.

Gli allarmanti dati “quantitativi” relativi alla omessa verifica dei proventi sono esplicitati nel corso dell’esame del teste P. ²³⁸: *La Convenzione ... tra il Consorzio e ... prevedeva ... il ripiano delle perdite in conto esercizio: Cioè cosa significa? ... doveva dimostrare che le linee esercite per conto del Consorzio non producevano reddito. Pertanto il Consorzio (id est i Comuni consorziati, n.d.r), a valle di una giustificazione, doveva pagare il ripiano delle perdite ... nel luglio 1999 viene definito a forfait l’importo chilometrico di questo ripiano ... stiamo parlando di un importo di circa 1 milione e 700.000 euro l’anno che i Comuni dovevano pagare all’... cominciai a contestare questo ripianamento perdite in quanto emergeva dai bilanci ... che la stessa chiudeva in utile e non giustificava le eventuali perdite ... in quell’epoca eravamo ancora in regime di concessione e pertanto, essendo ... una società pubblica, che viveva e vive Di contributi pubblici, non poteva avere utili sul trasporto, come neanche il Consorzio, perchè eventualmente avrebbe dovuto stornare gli eventuali contributi.*

In questo contesto, il contenuto delle conversazioni telefoniche captate nel periodo d’interesse (nel 2010 la difficoltà economica di D. e delle sue società si è notevolmente aggravata) offre uno spaccato sufficientemente lineare della situazione: contrariamente a quanto ritenuto dal PM nella prospettazione di ripetute pressioni (corruttive) nei confronti dei suoi interlocutori in ambito istituzionale per l’adozione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, D. continua a sollecitare il loro intervento per la definizione di una situazione di illiceità e prevaricazione ai danni (anche degli altri) soggetti coinvolti nel ed in particolare per l’esercizio di una linea da parte di in assenza di autorizzazione ²³⁹.

Nelle telefonate citate dal PM nel corso della requisitoria, D. non appare infatti come un corruttore che chiede a P. il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio al fine di favorire la sua impresa, ma esse mostrano chiaramente l’intenzione dell’imprenditore di sollecitare i doverosi controlli della P.A. nei confronti di A. (che tra l’altro esercita una linea senza la necessaria autorizzazione) ²⁴⁰, incalzando le diverse

²³⁸ ud. del 15.10.2013, p. 89 ss.

²³⁹ E’ esattamente questo l’oggetto delle numerose conversazioni intercettate nel giugno 2010, in concomitanza con il contenzioso radicato presso il TAR da C. nei confronti di A. con la richiesta dei doverosi controlli sulla linea da parte dei comuni interessati e la minaccia di denunce nei confronti dei soggetti coinvolti, elemento che allarma anche P. che si consulta in proposito con gli amministratori locali coinvolti, come ampiamente desumibile dalle conversazioni in precedenza riportate.

²⁴⁰ 3 luglio del 2010, parlano della situazione R. e Di C.: *R. ... che vogliono fare la mediazione. P. Scusa, a me non è che... F. - Sia uno che l’altro, eh. Tutti e due, eh. Tutti e due. P. - Sì, ho capito, ma a me interessa che loro... F. Uhm. P. - ...applicano... applichino i controlli dovuti, no?, per verificare se le questioni che io ho denunciato sono rispondenti alla realtà o meno, e devono farli fermare, perché io c’ho l’autorizzazione a far la linea. Lo... A. non ce l’ha. La Polizia Municipale di Sesto non è intervenuta perché O. che mi vuol fare un grande piacere, ha detto: “Non si fermi nessun pullman” no? P. - Sì. P. Nonostante le ho detto: “Vaffanculo, controlla! Perché io non è che sto chiedendoti il piacere di non controllare. Io voglio che tu controlli”, ma lui fa finta di non capire. E la invece aveva dato disposizione anche lei di non controllare, ma il suo dirigente se n’è sbattuto le palle, ha controllato, ed è venuto fuori che io*



c'ho l'autorizzazione e l'altro no. Capisci? Non... Quindi più che loro due, che ormai hanno questo rapporto di dipendenza e sudditanza verso C... li è C... che deve vedere. A me inte... A questo punto mi interessa solo che controllino. Cioè che controllino che cosa sta facendo? - Eh, scusa, forse tu... - No, no, no, io so la... la... la storia la so. - Noi sulla stessa linea, sulla linea settecento e dodici. - Ci sono due... ci sono due... eh... ci sono due... Due concessionari... - ...concessionari... io e lei che vuole... che vuole entrare. Io ho scoperto documenti che Cinisello ha tenuto, e Sesto han tenuto nascosti, non avevan notificato, li abbiamo tirati fuori, parte un altro ricorso al TAR, ma nel frattempo tu capisci che la cosa più importante per noi è che si controlli. Hai... hai capito, no? E' questo che... - Cioè che... cioè che si faccia una... un controllo... - Eh, mandano i vigili a controllare la C... che... che... che autorizzazione ha e... che autorizzazione ha. Eh, eh, non è che io chissà che... I controlli, i controlli, no? Capisci? - Uhm... E poi... questa era la cosa in prima battuta. Ma la cosa che a me preoccupa tantissimo... - Sì... è che nel momento in cui uscirò, perché ormai è inevitabile, prima o poi, se non è a settembre, a ottobre, novembre, gennaio, devo uscire, perché... Il problema... Perché non sono uscito fino adesso? Il Comune di Milano non lo ha ancora firmato il contratto di servizio con... questo impedisce ad A... di entrare. Perché la legge dice che a gara conclusa, firmato il contratto, dopo un mese il nuovo vincitore entra. Ma la mia preoccupazione qual è adesso? Loro hanno fatto una corsa contro il tempo, stan facendo una corsa contro il tempo per liquidare Consorzio. Ora, siccome io contrattualmente, oltre che per legge, ma contrattualmente, quando han fatto la gara nel '97 a Cinisello, ti ricordi? - Sì... C'è scritto che chi subentra si... si ritira i pullman, se non se li ritira il Consorzio. Siccome... già con gli altri concessionari non li ha voluti ritirare, se non quelli finanziati, io se mi rimangono quaranta pullman sul groppone sono... fallisco. Cioè, non in senso metaforico, in senso... - Ho capito, ... ne parlo con C... Ma C... è diventato il padrone del mondo? Loro devono parlare con... - No, ma loro... Esatto... - ...D... o con la M... cazzo! Son sindaci, non son mica... C... è il presidente di una società, come me. - Va be', però due sindaci a cui gli devi fare il concessionario... - Eh... capisci, che hanno qualche potere contrattuale anche con C... cazzo! Eh, scusa. - Ma... eh... infa... infatti c'hanno il potere contrattuale che hai avuto tu prima e... Capito, no? Perché se ne sbattono altamente i coglioni; sono due mentecatti! Scusa, eh. (...) - Ah, senti, io... eh... io gliel'ho detto anche a C... C... ne ha... ne parlato con loro: io posso chiamare C... per questa cosa dei pullman, per vedere se... se anche con una telefonata da parte mia lui fa qualcosa, ma credo... - No, ... - Dimmi. - A me interessa solo che C... Gi... P... qualcuno solleciti questi due sindaci ad effettuare i controlli. - Uhm... - Tutto il resto in questo momento è aria fritta, perché era da fare prima... - Appunto. - ...un anno fa, non adesso. Adesso è tardiva... - Adesso è tardi. - Adesso quindi devono rispondere i Magistrati sia in campo amministrativo che le Procure, perché i... le mie denunce sono già a Monza alla Procura della Repubblica, quelle che ho fatto, il mio dossier e quant'altro, no? Perché... - Va be', ma, scusa, ma tu adesso se ti restano i quaranta pullman, scusami... eh... non... - Chiudo io. Ma non li prendo, ma neanche se... - Però questi... - ...neanche se glielo metti di dietro li prendo. Stai scherzando? Io se... se il passaggio è equo... - Sì... - ...e io... sanno la mia questione... che se... se tu avessi fatto quella stramaledetta legge cinque anni fa... Ah, fra le altre cose Autoguidovie adesso chiede anche lei quarantottomilioni sulla scia mia, no? - Anche loro?! - Eh, be', certo, perché... non son mica scemi! Loro han fa... non han fatto mai casino perché non... non avevano capito gli inghippi. Eh... adesso han capito e se... Ma è giusto, voglio dire, no? - (colpo di tosse) No, no, giusto. No, no, infatti non è che mi stupivo che non fosse giusto da questo punto di vista. (colpo di tosse) - Eh, No, io in questo momento ho solo bisogno dei controlli, che poi mi servono a testimoniare che questi qui stanno girando senza autorizzazione. Punto. Poi il resto lo vedremo davanti al Tribunale voglio dire, eh. - Ma scusami, li i Comuni quelli che possono fa... Perché non glielo fa C... il controllo? - No, non li può fare C..., che cazzo! - Glielo dico io. - (risatina) - Perché non può farlo? Ah, no, no, è il controllo... Ah, già, è vero, non è la sua... - O Sesto o Cinisello li possono fare, che cazzo! - O Sesto o Cinisello. - O Sesto o Cinisello, e quindi... Tu pensa che C... per evitare le... le... le... le mie telefonate ha cambiato... o ha cambiato numero o... o... o quando vede che chiamo io non risponde, non... Perché io ho sollecitato con quaranta quintali di lettere, uehi! - Quindi tu dici che sull... non c'è più niente da fare insomma, oramai vai in contenzioso... - Eh, sì, pen... penso che se telefonasse Berlusconi c'è da fare, voglio dire. - No, va be', che c'entra! No... - Basterebbe anche forse... La R..., no, voglio dire. Sicuramente non c'è

istituzioni interessate ad assumere i doverosi provvedimenti, necessari anche per l'elaborazione dei criteri di riparto dei proventi tariffari del [redacted] evidenziando l'interesse pubblico sotteso ad un corretto e trasparente funzionamento del sistema.

Ciò evidenziato, assumono un differente significato anche le intercettazioni telefoniche, valorizzate in senso accusatorio quali manifestazioni della "pretesa" azionata da Di [redacted] in forza del suo ruolo di pluriennale finanziatore dei suoi referenti politici, cui richiede che assumano atti in violazione dei doveri d'ufficio: si tratterebbe infatti della sollecitazione dei necessari controlli nei confronti di [redacted] che esercita una linea di trasporto in assenza di autorizzazione e nessuno, nonostante le sue plurime denunce, sembra disposto ad effettuare le doverose verifiche²⁴¹.

Quanto alle rilevate reiterate abnormità procedurali evidenziate dal PM nel corso della requisitoria, deve in primo luogo osservarsi che non si ravvisano profili di illegittimità nella decisione della Provincia di attivare, a seguito della diffida del maggio e poi giugno 2008, un Tavolo Arbitratore volto al superamento dell'annoso contenzioso tra [redacted] ed i soggetti richiedenti, con l'obiettivo di ricercare i termini e le

da fare se telefona... [redacted] - Se telefono io per... [redacted] - O [redacted] [redacted] - ...o [redacted] Ho capito. [redacted] - Ma probabilmente quando esce, che si gira, lo saluta gli fa le boccacce, no? [redacted] - Va bene, allora insisto di nuovo sui... loro due. Uno (incomp., sovrapposizione di voci) [redacted] - Oh, mi raccomando, ch e semm  qua scoppia un casino voglio dire, eh! [redacted] - Guarda, io sto... non sto... io tutta settimana ho parlato con uno, ho parlato con l'altro, e sono... [redacted] - Non t'ho sentito pi ! Cio  voglio dire... [redacted] - Sono bloccato. Ho parlato anche con... con... con R [redacted] ho parlato. Insomma, ho parlato con tutti. [redacted] - Eh. F [redacted] - Guarda, io tutta settimana ho parlato con tutti. Stamattina ancora con la B [redacted] poi ho parlato con C [redacted], C [redacted] so che ha parlato con la [redacted], ho parlato con C [redacted]... P [redacted] - Uhm. F [redacted] - Ho chiamato G [redacted] l'altro giorno... R [redacted] Uhm. F [redacted] - ...che m'ha detto che t'avrebbe chiamato tra l'altro. [redacted] - Chi, [redacted]? [redacted] - S . [redacted] - Ma   un pezzo di merda, guarda! [redacted] - M'ha detto... Guarda, luned  mattina l'ho chiamato... [redacted] - No, tu tieni presente una cosa, tieni presente una cosa, che adesso a me mi hanno bloccato i pagamenti ordinari (...)Questo per me vuol dire che io ho circa tre mesi di autonomia finanziaria, dopo vado in default. Se vado in default son cazzi da cagare per tutti perch  comincio a pisciare. [redacted] - Io non so che dirti. Io, Piero, gli ho detto... [redacted] Mah, come non sai che dirti. Io... [redacted] - Cio  quindi tu dici in questo momento loro stanno... l' [redacted] sta esercitando una incomp. di contratto di servizio... [redacted] - Senza l'aggiudicazione... senza l'aggiudicazione della gara. [redacted] - Della gara. [redacted] - E' la realt  delle cose. [redacted] - Senti, anche per l'altra notizia, se riusciamo a concludere quell'altra storia, perch  io tre mesi di vita c'ho, poi dopo... ci vuole ossigeno

²⁴¹ Indirettamente la circostanza   confermata nel corso del controesame dallo stesso avv.to [redacted] AVV. [redacted]: lei sa quand'  che A [redacted] di fatto incomincia ad esercire quel tratto di linea deputato alla 712? TESTE R [redacted] A. - 1 maggio 2010. AVV. [redacted] - 1 maggio 2010? TESTE [redacted] A. - Non la 712, l'intera rete di area urbana. AVV. [redacted] - Allora, io ho un documento datato 28 maggio 2012, signor Presidente, in cui si dice, firmato non dall'Avvocato B [redacted] ma dal Dottor A [redacted] in cui si dice: "La presente per comunicare formalmente che A [redacted] S [redacted] quanto alla decisione assunta dall'Autorit  Giudiziarie amministrativa media tempore, in ossequio agli obblighi assunti in gara, avvier  in data 3 giugno 2010 l'esercizio della linea 712". Cos  si esprime A [redacted] non nella persona del Teste, e quindi chiedo l'acquisizione di questo documento, la lettera 28/10, [redacted] datata 28 maggio 2010, [redacted] Lei sa quando poi   stato firmato il contratto per il servizio di trasporto pubblico in ragione di quello che dice questo bando europeo? TESTE F [redacted] - La data non me la ricordo onestamente, Avvocato. AVV. [redacted] - Se le dico che   stato sottoscritto il 29 aprile del 2011? TESTE R [redacted] - E' verosimile. AVV. [redacted] - Quindi molti mesi dopo che siete entrati di fatto nell'esercizio della linea? TESTE [redacted] - Questo   fuori discussione,   vero. AVV. S [redacted] - Quindi chiedo anche l'acquisizione di questo documento. Quindi in buona sostanza possiamo assumere che A [redacted] subentra nell'esercizio della 712 prima della firma del contratto? TESTE R [redacted] A. - Prima della firma del documento contrattuale intende? AVV. S [redacted] - Esatto. TESTE R [redacted] A. - S , certo.

condizioni - auspicabilmente condivisi - per la definizione del complesso dei rapporti riconducibili al S. [redacted]

In realtà solo "descrittivamente" si è definito come "Tavolo Arbitratore" l'avvio dei lavori della commissione, che ripercorre l'utilizzo di uno strumento di natura collegiale consueto e ben definito tra gli organismi locali, che consente di individuare forme organizzative condivise in particolari situazioni²⁴².

Ad avviso del Collegio, la decisione di P. [redacted] di dare avvio a tale procedura non appare dunque una modalità per favorire l'azienda di D. [redacted] né rispetto alla sua composizione, né rispetto al suo funzionamento, né tanto meno, come sostenuto dal PM, un atto adottato in "carenza di potere".

In proposito è opportuno rimarcare che lo stesso P. [redacted] prima di assumere la decisione di attivare tale organismo locale, si fosse consultato con l'Ing. C. [redacted] all'epoca amministratore delegato di A. [redacted]²⁴³, mostrando - se qualche "parzialità" è dato rinvenire - di avere un certo riguardo per una delle parti, ritenuta particolarmente "pesante" sotto il profilo contrattuale, ma esattamente in senso contrario a quello prospettato in senso accusatorio, che ha invece descritto la genesi del procedimento come di per sé orientata a far conseguire a D. [redacted] una indebita situazione di favore. Anche l'iter amministrativo era stato preventivamente definito tra P. [redacted] e l'avv. R. [redacted] ed appare - in ogni caso, quanto ai contenuti - strettamente legato all'esame dei documenti e delle situazioni esposte nel verbale della prima riunione, che delineava le premesse di metodo e l'obiettivo dell'istruttoria.

Ancora, non si ravvisano anomalie o squilibri nella composizione dell'organismo di conciliazione: quella di P. [redacted] - sia pure all'epoca amico di D. [redacted] - è una presenza in qualche misura inevitabile e resa doverosa dal ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione provinciale²⁴⁴; l'indiscussa e pluriennale amicizia tra il pubblico ufficiale e D. [redacted] - concretizzatasi in frequentazioni conviviali e numerosi viaggi all'estero, in genere pagati da D. [redacted]²⁴⁵ - non pare avere di per sé inciso nell'andamento e nelle determinazioni del Tavolo Arbitratore; anche il rapporto di frequenti (e sicuramente inopportune) consulenze di tipo professionale è confermato sia da P. [redacted] che da D. [redacted], come pure le dazioni di denaro nel corso degli anni²⁴⁶, tuttavia non emerge alcun elemento che autorizzi a ipotizzare, di per sé, un collegamento tra tali relazioni e lo sviluppo procedimentale del Tavolo Arbitratore.

²⁴² Cfr. sul punto anche P. [redacted], p. 41 ss. ud. 5.11.2014 e la deposizione del CT F. [redacted] ud. 24.03.2015.

²⁴³ Sul punto R. [redacted] p. 30, ud. 5.11.2014, riscontrato anche dall'avv. R. [redacted] e dalla deposizione del teste S. [redacted] ud. 10.02.2015, p. 125

²⁴⁴ Cfr. le già richiamate dichiarazioni sul punto rese dal teste M. [redacted]

²⁴⁵ Cfr., sui viaggi all'estero, P. [redacted] ud. 5.11.2014, p. 17 ss.

²⁴⁶ Sulla determinazione degli importi, le dichiarazioni dei due imputati sono nettamente divergenti: a fronte della quantificazione complessiva riportata nel capo d'imputazione, desunta dalle dichiarazioni di D. [redacted] P. [redacted] ha fatto riferimento a poche migliaia di euro; entrambi escludono in ogni caso che gli importi siano mai stati collegati - anche in considerazione della cronologia dei versamenti - alle vicende S. [redacted] e V. [redacted]



Quanto all'avv. Q. nessun elemento raccolto nel corso dell'istruttoria ha consentito di ritenere il suo "apparentamento" con P. come adombrato dal PM nel corso della requisitoria, in aderenza alla ricostruzione del solo avv.to P.²⁴⁷.

Piuttosto, dalla deposizione dei testi R. e Q. e dalle stesse dichiarazioni di P. emerge come l'avv. Q. fosse un esperto in materia di trasporti nominato di comune accordo tra il segretario Provinciale e l'.

Nel corso del suo esame, l'avv. P. ha negato di avere una pregressa conoscenza dell'avv. Q., ma sul punto specifico – come su molti altri – è stato smentito dalle ulteriori dichiarazioni acquisite nel corso del dibattimento²⁴⁸.

La partecipazione di D. quale legale rappresentante di C., è giustificata dalla delega ricevuta in proposito dal Comune di Segrate.

Come si è detto, A. scelse di disertare il tavolo da un certo momento in avanti, rifiutandosi di fornire la documentazione richiesta, sulla base delle richiamate argomentazioni esposte nel c.d. "memorandum"²⁴⁹, mantenendo il medesimo atteggiamento anche nel corso del secondo "Tavolo Arbitratore" istituito dalla Giunta Podestà.

Deve osservarsi piuttosto come, ad avviso del Collegio, l'elemento di maggiore interesse - quanto ad anomalia, che appare quanto meno sintomatica di scarsa sensibilità istituzionale - sia stato il comportamento ostentatamente ostruzionistico tenuto da . durante lo svolgimento dei lavori del Tavolo Arbitratore e le reazioni poste in essere alla sua conclusione.

In effetti, . decide di disertare il Tavolo quando si rende conto di non avere ulteriori spazi di dilazione rispetto alla doverosa esibizione dei dati di tariffazione²⁵⁰, più volte richiesti nel corso di oltre un decennio (il tavolo arbitratore copre come periodo d'interesse l'intervallo di tempo tra il 1995 ed il 2007) anche dagli altri soggetti imprenditoriali coinvolti nel , persistendo in tale atteggiamento anche con amministrazioni provinciali di diversa appartenenza politica.

²⁴⁷ Solo in sede di controesame della difesa P. l'avv. . attenua l'originaria espressione di "imposizione" del soggetto terzo da parte della Provincia, sostenendo di non avere avuto nulla in contrario, ribadendo comunque di non conoscere il professionista: AVV. . - (...) Senta, in occasione della prima riunione del tavolo arbitratore, si è decisa la composizione del medesimo, invitando a farvi parte anche l'Avvocato Q. TESTE P. A. - Sì. AVV. G. - Ecco, questo è avvenuto - diciamo - con condivisione da parte di . oppure è stato imposto dalla Provincia di Milano? TESTE . - No, non è stato imposto, è stato suggerito, proposto, mi scusi, il termine giusto è proposta, dall'Avvocato . Io gli dissi, come non ho difficoltà di dire oggi, che non conosco l'Avvocato Q. ma che un collega al tavolo terzo sarebbe stato sicuramente gradito, e così avvenne.

²⁴⁸ cfr. R. ud. 15.10.2013, P. 94 e Q. d. 21.04.2015, p. 23

²⁴⁹ Cfr. sul punto, tra gli altri, quanto riferito dal teste M. AVV. . - Sul punto venne informato dal segretario generale o da funzionari del suo assessorato che . non aveva messo a disposizione i documenti necessari per la costruzione di un criterio? TESTE . - Mi ricordo che in un'occasione appunto di questi colloqui informali l'Avvocato P. gli chiesi appunto: "Ma come sta andando?", disse: "Eh, una bella rogua, continua a dire che deve portare i documenti, però questi documenti non arrivano, non li producono. Se va avanti così, ci toccherà fare valutazioni autonome".

²⁵⁰ Cfr. sul punto la deposizione di S. G., Dirigente Generale della Provincia ud. 10.02.2015, p. 124 ss. alle richieste che noi facevamo anche all' di criteri oggettivi e comunque dimostrabili veniva sempre risposto abbastanza evasivamente...

Su tale cronica situazione la Provincia, nel corso del 2006, era direttamente intervenuta con l'erogazione di risorse proprie²⁵¹ a favore dei vettori che avevano minacciato di uscire dal [redacted] ed in alcuni casi - nel corso dei contatti intercorsi tra le parti - aveva adombrato la possibilità di intervenire nei confronti di [redacted] prospettando quale conseguenza di tale ingiustificabile atteggiamento la revoca del ruolo di gestore del sistema nell'area metropolitana milanese²⁵².

Solo per completezza ricostruttiva è opportuno sottolineare - sia pure brevemente - come la spiegazione dell'iter procedimentale desumibile dalla deposizione dell'avv. [redacted] - assunto dal PM quale teste di riferimento della vicenda [redacted] - presenti vistose incongruenze e appaia in vari punti incoerente con le circostanze oggettive emerse dall'istruttoria dibattimentale: secondo [redacted], le prestazioni di trasporto pubblico effettuate da [redacted] quale concessionario o sub affittuario nell'interesse dei Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Segrate non rientravano nel [redacted] perché *"si tratta di linee urbane, come tali assoggettate ad un contratto particolare diverso dal [redacted]"*.

Orbene, il contratto *"commerciale"* al quale fa riferimento [redacted] non risulta agli atti; le linee interessate o sono urbane, oppure le singole convenzioni stipulate, acquisite agli atti²⁵³, si rifanno alle determinazioni del [redacted] ma, soprattutto, i passeggeri, per accedere a tali servizi, acquistano un unico biglietto, emesso da [redacted] che incassa i proventi della tariffazione, ostacolandone successivamente il riparto tra gli altri vettori, secondo criteri predeterminati ed affidandosi nel corso degli anni a definizioni transattive *"parcellizzate"*, nelle quali gli importi sono determinati senza mai avere a disposizione i dati effettivi ed in sostanza sulla mera base dei rapporti di forza delle parti coinvolte.

Dalla lettura proposta dalle difese - invero assai più congruente con gli esiti del dibattimento - emerge invece come a fronte delle pressanti e continue richieste di Di [redacted] gli atti assunti all'esito dei lavori del Tavolo Arbitratore non siano che un (pur) timido tentativo dell'Amministrazione provinciale, sino a quel momento colpevolmente silente, di risolvere almeno in parte una situazione pluriennale ed ormai cronica determinatasi nella gestione del [redacted] rispetto al [redacted] ed al Comune di Segrate.

Certo non può negarsi per altro verso come vi sia un'anomalia nel fatto che, in luogo di un provvedimento generale ed astratto - idoneo a determinare in modo risolutivo i criteri per il riparto dei proventi del [redacted] - venga emanato un atto che ha valore meramente ricognitivo e solamente rispetto alla situazione tra [redacted] Comune di Segrate, ma il dato trova una ragionevole spiegazione nella genesi del procedimento, limitato solo ad alcune delle parti e nella scelta (schiettamente politica) di intervenire per singole questioni, invece che in un quadro più generale di criteri generali predeterminati, validi per tutte le parti coinvolte.

²⁵¹ La circostanza è emersa nel corso dell'esame di [redacted] (p. 92, 100), ed è confermata da M [redacted].

²⁵² Sulle possibilità e gli ampi poteri della Provincia sul punto, cfr. la deposizione del CT difesa P [redacted] avv. [redacted], ud. 24.03.2015, p. 82 ss.

²⁵³ Cfr. sul punto le convenzioni acquisite, che ripercorrono per tipo e forma i contenuti imposti ai singoli imprenditori dalla Provincia di Milano e, specificamente sull'inquadramento giuridico, avv. [redacted], ud. 24.03.2015, p. 79 e ss.

La difesa di D. [redacted] ha condivisibilmente osservato che se si può anche concordare con il Pubblico Ministero sul fatto che il tavolo arbitratore non fosse la soluzione migliore per gestire la problematica S. [redacted]; altrettanto vero, però, che l'inerzia ... delle istituzioni, ovvero questa loro incompetenza/incapacità a risolvere nel modo più appropriato l'annosa questione non può essere presa ad indizio dell'illecito de quo e neppure può essere utilizzata a pregiudizio di chi, peraltro, è stato da questa stessa inerzia e incompetenza oltremodo danneggiato.

Dunque, deve escludersi che siano emersi nel corso del dibattimento elementi – sia pure di natura logica e indiretta – che consentano di ritenere la “parzialità” sia nella genesi del procedimento, sia che l'istruttoria sia stata illegittimamente sbilanciata a favore di D. [redacted], come ipotizzato dal PM, non avendo alcuno dei testi tra l'altro riferito di pressioni o particolari interessamenti da parte di P. [redacted] in relazione alla determinazione dei contenuti finali, di contenuto schiettamente ricognitivo²⁵⁴.

Quanto alla definizione formale, gli esiti del “Tavolo Arbitratore”, secondo quanto già emerso, venivano riassunti in una relazione conclusiva, successivamente di fatto recepita dal Presidente della Provincia di Milano con nota 26/11/08 n. prot. 272148, ratificata dalla Giunta Provinciale con la “delibera” in contestazione; nel contenuto della delibera si dava atto della circostanza che, sulla base della disciplina vigente, degli atti pubblici delle Amministrazioni interessate e delle convenzioni sottoscritte dalle parti le linee gestite dal [redacted] e da Ca. [redacted] dovevano ritenersi ricomprese nell'ambito del sistema tariffario integrato del [redacted] e che dunque era obbligo del soggetto gestore ([redacted]) provvedere come previsto alla ripartizione degli introiti tariffari dovuti alle imprese esercenti i servizi.

La valutazione del Collegio è implicitamente confermata anche dallo sviluppo successivo della vicenda, relativa al tentativo da parte della Provincia, gestita dal Centro-Destra, di determinare un criterio di riparto dei proventi del S. [redacted] del quale si è detto in precedenza.

Questo il contenuto, con specifico riferimento alla valutazione dell'interesse pubblico, della delibera adottata dalla Giunta Podestà in data 3.08.2010²⁵⁵, alla conclusione del secondo Tavolo Arbitratore (nuovamente fallito per l'assenza di A. [redacted], ed avente ad oggetto Rettifica della delibera di G. [redacted] Provinciale Rep. Gen. 22/09 del 19.01.2009 avente ad oggetto: “Definizione delle problematiche [redacted] relativamente alle linee 710/711/712/714/715/700/701/702/704/708/709 gestite da [redacted] ed al trasporto pubblico urbano del Comune di Segrate”:

“Richiamata la propria deliberazione n. 800/2009 del 1.12.2009 volta ad avviare un procedimento amministrativo di riesame degli atti assunti dalla Provincia di Milano, essendo interesse dell'Amministrazione verificare l'opportunità, essendo stati proposti dei ricorsi, di assumere ulteriori determinazioni in relazione agli atti impugnati i quali, oltre a non rivestire carattere provvedimenti, non hanno consentito una soluzione definitiva delle questioni che ne avevano suggerito l'emanazione da parte dell'Ente al

²⁵⁴ AVV. [redacted] – Lei raccolse voci, indiscrezioni, confessioni dirette sul fatto che l'amministrazione provinciale intendesse favorire Piero D. [redacted] TESTE M. [redacted] – No, assolutamente no;

cf. sul punto anche la deposizione dell'avv. Q. [redacted] ud. 21.04.2015, p. 40 – 41.

²⁵⁵ Cfr. doc. 15 prodotto dalla difesa P. [redacted] all'udienza del 18.07.2013.

fine di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti e prevenire l'insorgere di vicende contenziose (...)

Dopo avere ripercorso il contenuto del precedente procedimento ed il contenuto dei ricorsi presentati presso l'autorità amministrativa, si rileva che:

- *non è stato raggiunto l'obiettivo di evitare l'insorgere di uno o più contenziosi attraverso l'istituzione del tavolo e l'adozione degli atti conseguenti alle determinazioni dello stesso;*
- *i contenziosi pendenti sono destinati a proseguire con il rischio di pregiudizio per l'interesse pubblico;*
- *La Provincia di Milano e gli altri Enti coinvolti hanno interesse ad individuare una possibile soluzione finalizzata a garantire un assetto stabile dei rapporti tra gli esercenti il servizio pubblico di trasporto locale su gomma, nel caso specifico [redacted] e [redacted] e il gestore del [redacted] ciò anche al fine di comporre la vertenza pendente con il Comune di Milano;*
- *ciò non significa, tuttavia, che agli impugnati possa attribuirsi efficacia vincolante tra le parti, che può invece derivare unicamente dagli specifici impegni dalle stesse assunte nelle forme e nei modi di legge. (...).*

Ritenuto che

- *occorre concludere il procedimento (...)*
- *il provvedimento di avvio ha svolto unicamente la funzione di individuare l'oggetto e i presupposti del medesimo, nonché di rendere edotti i soggetti interessati, instaurando il contraddittorio in merito;*
- *l'incidenza su atti "precedentemente emanati" è eventualmente riservata, appunto, al provvedimento conclusivo del procedimento cominciato con l'atto di avvio;*

Ritenuto che,

- *la definizione, da parte del Tavolo costituito presso la Provincia di Milano, di un possibile assetto dei rapporti tra i concessionari partecipanti era immancabilmente subordinata all'effettiva ed unanime condivisione di un sistema di riparto;*
- *come emerge dal verbale della riunione tenutasi il 31.08.2008, ciascun partecipante aveva infatti assunto l'impegno ad attenersi "a quanto sarà definito dal presente Tavolo" e, quindi, solo se e nella misura in cui condiviso e pattuito da tutti i soggetti coinvolti;*
- *a fronte dei dissensi insorti, reciprocamente impregiudicati diritti ed azioni di ciascun partecipante, gli atti emanati dall'Amministrazione provinciale rappresentano unicamente la sintesi di quanto emerso nel corso dei lavori del Tavolo, costituendo mera presa d'atto della relazione conclusiva del 25.11.2008;*
- *In mancanza di accordo unanime, né la Relazione, né le note del Presidente della Provincia, né la D.G.P. n. 22 del 19.01.2009 possono determinare l'insorgere di diritti e/o obblighi in capo alle parti, essendo tale effetto attribuito dall'ordinamento unicamente all'incontro della volontà dei soggetti interessati, ovvero, in caso di disaccordo, alla decisione del giudice;*
- *All'Ente provinciale compete unicamente il ruolo, di carattere istituzionale, di soggetto agevolatore, entro i limiti delle proprie prerogative, del raggiungimento di composizioni amichevoli tra i concessionari di servizi pubblici di trasporto locale, in quanto conforme all'interesse collettivo al regolare ed efficiente espletamento dei medesimi;*

Dato atto e ribadito, pertanto, che gli atti emanati non hanno natura provvedimento e, quindi come tali non possono costituire modificare o estinguere posizioni giuridiche



soggettive e pertanto non incidono e non possono incidere in alcun modo sulla sfera giuridica soggettiva di terzi pregiudicandola e/o ampliandola in alcun modo.

In definitiva, ciò che preme in questa sede rimarcare è la circostanza che il successivo contenuto delle determinazioni della Provincia anche sotto la direzione del Centro Destra – va da sé, a questo punto *certamente* senza alcuna influenza da parte di Di [redacted] – ricalca le premesse valutative dell'interesse pubblico nei termini già evidenziati dalla Giunta Provinciale [redacted], inducendo il Collegio a ritenere:

- che non siano emersi profili di illegittimità formale nella sequenza procedimentale e che l'attività sia stata svolta all'interno delle prerogative della Provincia, dal momento che *la Provincia di Milano e gli altri Enti coinvolti hanno interesse ad individuare una possibile soluzione finalizzata a garantire un assetto stabile dei rapporti fra gli esercenti il pubblico servizio di trasporto locale su gomma, nel caso specifico C. [redacted] e C. [redacted], T. [redacted] e il gestore del [redacted]*²⁵⁶;
- che non vi sia stata alcuna attività svolta in pregiudizio dell'interesse pubblico, nei termini sopra rappresentati e che anzi si sarebbero potuti (e forse dovuti) adottare provvedimenti ben più incisivi per risolvere la questione²⁵⁷;
- che non vi sia prova, neppure indiretta, dell'accordo (né antecedente, né susseguente) nei termini "solutori" prospettati dal PM;
- che non vi sia stato alcun vantaggio economico per D. [redacted] – neppure di tipo indiretto - all'esito del procedimento sopra riassunto;
- che, nel caso in cui i vertici della Provincia avessero effettivamente voluto favorire Di [redacted], rendendogli disponibili le risorse finanziarie che iniziavano a scarseggiare, ben avrebbero potuto – come già avvenuto in altre circostanze ed a favore di altri vettori - provvedere alla immediata e diretta erogazione delle somme richieste²⁵⁸, oppure rilasciare in favore di C. [redacted] le concessioni su alcune linee di trasporto che per contro, dalla medesima amministrazione, le erano state negate nel 2005 e nel 2006²⁵⁹.

In ragione di quanto esposto, non risulta affatto priva di consistenza neppure l'ipotesi formulata sia da R. [redacted] che da D. [redacted] nel corso delle numerose dichiarazioni spontanee sul punto, ovvero che i vertici di [redacted] godessero (e godano) presso gli enti locali di una posizione di forza sostanziale predominante, radicata in un consolidato conflitto d'interessi, pregiudizievole degli interessi pubblici, non congruente con il ruolo formale di "mero" gestore del [redacted] e direttamente legata alle dinamiche interne alla politica locale, tanto da conservare nel corso del tempo - in modo trasversale - una situazione di sicura preminenza nella determinazione (anche) delle valutazioni politiche riguardanti le scelte strategiche in tema di mobilità sull'area metropolitana.

b) L'acquisto dell'immobile di [redacted]

Anche con riferimento alla decisione della Provincia di acquistare l'immobile di via Veronini il PM ravvisa la concretizzazione di un patto corruttivo, in quanto l'acquisizione dell'immobile a seguito dell'alienazione da parte della [redacted] –

²⁵⁶ Le espressioni sono tratte dal verbale di deliberazione della giunta Provinciale del 3.08.2010 (giunta [redacted]), già richiamata.

²⁵⁷ Cfr. sul punto la deposizione dell'avv. F. [redacted], p. 82 ss.

²⁵⁸ Cfr. sul punto le deposizioni, già più volte richiamate, di R. [redacted], presidente del CTP e dell'assessore M. [redacted]

²⁵⁹ Cfr. sul punto le produzioni della difesa R. [redacted]

società sempre riconducibile a Di [redacted] - non sarebbe motivata dalla migliore soddisfazione dell'interesse pubblico formalmente dichiarato, ma dalla volontà di "far fare un affare" al proprio pluriennale finanziatore.

A fondamento dell'imputazione si osserva come la decisione di acquistare l'immobile non sia stata una decisione né conveniente, né opportuna, ma "un atto che trasforma una scelta emergenziale in un atto di investimento, senza nessuna adeguata comparazione tra costi e benefici" per l'Ente amministrato.

Secondo quanto sostenuto dal PM nel corso della sua requisitoria, sarebbe stata smentita dalle risultanze dibattimentali anche la ragione formalmente dichiarata quale causa dell'acquisto (ovvero reperire alloggi da destinare a funzione sociale): non sarebbe emerso infatti alcun riferimento ai concreti progetti sociali perseguiti, né per quale motivo dovesse provvedersi *con un indifferibile acquisto, senza alcuna valutazione comparativa.*

Ha evidenziato²⁶⁰ - a supporto della rappresentata distorsione dell'interesse pubblico formalmente dichiarato - che dopo l'acquisto, intervenuto nel maggio 2008, l'immobile fu utilizzato solo per pochi mesi, a fronte di una valutazione sul valore del cespite richiesta all'Agenzia del Territorio sin dal novembre 2006.

E' doveroso brevemente rammentare l'antefatto all'origine dell'acquisto, ritenuto parte finale dell'accordo corruttivo²⁶¹: alla fine del giugno 2005, a seguito dello sgombero di alcuni campi R [redacted] nel Comune di Milano, si determinò nel territorio metropolitano un'acuta emergenza abitativa, data dalla necessità di trovare una sistemazione per numerosi nuclei familiari con minori, anche in tenerissima età²⁶².

Nell'assenza di ulteriori disponibilità e su richiesta della Prefettura e della Provincia, Di [redacted] aveva messo a disposizione, in tempi brevissimi, un proprio immobile, sito in [redacted] a Milano costituito da quattro appartamenti ed un seminterrato, per il quale venne stipulato tra la Provincia e la M [redacted] un contratto di locazione.²⁶³

²⁶⁰ Citando il proprio CT R [redacted] e la deposizione di D. [redacted], teste della difesa P [redacted] esaminato all'udienza del 21.04.2015.

²⁶¹ La genesi della vicenda - che ebbe ampia risonanza nell'ambito delle cronache dell'area metropolitana, anche con riferimento alla necessità di delicate scelte di tipo politico sulle modalità di gestione dell'emergenza, fronteggiata nell'immediatezza dalla Prefettura e dalla Provincia - è stata rievocata nel corso del procedimento dai testi [redacted] (ud. 30.10.2013), Arch. [redacted] direttore centrale patrimonio Provincia di Milano Arch. [redacted] Luigi [redacted] arch. M [redacted] tutti funzionari presso la Provincia di Milano nel periodo d'interesse, rag. [redacted] direttore politiche di bilancio provincia di Milano, Arch. D [redacted] Arch. [redacted] entrambi in servizio presso l'Agenzia del Territorio (ud. 11.12.2013).

²⁶² Cfr., tra la documentazione prodotta nel corso del dibattimento, anche la rassegna stampa ed i comunicati stampa emessi dalla Provincia di Milano in relazione alle soluzioni necessariamente emergenziali adottate nei primi giorni del luglio 2005, fonte di un vivace confronto della Provincia con l'amministrazione del Comune di Milano (giunta A [redacted]), che sostanzialmente aveva ritenuto di disinteressarsi del problema, demandando la soluzione ad altri Enti territoriali, semplicemente "espellendo" dal proprio territorio il problema della collocazione delle famiglie sgomberate.

²⁶³ Cfr. sul punto D. [redacted] ud 1.04.2014 *io ho questo immobile ristrutturato nelle abitazioni residenziali e da ristrutturare in un seminterrato parzialmente a terziario-laboratorio, parzialmente a magazzino e un piccolo ingresso commerciale... mi chiama P [redacted] mi chiama F [redacted] V [redacted] perché c'è l'esigenza di sistemarli. Mi chiedono se sono disponibile.*

La disponibilità dell'immobile veniva quindi regolamentata da un contratto di affitto intercorso tra la [redacted], quale società locatrice, e la Provincia di Milano quale conduttrice; il rapporto era poi regolato da una convenzione tra la [redacted]

Il Consiglio Provinciale, con delibera del 4.12.2007, all'argomento n. 77 dell'O.D.G., autorizzava l'acquisto dei 4 appartamenti e delle due unità accessorie, situati in Via [redacted] a Milano, già locati alla Provincia di Milano attualmente a favore della [redacted] della Città da destinare per emergenze e fragilità sociali.

Nelle stesse premesse agli atti amministrativi richiamati si evidenziano le peculiari circostanze di fatto – non controverse in giudizio - che avevano determinato l'azione amministrativa di Prefettura e Provincia, inizialmente con una locazione prospettata come temporanea nei locali di proprietà della [redacted] e messi a disposizione da Di [redacted]

- Per far fronte ad un'emergenza connessa allo sgombero di un'area occupata da persone con grave disagio ed esclusione sociale, in via C. [redacted], in data 26/07/2005 si è riunito il tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Milano, alle presenza del signor Prefetto, del Presidente F. [redacted] e dell'assessore F. [redacted] ove il signor Prefetto ha chiesto alla Provincia di Milano di farsi parte attiva per la risoluzione dell'emergenza, in considerazione delle responsabilità che le competono sul territorio”.

A seguito dell'istituzione del tavolo presso la Prefettura, “la Provincia di Milano con deliberazione Giunta Provinciale n. 587 del 27.07.2005 ha autorizzato la locazione di quattro appartamenti e di un seminterrato ubicati in [redacted] a Milano, stipulando il relativo contratto in data 28.07.2005”.

“Considerata la situazione di emergenza conseguente all'evento e l'urgenza con cui occorreva reperire una soluzione per alloggiare gli sfollati è stato accettato un canone di locazione (34.000 € IVA esclusa) per sei mesi salvo proroga, in ragione della destinazione d'uso precaria e per la prevista breve durata dell'occupazione”.

“Al fine di gestire nel modo più appropriato la situazione, è stata sottoscritta una Convenzione con la Fondazione Casa della [redacted] la quale si è assunta l'impegno di gestire il servizio di allocazione, pulizia e mantenimento degli alloggi, in corrispondenza dell'impegno della Provincia a farsi carico del pagamento dei canoni di locazione per un periodo di tre mesi più tre, salvo proroga”.

Concordemente, i funzionari della Provincia esaminati quali testimoni nel corso del dibattito hanno dichiarato che i vari proprietari contattati per dare alloggio ai rom appena sgomberati dai campi avevano nettamente rifiutato qualsiasi disponibilità²⁶⁴.

²⁶⁴ Si vedano in questo senso, le dichiarazioni di [redacted] sino al febbraio 2009 Direttore Patrimonio e Servizi Generali della Provincia, ud. 12.12.2013; ci fu una riunione e il Prefetto ... diede disposizione alla Provincia di Milano e alla [redacted] di trovare una sistemazione provvisoria ... posto che erano settanta adulti e un trenta bambini, alcuni avevano la polmonite ... (...) Facemmo una indagine di mercato ... i miei uffici mi riferivano che ad ogni richiesta, appena si sentiva rom, mettevano giù il telefono. Al termine, ci arrivò una lettera della [redacted], che aveva fatto una indagine a sua volta, ci segnalavano questi appartamenti.

Nel corso dell'istruttoria, rispetto all'individuazione dell'immobile non è emerso in alcun modo - sia pure implicito - un qualsiasi interessamento da parte di Penati con l'intenzione di favorire illecitamente Di [REDACTED], attraverso l'adozione di un atto contrario agli interessi dell'amministrazione dallo stesso presieduta, ma che, semplicemente, Di [REDACTED], su richiesta di D. C. [REDACTED], di amici di partito e della Prefettura, mise a disposizione un suo immobile per ospitare i nuclei familiari, che in quel momento di emergenza nessuno voleva accogliere²⁶⁵.

Anzi, la delibera della Giunta Provinciale non nasce dall'iniziativa della Provincia di Milano, ma su forte sollecitazione della Prefettura e dalle richieste della [REDACTED]: don C. [REDACTED] chiese infatti all'Amministrazione provinciale il supporto della struttura della Protezione civile per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza e l'allestimento di una struttura mobile, costituita da un tendone, per assicurare immediato riparo agli sfollati²⁶⁶ e successivamente indicò al Direttore Generale della Provincia, dott. S. [REDACTED], di avere ricevuto un'offerta dalla società [REDACTED] per l'immobile di via [REDACTED].

Nel corso del dibattimento (sia pure nelle battute finali) è stata prodotta la lettera della [REDACTED] che comunicava alla Prefettura l'individuazione dell'immobile di via [REDACTED]; la circostanza trova indiretta ma univoca conferma anche nelle premesse della Convenzione stipulata tra la Fondazione [REDACTED] e la Provincia di Milano/Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali e del Contratto di locazione del 28.07.2005 tra la società [REDACTED] e la provincia di Milano, ove si premette che *la Fondazione, nella persona del Presidente Don [REDACTED] C. [REDACTED] ... si è attivata per reperire alloggi adeguati in attesa della definitiva soluzione e che in esito alla ricerca, la Fondazione ha reso nota la disponibilità della soc. Mi. [REDACTED] N. [REDACTED] ... di affittare ...*

Il dato relativo alla genesi del contatto ed alla individuazione dell'immobile è stato per la verità riferito in modo divergente da Don V. [REDACTED] C. [REDACTED]²⁶⁷, nel corso del suo esame dibattimentale.

Sentito sulla circostanza specifica, il sacerdote ha escluso di avere assunto l'iniziativa di contattare Di [REDACTED] per verificare la disponibilità degli alloggi²⁶⁸, ma ha precisato anche di non ricordare come si fossero svolte le fasi preliminari del trasporto delle famiglie, ammettendo di non rammentare molti particolari in ragione del tempo trascorso (e verosimilmente di non poter nettamente distinguere questo episodio dai

In senso analogo la deposizione della teste L. [REDACTED] B. [REDACTED] ud. 11.12.2013, che ha riferito dell'infruttuosa ricerca degli immobili da destinare alla c.d. "emergenza rom"; lo stesso G. [REDACTED] V. [REDACTED] ha riferito del tentativo andato a vuoto con l'imprenditore Ca. [REDACTED] per ottenere la disponibilità della casa albergo degli operai della F. [REDACTED] (ud. 29.10.2014); G. [REDACTED] L. [REDACTED] rammenta come D. C. [REDACTED] avesse contattato Di [REDACTED] "per il problema di dove collocare i rom".

²⁶⁵ Di [REDACTED] ha dichiarato che il contatto iniziale con D. C. [REDACTED] avvenne in una fase addirittura antecedente, quando il sacerdote chiese dei mezzi per provvedere al trasporto delle famiglie sgomberate dai campi per condurle sino al luogo di nuova sistemazione e che venne sollecitata da varie parti una sua disponibilità, anche sul fronte degli alloggi da destinare immediatamente alla situazione di emergenza.

²⁶⁶ cfr. fax 4 luglio 2005, indirizzato al Presidente della Provincia ed all'assessore di riferimento per la Protezione Civile

²⁶⁷ Ud. del 21.04.2015; sono stati anche acquisiti gli appunti di D. [REDACTED] C. [REDACTED] na.

²⁶⁸ *In un incontro viene resa nota la disponibilità della società Mi. [REDACTED] N. [REDACTED] a affittare quattro appartamenti, trecento metri quadri, e seminterrato a uso commerciale. Questa disponibilità viene comunicata alla [REDACTED]*

molti simili, avvenuti nel corso del suo pluriennale impegno a tutela dei soggetti più fragili).

Il teste ha comunque dichiarato che - quanto all'effettivo utilizzo dei locali di via V█████ a seguito dell'emergenza - da agosto e settembre 2005 nove nuclei familiari erano rimasti presso la C█████, cinque presso l'altro centro, col quale collaborava, che si trova presso il Parco Lambro, sei nuclei erano stati ospitati presso gli immobili di via ██████. Nel gennaio - febbraio 2006 vi era stata una redistribuzione dei nuclei familiari, che erano diventati nove; nel 2006 C█████ aveva studiato ed avviato un progetto di villaggio solidale che avrebbe dovuto costituire la soluzione per l'emergenza in corso, vi era stata una determina della Provincia ed era stata chiesta una proroga della locazione dal 28 luglio 2006 al 27 luglio 2007 con conseguente proroga della convenzione con C█████ per la gestione degli immobili; con una certa circolarità di utilizzo e *turn over* dei nuclei familiari, l'immobile di via ██████ era stato utilizzato sino al **4 novembre 2008**, quando, su sollecitazione della Provincia, era stato riconsegnato per la conclusione del progetto di ospitalità.

Su espressa domanda delle difese, don C█████ ha dichiarato di non avere avuto contatti diretti con F█████ P█████ in relazione all'individuazione dell'immobile di via ██████ e nemmeno rispetto alla riconsegna e di essersi sempre relazionato con i funzionari della Provincia.

La circostanza - relativa alla compiuta individuazione del soggetto che assunse l'iniziativa tesa all'individuazione dell'immobile di via V█████ - ha assunto importanza cruciale nella requisitoria del PM, che ha prospettato la preordinazione dello scambio corruttivo sin dal sorgere dell'emergenza nel 2005 (con la scelta di Di ██████ e del suo immobile *a discapito magari di altre più opportune soluzioni*), ma l'assunto non risulta congruente con il contenuto di altre prove, di natura schiettamente documentale e dunque sottratte alla probabile incertezza ed imprecisione del ricordo del pur autorevole testimone.

Il Collegio ritiene dunque che, quanto all'originaria individuazione dell'immobile, non sia stata dimostrata alcuna ingerenza di F█████ P█████ a favore di di ██████, con la scelta di prendere in locazione - sia pure in via provvisoria - tale immobile per rispondere all'emergenza abitativa, determinata dallo sgombero di alcuni campi Rom nel territorio di Milano.

In ogni caso - quanto alla successiva vicenda dell'acquisto dell'immobile di via ██████ da parte della Provincia - nel corso dell'istruttoria è emerso che lo svolgimento del procedimento, che ha condotto alla delibera del Consiglio provinciale del 4.12.2007, è stato sostenuto da un preciso interesse pubblico, valutato nell'ambito di un'istruttoria completa e ad un prezzo congruo, senza alcuna influenza di F█████ P█████ e A█████ P█████ in relazione alla determinazione del contenuto finale, demandato poi alla valutazione politica dell'organo elettivo.

Si legge ancora negli atti amministrativi, che danno conto delle valutazioni effettuate in relazione alla decisione della provincia di procedere all'acquisto dell'immobile, circa due anni dopo²⁶⁹: *“ritenuto che il protrarsi della locazione alle condizioni iniziali, frutto di una contrattazione sorta per esigenze emergenziali e finalizzata a soluzioni di*

²⁶⁹ Cfr. delibera Consiglio Provinciale 4.12.2007, già citata

carattere temporaneo, risulti antieconomico per l'ente se protratta e stabilizzata nel lungo periodo (...) atteso che i progetti posti in essere dalla Provincia di Milano per dare soluzioni a dette problematiche abitative di natura sociale non possono trovare realizzazione nel breve periodo (...) considerato che nel caso specifico sono ravvisabili condizioni di particolarità in quanto l'individuazione dei beni di [redacted] e le azioni poste in essere dalla Provincia di Milano discendono da una concertazione sovraistituzionale, dovuta all'emergenza citata e appurato che la collocazione in questa sede di persone con grave disagio sociale non ha comportato e tuttora non sembra comportare disagi nel contesto urbano circostante, tant'è che reperire diverse soluzioni abitative potrebbe risultare infruttuoso da questo punto di vista ed alla fine infruttuoso per [redacted] oltre che – visto lo status quo- inopportuno.

Dichiara il teste [redacted] ²⁷⁰, consigliere provinciale dal 2004 al 2009 : “La delibera che poi è stata votata il 4 dicembre, quella del consiglio, la relazione riporta quella che è l'unica nelle immediate disponibilità della Provincia, tenendo conto che ovviamente la Provincia aveva degli immobili, ma quelli dovevano seguire una destinazione, per cui, fatto il tema della disponibilità del patrimonio della Provincia, ma destinato ad altre assegnazioni, quella rimaneva l'unica soluzione per una risposta immediata”.

Ha specificato sul punto l'arch. [redacted] ²⁷¹, funzionario in servizio presso il Settore Patrimonio della Provincia, che il contratto di locazione era un contratto di natura transitoria perché nasceva da una situazione che si ipotizzava ... durasse poco, cioè un 6/8 mesi e quindi dal punto di vista del contratto giuridico Non permetteva che potesse durare questa soluzione. Quindi noi ci troviamo ... più o meno un anno e mezzo dalla prima locazione, in cui sostanzialmente la proprietà chiede ... di poter avere la sua proprietà e noi non siamo in grado di poterla restituire ... perché l'attività della [redacted] persisteva e non avevano possibilità alternative per sistemare queste persone.

Il dato è efficacemente chiarito nel corpo del medesimo provvedimento del Consiglio Provinciale: tenuto conto ... che tutti gli appartamenti attualmente liberi o che si libereranno di proprietà della Provincia di Milano sono destinati, in conformità alle decisioni di Consiglio Provinciale del 9.02.2006 (...) avente ad oggetto “Piano di destinazione d'uso degli alloggi appartenenti al Patrimonio della Provincia di Milano” ad altre iniziative di carattere sociale in corso da parte delle Direzioni Centrali che gestiscono l'uso di tali abitazioni. ...

Valutato, per quanto sopra detto, economicamente più opportuno addivenire ad un acquisto degli immobili già occupati, senza ricercare immobili alternativi, con conseguenti ulteriori oneri di tempo ed economici per il trasferimento degli occupanti e delle strutture assistenziali della [redacted], in considerazione anche della particolare tipologia di utenza²⁷².

²⁷⁰ Teste della difesa [redacted] cfr. trascriz. ud.3.06.2015

²⁷¹ Cfr. trascriz. ud. 11.12.2013, p. 64 ss.

²⁷² Si fa in questa sede mero rinvio all'ampio dibattito svoltosi sul punto in sede di consiglio provinciale, con la decisione - condivisa anche dalle opposizioni - di procedere all'acquisto delle unità immobiliari con la precisa indicazione, una volta risolto il problema abitativo delle famiglie Rom, di destinarle al altre emergenze di carattere sociale, in assenza di disponibilità di altre abitazioni.

Cfr. il contenuto della discussione assembleare e degli interventi prodotti dalla difesa di [redacted] ud. 14.5.2014

Quanto alla determinazione del corrispettivo, si dà conto del fatto che **M. [redacted]** **[redacted]**, con una propria perizia in data 12.01.2007 aveva inizialmente proposto un prezzo di pronto realizzo di vendita di € 1.416.000,00 per scendere ad un corrispettivo finale di € 1.170.000,00 (IVA esclusa) per un totale di € 1.404.000,00. Preso quindi atto del parere di congruità espresso dall'Agenzia del Territorio (in data 22.05.2007)²⁷³, il Consiglio provinciale ha deliberato di autorizzare l'acquisto dei quattro appartamenti e due unità accessorie, nonché la sottoscrizione di un mutuo per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'investimento.

Non risulta all'esito dell'istruttoria alcuna attività di **P. [redacted]** neppure di natura informale, tesa a determinare o influire in qualche modo sul contenuto della delibera del Consiglio sopra richiamata, né - come riconosciuto dallo stesso PM in sede di conclusioni - alcun apporto da parte di **G. [redacted]** esautorato dalla carica di Direttore Centrale di Presidenza dal 2006, a causa di forti divergenze di natura politica insorte con **[redacted]** dopo molti anni di comune militanza nella politica del comune di Sesto San Giovanni.

L'operazione di acquisto dell'immobile appare normale e legittima sotto il profilo della corretta valutazione dell'interesse pubblico: in altri termini, la prosecuzione del rapporto di locazione nel lungo periodo si sarebbe rivelata troppo onerosa e si rendeva economicamente plausibile l'ipotesi dell'acquisto dell'immobile, da destinare dopo l'emergenza rom ad altre emergenze sociali di carattere abitativo²⁷⁴, sicuramente rientranti nelle prerogative dell'amministrazione provinciale.

La scelta di acquistare proprio quell'immobile da destinare ad usi abitativi di carattere sociale è stata spiegata dall'arch. **[redacted]**, direttore centrale patrimonio della Provincia di Milano: *"ci fu la necessità di acquistare, di comprare questi appartamenti perché servivano ancora alla Provincia, così ci dissero gli uffici che gestivano le emergenze. Noi procedemmo ad una trattativa ... la Provincia non disponeva di altri immobili perché erano occupati. Quando noi abbiamo fatto una verifica anche presso i nostri uffici ci è stato detto che non potevano sgombrare, non avevano spazi perché avevamo delle case dove c'erano dentro gli ex detenuti ... mi pare che avessimo settanta, ottanta appartamenti ma tutti occupati ... poi quando abbiamo comprato abbiamo fatto un'ulteriore verifica ma i nostri servizi sociali ci hanno detto che utilizzavano gli appartamenti per ex detenuti, persone in grande difficoltà"*.

Nonostante le convergenti risultanze dibattimentali sopra brevemente richiamate, anche in questo caso il PM ravvisa una serie di "evidenti anomalie" nella sequenza procedimentale, idonee a far ritenere che la scelta di quell'immobile fu un atto compiacente verso il patrimonio di **[redacted]** per favorirne gli interessi e non già una scelta casuale dovuta da soggetti diversi da **[redacted]** e **[redacted]**.

²⁷³ Cfr. all. 5 e 7 documenti prodotti dalla difesa **[redacted]** all'udienza del 18.07.2013

²⁷⁴ Si veda, a questo proposito, la Delibera del Consiglio Provinciale di Milano del 9.02.2006, nell'ambito della quale, al punto 11 O.D.G., viene illustrato il "Piano di destinazione d'uso degli alloggi appartenenti al Patrimonio della Provincia di Milano" e, quanto alla ridefinizione delle destinazioni d'uso delle unità libere (36) risulta che la parte residua degli alloggi viene assegnata alla **Direzione Affari sociali e Progetto Diritti e Tutele**, che li indirizzerà a quattro scopi: *parenti dei lungodegenti, studenti universitari, funzione della Prefettura, emergenza sociale, tutte in rapporto di convenzione.*

L'individuazione dell'immobile di via [redacted] (già al momento del manifestarsi dell'emergenza abitativa per le famiglie rom nel giugno 2005) secondo il PM appare se non concertata, comunque orientata dall'entourage della Provincia riconducibile a P [redacted], che avrebbe indicato a [redacted] la disponibilità dell'immobile riferibile alle proprietà di D [redacted]. Il PM ha inoltre evidenziato la fin troppo tempestiva predisposizione di un contratto di affitto il 27 luglio 2005, ovvero due giorni dopo il tavolo tecnico della Prefettura (25 luglio 2005).

Per confutare il contenuto univoco delle deposizioni testimoniali dei funzionari provinciali coinvolti nel procedimento²⁷⁵ - sopra sommariamente richiamate - il PM giunge ad insinuare un generico (ed invero del tutto immotivato) sospetto sulla dubbia attendibilità degli stessi (*sollecitando il sospetto di una non assoluta indipendenza - nelle rispettive carriere - dai politici di riferimento*), ravvisando profili di contraddizione che in realtà il Collegio non ha in alcun modo individuato, dopo avere attentamente analizzato tutto il materiale raccolto nel corso dell'istruttoria: semplicemente, le circostanze fattuali emerse non sono risultate congruenti con le tesi esposte dalla Pubblica Accusa, che ha costantemente evitato di confrontarsi con le evidenze dibattimentali, in sostanza sfuggendo il contenuto conoscitivo emerso all'esito del necessario contraddittorio con le argomentazioni difensive.

Nel dettaglio si ripercorrono i punti di (prospettata) incongruenza delle deposizioni dei funzionari evidenziati nella requisitoria del PM:

- la deposizione del teste G [redacted] Direttore Centrale del Servizio patrimonio (che come gli altri testimoni ha fatto riferimento alla sommaria indagine di mercato con contatti telefonici, rivolti a proprietari di immobili potenzialmente idonei allo scopo), che ha dichiarato che **l'individuazione dell'immobile avvenne attraverso una lettera inviata dalla stessa [redacted] alla Provincia**. La circostanza ha ricevuto piena conferma, con la produzione in giudizio del documento in questione²⁷⁶;
- osserva il PM *"Ancora: gli uffici addetti alle emergenze (ma chi sono?) ci dissero che servivano questi spazi e noi procedemmo all'acquisto a trattativa privata (non è chiaro se qui si mente per tutelare se stessi dalla responsabilità contabile o per favorire qualcuno, ma è certo che queste affermazioni sono state smentite)*. Il Collegio non ha trovato traccia di smentita della circostanza nel materiale di prova sottoposto alla sua attenzione: l'operazione non ha presentato profili di illiceità nella procedura seguita e nelle determinazioni conseguenti, che sono risultate congruenti con le premesse e le valutazioni espresse dal Consiglio, nei termini sopra richiamati;
- si evidenzia infine come i funzionari abbiano dichiarato di *avere avuto pressioni lecite dai politici, con l'indicazione di procedere all'acquisto*;
- si ritengono contraddittorie le due affermazioni secondo le quali *i locali non rimasero mai vuoti ... e nel contempo l'affermazione secondo la quale ... i motivi dell'acquisto furono di tipo emergenziale. Da troppo tempo pagavamo un affitto troppo alto*;

²⁷⁵ Cfr. deposizione [redacted], sono tutti testi del PM, esaminati all'udienza del 11.12.2013

²⁷⁶ Cfr. produzione difesa [redacted] all'udienza del 9.09.2015

- conclude - sulla base delle sole risultanze della propria CT - come l'immobile non fosse idoneo all'uso cui era stato formalmente destinato e come - sempre sulla base della stima effettuata dal proprio CT - sia stato pagato oltre 600 mila euro in più rispetto al valore dallo stesso stimato.

Secondo il PM, quindi, **"di certo le valutazioni poste a monte dell'acquisto sono false: dalla individuazione attribuita alla [redacted], all'adeguatezza dell'immobile (collocarono i rom in appartamenti non abitabili), alla necessità di dare stabilità a quell'alloggiamento nel lungo periodo (vi è addirittura dubbio sull'uso effettivo nel periodo di locazione); alla indisponibilità di altri alloggi ed alla necessità di avere altri alloggi da destinare a funzioni sociali (i servizi sociali sono di competenza precipua del Comune); l'inesistenza di disagi nel contesto urbano di collocazione dei rom e la necessità di provvedere secondo le richieste della concertazione sovra istituzionale"**.

Infine, la delibera del Consiglio Provinciale del 4.12.2007, nella quale si valuta economicamente conveniente l'acquisto di immobili già occupati, senza ricercare immobili alternativi, evidenzerebbe nella stessa motivazione **"una grave violazione del principio di imparzialità e correttezza e considerati i rapporti correnti tra gli amministratori ed il privato (finanziatore di [redacted] e suo creditore) certamente gravemente inopportuno e certamente frutto di corruzione"** (sic).

Nel corso dell'istruttoria, in relazione alla effettiva dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile ed alla successiva corretta valutazione del prezzo di vendita - che potrebbe in effetti teoricamente costituire l'illecito vantaggio per il privato dante causa²⁷⁷ - è risultato che l'utilizzo da parte della [redacted], nei termini stabiliti nella convenzione, perdurò dall'agosto 2005 e sino al novembre 2008 e che, come già osservato, dopo una serie di proroghe per una situazione che inizialmente era stata prospettata come temporanea, era stata richiesta la retrocessione dell'immobile da parte della proprietà²⁷⁸, ma non vi erano possibilità concrete di spostare altrove i nuclei familiari interessati, specie in considerazione della nota difficoltà di inserimento dei rom in contesti urbani, data la frequente ostilità dei residenti.

[redacted], direttore amministrativo dei [redacted], ha dichiarato che, dopo una situazione prospettata come temporanea nel corso dell'estate del 2005, l'intenzione della proprietà sarebbe stata quella di procedere all'alienazione dell'immobile, ma, persistendo il problema di collocare i rom, l'immobile era stato offerto in vendita alla Provincia per un milione e mezzo di euro; dopo la trattativa²⁷⁹,

²⁷⁷ Cfr. sul punto, quale configurazione dell'ipotesi astratta nei termini prospettati dal PM Sez. 2, ***Sentenza n. 15082 del 15/03/2007 Cc. (dep. 13/04/2007) Rv. 236468: In tema di corruzione, ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione ad un soggetto pubblico di un bene, il profitto del reato non è costituito dall'intero corrispettivo e quindi dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene, di cui il corruttore aveva già prima la proprietà, ma dalla sola plusvalenza che il privato venditore ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al valore normale di mercato. (Fattispecie in cui, previo accordo corruttivo con i pubblici ufficiali rappresentanti di un Comune, un intero complesso immobiliare era stato venduto, per un corrispettivo superiore al reale valore di mercato, al Comune medesimo)***

²⁷⁸ Sul punto cfr. deposizione [redacted] ud. 30.10.2013, p. 190 ss. e arch. [redacted] ud. 11.12.2013, p. 64 ss.

²⁷⁹ Cfr. All. 3 produzioni difesa [redacted] 18.07.2013, relativi alla missiva inviata da [redacted] alla Provincia in data 5.03.2007, nel quale riduce l'originaria richiesta da 1.500.000,00 euro a euro 1.350.000.

l'immobile era stato alienato al prezzo sopra riportato e l'operazione aveva fatto ottenere all'alienante una plusvalenza lorda di 41.000 euro, prima delle imposte.

In questo senso, la razionalità economica della scelta di procedere all'acquisto in presenza di un canone di locazione particolarmente oneroso nel lungo periodo è stata illustrata in modo univoco dai funzionari coinvolti, che nel corso dell'esame hanno fornito risposte esaurienti e pertinenti rispetto al contenuto degli atti amministrativi esaminati, con qualche cenno di stupore per il malcelato disappunto del PM sul tenore delle risposte ricevute, in relazione alla motivata convinzione della piena correttezza e trasparenza delle procedure adottate, alle quali tra l'altro sia Penati che Princiotta sono risultati essere del tutto estranei.

Quanto alla congruità del prezzo di vendita, sul punto hanno univocamente deposto i funzionari dell'Agenzia del Territorio Arch. ~~_____~~ e ~~_____~~;²⁸⁰, che avevano stimato il valore dell'immobile per 970 mila euro, aumentato della tolleranza oggettiva complessiva del 15%, che portava il prezzo da ritenere congruo a circa 1.300.000 euro.

Più specificamente si osserva come i criteri adottati dai funzionari menzionati ai fini della stima in vista dell'acquisizione dell'immobile abbiano fatto riferimento ai dati desunti dal sopralluogo²⁸¹, alla quotazioni di mercato dell'epoca, alla posizione dell'immobile, alla tipologia edificatoria, allo stato delle unità immobiliari ed è stato preso in considerazione, doverosamente, anche lo scopo dell'operazione di acquisizione: *"ci rendiamo conto, stiamo parlando del 2006, gli immobili comunque avevano un valore notevole, nell'arco trascorso tra la prima stima e la seconda integrazione ... il valore era aumentato del 5% ... è un immobile in una zona di Milano che è abbastanza ben servita dai mezzi pubblici²⁸² ... il valore di mercato era il suo ... l'immobile era vicino alla Stazione Centrale ... lo stabile era anche carino, era gradevole, era degli anni sessanta e si presentava anche bene²⁸³.*

Dalla Consulenza tecnica del PM²⁸⁴ si desume un valore nettamente inferiore attribuito complessivamente alle unità immobiliari (735.601 euro), con un abbattimento del valore motivato dalla vetustà dello stabile (edificato negli anni '60) e dal livello di piano ed

²⁸⁰ Cfr. trascriz. ud. 11.12.2013

²⁸¹ cfr. sul punto specificamente ~~_____~~ ud. 11.12.2013.

²⁸² L'immobile è sito in prossimità di ~~_____~~ e nelle vicinanze transitano la linea di superficie 1, la linea 1 della metropolitana (Pasteur e Rovereto), linea 44 in viale ~~_____~~. Tra i profili che rendevano gli immobili in questione appropriati all'uso specifico risulta dalla relazione (p. 5) che ciascuna delle unità gode di accesso indipendente da Via Varanini;

²⁸³ Cfr. deposizione di ~~_____~~ ~~_____~~ ud. 11.12.2013, p. 127 ss. e documenti prodotti dalla difesa ~~_____~~ all'udienza del 18.07.2013 (all. 2) *Relazione di stima delle unità immobiliari site in Milano, ~~_____~~ ~~_____~~ in data 20.11.2006. Le unità immobiliari in questione risultano essere state oggetto di recenti lavori di ristrutturazione, regolarmente documentati sia rispetto ai necessari provvedimenti sulle opere, sia rispetto alla conformità di tutti gli impianti alle normative vigenti e comunque in buono stato manutentivo "Si evidenzia che la cucina non è stata arredata quindi gli impianti non risultano collegati (carico acqua fredda e calda con relativo scarico e scarico fumi). Si precisa inoltre che è assente l'impianto di gas metano). Pare doveroso richiamare tali elementi alla luce della descrizione operata in requisitoria dal PM, che ha descritto le unità immobiliari come prive di allacci e dei requisiti di abitabilità, da ciò desumendo una totale inadeguatezza ed addirittura l'impossibilità di una loro destinazione effettiva all'uso descritto negli atti amministrativi sopra riportati.*

²⁸⁴ Cfr. deposizione dell'arch. ~~_____~~ ud. 1.04.2014 e relativa relazione tecnica

alla via, ritenuta degradata in quanto prossima alla Stazione Centrale ed evidenziando come le stesse non fossero adatte ad alloggiare i rom, in quanto catastalmente destinate ad un uso differente; ha comunque stimato congruo il canone di locazione stabilito tra le parti, viste le condizioni particolari di emergenza e temporaneità che erano all'origine della vicenda.

Con maggiore aderenza al reale, sollecitato dalle domande formulate in sede di controesame dalle difese degli imputati, lo stesso Consulente tecnico del PM ha avuto comunque la cura e l'onestà intellettuale di ammettere che le stime espresse in relazione alla determinazione del valore dell'immobile di [redacted] non avessero la valenza di confutare i valori espressi dall'Agenzia²⁸⁵ e che il contenuto dell'elaborato redatto su richiesta del PM (definito una "rivalutazione di una perizia già fatta") aveva come presupposto fattuale proprio le condizioni illustrate nella relazione dell'Agenzia stessa, senza svolgimento diretto di alcun sopralluogo e nessuna conoscenza di eventuali accordi tra Provincia di Milano e [redacted] in merito ad un eventuale futuro utilizzo dell'immobile.

Con il che, anche rispetto alla allegata sovra stima del valore dell'immobile alienato da [redacted], la valutazione dibattimentale dell'effettività dell'operazione e della congruità del prezzo pagato dall'amministrazione provinciale rende insignificante anche l'ultimo degli elementi illustrati dal PM, che - al pari gli altri - si rivela del tutto inidoneo a supportare la dimostrazione indiretta dell'ipotizzato accordo "solutorio".

Venendo più specificamente all'analisi dell'accordo corruttivo descritto dal PM in sede di conclusioni, occorre osservare come già, nella sua enunciazione, siano contenuti intrinseci ed insuperabili elementi di illogicità che il dibattimento non ha in alcun modo consentito di superare.

Oltre a quanto già evidenziato nell'analisi degli specifici elementi ricostruttivi delle circostanze di fatto, vi è una ulteriore incongruenza nell'assunto accusatorio: se anche si ritenesse valida la configurazione - il che non è - di un patto di natura solutoria "ora per allora", deve rilevarsi come in realtà l'atto non avrebbe avuto alcun reale effetto favorevole per il "creditore", non concretizzando alcuna (concreta) erogazione finanziaria a suo favore (i proventi del [redacted] non vengono incassati da [redacted] neppure successivamente e neppure in misura parziale); quanto alla vicenda relativa all'alienazione dell'immobile di [redacted] - monitorata dall'amministrazione in un'istruttoria priva di patologie rispetto alla determinazione del valore del cespite ed alla rispondenza del suo utilizzo ad interessi di carattere generale - il Collegio ritiene che si sia rivelato un episodio privo degli squilibri sinallagmatici tratteggiati dal PM nel capo d'imputazione.

Come si è anticipato, nel configurare la violazione dell'art. 319 c.p., il PM pone in primo piano la premessa che i finanziamenti che arrivano al politico in forma non trasparente dispiegano una particolare ed insidiosa offensività sulla correttezza ed imparzialità dell'agire amministrativo, che può concretamente non coincidere con il

²⁸⁵ Una perizia assolutamente personale (...) ma senza nessuna pretesa che la mia valutazione, la mia perizia fosse esatta rispetto a quella dell'Agenzia delle Entrate (p. 133 ud. 1.04.2013)

doveroso perseguimento dell'interesse pubblico, specie in attività connotate dal fisiologico esercizio di discrezionalità.

Su questa premessa – che il Collegio condivide con convinzione – costruisce nel caso concreto la configurabilità dell'accordo corruttivo, articolando i seguenti passaggi per individuare le condotte rilevanti per la concretizzazione degli elementi costitutivi della corruzione:

- la dazione di somme di denaro, elargite da ██████████ nel corso degli anni a favore dei concorrenti nel reato, avrebbe quale accordo sottostante l'obbligo di restituzione;
- il patto corruttivo, tuttavia, non si consumerebbe al momento della dazione, *ma nel momento in cui il pubblico ufficiale (già finanziato a suo tempo e che ha assunto l'obbligo della restituzione) decide di favorire gli interessi del privato finanziatore con un atto del suo ufficio, reso possibile dal potere assunto grazie alla sua ascesa politica, così operando una – quanto meno parziale – restituzione del debito e definitivamente facendo propria la somma imputata a scorporo dello stesso;*
- l'effettivo arricchimento del PU, si osserva, consumerebbe il reato, realizzando l'offesa tipica: se il rapporto di finanziamento ha le caratteristiche del credito è il "definitivo" arricchimento che segna il momento della conclusione dell'accordo corruttivo, perché il prestito, nel momento in cui viene reso l'atto di favore, si riduce in maniera corrispondente all'interesse favorito per espressa scelta del creditore, che acconsente ad una forma alternativa di restituzione con effetti solutori;
- puntualizza infine il PM che non avrebbe rilevanza il fatto che l'atto non realizzi poi l'interesse del privato, poiché l'offesa all'interesse dell'amministrazione ed all'imparzialità del suo agire sarebbe già stata arrecata con l'adozione dell'atto frutto del mercimonio.

Effettivamente, nel caso concreto la precisazione appare ancora più necessaria, dal momento che gli "atti contrari"- e che nel merito non si sono rivelati distorsivi dell'interesse pubblico per le motivazioni già esposte - non hanno determinato in capo al privato corruttore alcun reale effetto economico favorevole, neppure di natura indiretta.

Come elemento logico di chiusura - che sigillerebbe con i tratti dell'univocità la fondatezza della ricostruzione accusatoria - il PM richiama ancora una volta le incursioni di ██████████ in Provincia e la ridda di incontri e preoccupazioni scatenatisi tra i coimputati, documentati dalle intercettazioni più volte richiamate, chiosando *"quali fatti si vorrebbe che si tenessero segreti se non la riscossione di somme indebitamente percepite anche per atti dell'ufficio? Cos'altro c'è che non possa essere reso noto oltre a ciò e che accomuna questi protagonisti? Accordi illeciti di natura corruttiva."*²⁸⁶

A sostegno di tale prospettazione, il PM cita anche la nota sentenza resa dalle SSU²⁸⁷, che individua il momento consumativo del reato di corruzione in quello dell'utilizzazione di fatto dell'utilità ricevuta dal pubblico ufficiale "uti dominus": *Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. (Nella specie, relativa a promessa e*

²⁸⁶ Così testualmente il PM in sede di requisitoria, cfr. trascriz. ud. 7.07.2015.

²⁸⁷ Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246583

successiva dazione di somma di denaro mediante il versamento della stessa in un conto societario non intestato all'imputato, il momento consumativo è stato individuato in quello di utilizzazione di fatto della somma quale comportamento da lui tenuto "uti dominus").

Non è certo in discussione il principio espresso dalla Suprema Corte nella nota sentenza sul c.d. caso **MOLLO**, ma occorre con chiarezza evidenziare come il richiamo sia per un verso non pertinente (riguardando il caso specifico la corretta individuazione del momento consumativo del reato, in una fattispecie nella quale la somma versata era confluita in un conto societario non intestato al beneficiario, che ne aveva ottenuto la piena disponibilità solo in un momento successivo) e per altro verso contrario a quanto sostenuto dal PM, che mostra di travisare il senso di un principio ampiamente consolidato in dottrina e giurisprudenza nella individuazione delle condotte rilevanti ai fini della configurazione del reato di corruzione propria.

Infatti, secondo la S.C. *"nell'interpretazione giurisprudenziale, il tema della consumazione del reato di corruzione (...), è stato affrontato e risolto attraverso la categoria del duplice schema [categoria utilizzata anche nei delitti contro il patrimonio per i quali assume parimenti rilievo il profilo dell'approfondimento dell'offesa tipica per mezzo dell'effettiva realizzazione dell'arricchimento (si veda ad esempio, tra le altre pronunzie, in materia di usura, Cass., Sez. II, 1 ottobre 2008 n. 38812, Barreca)]. Tale approdo interpretativo viene condiviso e ribadito da queste Sezioni Unite, anche alla stregua della approfondita ricostruzione a tal proposito svolta dalla già citata sentenza della Sez. VI, 4 maggio 2006 n. 33435, Battistella e altri, con argomentazioni integralmente riprese dalla successiva pronunzia della Sez. VI, 9 luglio 2007, n. 35118, Fezia, ove è stato dato atto dell'esistenza di una pluralità di decisioni che, ancor prima della sentenza n. 33435/2006, hanno articolato lo stesso ragionamento in ordine al momento consumativo nel reato di corruzione. Deve rifiutarsi, pertanto, la tesi secondo cui la consumazione si collocherebbe al momento di perfezionamento dell'accordo, relegando la dazione effettiva, rateizzata o meno, nell'area del post factum non punibile. Va osservato, invece, che le norme sulla corruzione, incriminando anche la semplice promessa di denaro al pubblico ufficiale che l'accetta, anticipano la soglia della punibilità per una tutela rafforzata del bene protetto. Tanto, però, non può significare che l'effettiva ricezione di quanto ha formato oggetto della promessa e dell'accettazione sia elemento estraneo alla fattispecie, non potendosi minimizzare un aspetto centrale della condotta anti-giuridica. Il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però, assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione-ricezione, perché, ove quest'ultima segua alla promessa, si verificano l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo. Il delitto di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria "promessa seguita dalla dazione" e una forma contratta o sussidiaria "promessa non seguita dalla dazione". Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità. Quest'ultimo tratto di condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato*

progressivo, verificandosi una sorta di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione-ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. È pur vero che la dazione non presuppone necessariamente la promessa, ma è altrettanto vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa-dazione, la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti. Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore concretezza dell'attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata.

Ciò premesso, l'incongruenza argomentativa del PM si rende evidente nel momento in cui non è dato in primo luogo comprendere

- se esista un accordo corruttivo tra i coimputati, da cosa lo si desuma e – soprattutto –
- se l'accordo tra i concorrenti (evidentemente necessari) sia coevo alle dazioni/finanziamenti erogati da D. [REDACTED] nel corso degli anni;
- se l'accordo sia invece successivo alle dazioni, contemporaneo all'assunzione delle cariche pubbliche e contempra la possibilità per il privato "ora per allora" di accettare una sorta di *datio in solutum* rispetto all'originario obbligo di restituzione.

Orbene, se è certo che l'accordo corruttivo è un accordo a forma libera - nel senso che le parti scelgono quale *iter* percorrere per poter pervenire all'accordo corruttivo, avente ad oggetto il mercimonio dell'attività amministrativa attraverso il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio – è altrettanto vero che dell'accordo - sia nella sua forma antecedente ovvero della dazione susseguente al compimento dell'atto - è necessario dare rigorosa dimostrazione, specie quando si intenda giungere a tale conclusione attraverso elementi indiretti e di carattere logico, che devono avere un grado di univoca persuasività, tale da sovrastare eventuali spiegazioni alternative, che si rivelano prive di ragionevolezza²⁸⁸.

²⁸⁸ Cfr. sul punto, quali espressione di principi ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità *Cass. 49029 del 22/10/2014 Ud. (dep. 25/11/2014) Rv. 261220: In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Nella specie - relativa ad un'ipotesi di peculato per l'emissione di assegni circolari in favore di uno degli imputati previa consegna, alla banca emittente, di assegni bancari di privati recanti il timbro "per conoscenza e garanzia" di un Comando Generale dei Carabinieri - la S.C. ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza di condanna che aveva ricondotto l'emissione degli assegni circolari all'avvenuto esborso di danaro pubblico, osservando che non era stata superata la plausibilità logica della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la predetta emissione era avvenuta a fronte del solo rilascio degli assegni bancari e non anche del versamento di denaro pubblico Sez. 5, **Sentenza n. 16397 del 21/02/2014 Ud. (dep. 15/04/2014) Rv. 259551** In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. (Nell'affermare il principio,*

Della ricostruzione in fatto emersa all'esito del dibattimento già si è detto, con specifico riferimento anche al contesto ed alla attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto da [REDACTED]

Preme in questo contesto richiamare solamente come le circostanze fattuali evidenziate dal PM in sostanza – all'esito del doveroso vaglio nel contraddittorio, del tutto ignorato in sede di requisitoria – abbiano dismesso qualsiasi potenzialità indiziaria suggerita dalla lettura dell'organo inquirente al termine delle indagini, per inserirsi in un contesto di possibili ragionevoli spiegazioni alternative, che sminuiscono – sino a renderla evanescente - la valenza sintomatica degli elementi che dovrebbero attestare l'esistenza del prospettato accordo corruttivo.

A questo punto, la dimostrazione del *pactum sceleris* è legato solo alla interpretazione delle allusive e generiche espressioni di [REDACTED], più volte richiamate, le quali, lungi dal rappresentare l'esistenza di un accordo condiviso tra i coimputati, paiono più propriamente da ascrivere alle aspettative ed alle riserve mentali del privato finanziatore, che "scommette" sull'ascesa politica di amici, ai quali (forse) un domani chiederà compiacenza e favori.

L'istruttoria ha escluso in ogni caso, come si è visto, ogni tipo di pressione da parte di [REDACTED] e dei coimputati in relazione alla determinazione delle valutazioni e del contenuto di tali atti²⁸⁹, risultati essere pienamente legittimi e corrispondenti agli interessi pubblici enunciati.

In altri termini, l'esistenza di un accordo per la restituzione dei finanziamenti e le modalità di adempimento dell'obbligazione da parte dei soggetti corrotti sono rimasti una mera ipotesi investigativa, non confortata ed anzi smentita dalle risultanze dibattimentali, persino in qualche misura forse involontariamente disconosciuta anche dallo stesso PM nella valutazione della posizione di [REDACTED] V [REDACTED]

Se infatti l'accordo corruttivo sotteso alle originarie dazioni fosse stato davvero ritenuto esistente – e come tale rilevante di per sé, prima dell'inverarsi della eventuale progressione criminosa, costituita dall'emanazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, molti anni dopo - non troverebbe spiegazione l'assoluzione richiesta nei confronti di tale imputato per non aver commesso il fatto, solo perché privo, nel 2008 e 2009, di ogni possibilità di incidere sulle decisioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio della Provincia di Milano nei due distinti procedimenti richiamati.

Dunque, deve ritenersi che il PM, all'esito dell'istruttoria, abbia inteso emendare il senso dell'imputazione ricostruendo *ex post* l'intenzionalità sottesa alle pretese di Di

la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio). Sez. 1, Sentenza n. 18118 del 11/02/2014 Ud. (dep. 30/04/2014) Rv. 261992 In materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità.

²⁸⁹ Le deposizioni testimoniali sul punto sono tutte congruenti.

██████████, qualificate come corruttive, ed abbia sostanzialmente rinunciato a dare dimostrazione di un accordo sinallagmatico precedente, da ritenersi causa contrattuale, idoneo sin dal principio a costituire il titolo delle plurime dazioni di denaro e del corrispettivo obbligo di restituzione.

Vi sono ulteriori elementi di intrinseca illogicità nell'accordo delineato dal PM, che il Collegio non è riuscito a risolvere:

- a fronte di un illecito finanziamento (con obbligo di restituzione) commesso nel corso degli anni, le somme incamerate nel tempo dal beneficiario P██████████ non lo avrebbero immediatamente arricchito, essendosi tale effetto verificato qualche decennio più tardi, ovvero nel momento in cui ██████████ avesse accettato – a parziale scorporo del debito – l'atto illegittimo;
- la corruzione si sarebbe consumata nel caso di specie non nella classica forma dell'accordo sulla dazione e/o la dazione, ma con l'accettazione, da parte del privato corruttore e/o con l'emanazione da parte del PU dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, così rendendo *definitivo* l'arricchimento;
- ██████████ avrebbe dunque finanziato nel tempo P██████████ e, in base all'accordo, avrebbe ottenuto l'atto illegittimo quale restituzione parziale del credito vantato.

In questo caso (definizione del Tavolo Arbitratore del ██████████ e alienazione dell'immobile di via V██████████ D██████████ avrebbe accettato a scomputo del credito vantato un atto affetto da un insanabile "nanismo" rispetto agli effettivi poteri della Provincia nella concreta materia oggetto d'interesse - nella quale vantava comunque sicuramente dei crediti per servizi svolti, azionati in sede giurisdizionale - ed avrebbe alienato un immobile a prezzo di mercato, alle stime sostanzialmente operate dalla parte acquirente e realizzando plusvalenze risibili

Le difese²⁹⁰ non hanno mancato di evidenziare le incongruenze sottese alla (ri)formulazione del capo d'imputazione, rilevando come, ammesso e non concesso che D██████████ avesse pensato che avere amici importanti e/o "foraggiare" pubblici ufficiali potesse in futuro venirgli utile, l'atto corruttivo ex art. 319 c.p. non si fonda sulle riserve mentali di chi effettua le dazioni, ma su un effettivo ed obiettivo accordo bilaterale, ove la tangente viene concordemente finalizzata all'atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero all'asservimento della pubblica funzione al fine dell'ottenimento di un determinato risultato.

In questo contesto, si rivela un'affermazione meramente apodittica – ed anche intrinsecamente illogica – la tesi della consumazione del reato legata al "definitivo" (sic) arricchimento del PU, che si verificherebbe solo con l'effetto solutorio, rimesso nella stessa prospettiva del PM alla valutazione del creditore/finanziatore.

Ed infatti - pur essendo indiscutibili ed indiscusse le premesse sulla possibile forma susseguente o antecedente nella consumazione della corruzione - da un lato non si comprende compiutamente cosa significhi nel caso concreto "definitivo arricchimento", da ritenersi non assimilabile alla dazione di denaro, in favore di un soggetto non ancora investito dei poteri di PU.

Come è di intuitiva evidenza, la piena disponibilità di una somma di denaro da parte del beneficiario – sia pure in un rapporto di credito prospettato come corruttivo – non ha

²⁹⁰ cfr. memoria dell'avv. ██████████ allegata al verbale di udienza del 22.10.2015

nulla a che fare e prescinde totalmente dall'adempimento dell'obbligo restitutorio, che non solo è meramente eventuale, ma può anche non essere onorato da parte del debitore, che ciò nonostante si è sicuramente arricchito, utilizzando liberamente le utilità ricevute. Si pensi in proposito alla fisiologica destinazione delle somme erogate da un soggetto a titolo di mutuo, con correlativo obbligo di restituzione da parte del mutuatario: non vi è dubbio alcuno, nella comune esperienza dei rapporti di obbligazione, che la somma erogata sia nella totale disponibilità del soggetto, che infatti, *uti dominus*, potrà farne esattamente ciò che vuole, prescindendo completamente dall'adempimento del (futuro ed eventuale) obbligo restitutorio.

Dall'altro lato, è evidente che nel caso concreto il creditore ██████████ - alla cui volontà è rimessa la valutazione dell'effetto solutorio²⁹¹ nella stessa ipotesi del PM - non ha neppure indirettamente dato modo di ritenere che l'attività provvedimento della Provincia nelle due vicende descritte fosse collegata alla propria posizione soggettiva di vantaggio, in ipotesi garantita dall'accordo corruttivo; in altri termini, pur accedendo alla ricostruzione della "*datio in solutum*" prospettata dal PM, non vi è traccia alcuna del fatto che ██████████ abbia inteso l'attività svolta dalla Provincia come funzionalmente collegata alle proprie pretese restitutorie, tant'è che a molti anni di distanza dalle dazioni di denaro ed a quasi due anni dalle vicende procedimentali descritte, lamenta di non essere stato affatto tutelato nei confronti di ██████████ con provvedimenti amministrativi ritenuti doverosi ed effettivamente in grado di sbloccare la situazione, incidendo positivamente sulla sua crisi di liquidità ormai conclamata.

Di tali insuperabili difficoltà sembra essersi resa conto anche la difesa di Parte civile, che in sede di conclusioni ha "disertato" le linee fondamentali della qualificazione giuridica ex art. 319 c.p., per tentare di ricondurre l'intera vicenda entro i più agevoli confini dell'abuso d'ufficio²⁹², arrendendosi implicitamente alla mancanza di prova in ordine all'esistenza di un accordo ed alla mancanza di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Tuttavia, al di là della concreta praticabilità di una riqualificazione della condotta ex art. 521 c.p.p.²⁹³, si deve rilevare come, nel caso di specie, non sia emersa in alcun modo la

²⁹¹ *Qui tra le parti noi ravvisiamo una sorta di rapporto di conto corrente, da una parte vi è il debito di restituzione che il pubblico ufficiale ha assunto, dall'altra vi è la scadenza rinnovata costantemente dal creditore, a fronte di questo debito vi è un finanziamento già goduto, dall'altra la pretesa del creditore, che però dichiara espressamente di poter riconoscere effetti solutori a corrispettivi che siano diversi dal danaro, ad altre utilità certamente indeterminate al momento in cui il finanziamento fu reso, però determinabili di volta in volta, è questo il punto, in relazione ai poteri effettivi del soggetto pubblico che ha percepito il finanziamento e che, grazie alla sua carriera politica, a questo punto ha la capacità di incidere in quei settori. È questo che rivela l'interesse dell'imprenditore, è questo che rivela la potenzialità offensiva di questi massicci finanziamenti e le pretese restitutorie che ne sono connesse. È una fattispecie costitutiva che non prevede affatto la promessa, qui lo scambio avviene tra l'atto corruttivo e l'estinzione parziale del debito che equivale a scambio tra atto corruttivo e incameramento a titolo definitivo di somme non più dovute in restituzione* (dalla requisitoria del PM, ud. 7.07.2015).

²⁹² Cfr. Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 36020 del 24/05/2011 Ud.* (dep. 04/10/2011) Rv. 250776 *Ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi*

²⁹³ Cfr. Cass. *Sentenza n. 10140 del 18/02/2015 Ud.* (dep. 10/03/2015) Rv. 262802 *Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella*

prova del necessario ingiusto vantaggio patrimoniale determinato dall'azione del pubblico ufficiale.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio che nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sia stata acquisita alcuna prova orale e/o documentale che abbia dato dimostrazione della plausibilità della tesi accusatoria che deve, pertanto, ritenersi destituita di fondamento.

L'istruttoria dibattimentale ha, infatti, provato in modo univoco la legittimità delle valutazioni dell'interesse pubblico sotteso all'intervento della Provincia in entrambe le vicende indicate, l'assenza di qualsiasi pressione da parte di [redacted] sui pubblici funzionari coinvolti nell'istruttoria dei rispettivi procedimenti e sui successivi contenuti e - in ogni caso - l'assenza di un qualsiasi indebito vantaggio patrimoniale in capo al finanziatore/creditore [redacted] a seguito di tali vicende, idoneo a supportare, anche in via indiretta, la plausibilità anche solo teorica del prospettato "accordo solutorio".

Conseguentemente, tutti gli imputati devono essere assolti, ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p., dal reato loro ascritto al capo F) delle imputazioni perché il fatto non sussiste.

11. Le vicende del preliminare [redacted] della [redacted] (capi G, H, I)

La Pubblica Accusa ha ipotizzato l'esistenza di un patto corruttivo a tre²⁹⁴ tra F [redacted] [redacted] e [redacted] i quali nell'autunno del 2008 si sarebbero accordati per versare a quest'ultimo la somma di 2 milioni di euro quale caparra per l'acquisto dell'immobile di proprietà di G [redacted] sito a Sesto San Giovanni, Viale [redacted].

La ricostruzione in fatto del Pubblico Ministero può essere così sintetizzata:

- nel 2008 P [redacted] è debitore di D [redacted] per i "prestiti" milionari ricevuti in passato;
- [redacted] in difficoltà economica, fa pressioni per ottenerne la restituzione, ma né [redacted] né il suo partito sono in grado di onorare i "debiti";
- [redacted] investe della questione l'arch. R [redacted]²⁹⁵, che è la sua *longa manus* all'interno della società [redacted]²⁹⁶.

decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la violazione del principio nella condanna per il delitto di abuso d'ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d'accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 323 cod. pen., dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato).

²⁹⁴ In sede di requisitoria modificato in patto a due tra [redacted] e [redacted] avendo il P.M. chiesto l'assoluzione di [redacted] ritenuto beneficiario inconsapevole dell'illecita dazione.

²⁹⁵ Ritenuto dal P.M. un collettore di tangenti/finanziamenti illeciti per conto di F [redacted] [redacted] definito - con espressione tanto infelice quanto smentita dagli atti processuali - "un professionista di riporto" (vedasi pag. 107 delle trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015).

²⁹⁶ Società che gestisce le tangenziali di Milano e l' [redacted] [redacted] [redacted] nella quale la Provincia di Milano, presieduta da [redacted] era divenuta socio di maggioranza, acquistando le azioni di proprietà del Gruppo [redacted].

- il Gruppo [redacted] (in persona del vertice manageriale dott. [redacted]) decide di intervenire, pagando parte del debito di P. [redacted] Di [redacted] versando a quest'ultimo la somma di 2 milioni di euro;
- per giustificare formalmente questa dazione viene simulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile di proprietà di una società di Di [redacted]²⁹⁷, sottoscritto in data 14.11.2008 da [redacted] per sé o società da nominare;²⁹⁸
- la società [redacted] del Gruppo [redacted] - indicata il successivo 17.11.2008 quale promissario acquirente dell'immobile²⁹⁹ - emette in data 28.11.2008 a favore di [redacted] l'assegno bancario n. 0817209693, tratto sul conto corrente n. 8583 acceso presso la Banca Popolare di [redacted] filiale di Tortona, dell'importo di 2 milioni di euro, firmato dall'amministratore delegato ing. [redacted]³⁰⁰
- l'assegno viene consegnato da [redacted] a [redacted] e incassato dallo stesso;³⁰¹
- in data 15.12.2010 - prima della scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo fissato al 31.12.2010³⁰² - [redacted] rinuncia e perde la caparra già versata a [redacted] che così incamera definitivamente la somma predetta.³⁰³

E' indubbio che lo spunto investigativo, poi divenuta il pilastro portante dell'intera costruzione accusatoria, è la *email* del 26.4.2010 inviata da [redacted] a [redacted] e [redacted], sulla quale ci si è già soffermati nei paragrafi precedenti.³⁰⁴ Nella stessa Di [redacted] infatti, fa espresso riferimento alle pregresse dazioni di denaro da lui effettuate nel corso degli anni a [redacted] e alle diverse soluzioni propostegli per ottenerne la restituzione, fino all'intervento del Gruppo [redacted] e alla proposta di acquisto da parte di una società del gruppo di un immobile di sua proprietà; accenna al coinvolgimento dell'arch. [redacted] nelle trattative, che portano alla sottoscrizione di un "compromesso" da parte del dott. [redacted] al versamento di una caparra/acconto sul prezzo di 2 milioni di euro con un assegno, consegnato tramite lo stesso arch. [redacted] e con l'impegno di "giungere a definizione totale delle pendenze, anche attraverso ulteriori versamenti parziali, entro la fine del 2010"; [redacted] lamenta i mancati ulteriori versamenti e l'esito negativo di un suo incontro con [redacted] il precedente 22 aprile e sollecita il rispetto degli impegni assunti, evidenziando le proprie difficoltà finanziarie e

²⁹⁷ Trattasi dell'immobile sito in Sesto San Giovanni, Viale [redacted] 1664468 di proprietà di [redacted]

²⁹⁸ Vedasi all. 9 delle produzioni del P.M. all'udienza del 25.9.2013 (faldone A), nonché doc. 3 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013 (prodotto nuovamente all'udienza del 3.6.2015).

²⁹⁹ Vedasi doc. 4a e 4b delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 3.6.2015, già prodotti all'udienza del 18.7.2013.

³⁰⁰ Vedasi all. 10 delle produzioni del P.M. all'udienza del 25.9.2013 (faldone A), nonché doc. 10 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 3.6.2015.

³⁰¹ Si vedano sul punto le spiegazioni fornite da [redacted] (alle udienze dell'8.7.2014 e 29.10.2014), [redacted] (alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015) e [redacted] (all'udienza del 10.2.2015), nonché le dichiarazioni sul punto di Maria Giulia Limonta (all'udienza del 30.10.2013): poiché [redacted] doveva recarsi a Sesto San Giovanni per perfezionare l'acquisto di un'autovettura da una concessionaria sita nei pressi dell'azienda di [redacted] e poco prima aveva incontrato per altre vicende Binasco nella sede del Gruppo [redacted] a [redacted] avrebbe fatto il favore quest'ultimo di prendere in consegna l'assegno e portarlo a [redacted] evitando così a [redacted] di recarsi personalmente a Sesto San Giovanni.

³⁰² Vedasi la "clausola 6°" del predetto contratto preliminare.

³⁰³ Vedasi doc. 6 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

³⁰⁴ Vedasi all. 11 delle produzioni del P.M. all'udienza del 25.9.2013 (faldone A).

lamentando la “negligenza” di [redacted] “nelle azioni e negli atti che si era impegnato ad attuare”; Di Caterina conclude, invitando formalmente [redacted] e [redacted] “a trovare soluzioni ai contenziosi che ci vedono interessati” e diffidandoli dall’assumere “atteggiamenti minacciosi ed offensivi”.

Si tornerà più avanti sul contenuto di quella *email* e sull’interpretazione autentica fornita in dibattimento dal suo autore con particolare riguardo all’ipotizzata (e non provata) natura simulatoria del contratto preliminare di compravendita stipulato tra [redacted] e [redacted] in data 14.11.2008. Adesso si ritiene opportuno – al fine di una più agevole comprensione della vicenda – proseguire nella ricostruzione dell’ipotesi accusatoria, al fine di verificarne la coerenza con il compendio probatorio al vaglio del Collegio.

Il rinvenimento di quella *email* nel portafoglio di Di Caterina in occasione delle perquisizioni eseguite il 16 giugno 2010 e la conferma documentale dell’effettivo passaggio nel novembre 2008 della somma di 2 milioni di euro dal Gruppo [redacted] a Di Caterina pose agli inquirenti il problema di capire per quale ragione [redacted] avesse deciso di farsi carico dei debiti pregressi di [redacted] nei confronti di Di Caterina.

La prima ipotesi investigativa si concentrò sulla vendita, avvenuta nel 2005, di un pacchetto azionario consistente nel 15 % del capitale sociale della [redacted] [redacted] da parte del Gruppo [redacted] alla Provincia di Milano, presieduta da [redacted] ³⁰⁵, vicenda in relazione alla quale erano state già svolte indagini dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito di un esposto presentato dall’allora Sindaco di Milano, [redacted] ³⁰⁶.

In buona sostanza, nonostante una precedente consulenza tecnica, svolta su incarico dei P.M. milanesi nel proc. n. 3543/06 RGNR, avesse ritenuto congruo il prezzo pagato da [redacted] per l’acquisto di quel pacchetto azionario ³⁰⁷, i Pubblici Ministeri di Monza ipotizzavano che l’accollo dei debiti di [redacted] verso Di Caterina da parte di [redacted] nel novembre 2008 fosse il “prezzo” (o meglio la tangente) dallo stesso pagato a [redacted] e/o al suo partito politico per la plusvalenza realizzata nel 2005 con la vendita di dette azioni a un prezzo superiore al loro valore di mercato. ³⁰⁸

Quest’ipotesi, però, veniva di fatto abbandonata dagli inquirenti sia in sede cautelare reale ³⁰⁹ che nel corso delle indagini ³¹⁰.

³⁰⁵ Precisamente alla società pubblica A.S.M. S.p.A. partecipata al 99 % dalla Provincia di Milano e all’1% dal Comune di Trezzo sull’Adda.

³⁰⁶ L’operazione – condotta dalla giunta di centro-sinistra presieduta da [redacted] aveva, infatti, comportato la messa in minoranza nell’azionariato di Milano Serravalle del Comune di Milano, governato dal centro-destra, con evidenti ripercussioni sulla direzione e controllo della società oltre che di natura politica.

³⁰⁷ Si veda la relazione di consulenza tecnica a firma del Prof. [redacted] e del Prof. [redacted] depositata alla Procura della Repubblica di Milano in data 11.12.2006 (doc. 24 prodotto dalla difesa [redacted] all’udienza del 18.7.2013).

³⁰⁸ Di ciò si ha conferma nella testimonianza del Lgt. [redacted] (si vedano le trascrizioni dell’udienza del 23.9.2013) e dalla lettura del primo quesito posto dai Pubblici Ministeri di Monza al loro consulente tecnico dott. [redacted] (si vedano le trascrizioni dell’udienza del 30.4.2014 nella parte in cui il consulente tecnico ha riferito l’oggetto iniziale della sua attività, nonché le domande poste dal P.M. su questa vicenda, le reiterate opposizioni delle difese e l’ordinanza con la quale il Tribunale ha accolto le predette opposizioni).

³⁰⁹ Le difese hanno evidenziato nel corso del dibattimento che in sede di appello dell’ordinanza del G.I.P. di Monza, che rigettava la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dell’asserito prezzo della corruzione, i P.M. espressamente dichiaravano che non era ipotizzata una corruzione per l’acquisto delle azioni di [redacted].

Nel frattempo la Corte dei Conti aveva avviato per la stessa vicenda un procedimento nei confronti dello stesso [redacted] e di altri esponenti dell'amministrazione provinciale di Milano, conclusosi in data 25.2.2015 con il rigetto della domanda di risarcimento del danno erariale avanzata dalla Procura regionale.³¹¹

In ragione di ciò, l'iniziale ipotesi investigativa – che più volte il P.M. ha cercato di reintrodurre nel corso del dibattimento, nonostante non formasse oggetto di contestazione e, quindi, del processo – deve ritenersi infondata, non avendo trovato riscontro nelle indagini svolte dalle Procure di Milano e di Monza né in quelle della Magistratura contabile.

I Pubblici Ministeri di Monza, allora, decidevano di percorrere strade alternative alla ricerca dell'oggetto del presunto patto corruttivo intercorso tra [redacted] da un lato, e [redacted] dall'altro, incaricando il proprio consulente tecnico, dott. [redacted] di ricostruire tutti i rapporti intercorsi tra G. [redacted] (controparte del famigerato preliminare) e Milano [redacted] nonché tra l'arch. [redacted] e il Gruppo [redacted] in considerazione dell'asserito coinvolgimento dello stesso nelle trattative che avevano condotto alla sottoscrizione di quel contratto.³¹²

In questa "ricerca della tangente"³¹³ i Pubblici Ministeri, sulla scia delle valutazioni del proprio consulente tecnico³¹⁴, hanno ritenuto di avere trovato la "cartina di tornasole" dell'illecito rapporto di *do ut des* tra [redacted] e il Gruppo [redacted] "nella straordinaria contestualità"³¹⁵ tra la stipulazione del contratto preliminare tra [redacted] con relativo versamento della caparra di 2 milioni di euro, e il riconoscimento da parte di [redacted] di cui [redacted] secondo l'Accusa era amministratore di fatto³¹⁶, a [redacted] (o meglio all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra [redacted] e [redacted]³¹⁷) della somma di 18,8 milioni di euro per riserve sui lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A7³¹⁸, somma che gli inquirenti e i loro consulenti tecnici hanno ritenuto non dovuta e frutto di un accordo criminoso

³¹⁰ Si veda il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Monza in data 28.5.2013 nel proc. n. 1448/13 RGNR (doc. prodotto dalla difesa B. [redacted] all'udienza del 10.2.2015): nello stesso si dà atto della mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie di [redacted] relative a un "sovrapprezzo" pagato dal Gruppo [redacted] con la complicità di [redacted] a [redacted] e Vimercati nella vicenda relativa alla compravendita delle azioni di [redacted].

³¹¹ Si veda la sentenza n. 56/2015 pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia in data 25.2.2015, prodotta dalla difesa [redacted] all'udienza del 21.4.2015.

³¹² Si vedano i quesiti posti dai P.M. al consulente tecnico (doc. prodotta dal P.M. all'udienza del 30.4.2014) e la deposizione dello stesso (trascrizioni delle udienze del 30.4.2014 e 6.5.2014).

³¹³ Efficace espressione di sintesi, coniata dalla difesa S. [redacted] (si vedano le "note conclusive" depositate all'udienza del 7.12.2015).

³¹⁴ Si vedano le dichiarazioni del dott. [redacted] (trascrizioni delle udienze del 30.4.2014 e 6.5.2014), nonché le relazioni nn. 1 (di cui sono state acquisite le pagg. 52 e ss., riferendosi le parti precedenti a vicende estranee all'oggetto del processo) e 13 redatte dallo stesso.

³¹⁵ Tali le parole del P.M. nella requisitoria tenuta all'udienza del 7.7.2015 (vedasi anche pag. 18 della memoria prodotta all'udienza del 10.11.2015).

³¹⁶ Sulle posizioni soggettive degli imputati in questa vicenda e sull'infondatezza in fatto e in diritto delle affermazioni degli inquirenti si tornerà più avanti.

³¹⁷ D'ora in poi indicata come A. [redacted].

³¹⁸ Così testualmente il capo d'imputazione. In realtà detta somma include – come si vedrà più avanti – la somma di 15,8 milioni di euro per le riserve dalla n. 1 alla n. 59 e quella di 3 milioni di euro quale "premio" in caso di rispetto dei nuovi termini fissati per l'ultimazione di tutti i lavori (consegna delle due carreggiate entro il 20.12.2008 e consegna del Ponte sullo Scrivia entro il 30.5.2009).



che avrebbe coinvolto lo stesso [redacted]³¹⁹, [redacted] e [redacted] (quali vertici amministrativi di [redacted]³²⁰, [redacted] (quale intermediario), [redacted] (amministratore delegato di [redacted])³²¹ e [redacted] (quale responsabile unico del procedimento³²²).

Per la Procura della Repubblica gli imputati avrebbero partecipato a un accordo corruttivo, di cui tutti – tranne, forse, [redacted] – sarebbero stati consapevoli e al quale avrebbero contribuito fattivamente: [redacted] quale diretta controparte di [redacted] nel patto illecito; [redacted] per avere sottoscritto l'assegno di 2 milioni di euro, prezzo della corruzione; [redacted] quale fiduciario di [redacted] (e forse anche di [redacted])³²³; [redacted] e [redacted] "quali coautori materiali delle attività necessarie al riconoscimento ed al pagamento della somma indebita corrisposta a [redacted] da [redacted]; il primo anche percettore della somma di 68 mila euro quale prezzo specifico e ulteriore della propria attività illecita".³²⁴

Ebbene, come si vedrà analiticamente in prosieguo, nessuno degli elementi della costruzione accusatoria ha trovato riscontro nelle prove acquisite in dibattimento.

Da subito, però, il Collegio vuole evidenziare che di tutte le suggestioni fornite dalla Pubblica Accusa quella certamente più fuorviante è stata l'asserita "straordinaria contestualità" tra il riconoscimento all'ATI [redacted] della somma di 18,8 milioni di euro da parte di [redacted] nell'ambito dell'appalto per i lavori dell'A7 e il preliminare [redacted], contestualità che semplicemente non esiste.

E invero - a prescindere dall'anomalia di un patto corruttivo che dispiegherebbe i suoi effetti nell'arco di quattro-sei anni³²⁵ tra soggetti che nemmeno si conoscevano per gran parte della vicenda - non può non rilevarsi immediatamente che la proposta di accordo bonario, all'esito di una lunga e complessa procedura a cui parteciparono più persone qui non imputate, fu formulata dall'ing. [redacted] in data 16.7.2008³²⁶; la stessa fu approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di [redacted] il successivo 18.7.2008³²⁷; l'accordo bonario fu sottoscritto dalle parti³²⁸ in data

³¹⁹ Salvo che il P.M. poi ne ha chiesto l'assoluzione per mancanza di dolo, in quanto beneficiario inconsapevole della "tangente" pagata da [redacted] a [redacted] (sic!).

³²⁰ Ma inspiegabilmente non il rag. [redacted] che non solo di [redacted] s.p.a. era il legale rappresentante in qualità di Presidente del CdA, ma che aveva partecipato alla predisposizione del testo del preliminare (si vedano le dichiarazioni di [redacted] all'udienza 10.2.2015).

³²¹ Ma, anche qui inspiegabilmente, non l'intero consiglio di amministrazione che aveva approvato all'unanimità la proposta di "accordo bonario" alla base di quella dazione.

³²² (ndr: d'ora in avanti RUP) e non di "Responsabile Unico di Progetto" come erroneamente indicato nel capo d'imputazione con l'attribuzione all'imputato di una qualifica giuridicamente inesistente.

³²³ Si veda la memoria (pag. 4) depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015: il collegio non può non rilevare come, anche in questo caso, le espressioni dubitative utilizzate dalla Pubblica Accusa disvelino l'oggettiva incertezza del compendio probatorio posto a fondamento delle contestazioni.

³²⁴ Si vedano le trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015 e la memoria depositata in data 10.11.2015.

³²⁵ Come vedremo la procedura d'appalto inizia il 7.4.2004, le prime riserve vengono iscritte il 13.4.2005, la "tangente" sarebbe stata pagata il 28.11.2008 e "definitivamente incamerata" il 15.12.2010.

³²⁶ Si veda il doc. 27 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

³²⁷ Si veda il doc. 29 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

³²⁸ Precisamente dal dott. [redacted] per [redacted] e dall'ing. [redacted] - anch'egli inspiegabilmente non imputato dalla Pubblica Accusa - per [redacted] (già [redacted]) quale ATI Esecutrice.

18.9.2008³²⁹; il preliminare tra [redacted] e [redacted] fu stipulato in data 14.11.2008³³⁰; l'assegno di 2 milioni di euro in pagamento della caparra fu emesso in data 28.11.2008³³¹ (cioè oltre quattro mesi dopo l'approvazione dell'accordo bonario); quella somma di denaro entrò definitivamente nel patrimonio di [redacted], con la rinuncia da parte di [redacted] a stipulare il contratto definitivo, il 15.12.2010³³² (ben due anni e mezzo dopo l'accordo bonario).

Anche l'ulteriore suggestione della vicinanza tra le prime due rate dell'accordo bonario pagate da [redacted] all'ATI [redacted] (rispettivamente il 30.9.2008 e il 3.12.2008)³³³ e l'emissione dell'assegno in favore di [redacted] da parte di [redacted] (il 28.11.2008) non prova il collegamento tra le due vicende e, quindi, la loro illiceità, in quanto la provvista di 2 milioni di euro necessaria per coprire quel titolo non pervenne a [redacted] da [redacted] (né dall'ATI), ma dallo sconto presso Banca Popolare di Novara Filiale di Tortona di cinque fatture emesse da [redacted] tra settembre e ottobre 2008 nei confronti di [redacted] s.p.a.³³⁴

I documenti, quindi, ben prima delle dichiarazioni dei testimoni e degli imputati, tolgono consistenza ai sospetti del Pubblico Ministero e alla ricostruzione – invero superficiale e a tratti palesemente errata – dell'intera vicenda fatta dai suoi consulenti, apparsi non particolarmente esperti della materia affrontata.³³⁵

³²⁹ Si veda il doc. 30 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013

³³⁰ Si veda l'all. 9 prodotto dal P.M. all'udienza del 25.9.2013;

³³¹ Si veda l'all. 10 prodotto dal P.M. all'udienza del 25.9.2013;

³³² Si veda il doc. 6 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

³³³ Si vedano le produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 28.4.2015, nonché il doc. 14 prodotto all'udienza del 3.6.2015, da cui risulta che la prima rata dell'accordo bonario fu versata il 30.9.2008 (quota Itinera euro 1.933.920/quota [redacted] euro 1.858.080) con trasferimento fondi alla [redacted] – società consortile costituita per la gestione del contratto di appalto e, pertanto, tenuta al pagamento dei fornitori, come riferito dall'ing. [redacted] all'udienza del 21.4.2015 - per gli stessi importi in data 1.10.2008; la seconda rata dell'accordo bonario fu versata in data 3.12.2008 (quota Itinera euro 1.933.920/quota [redacted] euro 1.858.080) con trasferimento fondi alla [redacted] per la quasi totalità in tre *tranches* dal 2 al 5.12.2008; le rate successive furono versate da [redacted] nelle date del 30.12.2008, 20.2.2009, 30.3.2009, 29.5.2009 e 29.7.2009.

³³⁴ Si vedano i documenti prodotti dalla difesa [redacted] (doc. n. 5 prodotto all'udienza del 18.7.2013; produzioni all'udienza del 28.4.2015; doc. nn. 9, 11 e 12 prodotti all'udienza del 3.6.2015).

³³⁵ Si citano, a titolo meramente esemplificativo, la confusione fatta dal [redacted] tra riserve e perizie di variante o tra l'appalto per i lavori della terza corsia della A7 e l'appalto per lo svincolo del polo fieristico di Rho-Pero (si vedano pag. 94 delle trascrizioni dell'udienza del 30.4.2014 e pag. 60 della prima relazione di consulenza) o ancora tra il verbale di cantierabilità delle opere e il verbale di consegna dei lavori (vedasi pag. 62 delle trascrizioni dell'udienza del 30.4.2014 e pagg. 95-97 di quelle dell'udienza del 6.5.2014); l'affermazione – tanto apodittica quanto giuridicamente e tecnicamente infondata - del dott. [redacted], che in caso di iscrizione di riserve “di norma la somma da corrispondere all'appaltatore è la differenza tra quanto determinato dalla direzione dei lavori e quanto determinato dall'Anas ... normalmente ci si accorda in sede di commissione tra la differenza, perché la commissione 31 bis è quella che tiene l'importo maggiore” (sic!) (vedasi pagg. 64-65 delle trascrizioni dell'udienza del 30.4.2014); l'affermazione – invero sconcertante, data la complessità e delicatezza della vicenda processuale – dell'ing. [redacted] di non essere “uno specialista di autostrade, ma mi sono acculturato, perché ci ho lavorato (ndr: alla consulenza) due anni e riporto ciò che ho appreso, anche consultandomi con chi sa le cose” (vedasi pagg. 145-146 delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2014); l'affermazione, altrettanto sconcertante, sempre dell'ing. [redacted] secondo cui i tecnici dell'impresa potevano “prendere a pedate” i funzionari della Soprintendenza Archeologica intervenuti sul cantiere della A7 a bloccare i lavori (vedasi pag. 173-174 delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2014), salvo ricredersi dopo avere appreso dalla difesa [redacted] del contenuto delle note delle Soprintendenze di Lombardia e Piemonte, di cui evidentemente il consulente tecnico non aveva contezza (vedasi pagg. 210-211 delle trascrizioni

In particolare dai chiarimenti forniti in dibattimento dal dott. [redacted]³³⁶ e dalla lettura delle relazioni dallo stesso redatte³³⁷ è emerso in modo palese come il consulente tecnico abbia ricostruito la vicenda dell'appalto della terza corsia della A7 basandosi solo su una parte dei documenti rilevanti³³⁸ e non abbia avuto ben chiari i ruoli e le competenze sia dei vari soggetti coinvolti nel procedimento³³⁹ che delle imprese costituite in associazione temporanea³⁴⁰.

La fragilità della prospettazione del consulente tecnico della Pubblica Accusa era già chiaramente emersa, d'altronde, in fase cautelare, inducendo il G.I.P. a rigettare la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di [redacted] per assenza di *fumus delicti*³⁴¹ con provvedimento totalmente avallato dalla Corte di Cassazione.³⁴² Ciò aveva, quindi, determinato il P.M., immediatamente dopo la conoscenza della decisione della Suprema Corte e avendo già esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, a conferire un ulteriore incarico di consulenza tecnica all'ing. [redacted]³⁴³.

Anche la ricostruzione operata da quest'ultimo³⁴⁴, però, è apparsa al Collegio approssimativa e poco convincente a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle difese³⁴⁵, di tutte le testimonianze assunte in dibattimento³⁴⁶, delle spiegazioni

dell'udienza del 14.5.2004); la non conoscenza da parte dell'ing. [redacted] della seconda perizia di variante del maggio 2009 (vedasi pagg. 183-187 delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2014) o dell'ordine di servizio del direttore dei lavori n. 43 del 4 aprile 2008 che intimava di completare i lavori entro il 30.5.2009 (vedasi pag. 196-200 delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2014) o del contenuto della relazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, che dava il parere favorevole ai lavori di ampliamento della A7 a condizione che venisse preliminarmente concordato un piano di indagini mediante ricerca di superficie o assaggi di scavo e venisse garantita l'assistenza archeologica ai lavori di scavo da parte di una ditta specializzata (vedasi pagg. 210-211 delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2004).

³³⁶ Si vedano le trascrizioni del suo controesame all'udienza del 6.5.2014.

³³⁷ Si vedano la relazione n. 1 (da pag. 52 in avanti) e la relazione n. 13, acquisite all'udienza del 30.4.2014.

³³⁸ In buona sostanza il consulente tecnico pare avere esaminato solo i verbali del consiglio di amministrazione di [redacted] e i documenti agli stessi allegati, ignorando persino l'esistenza di una serie di documenti rilevanti sottoposti dalle difese.

³³⁹ Ad esempio in diversi passaggi ha confuso le competenze del RUP con quelle del direttore dei lavori e viceversa; ha attribuito all'ing. [redacted] carenze procedurali risalenti a una fase in cui lo stesso non era ancora RUP; non si è accorto che quelle da lui ritenute le più gravi e "sospette" violazioni, che a suo dire avevano messo l'impresa nella condizione di iscrivere immotivatamente le riserve e poi di farsi pagare indebitamente la somma di 18,8 milioni di euro, erano attribuibili all'ing. [redacted] (ritenuto inopinatamente – come si vedrà più avanti – dalla Pubblica Accusa la prima vittima dell'ipotizzato *pactum sceleris*) e non agli odierni imputati.

³⁴⁰ Si vedano le pagg. 89-91 delle trascrizioni dell'udienza del 6.5.2014.

³⁴¹ Vedasi ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Monza in data 20.1.2012 (doc. 8 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013).

³⁴² La Suprema Corte in data 31.5.2012 richiamava e condivideva la valutazione del G.I.P. di "inattendibilità delle conclusioni del consulente, in quanto fondate su dati parziali e su valutazioni apodittiche": vedasi Cass. Sez. VI sent. n. 34505 del 31.5.2012 (dep. 10.9.2012), edita e comunque prodotta dalla difesa [redacted] (doc. 9) all'udienza del 18.7.2013.

³⁴³ Vedasi quesito posto al consulente tecnico in data 27.9.2012.

³⁴⁴ Si vedano le quattro relazioni a firma dell'ing. [redacted] acquisite all'udienza del 14.5.2014 e le trascrizioni dell'esame del consulente alla medesima udienza.

³⁴⁵ Si vedano in particolare: doc. da 20 a 24 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2015; produzioni della difesa [redacted] alle udienze del 18.7.2013 (doc. da 1 a 7), 27.1.2014, 5.2.2014 e 7.10.2014; produzioni della difesa [redacted] alle udienze del 18.7.2013, 22.1.2014, 5.2.2014,

dettagliate e documentate fornite dagli imputati (in particolare dall'ing. [redacted] [redacted]³⁴⁷) e della puntuale e condivisibile ricostruzione (in fatto e in diritto) operata dai consulenti tecnici delle parti private³⁴⁸.

La ricostruzione del Pubblico Ministero – recettizia delle valutazioni dei propri consulenti tecnici - può essere così sintetizzata:

- in data 4.11.2004 il Consiglio di Amministrazione di [redacted] delibera l'aggiudicazione all'ATI costituita tra [redacted] (già [redacted]) e [redacted] dei lavori di costruzione della terza corsia dell'autostrada A7 nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Po e l'interconnessione con l'autostrada A21 per un importo di 65.088.548,86 euro, al netto del ribasso d'asta del 18,18%;
- la fine dei lavori è prevista per il 18.7.2007, successivamente prorogata al 30.5.2009 in forza di perizia di variante e del riconoscimento di "340 giorni di proroga concessa a parziale riconoscimento della riserva 1", come indicato nell'accordo bonario di risoluzione delle riserve del 18.9.2008;
- l'appaltatore iscrive 59 riserve per la liquidazione di maggiori importi pari ad € 59.947.274,37 euro, quasi pari al corrispettivo originario per i lavori, e su tali riserve si apre un confronto tra le parti;
- il contenzioso sulle riserve viene risolto con l'accordo bonario di risoluzione delle controversie, approvato dal CdA di [redacted] del 18.7.2008, che prevede il riconoscimento all'appaltatore di un importo di 15,8 milioni di euro, ai quali devono essere aggiunti 3 milioni di euro quale premio per la consegna delle opere entro il 20.12.2008 e il 30.5.2009 a fronte della rinuncia a tutte le riserve iscritte;
- il contenuto di tale accordo è fortemente squilibrato a favore dell'appaltatore, in quanto la Stazione appaltante [redacted] e paga complessivamente ulteriori 18,8 milioni di euro sul prezzo di aggiudicazione dell'appalto, con lievitazione dei costi originari dell'opera di quasi il 30 % e con raddoppio dei tempi di esecuzione;
- in particolare gli importi riconosciuti sulle riserve sono di molto superiori a quelli stabiliti sia da ANAS che dal Direttore dei lavori,³⁴⁹
- vengono, inoltre, introdotte due voci (il premio per la velocizzazione dei tempi di consegna e il trascinarsi del rapporto proporzionale di riconoscimento delle riserve dalla numero 28 alla numero 59) prive di qualsiasi fondamento, allo scopo di rappresentare fittiziamente una riduzione in chiave transattiva delle pretese dell'impresa: nel bando di gara, infatti, non era previsto alcun premio legato al rispetto dei tempi di consegna dei lavori (peraltro ultimati con ampio ritardo sulla previsione originaria), mentre appare inspiegabile la valutazione di

11.3.2014, 6.5.2014, 17.6.2014, 3.2.2015 e 17.2.2015; produzioni della difesa [redacted] alle udienze del 24.3.2015 e 3.6.2015.

³⁴⁶ Ad eccezione di quelle dell'ing. [redacted] e del dott. [redacted] sulla cui valutazione da parte del Collegio si tornerà più avanti.

³⁴⁷ Si vedano le trascrizioni del suo esame all'udienza del 3.2.2015.

³⁴⁸ Si vedano la relazione dell'avv. [redacted] (c.t. di [redacted]), la relazione dell'ing. [redacted] (c.t. di De Vincenzi) e la relazione dell'ing. [redacted] (c.t. di [redacted]), acquisite all'udienza del 17.6.2014 in cui si è proceduto all'esame dei predetti consulenti tecnici.

³⁴⁹ Precisamente 4.470.372,33 euro per Anas e 8.365.591,34 euro per il direttore dei lavori (vedasi pag. 57 della relazione n. 1 del c.t. [redacted] nonché pag. 8 della II relazione del c.t. [redacted], che, peraltro, indica un importo lievemente superiore della somma riconosciuta dal direttore dei lavori; importi ancora diversi, sia pure di poco, sono indicati dall'ing. [redacted] nella III relazione).

- importi aggiuntivi senza alcuna verifica specifica e concreta della bontà delle riserve stesse e sulla sola base di un'estensione matematica delle percentuali riconosciute sulle prime 27 riserve;
- il pagamento dell'importo riconosciuto dal "Responsabile Unico di Progetto" (*sic!*) e approvato dal CdA di [REDACTED] viene dilazionato nel tempo tra il 29.9.2008 e il 15.5.2009;
 - il piano dei versamenti, incluso nell'accordo di risoluzione bonario, prevede ed effettivamente realizza due pagamenti iniziali a [REDACTED] in data 29.9.2008 e in data 28.11.2008 per 1.858.080 di euro ciascuno;
 - poiché l'assegno di [REDACTED] di 2 milioni di euro per il versamento della caparra viene incassato da [REDACTED] il 28.11.2008, è difficile ipotizzare una casuale coincidenza tra i versamenti da [REDACTED] a [REDACTED] e da [REDACTED] a [REDACTED]. [REDACTED] perde, quindi, la caparra, ma contestualmente rientra da quella perdita ricevendo i pagamenti da [REDACTED].³⁵⁰

Si è già evidenziato come il suggestivo sillogismo operato dal Pubblico Ministero si fonda su una premessa erronea e acriticamente recettizia dell'intuizione del proprio consulente tecnico [REDACTED], non essendo vera la coincidenza tra i versamenti di [REDACTED] all'ATI (e non a [REDACTED]) e l'incasso dell'assegno da parte di [REDACTED] le prime due rate dell'accordo bonario sono rispettivamente del 29.9.2008 e del 3.12.2008, mentre l'assegno di Codelfa è del 28.11.2008; le rate dell'accordo bonario vengono usate non per pagare la caparra a [REDACTED], ma la [REDACTED], società consortile che gestisce l'appalto e che paga a sua volta i fornitori.³⁵¹

Anche le "numerose anomalie" dell'appalto, evidenziate dal rappresentante della Pubblica Accusa nel corso della sua requisitoria, appaiono al Collegio destituite di fondamento all'esito dell'istruttoria.

Secondo il P.M. (o meglio il consulente tecnico [REDACTED]) sussistono dubbi sulla veridicità di talune offerte dell'ATI (in particolare della [REDACTED]): c'è il sospetto di un ribasso artificioso dei prezzi di alcuni materiali per aggiudicarsi la gara, con conseguente necessità di recuperare il ribasso fraudolentemente prospettato.³⁵²

I dubbi del P.M. sono, però, rimasti tali, non avendo trovato alcuna conferma nelle prove acquisite in dibattimento³⁵³ e, anzi, venendo smentiti da quello che, secondo la Pubblica Accusa, sarebbe uno dei testi più rilevanti a sostegno della sua ricostruzione, l'ing. [REDACTED]: lo stesso, infatti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento fu informato dalla commissione di gara dei sospetti di anomalia dell'offerta della prima classificata (l'ATI [REDACTED]) e, dopo avere chiesto

³⁵⁰ Si vedano pag. 303 delle trascrizioni delle domande poste dal P.M. all'ing. [REDACTED] all'udienza del 22.1.2014, le trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015, nonché la memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015.

³⁵¹ Si vedano la testimonianza dell'ing. [REDACTED] all'udienza del 21.4.2015 e le produzioni (doc. n. 14) della difesa [REDACTED] all'udienza del 3.6.2015.

³⁵² Si vedano le trascrizioni dell'esame dell'ing. [REDACTED] all'udienza del 14.5.2014 e la I relazione di consulenza redatta dallo stesso (pagg. 6-8 e 12).

³⁵³ L'ing. [REDACTED], dipendente di [REDACTED], citato come teste dal P.M. all'udienza del 11.3.2014, si è attribuito la paternità delle offerte fatte a [REDACTED] per i lavori di ampliamento della terza corsia della A7 (doc. prodotti dal P.M. all'udienza dell'11.3.2004), chiarendo con argomentazioni tecniche ed esaurienti i dubbi sollevati dagli inquirenti.

chiarimenti a motivazione del ribasso presentato, ricevuti giudicò l'offerta non anomala, ritenendo giustificato il ribasso.³⁵⁴

Se fosse, quindi, fondato il sospetto del P.M. che sin dalla fase di aggiudicazione dell'appalto ci fu in [redacted] una precisa scelta di favorire il [redacted], di cui facevano parte entrambe le società costituenti l'ATI, di ciò dovrebbe essere chiamato a rispondere in primo luogo l'ing. [redacted] che in qualità di RUP, giudicando l'offerta dell'ATI non anomala, le consentì di aggiudicarsi il contratto.

Una seconda anomalia, evidenziata sia dal dott. [redacted] che dall'ing. [redacted] e, conseguentemente, dal P.M., è costituita dalla mancanza del verbale di consegna dei lavori (sic!) di cui all'art. 71 comma 3 D.P.R. 554/1999.³⁵⁵

E' opportuno, innanzitutto, sgombrare definitivamente il campo dall'equivoco in cui sono incorsi sia il P.M.³⁵⁶ che il consulente [redacted], evidentemente digiuno di conoscenze della normativa sui lavori pubblici: quella norma non fa riferimento al verbale di consegna dei lavori, documento previsto dall'art. 130 del D.P.R. 554/1999 che viene redatto dopo l'approvazione del contratto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore, ma al verbale cosiddetto di "cantierabilità dell'opera", che precede la stipulazione del contratto e che deve essere redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice per dare atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Ebbene - anche a prescindere dalle affermazioni giurisprudenziali per cui la mancata dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi non comporta esclusione dalla gara, né produce invalidità insanabile delle operazioni concorsuali, in quanto non costituisce elemento determinante dell'economia del negozio³⁵⁷, e della considerazione che *"la norma, priva di sanzione, nulla dispone circa le conseguenze della stipula del contratto, ove perfezionatosi pure in assenza dell'atto concordato tra RUP e appaltatore riguardante il permanere delle condizioni di immediata eseguibilità dei lavori"*³⁵⁸ - se

³⁵⁴ Si vedano le trascrizioni della testimonianza dell'ing. [redacted] all'udienza del 22.1.2014.

³⁵⁵ Trattasi del regolamento di attuazione della cosiddetta Legge Merloni.

³⁵⁶ Si vedano, a titolo esemplificativo, le trascrizioni dell'esame dell'ing. [redacted] condotto dal P.M. (pag. 33 e ss. dell'udienza dell'1.4.2014), le trascrizioni della requisitoria (udienza 7.7.2015) e, da ultimo, la pag. 20 della memoria conclusiva depositata all'udienza del 10.11.2015.

³⁵⁷ L'affermazione del consulente [redacted], secondo cui l'impresa, in mancanza del verbale ex art. 71 comma 3, avrebbe avuto l'obbligo di rifiutare la consegna dei lavori (vedasi pagg. 135 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 14.5.2014), è priva di fondamento giuridico e frutto di un'interpretazione alquanto superficiale delle norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuale.

Sul punto la dott.ssa [redacted] (dirigente ANAS per oltre 40 anni e componente ventennale di commissioni di collaudo) ha smentito il consulente del P.M., chiarendo che il verbale ex art. 71 comma 3, avente ad oggetto la verifica dei luoghi rispetto alle previsioni progettuali, non è un presupposto indispensabile per l'inizio dei lavori né per l'iscrizione di riserve, che l'impresa può comunque iscrivere già nel verbale di consegna dei lavori; la redazione dell'attestazione ex art. 71 compete alla committenza e non all'appaltatore (vedasi pagg. 41-44 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2014).

Di identico tenore le dichiarazioni dell'avv. [redacted] (c.t. di [redacted]), dell'ing. [redacted] (c.t. di [redacted]) e dell'ing. [redacted] (c.t. di [redacted]) all'udienza del 17.6.2014.

³⁵⁸ Si veda la pregevole ricostruzione operata dall'avv. [redacted], consulente tecnico di [redacted], nella propria relazione acquisita all'esito del suo esame all'udienza del 17.6.2014 (pagg. 23-27), nonché le trascrizioni delle dichiarazioni rese dallo stesso in dibattimento.

errore vi è stato nella mancata redazione del verbale ex art. 71 comma 3³⁵⁹ e se questo errore ha costituito il "cavallo di Troia di tutti i successivi abusi"³⁶⁰, lo stesso deve essere imputato esclusivamente all'ing. [redacted] che, in qualità di RUP, quel verbale avrebbe dovuto redigere e sottoscrivere.³⁶¹

La terza anomalia ravvisata dalla Pubblica Accusa e dai suoi consulenti³⁶² è costituita dal fatto che le prime cinque riserve, che secondo il P.M. saranno poi quelle fondamentali per l'indebito riconoscimento all'ATI (e quindi a [redacted]) dell'importo non dovuto di 18,8 milioni di euro, vengono iscritte immediatamente all'atto della consegna dei lavori il 13.4.2005: per il P.M. "vi è un sostanziale sospetto di mala fede contrattuale che caratterizza l'andamento del contenzioso sulle riserve e la stessa tempistica di iscrizione delle riserve ... traspare una sorta di preordinazione delle stesse al fine del recupero del ribasso attuato sul prezzo di aggiudicazione".³⁶³ In questa ricostruzione il P.M. arriva addirittura a definire "un mago" l'ing. [redacted]³⁶⁴, perché lo stesso riesce a scrivere a mano 13 pagine di riserve il primo giorno in cui mette piede in cantiere.³⁶⁵

In dibattimento è emerso, però, in modo univoco che l'iscrizione immediata delle prime riserve da parte di [redacted] all'atto di consegna del cantiere³⁶⁶ non solo non è stata affatto anomala³⁶⁷, ma addirittura doverosa, in quanto diversamente l'impresa sarebbe decaduta da ogni diritto, così come è normale ed assolutamente usuale che il direttore dei lavori *de plano* le respinga *in toto*, cioè rientrando nella naturale dinamica dei rapporti

Si veda, altresì, l'univoca testimonianza della dott.ssa [redacted] (direttore generale ANAS e componente della commissione di collaudo della terza corsia della A7) all'udienza dell'11.3.2014, ennesimo teste del P.M. che ha demolito l'impostazione accusatoria.

³⁵⁹ Il P.M. ha addirittura parlato di "malafede contrattuale iniziale notevole" (vedasi pag. 64 delle trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015)

³⁶⁰ Si veda pag. 69 delle trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015. Si veda, altresì, la I relazione a firma dell'ing. [redacted] (pagg. 13-14).

³⁶¹ Si veda pag. 306 delle trascrizioni dell'esame - sul punto invero imbarazzante - dell'ing. [redacted] all'udienza del 22.1.2014.

³⁶² Si veda la I relazione dell'ing. [redacted] (pagg.15-16), oltre che le relazioni nn. 1 e 13 del dott. Pireddu.

³⁶³ Si vedano pag. 21 della memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015 e pagg. 69 e ss. delle trascrizioni della requisitoria all'udienza del 7.7.2015.

³⁶⁴ Trattasi dell'ing. [redacted], all'epoca dipendente di [redacted] - e non di [redacted], come erroneamente ritenuto dal P.M. - con mansioni di *project manager* e nel caso di specie direttore di cantiere per il lotto di ampliamento autostradale della [redacted] da gennaio-febbraio 2005 fino alla fine del medesimo anno (si vedano le trascrizioni dell'esame del teste [redacted] all'udienza dell'1.4.2014).

³⁶⁵ Si vedano pag. 65 delle trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015 e pag. 34 e ss. delle trascrizioni dell'udienza dell'1.4.2014.

³⁶⁶ Avvenuta negli uffici di [redacted] da parte del direttore dei lavori ing. [redacted] in presenza del RUP ing. [redacted] e preceduta, ovviamente, dallo studio di tutta la documentazione relativa al contratto e da diversi sopralluoghi da parte dell'ing. [redacted] e dei suoi collaboratori sul futuro cantiere (si vedano le trascrizioni delle testimonianze di [redacted] all'udienza del 22.1.2014, di [redacted] all'udienza del 5.2.2014 e di [redacted] all'udienza dell'1.4.2014).

³⁶⁷ Checché ne dicano il P.M. e i suoi esperti, tutti i testi - da [redacted] a [redacted] a [redacted] e persino [redacted] (dirigente apicale dell'Anas e membro della commissione di collaudo) - hanno definito assolutamente normale e corretta la procedura (vedasi trascrizione delle udienze del 22.1.2014, 5.2.2014, 11.3.2014 e 1.4.2014). Sul punto si richiama la puntuale ricostruzione giuridica operata dall'avv. [redacted] (vedasi la relazione di consulenza tecnica a sua firma pagg. 29-35).

contrattuali tra le parti dell'appalto nella fase iniziale dello stesso, fatta salva ogni futura discussione e rivalutazione delle richieste dell'impresa da parte del committente.³⁶⁸

Le prime cinque riserve iscritte dall'impresa in calce al verbale di consegna dei lavori attengono: alla richiesta di prolungamento dei termini contrattuali conseguente alla preventiva realizzazione della bonifica bellica³⁶⁹ sull'area oggetto dei lavori (riserva 1); alla richiesta di danni derivanti dalla ridotta produzione a causa di detti lavori di bonifica (riserva 2); alla richiesta di un incremento del corrispettivo d'appalto per la realizzazione in forma frazionata e articolata delle opere a causa dell'esecuzione della bonifica bellica (riserva 3); al costo dell'esecuzione della bonifica bellica, quantificato in 859.173,73 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da accollare alla committente (riserva 4); alla richiesta di danni derivanti dalla ridotta produzione e dagli impedimenti esistenti sull'area per interferenze riscontrate³⁷⁰ (riserva 5).³⁷¹

Secondo il P.M. e il proprio consulente le pretese dell'impresa erano manifestamente infondate, pretestuose e indicative di "mala fede contrattuale", in quanto era pacifico che le spese della ██████ fossero a carico dell'appaltatore, in quanto già previste nel contratto, così come era pacifica la presenza del cavidotto Telecom, che doveva necessariamente essere spostato prima di iniziare i lavori: male aveva, quindi, fatto l'impresa a portare in cantiere uomini e mezzi prima di detto spostamento e prima della bonifica ordigni bellici e nulla poteva perciò pretendere dalla committente (né in termini di prolungamento dei termini contrattuali né in termini di danni per la ridotta produzione).

L'istruttoria dibattimentale racconta un'altra storia.

Innanzitutto la BOB – secondo il P.M. pretestuoso strumento usato dall'impresa per la lievitazione di tempi e costi – non fu richiesta da ██████ (e tantomeno da ██████, che di fatto quale mandante nell'ATI nessun ruolo ebbe nell'appalto), ma dall'ing. ██████³⁷² e dallo stesso ritenuta di competenza dell'Amministrazione appaltante³⁷³.

³⁶⁸ Chiarissime sul punto le spiegazioni fornite dal direttore dei lavori ing. ██████ (udienza del 5.2.2014).

³⁶⁹ D'ora innanzi indicata come BOB.

³⁷⁰ Trattasi di un cavidotto Telecom che correva lungo il tracciato dell'autostrada sull'area interessata dai lavori di ampliamento della careggiata.

³⁷¹ Si vedano la relazione I (pagg. 15 e ss.), la relazione II (pagg. 6-7), la relazione III (pagg. 7-12) a firma del c.t. ██████, nonché le produzioni del P.M. all'udienza del 5.2.2014 (in particolare il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 15.4.2013 dall'ing. ██████, dall'ing. ██████ e dall'ing. ██████).

³⁷² Si vedano sul punto, oltre alla documentazione acquisita (doc. nn. 58 e 62 prodotti dalla difesa ██████ all'udienza dell'11.3.2014), le univoche dichiarazioni dello stesso ██████ (udienze del 22.1.2014 e del 5.2.2014) e del Col. ██████ del Genio Militare di Padova (udienza del 5.2.2014).

³⁷³ Si veda la lettera del 26.5.2004 di ██████ al dott. ██████, direttore generale di ██████ (doc. n. 62 prodotto dalla difesa ██████ all'udienza dell'11.3.2014), che spazza via d'un sol colpo le dichiarazioni dibattimentali di segno opposto di detto teste.

La BOB, benché all'epoca non obbligatoria³⁷⁴, era comunque frequente nei casi di opere stradali e, nel caso di specie, opportuna per ragioni di sicurezza degli operai e dei mezzi di cantiere, oltre che dell'opera stessa.³⁷⁵

Le modalità di esecuzione - e di conseguenza l'incidenza dei relativi costi - non furono decise dall'impresa appaltatrice, ma dal 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. del Genio Militare di Padova.³⁷⁶

Il cronoprogramma datato 10.2.2005, allegato al contratto di appalto e indicante la sequenza temporale delle lavorazioni a carico dell'impresa, non prevedeva la BOB.³⁷⁷

Il costo della BOB non era previsto nel contratto di appalto - e quindi non poteva essere ritenuto *de plano* a carico dell'impresa - in quanto tra le "spese generali" per complessivi 5.390.840 euro, pari come da regolamento al 10 % dell'importo contrattuale³⁷⁸, erano previsti solo 25.000 euro per "sondaggi, bonifica bellica, sorveglianza archeologica e ulteriori prove richieste dalla D.L."³⁷⁹, cifra irrisoria, onnicomprensiva e del tutto inadeguata - tanto più che la bonifica bellica è un costo vero e non rientra tra le spese generali - ma che si spiega con il fatto che la BOB solitamente è a carico della committenza.³⁸⁰

A riprova di ciò risulta dagli atti che la BOB - eseguita dall'impresa specializzata [redacted] di Pozzuoli - costò complessivamente all'ATI la somma di 800.470,00 Euro³⁸¹.

L'esecuzione della BOB profonda - estesa anche alla zona ricompresa tra la sicurvia e la recinzione esistente e riguardante complessivamente 668.077,93 mq.³⁸² - durò fino a

³⁷⁴ L'obbligo di valutazione dei rischi connessi al ritrovamento di ordigni bellici è stato introdotto nel 2012 (vedasi testimonianza del Col. [redacted] all'udienza del 5.2.2014).

³⁷⁵ Si vedano le dichiarazioni dei testi [redacted] (udienza dell'11.3.2014), [redacted] (udienza dell'1.4.2014) e [redacted] (udienza del 5.2.2014), nonché dell'ing. [redacted] (già direttore centrale dell'Anas e nel processo consulente tecnico della difesa [redacted], sentito all'udienza del 17.6.2014).

³⁷⁶ Si vedano la testimonianza del comandante del predetto ufficio, col. [redacted] (udienza del 5.2.2014), le prescrizioni dell'Ufficio B.C.M. del Genio Militare del 29.4.2005, firmate per accettazione dalla Stazione appaltante il 3.5.2005, l'ordine di servizio n. 1 del 4.5.2005 del direttore dei lavori ing. [redacted] all'impresa di eseguire la BOB, firmato con riserve dall'ing. [redacted] nonché le ulteriori prescrizioni di lavori aggiuntivi da parte del Genio Militare in data 30.6.2005 (doc. nn. 52, 53 e 55 prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014).

³⁷⁷ Si vedano le produzioni (doc. 46) della difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014; detta circostanza è stata riconosciuta dallo stesso [redacted] (vedasi pag. 344 delle trascrizioni dell'udienza del 22.1.2014).

³⁷⁸ Si veda sul punto la testimonianza della dott.ssa [redacted] (udienza dell'11.3.2014).

³⁷⁹ Si veda la Tab. B del "giustificativo spese generali" allegata al contratto di appalto (doc. n. 59 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza dell'11.3.2014).

³⁸⁰ Affermazioni della dott.ssa [redacted] (vedasi pagg. 52-60 delle trascrizioni dell'udienza dell'11.3.2014), teste ritenute dallo stesso P.M. degno di particolare fede, in quanto rappresentante dell'ANAS. Le considerazioni della dott.ssa [redacted] sono, peraltro, condivise dall'ing. [redacted], secondo il quale il capitolo di spesa di 25.000 euro "in considerazione dell'importo postato, si possa imputare ad una generica assistenza in corso d'opera che l'ATI è tenuta a dare per l'esecuzione della BOB, eventualmente commissionata da MS a terzi" (vedasi pag. 12 della III relazione del c.t. del P.M.).

³⁸¹ Cifra indicata nella medesima relazione dallo stesso ing. [redacted].

³⁸² Si veda la nota dell'ing. [redacted] (direttore dei lavori subentrato all'ing. [redacted]) a [redacted] di conferma dell'avvenuta bonifica con allegate dichiarazioni di garanzia dell'impresa esecutrice [redacted] (doc. n. 57 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014).



dicembre 2005, comportando un obiettivo ritardo, non imputabile all'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della terza corsia della A7.

Lo stesso ing. [redacted] d'altronde, ha chiarito in dibattimento di avere inizialmente respinto le riserve dell'impresa aventi ad oggetto la bonifica bellica, perché ciò rientrava nella dialettica tra le parti; se fosse rimasto direttore dei lavori – incarico per il quale sin dall'inizio aveva dato la disponibilità solo per breve tempo – avrebbe cercato di capire meglio la questione, in quanto il suo rigetto non era definitivo, ma allo stato degli atti, ferma restando la possibilità di ridiscuterne più avanti, se l'impresa avesse insistito nelle sue richieste, riproponendo la questione.³⁸³

Rileva, infine, il Collegio che la Commissione di Collaudo accoglieva la riserva dell'impresa relativa al danno subito a causa del prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera dovuto alla BOB.³⁸⁴

Anche per quanto concerne la riserva n. 5 relativa all'interferenza rappresentata dal cavidotto Telecom lungo il tracciato autostradale, tutte le testimonianze e la documentazione acquisita smentiscono in modo inoppugnabile la prospettazione accusatoria.³⁸⁵

L'esistenza dell'interferenza Telecom era nota sin dal 2003³⁸⁶ a [redacted], nelle persone sia dell'ing. [redacted] quale direttore tecnico di [redacted] (società di ingegneria della [redacted] che aveva redatto il progetto³⁸⁷) che dell'ing. [redacted] quale R.U.P. che il 5.8.2003 aveva validato il progetto³⁸⁸.

Ebbene [redacted] per ben due anni (dal 2003 al 13 aprile 2005, data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice) ometteva di far rimuovere il cavidotto Telecom, come riconosciuto dallo stesso consulente tecnico del P.M.³⁸⁹

Dopo avere consegnato i lavori, la committente doveva, quindi, riprendere in consegna tratti parziali della A7 in modo da consentire a Telecom lo spostamento dell'interferenza, con evidenti ripercussioni sull'andamento e sulla tempistica dei lavori³⁹⁰; a novembre 2005 lo spostamento del cavidotto da parte di Telecom non era

³⁸³ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 5.2.2014 pagg. 132, 145 e ss., 151 e ss.).

³⁸⁴ Si vedano le dichiarazioni della dott.ssa [redacted] all'udienza dell'11.3.2014.

³⁸⁵ Si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi [redacted] (udienza 5.2.2014), [redacted] (udienza 5.2.2014), [redacted] (udienza 11.3.2014), [redacted] (udienza 1.4.2014), [redacted] (udienza 1.4.2014) e [redacted] (udienza 1.4.2014).

³⁸⁶ In data 18.4.2003 si era conclusa la Conferenza dei Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture, che aveva lo scopo di mettere intorno al tavolo tutti "i soggetti interferiti", tra cui Telecom (vedasi sul punto la relazione dell'ing. [redacted] consulente tecnico di [redacted]).

³⁸⁷ In realtà [redacted] aveva subappaltato il progetto alla società [redacted] lo stesso era stato redatto dall'ing. Riccardo Formichi (si vedano le testimonianze di [redacted] e [redacted] all'udienza del 5.2.2014, la deposizione dell'ing. [redacted] consulente tecnico della difesa [redacted], all'udienza del 17.6.2014, nonché la relazione redatta dallo stesso e acquisita alla medesima udienza).

³⁸⁸ Si veda il doc. n. 44 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014.

³⁸⁹ Si veda la deposizione dell'ing. [redacted] all'udienza del 14.5.2014 (pag. 140 delle trascrizioni).

³⁹⁰ Si vedano sul punto le testimonianze dell'ing. [redacted] e dell'ing. [redacted] all'udienza dell'1.4.2014 (pagg. 53-54 e 66 delle relative trascrizioni), nonché la corrispondenza intercorsa tra il direttore dei lavori [redacted] e il RUP [redacted] e tra quest'ultimo e Telecom tra il 5.10.2005 e il 25.1.2006 (doc. nn. da 34 a 39 prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014).

ancora iniziato e l'impresa rientrava nella piena disponibilità delle aree soltanto tra l'11.5.2006 e il 14.7.2006.³⁹¹

In ragione di ciò, anche questa riserva era fondata ed è ulteriormente smentita l'illazione del P.M. che l'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sin dalla consegna del cantiere fosse pretestuosa, espressione di mala fede contrattuale e preordinata a consentire alla stessa un indebito e illecito arricchimento.

Secondo il P.M. già nell'aprile 2005 – epoca di iscrizione delle prime riserve – sarebbe esistito un accordo criminoso tra [redacted] (o meglio tra [redacted], che della società era “amministratore di fatto”) e il [redacted], del quale facevano parte entrambe le imprese costituite in ATI, per favorire quest'ultimo, consentendogli un ingiusto e illecito arricchimento, in danno della parte pubblica. Questo *pactum sceleris* sarebbe stato realizzato mediante l'occupazione *manu militari* di [redacted] da parte degli emissari di [redacted] (in primis l'arch. [redacted] e, a cascata, i tecnici di fiducia di quest'ultimo, da lui collocati in ruoli chiave, tra cui l'ing. [redacted] [redacted] e la conseguente estromissione dei soggetti (specificamente l'ing. [redacted]) che a questo disegno oscuro strenuamente si opponevano.³⁹²

Si tornerà più avanti sui ruoli attribuiti dal P.M. in questa vicenda ai singoli imputati e sulla inconsistenza logica e giuridica di quella prospettazione, peraltro già stigmatizzata dal G.I.P. in sede cautelare³⁹³. Il Collegio, però, deve immediatamente evidenziare come

³⁹¹ Si vedano la relazione di consulenza tecnica dell'avv. [redacted] (pagg. 82-84) e i 6 registri di contabilità della commessa (doc. 8 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 7.10.2014).

In senso assolutamente conforme anche le ricostruzioni degli altri consulenti tecnici, ing. [redacted] (pagg. 27-29 della relazione a sua firma) e ing. [redacted] (pagg. 8-9 della relazione redatta dallo stesso).

³⁹² Si vedano le trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015 e la memoria conclusiva (pagg. 21-24) depositata all'udienza del 10.11.2015.

³⁹³ Si veda ordinanza del 20.1.2012 del G.I.P. Tribunale di Monza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo della somma di 18,8 milioni di euro nei confronti di [redacted] (doc. 8 produzioni difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013) per mancanza del presupposto del *fumus delicti*:

“gli elementi evidenziati dal P.M. siano ben lungi dal dimostrare, anche solo sul piano della mera verosimiglianza, che l'allora Presidente della Provincia rivestisse una simile qualifica (ndr: incaricato di pubblico servizio che ha apportato un contributo causale all'emanazione del suddetto provvedimento, consistito nel dare indicazione ai vertici apicali della società di adottare l'accordo transattivo in ragione del fatto che lo stesso avrebbe agito quale amministratore di fatto della stessa società) in seno alla società [redacted].

A tal fine di nessun particolare pregio sembrano le dichiarazioni rese da [redacted] il quale ha dichiarato di avere saputo da altri di essere stato demansionato perché considerato “grande nemico” di [redacted]; circostanza, peraltro, da lui stesso ritenuta quanto meno poco credibile visto che [redacted] non aveva mai avuto modo di conoscerlo né di incontrarlo....

Lo stesso deve ritenersi circa l'ipotizzata qualifica rivestita dall'arch. [redacted] quale longa manus di [redacted] all'interno di [redacted].

Con riferimento al tenore della corrispondenza acquisita in atti, prodotta da [redacted] che per l'ipotesi accusatoria è ulteriore indice della sussistenza in capo a [redacted] della qualifica di amministratore di fatto della società, si ritiene che rispetto a tale ipotesi si configuri l'ipotesi alternativa, altrettanto plausibile, che attraverso tale corrispondenza lo stesso [redacted] quale Presidente della Provincia di Milano, ha esercitato l'attività di direzione e di coordinamento cui era soggetta [redacted], in virtù del fatto che la Provincia deteneva il 99,9% del capitale sociale di [redacted] che a sua volta deteneva il 52% del capitale sociale delle stessa società per azioni. Invero, da tale corrispondenza sembrerebbe che emergano, più che evidenti atti di ingerenza, forme di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, che comportano doveri di informazione e di aggiornamento circa l'attività oggetto della società e che l'operato dei suoi

la tesi accusatoria non solo non abbia trovato alcuna conferma in dibattimento, ma sia stata univocamente e obiettivamente smentita.

Con particolare riferimento all'asserita rimozione dell'ing. [redacted] quale condizione necessaria per la realizzazione degli illeciti, è emerso, infatti, che le principali criticità dell'iter procedimentale, che condusse all'accordo bonario del luglio 2008 e al pagamento da parte di Milano Serravalle all'ATI della somma di 18,8 milioni di euro, risalgono alla fase in cui lo stesso era RUP e ad attività da lui compiute o omesse: come già evidenziato, era stato, infatti, l'ing. [redacted] a richiedere al Genio Militare la bonifica ordigni bellici, dichiarando in detta richiesta che la stessa competeva alla stazione appaltante; era stato l'ing. [redacted] a non attivarsi affinché Telecom provvedesse allo spostamento del cavidotto prima della consegna dei lavori all'impresa; era stato l'ing. [redacted] a non redigere il verbale di cantierabilità delle opere prima della firma del contratto di appalto; era stato l'ing. [redacted] a validare il progetto redatto da [redacted] che presentava errori, carenze ed omissioni (compresa l'incredibile omessa previsione nel dettaglio delle opere di interconnessione con la A21 "Torino-Piacenza-Brescia" all'altezza del ponte sul fiume Scrivia), che poi determineranno la necessità della prima e della seconda perizia di variante³⁹⁴ con incremento dei costi sostenuti dall'impresa e dilatazione dei tempi di completamento delle opere, riconosciuti da ANAS con l'approvazione di entrambe le perizie e conseguente sottoscrizione da parte della stazione appaltante [redacted] e dell'impresa appaltatrice ([redacted], già [redacted] p.a.) dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.³⁹⁵

Sulle due perizie di variante osserva il Collegio come la ricostruzione dei c.t. del P.M. sia stata del tutto carente: il dott. [redacted] sembra non aver avuto ben chiare le differenze giuridiche e concettuali tra riserve e perizie di variante³⁹⁶; l'ing. [redacted] ignorava l'esistenza della seconda perizia³⁹⁷ e, quanto alla prima, di fatto si è limitato a osservare che la Stazione Appaltante (cioè [redacted]) avrebbe dovuto chiedere i danni al progettista (cioè alla sua società di progettazione [redacted])³⁹⁸.

Quel che è certo è che l'incremento dei costi della commessa e il prolungamento dei tempi di consegna dell'opera, in conseguenza della carenze progettuali, non potevano certo ricadere sull'appaltatore, sicché tutta l'attività svolta in proposito dall'ing. [redacted] [redacted], dopo avere assunto in data 20.1.2006 la carica di RUP al posto dell'ing.

amministratori sia svolto anche tramite persone di fiducia e dunque indicate dall'organo controllante".

³⁹⁴ Si vedano sul punto la relazione n. 4 del consulente tecnico ing. [redacted] (in particolare pag. 11), le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso c.t. del P.M. (udienza del 14.5.2014), le relazioni dei consulenti tecnici degli imputati, avv. [redacted] (pagg. 51-62, 84-87), ing. [redacted] (pag. 64), ing. [redacted] (pag. 11-13), le dichiarazioni rese dagli stessi c.t. in dibattimento (udienza del 17.6.2014), la testimonianza dell'ing. [redacted] (udienza del 17.2.2015), le dichiarazioni dell'ing. [redacted] (udienza del 3.2.2015).

³⁹⁵ Si vedano le produzioni della difesa [redacted] (doc. nn. da 69 a 75) all'udienza del 17.6.2014.

³⁹⁶ Si vedano le relazioni nn. 2 e 13 redatte dallo stesso, in cui le due questioni vengono trattate in modo indifferenziato.

³⁹⁷ Si vedano le trascrizioni del suo controesame all'udienza del 14.5.2014 (in risposta alle domande delle difese [redacted] e [redacted]).

³⁹⁸ Ndr: E probabilmente anche all'ing. [redacted], che quel progetto aveva tecnicamente validato ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 554/99 (si veda il doc. n. 44, prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 5.2.2014).

██████████ e i provvedimenti conseguenti dallo stesso adottati furono non solo legittimi, ma doverosi.

Anche l'illazione che l'ing. ██████████ fu rimosso per consentire alla "filiere degli uomini" di ██████████ di favorire il privato³⁹⁹ non ha trovato alcun riscontro nelle prove acquisite – né il diretto interessato lo ha sostenuto⁴⁰⁰ - essendo, invece, emerso che la decisione del dicembre 2005 dell'amministratore delegato ██████████, condivisa dal vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione dott. ██████████ e poi dall'intero Comitato Esecutivo, di togliere a ██████████ la direzione tecnica di ██████████, affidandogli a parità di retribuzione solo il ruolo di "direttore operativo sicurezza e viabilità", previa separazione tra le due direzioni⁴⁰¹, fu determinata dalla necessità di recuperare i forti ritardi - imputabili alla direzione tecnica - negli investimenti della società, che incidevano sulla futura determinazione delle tariffe e, quindi, sui ricavi e avrebbero potuto portare alla revoca della concessione da parte di ANAS.⁴⁰²

Lo stesso Consiglio d'Amministrazione di ██████████ – nonostante le affermazioni di segno opposto fatte dinanzi al Tribunale dal dott. ██████████ (già direttore generale di ██████████, poi Presidente del CdA della società e all'epoca dei fatti consigliere)⁴⁰³, presumibilmente dovute alla lontananza nel tempo di questi eventi rispetto alla data della sua testimonianza e non alla sua vicinanza all'ing. ██████████ maliziosamente adombrata dalle difese⁴⁰⁴ - aveva sollevato perplessità per questa ragione sulla gestione della direzione tecnica, da cui dipendeva la realizzazione degli investimenti, sia per i rischi di revoca della concessione da parte di ANAS che per il possibile danno d'immagine per la società.⁴⁰⁵

Tornando all'appalto per l'ampliamento della A7, il P.M. ha evidenziato come già allo "stato di avanzamento lavori"⁴⁰⁶ n. 4 (lavori fino al 13.2.2006) le riserve iscritte

³⁹⁹ Si vedano pag. 85 e ss. delle trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015, nonché pag. 83 della memoria depositata in data 10.11.2015.

⁴⁰⁰ Si vedano le trascrizioni della testimonianza dell'ing. ██████████ alle udienze del 22.1.2014 e 5.2.2014).

⁴⁰¹ Si vedano le trascrizioni della testimonianza dell'ing. ██████████ alle udienze del 22.1.2014 e 5.2.2014).

⁴⁰² Si vedano le testimonianze del dott. ██████████ (dipendente di ██████████ con mansioni di assistente dell'amministratore delegato ██████████, all'udienza del 5.2.2014, del dott. ██████████ (amministratore delegato di ██████████ succeduto a ██████████ all'udienza del 17.2.2015, del dott. ██████████ (all'epoca dirigente ANAS che si occupava delle convenzioni con i concessionari e dei piani finanziari) all'udienza del 24.3.2015, della dott.ssa ██████████ (oggi direttore finanza e controllo di ██████████); all'epoca dipendente incaricata dall'amministratore delegato di predisporre il piano finanziario) all'udienza del 24.3.2015, nonché le ammissioni dell'esistenza di detti ritardi da parte dello stesso ing. ██████████ (udienza del 5.2.2014). Si vedano, altresì, i documenti prodotti dalla difesa ██████████ all'udienza del 3.6.2015.

⁴⁰³ Si vedano le trascrizioni della testimonianza del dott. ██████████ all'udienza del 22.1.2014.

⁴⁰⁴ E' emerso, infatti, in dibattimento che l'██████████, dopo avere lasciato ██████████, è passato a lavorare in ATM, seguendo il ██████████ che ne è diventato direttore generale e presidente (si vedano le testimonianze di entrambi all'udienza del 22.1.2014).

⁴⁰⁵ Si vedano le trascrizioni dell'esame del dott. ██████████ (udienza 5.2.2014), nonché i documenti prodotti dalla difesa ██████████ alle udienze del 24.3.2015 (in particolare il verbale della seduta del Consiglio d'Amministrazione del 24.11.2005, da cui risulta anche l'intervento sulla questione del ██████████: doc. 6 pag. 3) e del 3.6.2015 (in particolare i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo del 13.12.2005 e 22.12.2005).

⁴⁰⁶ D'ora innanzi SAL.



dall'appaltatore superassero il 10 % dell'importo contrattuale con conseguente necessità di avviare la procedura ex art. 31 bis L. 109/94.

Questa norma - oggi trasfusa con modifiche nell'art. 240 del Codice degli appalti intitolata "accordo bonario" - prevedeva quanto segue:

"1. qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l'appaltatore e il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'art. 32 (ndr: definizione con arbitrato). La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. (omissis)

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. (omissis)

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. (omissis)".

Secondo il P.M. "la commissione si rivelerà il grimaldello attraverso il quale realizzare gli interessi dell'impresa"⁴⁰⁷ come dimostra l'enorme differenza tra le somme riconosciute sulle riserve da 1 a 27 da detta commissione (15.389.969 euro) e quelle riconosciute dalla Direzione dei Lavori (8.365.655 euro) e dalla Commissione di Collaudo (4.470.492 euro).⁴⁰⁸

A detta del P.M. ciò sarebbe avvenuto a causa delle modalità di scelta dei componenti della commissione ex art. 31 bis.

Vale la pena riportare testualmente le considerazioni del P.M. sul punto, al fine di confutarne la corrispondenza alle obiettive emergenze processuali:

" quella commissione era praticamente gestita da un manovratore, l'ingegnere [redacted], l'unico membro della commissione esperto di lavori su autostrade, il membro designato dall'ATI [redacted] gli altri due sono l'ingegnere [redacted], chi è? È un sostituto di [redacted], sempre lui, il vero deus ex machina di questo accordo, noncurante degli eventuali conflitti di interesse, chiede a [redacted]: "Dopo che sei consulente del RUP, vuoi fare anche il membro della commissione 31 bis? Così almeno la sai tutta la storia e ti viene più facile". [redacted] giustamente rinuncia, perché ha ancora un briciolo di decenza, però propone il suo collega inesperto, ma si dice esperto di contenzioso amministrativo, un ingegnere esperto di contenzioso su lavori pubblici a suo dire. Garraffa dichiara che non ha una grandissima esperienza, fa un esame sulle carte, è un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, l'ingegnere Torta lo porta per

⁴⁰⁷ Si veda pag. 75 della trascrizione della requisitoria (udienza del 7.7.2015) e pag. 21 della memoria del P.M. depositata all'udienza del 10.11.2015.

⁴⁰⁸ Si vedano le relazioni nn. 2 e 3 del c.t. del P.M. ing. [redacted]

mano con tutta evidenza, l'██████████ che vi basterà guardare su Google per vedere che è amico degli amici, è praticamente un garante del non disturbare il manovratore.⁴⁰⁹

Innanzitutto rileva il Collegio come la costituzione della commissione ex art. 31 bis fosse un obbligo di legge gravante sul RUP, che nel frattempo era diventato l'ing. ██████████, nominato al posto del dimissionario ing. ██████████⁴¹⁰, ed è la stessa legge a stabilire le modalità di nomina dei suoi componenti.

E' un'illazione priva di riscontro che i professionisti che la componevano fossero burattini nelle mani dell'arch. Sarno, che ne tirava abilmente i fili:

- l'ing. ██████████ (nominato dal RUP ██████████ su segnalazione del suo collaboratore ing. ██████████) era ed è un funzionario direttivo del Ministero degli Esteri, addetto all'ufficio che si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare all'estero (ambasciate e consolati), compresi tutti gli appalti e il relativo contenzioso;⁴¹¹
- l'ing. ██████████ (nominato dall'impresa appaltatrice Itinera, già ██████████) era ed è un libero professionista con esperienza trentennale nei lavori pubblici, maturata anche lavorando come dipendente per oltre quindici anni in una delle più importanti imprese del settore (██████████);⁴¹²
- l'avv. ██████████ (presidente della commissione nominato, come previsto dalla legge, dai due componenti indicati dalle parti) è esperto di diritto amministrativo e soprattutto di lavori pubblici.⁴¹³

La circostanza che l'ing. ██████████, quale funzionario del Ministero degli Esteri, avesse conosciuto in passato l'arch. Sarno in occasione dei lavori di ristrutturazione delle ambasciate d'Italia nei Paesi Bassi e nella Repubblica di San Marino, progettati e realizzati da quest'ultimo, dimostra soltanto la caratura professionale dell'arch. Sarno e l'importanza anche internazionale del suo studio di architettura e ingegneria⁴¹⁴, ma certamente non le affermazioni del P.M. in merito a un'illecita e indebita interferenza di Sarno nelle valutazioni della commissione ex art. 31 bis mediante uno dei suoi componenti.

A riprova dell'inconsistenza della prospettazione accusatoria si osserva vieppiù che in occasione delle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza presso l'abitazione e lo studio dell'arch. ██████████ e al conseguente sequestro di copiosa documentazione cartacea e

⁴⁰⁹ Si vedano le pagg. 77-78 delle trascrizioni della requisitoria del P.M. (udienza del 7.7.2015).

⁴¹⁰ Si vedano i doc. 5, 8 e 13 delle produzioni della difesa ██████████ all'udienza del 18.7.2013, nonché le dichiarazioni sul punto dello stesso ing. ██████████ (udienza del 3.2.2015).

⁴¹¹ Si vedano le testimonianze dell'ing. ██████████ e dell'ing. ██████████ (udienza dell'11.3.2014), nonché le dichiarazioni dell'ing. ██████████ (udienza del 3.2.2015). Si vedano, altresì, i documenti prodotti dalla difesa ██████████ (doc. nn. da 9 a 11 prodotti all'udienza del 18.7.2013 e doc. n. 88 prodotto all'udienza del 3.2.2015).

⁴¹² Si veda la testimonianza dell'ing. ██████████ (udienza dell'11.3.2014).

⁴¹³ Si veda la testimonianza dell'avv. ██████████ (udienza dell'11.3.2014).

⁴¹⁴ Sul punto si vedano i 35 faldoni di documentazione e progetti - relativi solo all'attività professionale prestata per ██████████ - prodotti dalla difesa ██████████ alle udienze del 18.7.2013 e del 22.1.2014 nonché la brochure della società ██████████ illustrativa delle principali attività (progetti e concorsi) svolte dall'arch. ██████████ e dal suo studio, documentazione evidentemente negletta dal P.M. allorché anche in requisitoria ha dubitato delle qualità professionali dell'imputato definendolo un faccendiere e un professionista di riporto.

informatica, sulla quale si tornerà più avanti, non è stato trovato nulla (neppure un appunto) che facesse riferimento ai lavori di ampliamento della A7, ai lavori della commissione ex art. 31 bis, al successivo accordo bonario intercorso tra [redacted] e l'ATI [redacted] o anche a mera interlocuzione su questa vicenda tra [redacted], da un lato, e [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] o [redacted] dall'altro.⁴¹⁵

Analogamente, a parere del Collegio, non dimostra l'esistenza di accordi illeciti, finalizzati a penalizzare la parte pubblica della controversia (cioè [redacted]) a vantaggio di quella privata (l'ATI), il contenuto delle due *email* inviate il 18.9.2007 e il 28.9.2007 dall'ing. [redacted] al RUP [redacted].⁴¹⁶ [redacted] – in qualità di membro della commissione nominato dal RUP, cioè dal committente – doverosamente riferiva allo stesso l'andamento dei lavori, evidenziando che stava “*cercando di arginare*” le numerose richieste dell'impresa e di motivare la sua posizione in modo puntuale e documentabile; nella seconda *email* trasmetteva in via riservata al RUP la proposta di accordo formulata dal commissario di parte dell'impresa, evidenziando che la stessa era alta; in ragione di ciò, dava la propria disponibilità anche a non partecipare più alle riunioni della commissione, se il RUP avesse deciso di avviare un contenzioso con l'ATI, sebbene in quest'ultima ipotesi il cantiere ne avrebbe immediatamente sofferto.

A tal proposito l'ing. [redacted] ha spiegato al Tribunale di avere tutelato l'interesse pubblico (cioè quello di [redacted]), cercando di fare scendere il più possibile le richieste dell'impresa, obiettivo raggiunto in quanto su una richiesta dell'ATI superiore a 40 milioni di euro⁴¹⁷ la Commissione ex art. 31 bis proponeva il pagamento della somma di 15 milioni di euro⁴¹⁸; le riserve erano state analizzate tecnicamente una per una; alcune riguardavano lavori già eseguiti dall'impresa a seguito di ordini di servizio del committente e, quindi, erano state di fatto già riconosciute dalla stazione appaltante; inoltre era in corso l'approvazione di una perizia di variante che, se definita, avrebbe previsto il pagamento di alcune voci fino a quel momento prudenzialmente iscritte dall'impresa come riserve.⁴¹⁹

Il Pubblico Ministero ha enfatizzato il discostamento, a suo dire inspiegabile, tra le valutazioni sulle riserve operate dalla Commissione ex art. 31 bis e quelle del direttore dei lavori, ing. [redacted], e della Commissione di collaudo nominata dall'ANAS –

⁴¹⁵ Si vedano sul punto i documenti prodotti dal P.M. alle udienze del 5.11.2013 (faldone 11) e 13.11.2013 e le testimonianze del Magg. [redacted] (udienza 5.11.2013) e del Mar. [redacted] (udienza del 13.11.2013), nonché le numerose relazioni del c.t. [redacted] aventi ad oggetto l'arch. [redacted], i suoi familiari e la sua società.

⁴¹⁶ Si vedano le produzioni del P.M. all'udienza dell'11.3.2014.

⁴¹⁷ Precisamente 40.705.130 di euro per 27 riserve iscritte sino al SAL 11, come risulta dal registro di contabilità (prodotto da [redacted] all'udienza del 7.10.2014) e come evidenziato da tutti i consulenti tecnici (vedasi pag. 5 della relazione n. 3 dell'ing. [redacted], pag. 39 della relazione dell'ing. [redacted], pag. 77 della relazione dell'avv. [redacted]), dai testi dott.ssa [redacted] (udienza del 11.3.2014) e ing. [redacted] (udienza dell'1.4.2014) e dall'ing. [redacted] (udienza 3.2.2015).

⁴¹⁸ Precisamente 15.389.969 milioni di euro.

⁴¹⁹ Si vedano la testimonianza dell'ing. [redacted] (udienza 11.3.2014) e le produzioni della difesa [redacted] relative ai lavori della Commissione ex art. 31 bis, alla sua interlocuzione con il RUP [redacted] all'interlocuzione di quest'ultimo con il direttore dei lavori Amagliani e con la Commissione di Collaudo per sollecitare le rispettive relazioni (doc. 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 e 22 prodotti all'udienza del 18.7.2013; doc. 63 prodotto all'udienza del 6.5.2014; doc. 84 prodotto all'udienza del 17.6.2014; doc. 89 prodotto all'udienza del 3.2.2015).

al SAL 11 (riserve da 1 a 27) il direttore dei lavori riconosceva la somma di 8.365.655 euro, la Commissione di collaudo la somma di 4.470.392 euro e la Commissione ex art. 31 bis la somma di 15.389.969 – deducendo da ciò la prova della strumentalizzazione di quest'ultima alla realizzazione dell'interesse dell'impresa di recuperare il ribasso dell'offerta di gara e, a un tempo, lo strumento attraverso il quale realizzare l'interesse di [REDACTED], divenuto socio di controllo della committente, a risolvere le sue pendenze con [REDACTED].⁴²⁰

Che alla prospettazione accusatoria di un asservimento della Commissione ex art. 31 bis agli interessi illegittimi dell'impresa non credano neppure i suoi autori è, però, dimostrato dal fatto che nessuno dei componenti di detta commissione sia stato indagato e tanto meno imputato in questa presunta vicenda illecita, alla quale gli stessi avrebbero dato un così fondamentale contributo.

Quanto al suddetto discostamento osserva il Collegio come le affermazioni del consulente tecnico ing. [REDACTED]⁴²¹, recepite dal P.M., secondo cui le determinazioni dell'ANAS (o meglio della Commissione di collaudo di nomina ANAS) sarebbero quelle corrette, perché la commissione è un organo terzo, che non ha alcun interesse a riconoscere all'impresa di più o di meno del dovuto, a differenza del direttore dei lavori, che fa l'interesse del committente e, quindi, tende a ridurre le pretese dell'impresa⁴²², sono state smentite non solo dagli altri consulenti tecnici – in particolare dall'ing. [REDACTED], che è stato dirigente ANAS per 37 anni con mansioni, tra le altre, di capo compartimento di Milano, poi di direttore centrale e infine di direttore di esercizio, oltre che componente negli anni di numerose Commissioni di collaudo – ma anche dalla stessa dott.ssa [REDACTED], che nel caso di specie ha fatto parte della commissione di collaudo, e dal dott. [REDACTED], avendo costoro concordemente evidenziato l'interesse di ANAS a contenere il riconoscimento delle riserve perché il loro pagamento comporta un aumento delle tariffe riconosciute al concessionario; la parte di riserve non riconosciuta da ANAS non rientra, infatti, nelle tariffe e rimane a carico del concessionario; quest'ultimo non è tenuto ad uniformarsi alle valutazioni della Commissione di collaudo, ma in tal modo rischia di non vedersi riconosciuti i costi sostenuti in termini di incremento delle tariffe.⁴²³

Inoltre l'ing. [REDACTED] ha sottolineato come il direttore dei lavori e la commissione di collaudo dell'ANAS non siano "soggetti terzi", dal momento che intervengono nel procedimento di valutazione e riconoscimento delle riserve iscritte dall'impresa su richiesta del committente; per questo motivo le loro sono relazioni di parte, fatte senza mai sentire l'impresa e finalizzate a contenerne al massimo le pretese; inoltre, storicamente il direttore dei lavori e la commissione di collaudo stanno di regola piuttosto bassi nelle loro valutazioni anche per ridurre il rischio di richiesta di danno erariale e di danno patrimoniale diretto.

⁴²⁰ Si vedano pag. 22 della memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015 e pagg. 83-85 della requisitoria all'udienza del 7.7.2015.

⁴²¹ Ci si astiene da ogni commento sull'affermazione dell'altro c.t. [REDACTED] secondo cui "di norma la somma da corrispondere all'appaltatore è la differenza tra quanto determinato dalla direzione dei lavori e quanto determinato dall'Anas" (vedasi pagg. 64-65 delle trascrizioni dell'udienza del 30.4.2014)

⁴²² Si vedano le dichiarazioni dell'ing. [REDACTED] all'udienza del 14.5.2014).

⁴²³ Si vedano le trascrizioni delle dichiarazioni rese dai predetti rispettivamente alle udienze del 5.2.2014, 11.3.2014 e 17.6.2014, nonché la relazione di consulenza dell'ing. [REDACTED] (pagg. 67 e ss.).


Quanto alla valutazione delle riserve del direttore dei lavori, l'ing. ██████████⁴²⁴ ha chiarito che l'appalto aveva subito una serie di difficoltà e fatti nuovi rispetto alle originarie previsioni e ciò aveva legittimato l'impresa a iscrivere numerose riserve: in particolare c'era stata la necessità di eseguire una bonifica profonda di ordigni bellici; si era dovuto attendere lo spostamento di cavi Telecom che interferivano con l'ampliamento della terza corsia; era emersa la presenza di terreni argillosi con conseguente necessità di consolidamento del terreno sui cui realizzare le opere; era stato necessario rifare completamente il ponte sul fiume Scrivia; il lavoro non era semplice perché, oltre all'allargamento delle carreggiate occorreva rifare ben 17 cavalcavia; inoltre c'era stato il problema dell'allacciamento della A7 con la A21, in quanto nel progetto esecutivo non era stato definito lo svincolo; per questo in corso d'opera era stata fatta una perizia di variante, approvata da ANAS, che metteva a punto il progetto di collegamento tra le due autostrade; i lavori originariamente dovevano finire a gennaio 2007, ma a seguito dei ritardi conseguenti allo spostamento del cavidotto Telecom e alla BOB, che avevano determinato la parziale retrocessione delle aree dall'appaltatore al committente, e delle due perizie di variante si decise che l'autostrada dovesse essere completata entro dicembre 2008 e il ponte sullo Scrivia entro maggio 2009, respingendo lui e ██████████ la richiesta dell'impresa, ritenuta eccessiva, di consegnare l'opera entro aprile 2010. Aveva redatto due relazioni su richiesta della committenza, perché le riserve erano state iscritte in tempi diversi. Ne aveva anche discusso con i componenti della Commissione di Collaudo, con i quali non si era trovato d'accordo, in quanto le valutazioni fatte da loro erano generiche ed astratte e non tenevano conto dei fatti accaduti.

Con riguardo all'analisi delle singole riserve e delle diverse valutazioni formulate dai tre organi a ciò deputati – Direttore dei lavori, Commissione di collaudo, Commissione ex art. 31 bis – rileva il Tribunale come il consulente tecnico del P.M. ne abbia esaminate solo quattro (precisamente le riserve nn. 1, 2, 4 e 22) su ventisette⁴²⁵, osservando:

- sulla riserva n. 1, avente ad oggetto il prolungamento dei termini contrattuali ed il riconoscimento dei relativi oneri economici subiti a seguito del protrarsi dei lavori, dovuti all'esecuzione della BOB e allo spostamento del cavidotto Telecom, che le richieste economiche avanzate dall'ATI non potevano essere accolte, perché rappresentavano una ripetizione di quelle trattate nella successiva riserva n. 2, tant'è che sia il direttore dei lavori che la commissione di collaudo le respingevano per questo motivo;
- sulla riserva n. 2, avente ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri e danni economici subiti per la minore produzione eseguita rispetto a quanto contrattualmente previsto, non potevano essere riconosciute le spese e i danni conseguenti ai ritardi dovuti agli impedimenti iniziali, causati dalla BOB e dal cavidotto Telecom, già noti all'ATI nonostante la consegna dei lavori, *“in quanto l'ATI avrebbe dovuto pianificare l'attività con la diligenza del buon padre di famiglia e quindi programmare l'arrivo in cantiere solo del personale,*

⁴²⁴ Si vedano la sua testimonianza all'udienza dell'1.4.2014 e i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso durante le indagini preliminari in data 13.4.2012 e 23.7.2012, acquisiti alla medesima udienza con il consenso delle parti.

⁴²⁵ Si veda, in particolare, la III relazione dell'ing. ██████████

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'E' followed by a flourish. The second signature is a cursive '98'.

delle macchine e delle attrezzature necessarie ai lavori che era possibile eseguire”;

- sulla riserva n. 4, avente ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione della BOB da parte della ditta [REDACTED], “non vi è dubbio che l'ATI abbia eseguito l'attività di BOB e che ne abbia sostenuto i relativi costi (€ 800.470,00), ma non doveva essere riconosciuta una percentuale supplementare (quantificata dalla Commissione ex art. 31 bis nel 12,5 % dell'importo riconosciuto a [REDACTED], in quanti gli oneri devono intendersi ricompresi nel contratto di appalto;
- sulla riserva n. 22, avente ad oggetto il riconoscimento di un equo compenso per le maggiori quantità relative ai movimenti di materia (materiali per rilevati eccedenti i 6/5 della quantità contrattuale), resi necessari dalla prima perizia di variante, la Commissione ex art. 31 bis avrebbe errato nel riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'ATI sulla base solo delle fatture rilasciate dai fornitori, “in quanto il committente non ha alcun potere negoziale con il fornitore e l'ATI non è motivata a ottenere il miglior prezzo possibile”.

Le considerazioni del consulente tecnico del P.M. sono state, però, confutate dai consulenti tecnici degli imputati, in particolare dall'ing. [REDACTED]⁴²⁶, il quale ha manifestato la sua totale condivisione delle valutazioni espresse dalla Commissione ex art. 31 bis, evidenziando che:

- quanto alla riserva n. 1, la Commissione ex art. 31 bis ha scomposto analiticamente le singole richieste di ristoro dei danni, come si evince da “L'abaco delle riserve” allegato alla proposta di accordo bonario⁴²⁷, proprio al fine di evitare le duplicazioni paventate dall'ing. [REDACTED]; nel merito quanto determinato dalla Commissione ex art. 31 bis⁴²⁸ è perfettamente in linea con la circolare ANAS n. 5869 del 20.5.96⁴²⁹;
- quanto alla riserva n. 2, i danni derivanti dalla ridotta produzione causata dalle attività di bonifica bellica e dagli impedimenti esistenti sull'area interessata dai lavori sono stati correttamente quantificati dalla Commissione ex art. 31 bis: innanzitutto trattasi di costi sostenuti dall'impresa e dovuti a eventi non imputabili alla stessa, bensì alla stazione appaltante; scomputando le singole voci, per alcune la Commissione ex art. 31 bis ha riconosciuto meno del

⁴²⁶ Si vedano le pagg. 41-59 della relazione redatta dallo stesso.

⁴²⁷ Si veda l'all. 12 alla proposta di accordo bonario (doc. n. 84 prodotto dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 17.6.2014).

⁴²⁸ Precisamente 2.807.484 euro a fronte di una richiesta dell'impresa di 15.370.612,64 euro.

⁴²⁹ “L'individuazione dei fattori che inducono a riconoscere la responsabilità dell'Ente per il pregiudizio subito dall'impresa è rilevante anche ai fini di determinare la natura dei crediti. (omissis) Le cause che consentono di imputare alla stazione appaltante ovvero al concedenti i maggiori costi dei lavori possono così riassumersi:

c.1 Inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte, come nel caso in cui si ometta di svolgere l'attività preliminare necessaria per l'inizio dei lavori (omissis)

c.2 Comportamento illegittimo, come nel caso (omissis) di ritardi o inadempienze di terzi, del cui operato si debba contrattualmente rispondere (ad esempio tardiva eliminazione di interferenze che l'Ente sia obbligato a rimuovere).” (si veda il doc. 79 prodotto dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 17.6.2014).

direttore dei lavori⁴³⁰; la Commissione ha proposto di determinare le spese generali improduttive nella misura del 7,5 %, conformemente alla circolare ANAS n. 5869 del 20.6.96⁴³¹; quanto alla mancata percezione dell'utile preventivato, in caso di andamento anomalo dei lavori il mancato utile deve essere liquidato ai sensi dell'art. 2729 c.c. e, secondo la predetta circolare ANAS, *"potrà essere transattivamente riconosciuto, quale lucro cessante, nella misura del 5%"*⁴³²; quanto agli interessi sugli utili, la Commissione ex art. 31 bis ha riconosciuto "zero" a differenza del direttore dei lavori e del c.t. del P.M. che hanno riconosciuto 57.426,22 euro; quanto al sottoutilizzo di uomini, mezzi e attrezzature la Commissione ex art. 31 bis ha calcolato con criterio analitico le sottoproduzioni sia degli impiegati che degli operai, riconoscendo un importo inferiore a quello del direttore dei lavori, e per i macchinari (come per gli operai) ha rilevato le presenze degli stessi in cantiere dal Giornale dei lavori di cui all'art. 157 DPR 554/97, applicando a detti dati i coefficienti di sottoproduzione;

- quanto alla riserva n. 4, relativa al costo effettivamente sostenuto per la bonifica ordigni bellici, lo stesso c.t. del P.M. ne ha riconosciuto la fondatezza⁴³³, trattandosi di costo certamente sostenuto dall'impresa e non previsto originariamente nel contratto di appalto;
- quanto alla riserva n. 22, relativa al riconoscimento dell'equo compenso per maggiori quantità relative ai movimenti di terra, la Commissione ex art. 31 bis ha preso in esame le effettive quantità variate eccedenti i 6/5 rispetto a quelle contenute nel progetto originario, conformemente all'art. 10 comma 6 DM 145/2000 Capitolato Generale di Appalto⁴³⁴; la differenza tra le determinazioni della Commissione ex art. 31 bis e quelle del direttore dei lavori⁴³⁵ è dovuta ad un errore del secondo, che non ha esaminato la quantità variata in eccedenza, come previsto dal Regolamento, ma si è limitato a riconoscere all'impresa il prezzo lordo del materiale offerto nel 2004 (al momento della partecipazione alla gara) senza tenere conto del prezzo di mercato nel 2007 (al momento dell'utilizzo della maggiore quantità di materiale), documentato dalle fatture

⁴³⁰ Ad esempio per le "spese generali improduttive", a fronte di una richiesta dell'impresa di 3.487.075,08 euro, il direttore dei lavori riconosceva 2.364.686,40 euro e la Commissione ex art. 31 bis 2.155.948,18 euro.

⁴³¹ L'ANAS stabilisce che le spese generali relative al periodo di sospensione siano prudenzialmente riconosciute in misura non superiore al 7-8%. Il c.t. del P.M., invece, determina apoditticamente come congrua una percentuale del 6,75 %, tra l'altro senza tenere conto dell'andamento anomalo dell'appalto, dovuto allo sviluppo della cronologia dei lavori più lento e diverso dal cronoprogramma contrattuale.

⁴³² E', quindi, giuridicamente infondata la tesi del c.t. del P.M. secondo cui *"il mancato utile deve essere considerato esclusivamente come differimento temporale dell'utile e pertanto tale voce non deve essere riconosciuta"*.

⁴³³ Si veda la pag. 12 della III relazione dell'ing. [REDACTED]

⁴³⁴ Detta norma stabilisce che il superamento del quinto delle quantità di una specifica categoria di lavoro comporta un pregiudizio per l'impresa tale da far scattare un equo compenso atto a riequilibrare economicamente la prestazione fornita dall'appaltatore.

⁴³⁵ Rispettivamente 3.132.704,57 euro per la commissione e 778.056,23 euro per il direttore dei lavori e per la commissione di collaudo, che si limita a riconoscere quanto determinato dal direttore dei lavori senza entrare nel merito del calcolo effettuato.

emesse dai fornitori nei confronti dell'ATI, oltre che del costo per il trasporto del materiale medesimo dalle cave al cantiere.⁴³⁶

In buona sostanza le prove orali e documentali acquisite e analizzate in precedenza relativamente alle questioni della bonifica ordigni bellici e della rimozione del cavidotto Telecom, che non erano previste in contratto, nonché alle opere (anch'esse non previste in contratto) di consolidamento dei rilevati, sui quali avrebbero poggiano le nuove corsie, dimostrano la non pretestuosità dell'iscrizione delle riserve generate da quelle problematiche e l'esistenza del diritto dell'impresa appaltatrice a vedersi riconosciuti sia i maggiori costi sostenuti (quali quello per la BOB e quello per le maggiori quantità relative ai movimenti di terra) che i danni subiti per la minore produzione realizzata rispetto alle previsioni contrattuali, trattandosi di oneri originariamente non previsti e di danni conseguenti a inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del committente (specificamente: all'omessa verifica da parte del RUP [redacted] della cantierabilità dell'opera; al ritardo di Telecom nell'attività di spostamento del cavidotto, di cui l'Ente appaltante doveva contrattualmente rispondere, essendo prevista in contratto la consegna del cantiere all'impresa appaltatrice senza interferenze; quanto al consolidamento dei rilevati la fondatezza delle pretese dell'impresa è stata riconosciuta con l'approvazione da parte di ANAS della prima perizia di variante).

E', quindi, del tutto apodittica e incoerente rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale l'affermazione che la Commissione ex art. 31 bis sia stata "*decisamente sbilanciata a tutto vantaggio dell'impresa*" e che la stessa "*costituisse il cavallo di Troia per realizzare l'interesse dell'impresa di recuperare il ribasso dell'offerta di gara e, ad un tempo, lo strumento attraverso il quale realizzare l'interesse di [redacted] divenuto socio di controllo della committente per risolvere le sue pendenze con [redacted]*".⁴³⁷

Tralasciando per il momento la questione del ruolo di [redacted] in questa vicenda, su cui si tornerà diffusamente più avanti, ciò che il Collegio vuole evidenziare è che la Commissione ex art. 31 bis - composta da professionisti sulla cui competenza ed esperienza non è dato modo di dubitare - ha tecnicamente ed analiticamente "processato" tutte le riserve, giustificando le proprie valutazioni in modo puntuale e conforme alla normativa primaria e secondaria vigente⁴³⁸, riconoscendone alcune, respingendone altre e in alcuni casi giungendo ad una determinazione di valori inferiori a quelli proposti dal Direttore dei lavori e persino dal c.t. del P.M, col che non si

⁴³⁶ A tal proposito nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emerso che i lavori di ampliamento della terza corsia avevano determinato il cedimento dei rilevati preesistenti per la natura argillosa del terreno sottostante, con la necessità di eseguire lavori di consolidamento non previsti in contratto e conseguenti maggiori costi sostenuti dall'impresa, poi riconosciuti dalla prima perizia di variante approvata da ANAS, che determinava un incremento del costo dell'opera di 11,5 milioni di euro (si vedano sul punto le dichiarazioni dell'ing. [redacted], dell'ing. [redacted] e di tutti i consulenti tecnici, nonché i doc. 69, 70, 72 e 73 prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 17.6.2014). Sul punto i componenti della Commissione ex art. 31 bis hanno evidenziato che una quota delle riserve sarebbe potuta confluire nella perizia di variante in caso di sua approvazione, riducendo così l'entità di un eventuale accordo transattivo (si vedano le dichiarazioni dell'ing. [redacted] all'udienza dell'11.3.2014).

⁴³⁷ Si vedano pagg. 80 e ss. delle trascrizioni della requisitoria all'udienza del 7.7.2015, nonché pag. 22 della memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015.

⁴³⁸ Si vedano "abaco delle riserve" (acquisito durante l'esame dell'ing. [redacted] all'udienza dell'11.3.2014) e spiegazioni fornite dall'ing. [redacted] durante la sua testimonianza (udienza dell'11.3.2014).

comprende per quale motivo le valutazioni della Commissione debbano essere aprioristicamente ritenute errate e sbilanciate a favore della parte privata.

Parimenti non può essere condivisa l'affermazione del P.M. che *“la Commissione sia frettolosamente giunta alle sue conclusioni senza neanche attendere le conclusioni definitive della Commissione di collaudo e con il forte sospetto che all'epoca mancasse anche la seconda relazione del Direttore dei lavori”*.⁴³⁹

A parte il fatto che non si comprende perché il P.M., se convinto di questa sequenza di atti illegittimi compiuti dai commissari [redacted], [redacted] e [redacted], non li abbia neppure indagati e imputi queste condotte al RUP [redacted], rileva il Collegio come anche in questo caso la ricostruzione operata dalla Pubblica Accusa non si confronti con le obiettive emergenze processuali, rischiando di apparire viziata da un pre-giudizio.

Innanzitutto la Commissione aveva un termine di 90 giorni dalla sua costituzione per formulare la proposta motivata di accordo bonario⁴⁴⁰ e detto termine, che scadeva il 10.8.2007, era stato già prorogato al 10.10.2007 *“sul presupposto che la documentazione mancante venga trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento ing. [redacted] entro la data del 5.9.2007”*.⁴⁴¹

L'ing. [redacted], che aveva già trasmesso alla predetta Commissione sia la prima relazione riservata del Direttore dei lavori del 12.6.2006 (aggiornata al SAL 4 e relativa alle riserve da 1 a 10)⁴⁴² che la relazione riservata della Commissione di Collaudo del 6.2.2007 (anch'essa aggiornata al SAL 4 e relativa alle medesime riserve)⁴⁴³, trasmetteva immediatamente al Presidente della Commissione ex art. 31 bis la seconda relazione riservata del Direttore dei lavori del 19.7.2007 (aggiornata al SAL 11 e relativa alle riserve da 1 a 27)⁴⁴⁴ e sollecitava al Presidente della Commissione di Collaudo di predisporre l'aggiornamento della relazione riservata sulle riserve al SAL 11 (lavori al 30.4.2007).⁴⁴⁵

E', quindi, destituito di ogni fondamento il sospetto del P.M. in merito all'esistenza della seconda relazione riservata del Direttore dei Lavori all'epoca della proposta della Commissione ex art. 31 bis: quella relazione, nella quale l'ing. Amagliani alla data del 19.7.2007 proponeva di riconoscere all'impresa la somma di 8.372.281,65 euro per le riserve dalla n. 1 alla n. 27 (a fronte di una richiesta di 40.705.130,46 euro), sostanzialmente raddoppiando la sua precedente valutazione relativa alle riserve sino alla n. 10, non solo esisteva, ma era stata portata a conoscenza in data 24.7.2007 della Commissione ex art. 31 bis, che l'aveva adeguatamente valutata nella riunione del 18.9.2007.⁴⁴⁶

⁴³⁹ Vedi nota 288.

⁴⁴⁰ Si veda l'art. 240 comma 5 del D. L.vo n. 163/06 (già art. 31 bis comma 1 L. n. 109/94).

⁴⁴¹ Si veda il verbale n. 6 della Commissione ex art. 31 bis del 24.7.2007 (doc. n. 63 delle produzioni della difesa De Vincenzi all'udienza del 6.5.2014).

⁴⁴² Si veda doc. n. 7 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁴³ Si vedano doc. nn. 65 e 90 prodotti dalla difesa [redacted] rispettivamente alle udienze del 6.5.2014 e 3.2.2015.

⁴⁴⁴ Si vedano doc. nn. 17 e 18 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁴⁵ Si veda doc. n. 19 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁴⁶ Si veda verbale n. 9 della Commissione ex art. 31 bis (doc. 21 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013). Si vedano, altresì, le dichiarazioni sul punto dell'ing. [redacted]

Quanto alla seconda relazione riservata della Commissione di collaudo, effettivamente la stessa – nonostante i solleciti dell'ing. ██████████ – non veniva inviata alla Commissione ex art. 31 bis prima della scadenza del termine, già prorogato, per la formulazione di proposta di accordo bonario, in quanto trasmessa dai collaudatori al RUP solo in data 12.11.2007⁴⁴⁷, mentre la Commissione formulava la sua proposta in data 2.10.2007, dando, peraltro, atto dell'aggiornamento al SAL 11 solo da parte del Direttore dei Lavori e non della Commissione di collaudo.⁴⁴⁸

Ciò, però, non prova, a parere del Collegio, l'illegittimità della condotta dei commissari ██████████ e ██████████ né il loro "deciso sbilanciamento" a favore dell'impresa, in quanto, se anche costoro avessero avuto a disposizione la relazione integrativa al SAL 11 della Commissione di collaudo, avrebbero solo potuto rilevare una differenza di circa 60.000 euro in aumento in relazione alla riserva n. 2 rispetto alla precedente relazione al SAL 4 e una identità di valutazioni tra la Commissione di collaudo e il Direttore dei Lavori rispetto alla riserva n. 22, riconosciuta da entrambi gli organi per 778.056,23 Euro.⁴⁴⁹

A ciò si aggiunga che la normativa secondaria, pretermessa dagli inquirenti, precisa: *"la relazione riservata dei collaudatori è utile ma non indispensabile ai fini dell'istruttoria. Pertanto, sebbene si ravvisi un preciso obbligo dei collaudatori già nominati di fornire la relazione illustrativa loro richiesta, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato non impedisce l'ulteriore iter procedimentale, anche per il disposto dell'art. 17, primo comma legge 7 agosto 1990 n. 241"*.

Di contro: *"l'acquisizione della relazione riservata della direzione lavori appare invece indispensabile per poter conoscere tutti gli aspetti tecnici ed economici del problema. Essa costituisce perciò un elemento essenziale dell'istruttoria"*.⁴⁵⁰

Nessun rimprovero, quindi, può essere mosso, formalmente o sostanzialmente, alla Commissione ex art. 31 bis – e tanto meno al RUP ing. ██████████, il cui comportamento nella vicenda è stato assolutamente ineccepibile e corretto – per avere formulato la sua proposta di accordo bonario nel termine previsto dal procedimento amministrativo senza attendere la relazione integrativa dei collaudatori, ma confrontandosi, come previsto dalla normativa di riferimento, con le valutazioni aggiornate del Direttore dei lavori.

In data 2.10.2007 i commissari ██████████, ██████████ e ██████████ sottoscrivevano la proposta di accordo bonario per le riserve nn. da 1 a 27 (aggiornate al SAL 11 per i lavori a tutto il

(udienza dell'1.4.2014 e verbali di s.i.t. rese in data 13.4.2012 e 23.7.2012, acquisiti con il consenso delle parti), dell'ing. ██████████ (udienza del 3.2.2015) e dei componenti della commissione ex art. 31 bis (udienza dell'11.3.2014).

⁴⁴⁷ Si veda la nota di trasmissione del Presidente della Commissione di collaudo, ██████████, del 12.11.2007 (doc. n. 78 delle produzioni della difesa ██████████ del 17.6.2014).

⁴⁴⁸ Si veda doc. n. 22 delle produzioni della difesa ██████████ all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁴⁹ Si confrontino le due relazioni riservate (rispettivamente doc. nn. 65 e 77 delle produzioni della difesa ██████████ alle udienze del 6.5.2014 e 17.6.2014) e si vedano le spiegazioni fornite dall'ing. ██████████ (all'udienza del 3.2.2015).

⁴⁵⁰ Vedasi circolare ANAS n. 5869 del 20.6.96 – avente ad oggetto "istruzioni generali sull'art. 31 bis - pag. 2 punto 5 e pag. 6 (doc. 79 delle produzioni della difesa ██████████ all'udienza del 17.6.2014).

30.4.2007), riconoscendo all'impresa 15.384.464,95 euro.⁴⁵¹ La stessa veniva trasmessa dal Presidente, avv. [REDACTED], alla Stazione appaltante [REDACTED] con nota dell'11.10.2007 e veniva ricevuta e protocollata dalla Direzione tecnica della società in data 15.10.2007.⁴⁵² I commissari venivano, quindi, retribuiti per la loro attività dalla Stazione appaltante, come previsto dalla legge.⁴⁵³

Il Collegio non può non rilevare come il P.M. sia incorso in un evidente equivoco quando ha manifestato il suo "stupore" per il fatto che "il RUP [REDACTED] in sede di proposta al CdA di accordo bonario si sia attestato sulle conclusioni della commissione 31 bis".⁴⁵⁴

La proposta di transazione, fatta dal RUP al Consiglio di Amministrazione di Milano Serravalle in data 16.7.2008 e contenente un'ipotesi di riconoscimento della somma di 15.800.000 euro a fronte di una richiesta dell'impresa di 59.947.274,37 euro, riguardava, infatti, le riserve da n. 1 a n. 59 (iscritte sino al SAL 18 per lavori a tutto il 30.6.2008)⁴⁵⁵, mentre quella formulata nove mesi prima dalla Commissione ex art. 31 bis per 15.384.464,95 euro riguardava solo le riserve da n. 1 a n. 27 (iscritte sino al SAL 11 per lavori a tutto il 30.4.2007)⁴⁵⁶: è di tutta evidenza che le due proposte non sono assolutamente sovrapponibili e, quindi, che il RUP non si è affatto attestato - checché ne dica il P.M. - sulle conclusioni della predetta Commissione.

Si evidenzia, altresì, che l'ing. [REDACTED] nel formulare al Consiglio di Amministrazione quella proposta disponeva di una valutazione del Direttore dei lavori, ing. [REDACTED], datata 14.7.2008 (aggiornata al SAL 18 e relativa alle 59 riserve), che proponeva il riconoscimento all'impresa della somma di 13.673.727,52 euro⁴⁵⁷, documento evidentemente sfuggito nella massa di produzioni sia al P.M. che al suo consulente, che non ne hanno fatto menzione alcuna nel corso del dibattimento.

Ciò da solo sarebbe sufficiente a dimostrare l'inconsistenza fattuale e logica delle accuse mosse all'ing. [REDACTED], il quale non solo ha ridotto di circa il 75 % le richieste dell'impresa - precisamente ha proposto il riconoscimento del 26,35 % degli importi iscritti complessivamente come riserve, mentre la Commissione ex art. 31 bis nella sua precedente valutazione si era attestata sul 36,18 %⁴⁵⁸ - ma si è attestato su valori non lontani dalla proposta del Direttore dei lavori.

L'eventuale ulteriore obiezione che comunque la proposta dell'ing. [REDACTED] era più favorevole per l'impresa di quella dell'ing. [REDACTED] (e perciò solo sospetta), perché superiore di 2.126.272 euro, non tiene conto della natura transattiva della proposta del RUP, che avrebbe definitivamente risolto la questione delle riserve, inibendo

⁴⁵¹ Vedasi doc. 22 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁵² Vedasi doc. 89 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 3.2.2015.

⁴⁵³ Vedasi, ad esempio, notula pro forma dell'ing. [REDACTED] (doc. 88 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 3.2.2015).

⁴⁵⁴ Si vedano pag. 77 delle trascrizioni della requisitoria (udienza del 7.7.2015) e pag. 22 della memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015.

⁴⁵⁵ Si vedano i doc. nn. 27 e 28 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁵⁶ Si veda il doc. n. 22 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁵⁷ Vedasi doc. 33 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 22.1.2014.

⁴⁵⁸ Vedasi pag. 8 della relazione n. 2 del c.t. del P.M. ing. [REDACTED]

all'impresa la facoltà di iscriverne ulteriori e così ponendo fine ad un contenzioso che si trascinava da oltre tre anni.⁴⁵⁹

Il P.M. e il suo consulente hanno enfatizzato – a dimostrazione della scorrettezza dell'operato del RUP e, quindi, dell'illegittimità e illiceità di tutta la vicenda – la circostanza che lo stesso abbia ampliato la sua proposta di accordo, sottoposta al Consiglio di Amministrazione, anche alle riserve successive alla n. 27 in modo del tutto autonomo, senza attivare nuovamente la procedura ex art. 31 bis, senza investire la Direzione dei lavori e la Commissione di collaudo e “*inventandosi un criterio proporzionale*” del tutto illegittimo e immotivato. Inoltre lo stesso avrebbe addirittura riconosciuto immotivatamente “un premio di accelerazione” di 3 milioni di euro all'impresa per ottenere il completamento dei lavori entro il 30.5.2009, invece di applicare alla stessa una penale per non avere completato i lavori nel termine originariamente previsto dal contratto.

Anche su questo aspetto le risultanze istruttorie hanno smentito le supposizioni della Pubblica Accusa.

E' pacifico, infatti, che i lavori di ampliamento della A7 fossero andati avanti per oltre un anno rispetto al SAL 11, a cui si riferivano le prime 27 riserve, ed era perciò necessaria una valutazione aggiornata delle richieste dell'impresa (le ulteriori riserve iscritte da n. 28 a n. 59 al SAL 18) e della loro fondatezza (cosiddetto “trascinamento”).

E' altrettanto pacifico che tutte le vicissitudini dell'appalto – ritardi dovuti all'esecuzione della BOB; ritardi dovuti allo spostamento del cavidotto Telecom; ritardi dovuti al cedimento dei rilevati; ritardi dovuti all'intervento della Soprintendenza archeologica⁴⁶⁰; ritardi dovuti alle carenze progettuali in relazione all'interconnessione con la A21 – avevano determinato, per cause non ascrivibili all'appaltatore, il mancato rispetto del termine iniziale di ultimazione dei lavori, con il successivo riconoscimento da parte della Direzione Lavori e di Anas di un termine più lungo anche in relazione all'approvazione di ben due perizie di variante.

La Direzione dei lavori aveva imposto all'impresa con ordine di servizio n. 43 del 4.4.2008⁴⁶¹ di completare i lavori entro il 30.5.2009⁴⁶², ma l'impresa si era rifiutata di sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo, chiedendo l'ulteriore somma di 1.600.461,66 euro e termine per poter finire i lavori al 30.4.2010.⁴⁶³

⁴⁵⁹ Si vedano sul punto le dichiarazioni univoche sul punto dell'ing. [redacted] (udienza del 3.2.2015), dell'avv. [redacted], dell'ing. [redacted] e dell'ing. [redacted] (udienza del 17.6.2014).

⁴⁶⁰ Si vedano i doc. nn. 67 e 68 prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 17.6.2014.

⁴⁶¹ Vedasi doc. n. 76 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 17.6.2014.

⁴⁶² Sul punto la ricostruzione del c.t. del P.M. si è rivelata erronea e smentita dai documenti acquisiti, dalle testimonianze (si vedano le dichiarazioni dell'ing. [redacted] all'udienza del 17.2.2015, dell'ing. [redacted] all'udienza del 21.4.2015, dell'ing. [redacted] all'udienza del 1.4.2014), dalle dichiarazioni degli imputati (si vedano le dichiarazioni dell'ing. [redacted] all'udienza del 3.2.2015), nonché dai consulenti tecnici delle difese (si vedano le rispettive relazioni e le dichiarazioni rese dall'avv. [redacted], dall'ing. [redacted] e dall'ing. [redacted] all'udienza del 17.6.2014).

⁴⁶³ Vedasi lettera di [redacted] all'ing. [redacted] del 28.4.2008 (doc. 64 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 6.5.2014).

I ritardi nel completamento dei lavori e gli inevitabili disagi che ciò comportava agli utenti dell'autostrada A7 (cosiddetta Milano-Mare) erano non solo oggetto di critiche, anche sui *mass media*, ai vertici della ██████████⁴⁶⁴, ma esponevano la società ad una sanzione da parte di ANAS che andava da 500.000 euro fino alla revoca della concessione.⁴⁶⁵

Con riguardo alle ulteriori riserve iscritte da n. 27 a n. 59, le stesse furono valutate dal Direttore dei Lavori, che le riconobbe per 5.386.013,00 euro.⁴⁶⁶

L'attivazione di una nuova procedura ex art. 31 bis – la commissione aveva già terminato il suo lavoro ed era stata anche retribuita dalla Stazione appaltante – per processare le ulteriori riserve, di importo peraltro significativamente inferiore alle precedenti – avrebbe evidentemente introdotto ulteriori ragioni di ritardo nella definizione della vicenda e, come riferito dall'ing. ██████████⁴⁶⁷, avrebbe ulteriormente “impattato negativamente” sull'andamento dei lavori.

In ragione di ciò, la decisione di valutare le predette riserve con il “metodo proporzionale”⁴⁶⁸ – non “inventato” dall'ing. ██████████, ma proposto dall'ing. ██████████⁴⁶⁹ e accettato dal RUP – in modo da proporre in tempi brevi al Consiglio di Amministrazione della società una proposta transattiva, che consentisse di definire ogni pendenza con l'impresa sul punto, non appare al Collegio sintomatica di una preordinata volontà dell'imputato di favorire la parte privata, ma al contrario attenta all'interesse della Stazione appaltante di evitare un inutile e dispendioso contenzioso e soprattutto sensibile all'esigenza di giungere al più presto alla conclusione dei lavori, nell'interesse da un lato della collettività (gli utenti dell'autostrada Milano-Genova che da anni subivano disagi per l'esistenza del cantiere) e dall'altro della concessionaria ██████████, che avrebbe così evitato di incorrere in sanzioni da parte dell'Ente concedente.

D'altronde che l'adozione del cosiddetto “metodo proporzionale” non fosse una decisione peregrina (e tantomeno illegittima) è stato confermato dall'ing. ██████████ – ritenuto dallo stesso P.M. immune da sospetto – il quale ha dichiarato che il criterio di

⁴⁶⁴ Si vedano gli articoli di stampa del 27.7.2008 (doc. 94 prodotto dalla difesa ██████████ all'udienza del 17.2.2015), nonché le dichiarazioni del dott. ██████████ (udienza del 5.2.2014).

⁴⁶⁵ Si vedano la relazione di consulenza tecnica dell'ing. ██████████ (pag. 26-27) e i chiarimenti forniti dallo stesso (udienza del 17.6.2013). Si vedano in senso conforme le relazioni di consulenza tecnica dell'ing. ██████████ e dell'avv. ██████████, anch'esse del tutto neglette dalla Pubblica Accusa. Si vedano, infine, le dichiarazioni del teste ing. ██████████ (udienza del 24.3.2015).

⁴⁶⁶ Vedasi relazione riservata dell'ing. ██████████ del 14.7.2008 (doc. 80 delle produzioni della difesa ██████████ all'udienza del 17.6.2014).

⁴⁶⁷ Si veda la sua testimonianza all'udienza del 17.2.2015.

⁴⁶⁸ In buona sostanza, a fronte di una richiesta dell'impresa di 19.319.471,47 euro, il RUP ritenne ammissibili le riserve in oggetto solo per 16.173.273,72 euro, applicando le stesse percentuali di fondatezza ritenute dagli Organi che si erano pronunciati sulla prima *tranche*, e conseguentemente calcolò con metodo proporzionale quanto avrebbe potuto essere riconosciuto per la seconda, tenendo conto, altresì, del fatto che il Direttore dei lavori aveva proposto di riconoscere all'impresa complessivamente 13.763.727,52 euro. Poiché in base a detti calcoli (n.d.r. dettagliatamente illustrati dalla difesa ██████████ nelle pagg. 36 e 37 della memoria depositata all'udienza del 9.9.2015) per tutte le riserve (dalla n. 1 alla n. 59) avrebbe potuto arriversi alla cifra complessiva di 22.391.889,24 euro, il RUP proponeva di chiudere la vicenda, offrendo la somma onnicomprensiva di 15.800.000 euro.

⁴⁶⁹ Si vedano la testimonianza dello stesso all'udienza del 17.2.2015 e le dichiarazioni dell'ing. ██████████ all'udienza del 3.2.2015.

liquidazione proporzionale è ammissibile se le riserve sono simili e nel caso di specie le riserve successive alla 27 erano simili alle precedenti.⁴⁷⁰

Parimenti giustificata appare, all'esito dell'istruttoria, la proposta del RUP [redacted] al Consiglio di Amministrazione di [redacted] di riconoscere all'impresa un "premio di acceleramento"⁴⁷¹ per ottenere in via transattiva il consenso dell'impresa, che si era rifiutata di sottoscrivere l'ordine di servizio n. 43 del 4.4.2008 del Direttore dei lavori impositivo del termine ultimo del 30.5.2009, a concludere i lavori prima del maggior tempo a cui aveva diritto.

In realtà, come chiaramente spiegato dall'avv. [redacted] non si è trattato di un "premio di accelerazione" in senso tecnico, ma del riconoscimento all'impresa di un equo compenso per il maggior costo sostenuto in termini di impiego di uomini e mezzi per raggiungere una produzione media giornaliera superiore a quella stimata, al fine di recuperare il ritardo per fatti a lei non addebitabili e finire l'opera in un tempo più ristretto.⁴⁷²

A tal proposito si osserva che l'impresa aveva richiesto la maggior somma di 4,8 milioni di euro per completare i lavori entro il termine del 30.5.2009, mentre il RUP proponeva il riconoscimento della somma di 3 milioni di euro (con una riduzione di circa il 40 % sulla pretesa) a condizione che i lavori sulle carreggiate fino al ponte sul fiume Scrivia terminassero entro il 23.12.2008, concedendo solo per il completamento del ponte, oggetto delle perizie di variante, il termine massimo fissato dal Direttore dei Lavori del 30.5.2009.⁴⁷³

L'accordo transattivo⁴⁷⁴ - proposto dal RUP, illustrato dallo stesso al Consiglio di Amministrazione di [redacted]⁴⁷⁵ e approvato all'unanimità nella seduta del 18.7.2008⁴⁷⁶ - aveva, quindi, lo scopo di chiudere tutto il contenzioso presente e futuro "con l'estinzione automatica di ogni domanda di riserva" e di incidere positivamente sull'andamento dei lavori, conformemente alle indicazioni in materia dell'ANAS⁴⁷⁷, ottenendo dall'impresa l'impegno a concluderli anticipatamente rispetto al termine fissato dal Direttore dei lavori.

⁴⁷⁰ Si vedano le dichiarazioni rese dall' [redacted] all'udienza dell' 1.4.2014 (pagg. 9-11 delle relative trascrizioni).

⁴⁷¹ Così lo aveva definito il direttore generale di [redacted] ing. [redacted] nel fax del 16.7.2008 inviato al RUP ing. [redacted] (si veda doc. 26 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013).

⁴⁷² Si vedano le dichiarazioni dell'avv. [redacted] all'udienza del 17.6.2014 e le pagg. 103 e ss. della sua relazione di consulenza.

⁴⁷³ Si vedano le dichiarazioni dell'ing. [redacted] (udienza del 21.4.2015), dell'ing. [redacted] (udienza del 17.2.2015), dell'ing. [redacted] (udienza del 3.2.2015).

⁴⁷⁴ Sulla differenza tra l'accordo bonario ex art. 31 bis e l'accordo transattivo raggiunto nel caso di specie si rimanda all'esautiva relazione di consulenza tecnica dell'avv. [redacted] (pagg. 98 e ss.).

⁴⁷⁵ Si vedano la relazione dell'ing. [redacted] al CdA del 16.7.2008 e la nota di accompagnamento dello stesso RUP e del dott. [redacted] del 17.7.2008 (doc. nn. 27 e 28 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013).

⁴⁷⁶ Si veda l'estratto del verbale del Consiglio di amministrazione di [redacted] del 18.7.2008 (doc. n. 29 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013).

⁴⁷⁷ Si veda la circolare ANAS n. 792SGE del 7.7.2003, prodotta dal c.t. ing. [redacted] all'udienza del 17.6.2014, nonché le dichiarazioni rese dallo stesso nel medesimo contesto.

L'accordo prevedeva, altresì, l'impegno dell'impresa a sollevare la Stazione appaltante da tutte le richieste passate, presenti e future delle Amministrazioni locali interessate dai lavori per le ripavimentazioni e/o ripristini statali.⁴⁷⁸

L'accordo veniva sottoscritto dall'amministratore delegato di [REDACTED], dott. [REDACTED], e dal direttore generale di [REDACTED], ing. [REDACTED], in data 18.9.2008⁴⁷⁹ e non contestato dall'ente concedente.⁴⁸⁰

Alla fine di questo *excursus* il Collegio non può che convenire con quanto affermato già tre anni fa dalla Suprema Corte nel decidere sulla legittimità del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di 18,8 milioni di euro disposto nei confronti di [REDACTED]

*"... si è trattato di una transazione, in cui, naturalmente, le parti prevedono reciproche concessioni ed il cui contenuto non può essere interpretato in stretta aderenza a quanto dovuto e a quanto spettante a ciascuna delle parti, poiché la finalità della transazione è proprio quella di evitare le incertezze che sono collegate all'accertamento pieno della fondatezza delle proprie reciproche pretese. Del resto è stato anche sottolineato come di fronte ad una richiesta da parte dell'ATI di circa 60 milioni di euro, alla fine è stata liquidata la somma, di molto inferiore, pari a 18,8 milioni di euro, tre dei quali subordinati al rispetto dei nuovi termini dei lavori".*⁴⁸¹

Alla luce, pertanto, di tutte le prove orali e documentali acquisite e delle valutazioni analiticamente sopra esposte, il Collegio ritiene del tutto infondata l'ipotesi accusatoria dell'illegittimità dell'erogazione all'ATI [REDACTED] da parte di [REDACTED] della somma di 18,8 milioni di euro in relazione al contratto di appalto per i lavori di ampliamento dell'A7.

Ciò renderebbe superflua ogni ulteriore considerazione sulla vicenda oggetto della contestazione di cui al capo G).

Il Tribunale ritiene, tuttavia, di spendere ancora qualche parola sulla costruzione accusatoria per contestarne la fondatezza in fatto e in diritto rispetto alle posizioni soggettive dei singoli imputati.

Il Pubblico Ministero – nel tentativo di conferire plausibilità logica all'ipotesi investigativa dell'esistenza di un *pactum sceleris* tra [REDACTED] e [REDACTED], i cui termini di scambio sarebbero stati i 18,8 milioni di euro pagati da [REDACTED] all'ATI [REDACTED] e i 2 milioni di euro pagati da [REDACTED] a [REDACTED] a titolo di restituzione di debiti di [REDACTED] – ha sostenuto che [REDACTED] fosse l'amministratore di fatto della [REDACTED], società su cui esercitava un controllo penetrante e diretto attraverso il controllo dell'amministratore delegato e della direzione tecnica. Ciò sarebbe dimostrato dal ruolo rivestito all'interno della società dall'arch. [REDACTED], definito dalla Pubblica Accusa nel corso del dibattimento "*la longa*

⁴⁷⁸ L'ing. [REDACTED] ha spiegato tecnicamente il senso di questa clausola, particolarmente favorevole per la Stazione Appaltante, perché la teneva indenne da futuri possibili contenziosi (si vedano le trascrizioni dell'udienza del 3.2.2015).

⁴⁷⁹ Si veda doc. 31 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 18.7.2013.

⁴⁸⁰ Vedasi i certificati di collaudo del 5.9.2013 nei rapporti tra concedente e concessionaria e tra concessionaria e impresa (doc. 85 e 86 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 17.6.2014).

⁴⁸¹ Vedasi Cass. Sez. VI n. 34505/12 del 31.5.2012 (dep. il 10.9.2012).

manus di [redacted] ... il suo fiduciario ... un professionista di riporto ... un faccendiere nell'interesse di [redacted] e verosimilmente di altri dirigenti del PD di area sestese".⁴⁸²

L'arch. [redacted] avrebbe occupato militarmente la [redacted], grazie alla complicità/acquiescenza del suo amministratore delegato [redacted] (corrotto dallo stesso [redacted] attraverso l'erogazione della somma di 68.000 euro), collocando nei posti chiave uomini di sua fiducia (l'ing. [redacted]) o così inesperti (l'ing. [redacted]) da essere facilmente manovrabili e manovrati: a detta del P.M. ciò sarebbe stato confermato dalle "dichiarazioni di moltissimi testimoni assunti nel dibattimento".⁴⁸³

Osserva il Collegio che "i moltissimi testimoni" a cui il P.M. ha inteso fare riferimento sono in realtà solo tre – precisamente la dott.ssa [redacted], il dott. [redacted] e l'ing. [redacted] – e non hanno affatto riferito, quanto meno dinanzi al Tribunale, quanto sostenuto dal P.M.

Infatti, il dott. [redacted] ha dichiarato che l'arch. [redacted] aveva avuto all'inizio del 2005 un incarico di *due diligence* dal dott. [redacted] senza un contratto – circostanza invero smentita dalle produzioni documentali e dalla testimonianza della dott.ssa [redacted], di cui si dirà in prosieguo – e "si aggirava" all'interno della società con un ruolo non noto, comportandosi come un dirigente, piuttosto che come un consulente, circostanza che gli era stata riferita in particolare dall'ing. [redacted] e da lui constatata direttamente nell'unica riunione a cui aveva partecipato in presenza dello stesso [redacted], in cui si era parlato del Polo fieristico⁴⁸⁴: un po' poco per affermare che [redacted] fosse la *longa manus* attraverso la quale [redacted] amministrava di fatto la società [redacted], asservendola ai suoi interessi illeciti.

L'ing. [redacted] ha riferito di essere stato sottoposto ad un'attenzione particolare, insieme a tutta la direzione tecnico-operativa da lui diretta, con il cambio di amministrazione avvenuto alla fine del 2004 e per tutto il 2005, nel corso del quale venne chiamato a fornire chiarimenti su più questioni al dott. [redacted], assistente dell'amministratore delegato dott. [redacted]. In quel periodo aveva conosciuto l'arch. [redacted] quale incaricato della *due diligence*, che riguardava anche la sua direzione. Successivamente si era confrontato con lui su altre questioni, quali il progetto dell'autostrada telematica e la gara d'appalto per lo svincolo [redacted], perché non la pensavano allo stesso modo, ma era stato richiamato dal dott. [redacted] che gli aveva manifestato il suo pieno appoggio alle posizioni di [redacted].⁴⁸⁵

Rileva il Collegio che l'ing. [redacted], contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., non ha attribuito all'arch. [redacted] alcun ruolo nel suo demansionamento avvenuto alla fine del 2005, con attribuzione a lui della sola "direzione operativa sicurezza e viabilità" e assegnazione della direzione tecnica all'ing. [redacted].⁴⁸⁶

⁴⁸² Si vedano le trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015 e la memoria (pagg. 24 e ss.) depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015.

⁴⁸³ Si vedano pag. 24 della memoria del P.M. del 10.11.2015 e le pagg. 86 e ss. dell'udienza del 7.7.2015.

⁴⁸⁴ Si veda la testimonianza del dott. [redacted] all'udienza del 22.1.2014.

⁴⁸⁵ Vedasi trascrizioni dell'esame dell'ing. [redacted] (udienze del 22.1.2014 e 5.2.2014).

⁴⁸⁶ Si vedano la testimonianza dell'ing. [redacted] alle udienze sopra indicate e l'esame dell'arch. [redacted] alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015.

La dott.ssa [redacted]⁴⁸⁷ - già assistente del dott. [redacted] in [redacted] e dal 2010 responsabile del Servizio Internal Auditing della società - si è limitata a illustrare il contenuto della sua relazione redatta su incarico dell'avv. [redacted] (amministratore delegato di [redacted] succeduto al dott. [redacted]) in merito alle consulenze conferite all'arch. Sarno, su cui erano stati pubblicati articoli di stampa che avevano indotto il Presidente della Provincia di Milano, [redacted], a chiedere un approfondimento.⁴⁸⁸

Si trattava di diversi incarichi di consulenza, affidati dal 2005 al 2009 all'arch. [redacted] o alla sua società RSG senza analisi di altri preventivi, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. I contratti erano stati firmati dall'amministratore delegato, dott. [redacted], avevano oggetti da lei ritenuti generici e prevedevano un corrispettivo basato sulle ore lavorative effettuate dall'architetto e dai suoi collaboratori.⁴⁸⁹

La dott.ssa [redacted] ha ricordato tra i diversi incarichi uno avente ad oggetto il possibile utilizzo dell'area di Cascina Gobba⁴⁹⁰, un progetto relativo ad un immobile di Viale Forlanini, un progetto per la ristrutturazione della nuova sede di [redacted], acquistata dal [redacted].⁴⁹¹

Il collegio sindacale negli anni si era espresso negativamente sul fatto di conferire più consulenze agli stessi soggetti e sull'espletamento di consulenze per attività che avrebbero potuto essere svolte dalla struttura interna della società.

La teste, con onestà intellettuale, ha però precisato di avere rinvenuto, ma non esaminato, corpose relazioni e *rendering* dell'arch. [redacted] del suo studio relative a quei contratti e di non essere in grado di valutare la congruità del lavoro svolto e i compensi pagati, non essendo un tecnico; si è limitata ad analizzare l'oggetto dei contratti sulla base dei dati che le sono stati forniti dalla direzione tecnica e dall'amministratore delegato.

Osserva il Collegio che l'attività svolta dall'arch. Sarno è stata ampiamente riscontrata dalle corpose produzioni difensive⁴⁹², che documentano 5.400 ore di lavoro svolte da

⁴⁸⁷ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 22.1.2014.

⁴⁸⁸ Si vedano i documenti nn. 1), 2), 3) prodotti dal P.M. all'udienza del 22.1.2014.

⁴⁸⁹ Si vedano i doc. nn. 4), 5) e 6) prodotti dal P.M. all'udienza del 22.1.2014.

⁴⁹⁰ Si vedano sul punto i doc. 7) e 8) prodotti dal P.M. all'udienza del 22.1.2014, nonché le dichiarazioni rese da [redacted], il quale aveva richiesto in concessione la predetta area - limitrofa alla fermata della linea 1 della metropolitana e trasformata in un *suk* da immigrati e trasportatori abusivi - per adibirla a parcheggio attrezzato per i pulmann delle sue autolinee; la proposta di [redacted] a [redacted] non ebbe esito positivo.

⁴⁹¹ In questo caso, però, il compenso dell'arch. [redacted] era a carico del venditore e non di [redacted] si vedano il doc. 12) prodotto dal P.M. all'udienza del 22.1.2014 e le trascrizioni dell'esame di [redacted] all'udienza del 22.1.2014.

Si veda sul punto anche la testimonianza dell'ing. [redacted], direttore generale di [redacted] società di ingegneria incaricata da [redacted] ([redacted] della progettazione e realizzazione dell'edificio poi adibito a sede di [redacted] a seguito di progetto di personalizzazione realizzato dallo studio dell'arch. Sarno insieme all'arch. [redacted] (udienza del 5.2.2014).

⁴⁹² Si vedano i 35 faldoni, prodotti dalla difesa [redacted] alle udienze del 18.7.2013 (i primi 3) e 22.1.2014 (gli altri 32), contenenti la documentazione dell'attività svolta dall'imputato e dal suo studio professionale [redacted] (n.d.r. di seguito [redacted]) per [redacted]: *due diligence*; contratto coordinamento relativo a autostrada telematica, polo fieristico Rho-Pero, sistemazione nodo Cascina Gobba, riqualificazione svincolo Forlanini; contratto progetti speciali avente ad oggetto sistemazione a verde aiuole stradali di ingresso al Quartiere Cantalupa, area di sosta e collegamento con hotel Mailand su tangenziale A50, progetto di forestazione per reliquati e fasce, interventi di mitigazione nel parco del Ticino per A7, aree di pertinenza Eni, area Vimercate Est, sistemazione a verde uscite 5/6/A7 Assago,

RSG per [redacted] e tra il 2005 e il 2009⁴⁹³, e dalle dettagliate spiegazioni fornite dall'imputato nel corso del suo esame⁴⁹⁴, sicché non v'è ragione di dubitare sulla effettività di quelle consulenze e dell'attività professionale prestata e, quindi, sulla natura dei compensi elargiti dalla società.

Inoltre nel corso dell'istruttoria è emerso che l'arch. [redacted] era stato introdotto in [redacted] nel 2004 non da [redacted], che all'epoca non aveva alcun ruolo nella società, e tantomeno da [redacted], ma dal Presidente dell'epoca, Prof. [redacted], già designato al vertice della società dal precedente Presidente della Provincia di Milano, [redacted], notoriamente di area politica opposta a quella di [redacted].⁴⁹⁵

Tantomeno si può sostenere all'esito dell'istruttoria dibattimentale che l'arch. [redacted] avesse acquisito quell'incarico, mantenendolo ed anzi incrementandolo nel corso degli anni, non per la sua capacità professionale, ma per i suoi legami con il mondo politico, in particolare con [redacted], e per il suo ruolo - attribuitogli dal P.M., ma non provato - di collettore di finanziamenti illeciti e di custode fiduciario di finanze occulte.

Sul punto, infatti, la difesa ha smentito la prospettazione accusatoria, documentando la rilevante e prestigiosa attività professionale svolta da "[redacted]" in Italia e all'estero⁴⁹⁶ ed evidenziando come lo studio dell'arch. [redacted] nel periodo oggetto di investigazioni fosse collocato, nella classifica de Il Sole 24 ore, al 12° posto tra i


immobile di Via Medici del Vascello, studio di fattibilità Barriera di Assago A7, studio di fattibilità sulle aree di Cascina Gobba; contratto aree relativo alla riqualificazione di tutte le aree di proprietà di [redacted] e lungo le tangenziali di Milano e la A7, alla fattibilità di percorso ciclopedonale in corrispondenza delle tangenziali A50-A51-A52, al possibile utilizzo dell'area di Cascina Gobba, alla realizzazione di aree di sosta attrezzata Tir all'uscita di Tortona.

⁴⁹³ Trattasi di ben 21.376 files il cui elenco è contenuto nei faldoni nn. 1 e 2 prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013, estrapolati dal server sequestrato dagli inquirenti al momento della perquisizione dello studio professionale dell'imputato, ma a tutta evidenza mai analizzati dalla Guardia di Finanza né dal c.t. [redacted], non potendosi spiegare altrimenti il granitico convincimento del P.M., immutato sino alla fine del dibattimento, della fittizietà di quelle consulenze. Si vedano, altresì, i documenti prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 19.11.2013 comprovanti le ore di lavoro dei dipendenti di [redacted] su commesse di [redacted].

⁴⁹⁴ Si vedano le trascrizioni delle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015.

⁴⁹⁵ Si vedano dichiarazioni sul punto dell'arch. [redacted] (udienza del 20.1.2015) e "lettera di incarico" all'arch. [redacted] datata 15.12.2004, firmata dal [redacted], avente ad oggetto "incarico professionale per possibili soluzioni innovative relative alle aree di servizio sull'autostrada gestita dalla Milano Mare - Milano Tangenziali s.p.a." (vedasi produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 20.1.2015).

⁴⁹⁶ Si vedano le produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 20.1.2015 e, in particolare, la brochure attestante i più importanti lavori svolti - quali, a titolo esemplificativo, la ristrutturazione del Palazzo dell'ONU (edificio della Assemblea Generale ed edificio della biblioteca) a New York, il progetto del porto di Al Faw in Iraq, la ristrutturazione del grattacielo Pirelli di Milano dopo il tristemente famoso incidente aereo, la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Milano, la ristrutturazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, la realizzazione di edifici dell'ospedale San Raffaele di Milano (tra cui la cupola e l'edificio del DIBIT 2), la ristrutturazione della sede della Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, la realizzazione di edifici per l'Università Bocconi - la partecipazione a concorsi internazionali di progettazione in Italia, India, Spagna, Turchia, Regno Unito, Svizzera, Hong Kong, Paesi Bassi, Iran, Austria e le prestigiose referenze ottenute (da ONU, Ministero LLPP, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero delle Finanze, Ministero degli Esteri, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cologno Monzese, ALER Milano, Fondazione Centro San Raffaele, e, da ultimo, anche Milano Serravalle s.p.a.).



primi 100 studi di architettura e ingegneria d'Italia, tant'è che il fatturato verso [redacted] rappresentava meno del 10 % di quello complessivo.⁴⁹⁷

Il pregiudizio con cui è stata scandagliata dagli inquirenti l'attività professionale dell'arch. [redacted] è apparso evidente al Collegio nella deposizione del c.t. dott. [redacted], allorché lo stesso, riferendo su una delle sue numerose relazioni di consulenza mirate su detto imputato⁴⁹⁸, ha sostenuto la fittizietà delle fatture – asseritamente utilizzate per abbattere i ricavi della società e giustificare uscite di denaro - emesse nei confronti di [redacted] dalla moglie (definita un'insegnante di matematica) e dalle figlie dello stesso [redacted], dimenticando inspiegabilmente che la signora [redacted] di professione fa l'architetto ed è direttore tecnico della [redacted] e le signore [redacted] ed [redacted] lavorano entrambe nello studio fondato insieme ai genitori, una come architetto e l'altra come pubblicitaria, venendo evidentemente retribuite per la loro attività professionale.⁴⁹⁹

Le indagini sull'arch. [redacted] hanno riguardato anche i rapporti bancari dallo stesso intrattenuti all'estero⁵⁰⁰, ma non hanno consentito di provare il suo ruolo di collettore di tangenti/finanziamenti illeciti e tantomeno di gestore a titolo fiduciario delle finanze occulte di [redacted], essendo rimaste le affermazioni del P.M. sul punto illazioni prive di riscontro.⁵⁰¹

L'unico elemento di sospetto a carico dell'arch. [redacted] è rappresentato dal *file excel* denominato "nota spese", trovato nella memoria di una chiavetta USB a lui sequestrata nel corso della perquisizione del suo studio⁵⁰², argomento sul quale si tornerà nel paragrafo successivo dedicato alla vicenda dei finanziamenti all'associazione "[redacted]".

In questa sede, per ritenere non provata l'ipotizzata gestione da parte di [redacted] di "tangenti" per conto di [redacted], sarebbe sufficiente evidenziare come gli stessi operanti, che hanno dettagliatamente analizzato quel *file*, abbiano manifestato perplessità a

⁴⁹⁷ Si vedano le trascrizioni dell'esame dell'arch. [redacted] alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015.

⁴⁹⁸ Si vedano le relazioni nn. 4, 7, 9, 10, 11, 17, 18 e 20 redatte dal dott. [redacted].

⁴⁹⁹ Si vedano, da un lato, le dichiarazioni rese dal c.t. [redacted] (udienza 6.5.2014) e le pagg. 2 della relazione n. 18 e 17 della relazione n. 20 e, dall'altro, le dichiarazioni dell'arch. [redacted] (udienza del 20.1.2015) e la documentazione prodotta dalla difesa alla stessa udienza.

⁵⁰⁰ Si vedano le spiegazioni plausibili fornite dall'imputato in ordine alla necessità di disporre di rapporti bancari esteri in considerazione della sua attività professionale internazionale, di cui ha dato ampia prova (vedasi trascrizioni dell'esame di [redacted] alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015).

⁵⁰¹ Si evidenzia in proposito che anche la documentazione acquisita per rogatoria nel Regno Unito - pervenuta agli inquirenti alla fine del dibattimento, precisamente nelle ultime udienze dedicate alle arringhe difensive, e non acquisita dal Collegio non potendosi interrompere la discussione per l'assunzione di nuove prove non assolutamente indispensabili ai fini della decisione (art. 523 comma 6 c.p.p.) – a detta dello stesso P.M. non avrebbe comunque dimostrato la destinazione dei fondi esteri di cui l'arch. [redacted] avrebbe avuto in ipotesi la disponibilità e, quindi, tantomeno la loro ipotizzata "gestione" in nome e per conto di Penati (si vedano le trascrizioni dell'udienza del 29.10.2015 pagg. 118 e ss. e, specificamente quanto alla loro irrilevanza rispetto alle accuse, pag. 122).

⁵⁰² Si vedano sul punto le dichiarazioni del Magg. [redacted] (udienza 5.11.2013), del Mar. [redacted] (udienza 13.11.2013) e del Mar. [redacted] (udienza 13.11.2013), nonché del c.t. del P.M. dott. [redacted] (udienza 1.4.2014) e del c.t. della difesa [redacted], dott. [redacted] (udienza 28.4.2015).

definirlo "una contabilità non ufficiale, anche perché è sempre annotato e detratto l'importo delle tasse."⁵⁰³

E d'altronde lo stesso P.M. ha dichiarato in requisitoria che le cifre annotate in quel foglio di calcolo "sembrerebbero"⁵⁰⁴ versamenti di denaro raccolti da [redacted] per conto di [redacted], così confermando la valutazione del Tribunale che quel documento è un mero spunto investigativo, indubbiamente suggestivo, che non è riuscito ad assumere all'esito del dibattimento la dignità di prova inoppugnabile.

Invero la lettura dei dati del *foglio excel*⁵⁰⁵, illustrati analiticamente dal Mar. [redacted] - a prescindere dalla correttezza o meno delle modalità di acquisizione⁵⁰⁶ - si presta a un'interpretazione non univoca:

- sono riportati nomi di persone fisiche e giuridiche certamente esistenti, con le quali l'arch. [redacted] ha avuto rapporti di lavoro (ad esempio [redacted], [redacted], [redacted]⁵⁰⁷) accanto a cifre di dubbio significato, potendo riferirsi a pagamento di prestazioni professionali (come farebbe pensare la detrazione da esse di importi indicati espressamente come "tasse")⁵⁰⁸ o anche a dazioni per causali illecite (come per le annotazioni di acconti per complessivi 210.000 euro sotto la voce "[redacted] nel foglio 3 intitolato [redacted]"⁵⁰⁹);
- sono annotate spese per viaggi⁵¹⁰;

⁵⁰³ Si veda la testimonianza del Mar. [redacted] all'udienza del 13.11.2013 (pagg. 76-77 delle trascrizioni).

⁵⁰⁴ Si veda pag. 99 delle trascrizioni della requisitoria del P.M. all'udienza del 7.7.2015.

⁵⁰⁵ Si veda la stampa di detto *file*, acquisita all'udienza del 5.11.2013 durante l'esame del Magg. [redacted] (faldone II delle produzioni P.M.)

⁵⁰⁶ Si vedano, sul punto, le differenti valutazioni del dott. [redacted] (c.t. del P.M.) e del dott. [redacted] (c.t. della difesa [redacted]), sentiti rispettivamente alle udienze dell'1.4.2014 e del 26.4.2015, e le relazioni redatte dagli stessi e acquisite dal Collegio.

⁵⁰⁷ E' emerso in dibattimento che l'arch. [redacted] si era occupato, tramite il geom. [redacted] di sua fiducia, di alcune pratiche catastali per l'avv. [redacted] (si vedano sul punto le dichiarazioni di [redacted] all'udienza del 20.1.2015 e del Mar. [redacted] all'udienza del 13.11.2013, nonché i documenti prodotti dal P.M. all'udienza del 13.11.2013).

⁵⁰⁸ Si veda ad esempio il foglio 1 relativo a [redacted], che era una commessa acquisita dallo studio [redacted] nel 2008 avente ad oggetto lo sviluppo di progetti sulla rete autostradale per aree di sosta di tir e caravan (si vedano sul punto le dichiarazioni dell'arch. [redacted] all'udienza del 20.1.2015, nonché le annotazioni di cui al foglio 7 dello stesso *file excel*).

⁵⁰⁹ [redacted] consulente della società [redacted], ha dichiarato di avere versato denaro in contanti in nero a [redacted] per conto di [redacted] (legale rappresentante di [redacted]), che ha confermato la circostanza, per partecipare ai lavori di costruzione dell'autostrada Pedemontana tramite il consorzio [redacted]. Si vedano le dichiarazioni di [redacted] e [redacted], quest'ultimo sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., all'udienza del 13.11.2013, la documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 13.11.2013 (acquisita durante l'esame del teste [redacted]), le dichiarazioni dell'arch. [redacted] alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015, nonché la documentazione prodotta dalla difesa [redacted] all'udienza del 19.11.2013.

⁵¹⁰ Si veda la voce "Viaggio US 9.262,11" sul foglio 2 o la sottovoce "viaggio Valencia 4.700,00" della voce [redacted] sempre sul foglio 2.

Sulla prima voce l'arch. [redacted] ha dichiarato che si trattava della previsione di spesa per un viaggio da fare a New York per conto della Provincia di Milano per sponsorizzare Expo, sfruttando le sue conoscenze acquisite nel corso dei lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Nazioni Unite; il viaggio poi non avvenne, in quanto lui e i suoi collaboratori furono chiamati a partecipare ad un importante concorso di architettura in Scozia.

Sulla seconda voce l'arch. [redacted] ha asserito trattarsi delle spese di una vacanza a Valencia fatta da lui, sua moglie, [redacted], la di lui moglie e [redacted], di cui è un sostenitore, in occasione delle gare di Coppa America a cui partecipava un suo cugino quale armatore di una barca del Sudafrica. Intendeva far conoscere suo cugino a [redacted] nell'ambito di un progetto di recupero dei tossicodipendenti anche attraverso l'attività velica, al quale era interessato anche [redacted], che si era offerto di donare un suo

- sono annotati finanziamenti per la campagna elettorale regionale di ██████████,⁵¹¹
- sono annotati i compensi lordi e netti elargiti a ██████████, già collaboratore di ██████████, poi assunto da ██████████;⁵¹²
- è annotata la previsione di spesa per l'assunzione di ██████████ (altra collaboratrice di ██████████), poi non assunta;⁵¹³
- sono annotate le spese per i lavori di ristrutturazione dello studio ██████████ di Via ██████████ a Milano;⁵¹⁴
- è annotata la voce ██████████ con indicazioni di artigiani e cifre per una somma complessiva di 68.900,00.⁵¹⁵

Ebbene, con riguardo a quest'ultima voce, l'arch. ██████████ ha dichiarato che si trattava di un preventivo da lui effettuato per lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà del dott. ██████████ sito in Via ██████████, lavori poi non eseguiti perché ritenuti eccessivamente costosi.⁵¹⁶

Osserva sul punto il Collegio che è quantomeno sospetto il fatto che in quella voce concorra a formare la cifra complessiva di 68.900,00 euro anche il costo del viaggio a Valencia, che lo stesso ██████████ ha ammesso di avere realmente effettuato insieme a ██████████ sostenendone le relative spese; così come è anomalo che nel successivo foglio 9 quella stessa cifra venga registrata come "spese ██████████ privato (black)", dicitura difficilmente conciliabile con le spiegazioni fornite da ██████████ sull'utilizzo da parte sua in quel file della parola "black".⁵¹⁷

terreno in Sicilia a ██████████ per realizzare una comunità. Poiché lui e ██████████ erano stati precedentemente ospiti di ██████████ in Sicilia nell'ambito di questo progetto, aveva ricambiato sostenendo le spese per il viaggio a Valencia per entrambi (si vedano le trascrizioni dell'udienza del 20.1.2015, nonché all. 8 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013). Le dichiarazioni di Sarno sul punto sono state confermate da don ██████████ (vedasi verbale di indagini difensive del 17.7.2012, prodotto dalla difesa ██████████ all'udienza del 24.3.2015 – doc. 40 – e acquisito con il consenso delle parti) e da ██████████, titolare di agenzia di viaggi con sede in via ██████████ a Milano (vedasi verbale di s.i.t. rese alla G.diF. in data 28.3.2012, prodotto dalla difesa ██████████ all'udienza del 24.3.2015 – doc. 41 – e acquisito con il consenso delle parti).

⁵¹¹ Vedasi fogli 4 e 5: sul punto ██████████ ha dichiarato che erano "previsioni di versamenti" da lui fatte sulla base delle indicazioni fornitegli dai diversi soggetti interessati a finanziare ██████████ (specificamente ██████████, ██████████ che era il presidente di una cooperativa, il padre di ██████████ che era un amico di suo genero, ██████████ il costruttore ██████████, un imprenditore di nome ██████████), ma poi non sa chi effettivamente abbia fatto i versamenti e il loro ammontare, dal momento che il denaro non fu consegnato a lui, ma versato direttamente sui conti correnti intestati a "██████████", "██████████" e "██████████".

⁵¹² Si veda la voce "██████████ 54.000,00 e 68.952,00" contenuta nel foglio 6.

⁵¹³ Si vedano la voce "██████████ 46.400,00" di cui al foglio 6 e le spiegazioni fornite da ██████████ (udienza del 20.1.2015)

⁵¹⁴ Si vedano le dichiarazioni dell'arch. ██████████ alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015, nonché la documentazione prodotta dalla difesa ██████████ all'udienza del 19.11.2013.

⁵¹⁵ Si veda foglio 2 della stampa di quel file acquisita all'udienza del 5.11.2013.

⁵¹⁶ Si vedano le dichiarazioni dell'arch. ██████████ alle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015.

⁵¹⁷ L'arch. ██████████ ha, infatti, dichiarato che in quel file annotava – in modalità di sovrascrittura e, quindi, con sovrapposizione o comunque non cancellazione di dati – gli introiti e le spese relative ai lavori/commesse acquisiti e, detratte le imposte che avrebbe dovuto pagare, indicava con la dicitura "black" l'avanzo, cioè le somme di denaro di cui poteva liberamente disporre, intendendo in tal modo riferirsi al fatto che il bilancio di quel lavoro/commissa era positivo (non in rosso). Questa spiegazione, invero tortuosa ma che potrebbe avere un senso, ad esempio, in relazione alle annotazioni sotto la voce ██████████ di cui al foglio 1, certamente appare illogica per le annotazioni sotto la voce "██████████" e induce il concreto sospetto che, almeno in questo caso, l'espressione "black" sia stata utilizzata nel senso comune di "pagamento occulto".

Le indagini svolte su questa vicenda sono state, però, lacunose⁵¹⁸, in quanto sono stati sentiti solo tre artigiani – il falegname [redacted], l'idraulico [redacted] e il muratore [redacted] – i quali hanno dichiarato di avere svolto piccoli lavori presso l'appartamento di Via [redacted] del dott. [redacted] del costo complessivo inferiore a 1.000 euro, pagato dall'arch. [redacted].⁵¹⁹

Ciononostante il P.M. ha comunque ritenuto raggiunta la prova della "tangente" di 68.000 euro elargita da [redacted] a [redacted], tant'è che ha chiesto la condanna anche per questa condotta contestata al capo G), pur sostenendo che non è stato possibile identificare e sentire quali persone informate sui fatti tutti gli artigiani indicati in quel prospetto, perché lo studio Sarno ha mille fornitori, ed è stato fatto perciò un accertamento "random", certamente "non esaustivo", ma comunque "è uno spunto interessante per dire che quegli appunti non sono appunti di fantasia".⁵²⁰

E' del tutto evidente come la valutazione del P.M. non possa essere condivisa dal Collegio, che può e deve affermare la colpevolezza di un imputato solo in presenza di prove che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il reato sussista e l'imputato lo abbia commesso: nel caso di specie lo "spunto" investigativo è rimasto tale, tanto più che i lavori accertati sono stati di importo irrisorio, assolutamente inferiore alle indicazioni contenute nell'appunto⁵²¹, e che gli altri artigiani di fiducia dell'arch. [redacted] – già sentiti nel corso delle indagini - hanno escluso di avere svolto lavori a casa di [redacted].⁵²²

⁵¹⁸ Il Mar. [redacted] ha parlato di "un controllo a campione" (vedasi trascrizioni dell'udienza del 13.11.2013).

Con riguardo all'appunto manoscritto dalla moglie del dott. [redacted] (rinvenuto nell'abitazione dell'imputato), diretto a un certo [redacted] e in cui si parla della realizzazione di due librerie, lo stesso è la prima parte di un fax del 2002 diretto all'arch. [redacted] (e non all'arch. [redacted], all'epoca neppure conosciuto da [redacted]), che stava ristrutturando l'abitazione dello stesso.

Non è stato possibile sentire su questa vicenda l'arch. [redacted], perché lo stesso è deceduto (vedasi certificato di morte prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 3.6.2005), ma sono stati acquisiti i documenti comprovanti la progettazione ed esecuzione di quei lavori da quel professionista (vedasi produzioni difesa [redacted] all'udienza del 24.3.2015) e sono stati sentiti il venditore di quell'immobile [redacted] e il titolare dell'impresa di ristrutturazioni [redacted], i quali hanno confermato l'estraneità dell'arch. [redacted] alle vicende relative all'acquisto, ristrutturazione e arredamento dell'appartamento di [redacted] (vedasi udienza del 24.3.2015).

⁵¹⁹ Precisamente il falegname ha dichiarato di avere montato una cucina Ikea in un appartamento che doveva essere affittato e di essere stato pagato 700 euro; l'idraulico ha dichiarato di avere eseguito un intervento di manutenzione dello scaldabagno ed uno di sistemazione di alcune valvole dei caloriferi e di un rubinetto, percependo un compenso di 200 euro, corrispostogli dallo studio [redacted], con il quale stabilmente collabora (si vedano le trascrizioni dell'udienza del 13.11.2013, nonché l'all. 7 delle produzioni del P.M. alla medesima udienza); il muratore ha dichiarato di avere fatto un intervento di muratura nel bagno per consentire all'idraulico di sostituire un rubinetto (verbale di s.i.t. rese alla Guardia di Finanza di Milano in data 4.5.2012, prodotto dalla difesa [redacted] e acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 3.6.2015).

⁵²⁰ Si vedano pagg. 89-90 delle trascrizioni della requisitoria (udienza del 7.7.2013).

⁵²¹ Certamente tali da non poter essere definiti il prezzo di una corruzione, tanto più che tra [redacted] e [redacted] intercorreva un rapporto di frequentazione anche amicale e che il secondo era stato invitato in epoca successiva al matrimonio della figlia del primo, "sdebitandosi" del favore ricevuto con un regalo di pari valore alla sposa: vedasi ordine di bonifico di 1.000 euro disposto da [redacted] in data 18.6.2007 con causale "regalo di nozze" (doc. 42 prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 24.3.2015).

⁵²² Si vedano i verbali delle s.i.t. rese da [redacted] in data 2.4.2012, [redacted] in data 4.1.2012, [redacted] in data 6.4.2012, [redacted] in data 10.4.2012, [redacted] in data 11.4.2012,

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento alla vicenda della A7, quanto evidenziato dalla difesa in ordine al fatto che il dott. ██████ nell'ambito di quella vicenda firmò soltanto l'atto di transazione del 18.9.2008, in esecuzione della precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio, mentre tutti gli atti relativi alla gara vinta dall'ATI e alla stipulazione del contratto risalivano a un'epoca in cui l'imputato non aveva alcun ruolo all'interno della società.

Con riguardo poi alla presunta volontà di ██████ di favorire l'ATI ██████ la stessa è stata smentita dall'avv. ██████, il quale ha riferito di una precedente controversia legale, nella quale aveva assistito – sotto la gestione ██████ - ██████ contro ██████, che ne era uscita soccombente.⁵²³

Con riguardo al ruolo nella vicenda dell'ing. ██████, tutte le prove orali e documentali acquisite hanno smentito la ricostruzione accusatoria e le illazioni del Pubblico Ministero sulla sua inesperienza e scarsa professionalità, che gli avrebbero garantito il posto di direttore tecnico di ██████ e di ██████ per i lavori di ampliamento della A7, in quanto facilmente manovrabile e manovrato dall'arch. ██████.

Nel corso di questo paragrafo, ricostruendo le vicende di quell'appalto, il Collegio ha già evidenziato le illogicità e incongruenze con le risultanze istruttorie contenute nella prospettazione inquirente: non è vero che l'ing. ██████ fosse un professionista inesperto di lavori pubblici, tantomeno quale RUP⁵²⁴; non è vero che lo stesso fu collocato in ██████ da ██████ e ██████ per liberarsi dell'ing. Palastanga che non consentiva l'asservimento della società pubblica agli interessi del ██████ e di ██████⁵²⁵; non è vero che ██████ gli affiancò l'ing. ██████ per indirizzarlo e condizionarlo⁵²⁶; non è vero che l'ing. ██████ abbia compiuto atti illegittimi nella sua funzione di RUP, avendo al contrario dato un contributo fondamentale per la risoluzione di ogni controversia con l'impresa e per la conclusione dei lavori di ampliamento della A7, risolvendo con professionalità e indubbia competenza tutte le questioni irrisolte ereditate dal suo predecessore.

Con riguardo, infine, al ruolo di ██████, definito dal P.M. sia nell'imputazione che in requisitoria incaricato di pubblico servizio e amministratore di fatto della ██████, l'istruttoria dibattimentale ha vieppiù confermato le considerazioni già fatte dal G.I.P. in sede di rigetto della richiesta di sequestro preventivo in danno di ██████,

██████████ in data 12.4.2012, ██████ in data 24.4.2012 (doc. da 33 a 39 prodotti dalla difesa ██████ all'udienza del 24.3.2015 e acquisiti con il consenso delle parti), non menzionati dal P.M. nella sua ricostruzione.

⁵²³ Si veda la testimonianza dell'avv. ██████ all'udienza del 24.3.2015.

⁵²⁴ Vedasi *curriculum vitae* dell'ing. ██████ (doc. 1 prodotto dalla sua difesa all'udienza del 18.7.2013) da cui risulta un'esperienza trentennale anche nei lavori pubblici come progettista, direttore tecnico, direttore dei lavori, ingegnere capo, collaudatore statico, collaudatore finale e RUP (vedasi anche le trascrizioni dell'esame dell'imputato all'udienza del 3.2.2015).

⁵²⁵ Si vedano sul punto le testimonianze del dott. ██████ (udienza 5.2.2014), del dott. ██████ (udienza 17.2.2015) e della dott.ssa ██████ (udienza 24.3.2015) sui ritardi negli investimenti accumulati sotto la direzione ██████ e sul rilevante incremento della produzione e ripresa degli investimenti sotto la direzione ██████.

⁵²⁶ Si vedano sul punto le dichiarazioni dell'ing. ██████ in merito al suo rapporto di collaborazione con l'ing. ██████ alla sua genesi, al suo oggetto e al fatto di non essersi mai occupato dei lavori della terza corsia della A7 (udienza 11.3.2014).

laddove quel giudice evidenziava come “gli elementi evidenziati dal P.M. siano ben lungi dal dimostrare, anche solo sul piano della mera verosimiglianza, che l'allora Presidente della Provincia rivestisse una simile qualifica in seno alla società [redacted]. A tal fine di nessun particolare pregio sembrano le dichiarazioni rese da Palastanga, il quale ha dichiarato di avere saputo da altri di essere stato demansionato perché considerato “grande nemico” di [redacted], circostanza, peraltro, da lui stesso ritenuta quanto meno poco credibile visto che [redacted] non aveva mai avuto modo di conoscerlo né di incontrarlo... Lo stesso deve ritenersi circa l'ipotizzata qualifica rivestita dall'arch. [redacted], quale longa manus di [redacted] all'interno di [redacted]... Con riferimento al tenore della corrispondenza acquisita in atti, prodotta da [redacted], che per l'ipotesi accusatoria è ulteriore indice della sussistenza in capo a [redacted] della qualifica di amministratore di fatto della società, si ritiene che rispetto a tale ipotesi si configuri l'ipotesi alternativa, altrettanto plausibile, che attraverso tale corrispondenza lo stesso [redacted], quale Presidente della Provincia di Milano, ha esercitato l'attività di direzione e di coordinamento cui era soggetta [redacted], in virtù del fatto che la Provincia deteneva il 99,9% del capitale sociale di A.S.A.M. s.p.a., che a sua volta deteneva il 52% del capitale sociale delle stessa società per azioni. Invero, da tale corrispondenza sembrerebbe che emergano, più che evidenti atti di ingerenza, forme di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, che comportano doveri di informazione e di aggiornamento circa l'attività oggetto della società e che l'operato dei suoi amministratori sia svolto anche tramite persone di fiducia e dunque indicate dall'organo controllante”.⁵²⁷

E invero in dibattimento la teste [redacted] ha riferito solo di due atti di indirizzo della Provincia di Milano e del Presidente [redacted] – uno relativo alla cessione delle quote di Pedemontana e uno relativo all'affidamento dei lavori della superstrada Rho-Monza al Provveditorato delle opere pubbliche – precisando, però, che Milano Serravalle era soggetta all'attività di coordinamento ed indirizzo della Provincia di Milano, che era il socio di maggioranza; quando il Consiglio Provinciale deliberò di assumere la funzione di direzione, coordinamento e controllo della [redacted], il dott. [redacted] le chiese di approfondire la questione perché il codice civile non specifica il contenuto di detto potere.⁵²⁸

A tal proposito il dott. [redacted] ha spiegato che tra [redacted], la giunta e il consiglio provinciale c'era un costante rapporto di interlocuzione; talvolta intervenivano atti di indirizzo direttamente dal Presidente della provincia, successivamente avallati dalla giunta o dal consiglio provinciale; ciò era normale in quanto il Presidente della provincia era il legale rappresentante dell'Ente.⁵²⁹

Da ultimo il Prof. [redacted]⁵³⁰ ha spiegato in cosa consista e come si espliciti il potere di direzione e coordinamento, introdotto dalla riforma del 2003, spettante al socio di controllo sulla società controllata e come lo stesso possa realizzarsi nei rapporti

⁵²⁷ Vedasi pag. 14 dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza in data 20.1.2012 (doc. 8 produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013).

⁵²⁸ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 22.1.2014 e i documenti esibiti dal teste, acquisiti alla stessa udienza su richiesta del P.M.

⁵²⁹ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 5.2.2014.

⁵³⁰ Avvocato e professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università [redacted], già segretario in alcune occasioni del Consiglio di Amministrazione di [redacted], citato come teste dalla difesa [redacted] e sentito all'udienza del 24.3.2015.

tra ente pubblico controllante e società a partecipazione pubblica: la norma non lo indica chiaramente e c'è stata perciò un'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha affermato trattarsi di un'attività di tipo continuativo e sistematico, purché mantenuta nell'ambito dell'interesse controllata.

Nel caso di specie, poiché la Provincia di Milano era il socio di controllo di [REDACTED], per legge in base all'art. 2947 *sexies* del codice civile sussisteva una presunzione relativa di esercizio della direzione e controllo in capo alla provincia. A tal proposito espresse un parere, poi confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo il quale per valutare se ci fosse o meno direzione e coordinamento occorresse valutare l'operatività concreta della società, cioè verificare se effettivamente sulle decisioni più rilevanti della [REDACTED] la provincia di Milano impartisse istruzioni sul piano economico-finanziario, sul *budget*, sulle strategie di investimento.

Il potere di direzione e coordinamento va, quindi, valutato in concreto, tenendo conto che per legge l'ente pubblico è equiparato al socio privato e mai potrebbe ordinare alla controllata di fare un'operazione contro il suo interesse. In questo caso i soci o la stessa controllata potrebbero agire nei confronti della controllante per "abuso della direzione unitaria". Sono assolutamente auspicabili comunicazioni per iscritto (lettere o altro) tra controllante e controllata, che rendano palese anche all'esterno il rapporto di direzione e controllo, senza che ciò possa essere inteso come snaturamento o esautoramento del Consiglio di Amministrazione della controllata.

Nel caso di [REDACTED], di cui ha diretta contezza per essere stato legale della società e per un anno nel 2008 anche segretario del CdA, il modello societario era virtuoso perché c'era una effettiva dialettica tra Provincia di Milano controllante e consiglio d'amministrazione, nel quale erano presenti anche componenti diverse, non omogenee politicamente alla maggioranza dell'amministrazione provinciale.

A specifica domanda il Prof. [REDACTED] ha chiarito che ci si è posti il quesito se il rappresentante dell'ente (in tal caso il Presidente della provincia) possa rivestire la qualifica di amministratore di fatto della società controllata, ma la risposta della giurisprudenza è stata negativa, anche se astrattamente sarebbe possibile.

Nel caso di specie ciò non si è verificato, perché il presidente [REDACTED] non ha assunto un ruolo di amministratore di fatto, ma ha solo esercitato quel condizionamento che la legge gli consentiva.

Ciò premesso in diritto, rileva il Collegio come nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sia stata acquisita alcuna prova orale e/o documentale che dimostrasse la fondatezza della tesi accusatoria e, cioè, che [REDACTED] si fosse comunque ingerito nella gestione dell'appalto per l'ampliamento della A7 e, specificamente, nella questione della definizione delle riserve, nella conclusione dell'accordo bonario tra concessionaria e appaltatore, nell'attribuzione di un "premio" all'impresa per il rispetto del termine fissato per il completamento dei lavori, tutte decisioni assunte in totale autonomia dagli organi amministrativi di [REDACTED] senza alcuna interferenza da parte della Provincia di Milano e del suo massimo rappresentante: anche per questo profilo l'ipotesi accusatoria deve, pertanto, ritenersi destituita di fondamento.

L'istruttoria dibattimentale ha, quindi, provato in modo univoco la legittimità della procedura, che ha portato all'accordo bonario e al conseguente pagamento da [REDACTED] all'ATI [REDACTED] della somma di 18,8 milioni di euro in relazione ai lavori di ampliamento dell'autostrada A7, e ha smentito la tesi accusatoria del compimento di atti contrari ai doveri d'imparzialità e correttezza da parte degli asseriti

pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio [redacted] e [redacted] facendo così venir meno uno degli elementi essenziali del reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.: in ragione di ciò, tutti gli imputati devono essere assolti, ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p., dal reato loro ascritto al capo G) delle imputazioni perché il fatto non sussiste.

Il Collegio si è posto comunque il problema di verificare la fondatezza dell'ipotesi investigativa della simulazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare tra [redacted] e [redacted], poiché, in caso di risposta positiva, il pagamento prima e la perdita poi dell'acconto/caparra di 2 milioni di euro da parte del promissario acquirente avrebbero potuto avere una causale illecita e nascondere il pagamento di una "tangente" da parte del [redacted] a [redacted], sia pure per ragioni diverse dall'accordo bonario relativo ai lavori sulla A7.⁵³¹

Gli indici di anomalia evidenziati dal Pubblico Ministero sono rappresentati dalle seguenti circostanze:

- [redacted] acquista l'immobile il 22 aprile 2008 al prezzo di 2 milioni di euro da [redacted] (società del genero di [redacted]) e il 14 novembre 2008 lo promette in vendita a [redacted] al prezzo di 7 milioni di euro, con un incremento di valore ritenuto dall'Accusa inspiegabile in così breve tempo;⁵³²
- [redacted] sottoscrive il preliminare di compravendita dell'immobile senza fare eseguire una perizia estimativa;
- in calce al contratto preliminare – il cui testo era stato già predisposto da [redacted] e [redacted]⁵³³ - [redacted] aggiunge di pugno la seguente clausola "*La parte promittente acquirente si riserva in qualsiasi momento prima della stipula del contratto definitivo di vendita di rinunciare mediante semplice comunicazione scritta alla parte promittente venditrice all'acquisto del bene con solo rinuncia della caparra confirmatoria versata*";⁵³⁴
- due anni dopo (precisamente il 15.12.2010) [redacted] rinuncia alla stipulazione del contratto definitivo e perde la caparra versata.

Depongono, però, in senso contrario alla valutazione degli inquirenti innanzitutto le dichiarazioni rese da tutte le parti coinvolte e comunque a conoscenza della vicenda.

[redacted] ha, infatti, sempre dichiarato⁵³⁵ che il contratto era vero e l'incremento di valore dell'immobile era dovuto al fatto che il progetto dell'arch. [redacted] per il recupero delle aree ex Falck prevedeva l'edificazione su quell'area, previo abbattimento del vecchio poliambulatorio, della cosiddetta "torre alta", cioè di uno degli edifici più

⁵³¹ Sul punto lo stesso Pubblico Ministero in requisitoria, evidentemente consapevole dell'intrinseca debolezza della sua ricostruzione, ha testualmente affermato "... *residua il sospetto che la dazione del privato, cioè di [redacted], al pubblico ufficiale si inquadri in un più ampio rapporto di corruttela legato ad una pluralità di legami, diciamo pure, legami di affari tra le parti, che non siamo in grado di provare ...*" (sic!) (si veda pag. 120 delle trascrizioni dell'udienza del 7.7.2015).

⁵³² Si veda la testimonianza del Lgt. [redacted] all'udienza del 23.9.2013.

⁵³³ Si vedano sul punto la testimonianza di [redacted] all'udienza del 30.10.2013, nonché la mail con la quale la stessa invia la bozza del contratto allo studio [redacted] (prod. P.M. faldone 1).

⁵³⁴ Si veda l'ultima pagina del preliminare in oggetto (all. 9 delle produzioni del P.M. all'udienza del 25.9.2013).

⁵³⁵ Si vedano le trascrizioni del suo esame all'udienza dell'8.7.2014, nonché le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 3.6.2015.

prestigiosi dell'intero intervento urbanistico ed edilizio.⁵³⁶ Per questa ragione aveva acquistato l'immobile dal genero di [REDACTED], [REDACTED], e dagli altri proprietari al prezzo complessivo di 3 milioni di euro, ritenendo di poter rivenderlo a [REDACTED] in breve tempo al prezzo di 10-12 milioni di euro, allorquando lo stesso stava rastrellando tutte le aree limitrofe a quelle già acquistate da [REDACTED]. Il suo progetto era, però, naufragato a causa dell'improvvisa esplosione della crisi finanziaria del [REDACTED]. Nella ricerca di altri acquirenti, si era rivolto a [REDACTED] per le sue molteplici relazioni e per i pregressi rapporti di credito nei suoi confronti. [REDACTED] lo aveva, quindi, messo in contatto con [REDACTED] il quale a sua volta gli aveva presentato [REDACTED], interessato alla possibilità di "mettere un piede nei giochi futuri delle aree Falck".

Si era raggiunto l'accordo sul prezzo finale di 7 milioni di euro, di cui 2 milioni da versare al preliminare a titolo di caparra e 5 milioni da saldare al rogito, con l'accordo che, se avesse avuto bisogno di ulteriore liquidità, gli sarebbero stati versati altri anticipi.⁵³⁷

[REDACTED] ha escluso di avere informato [REDACTED] dei debiti di [REDACTED] nei suoi confronti e di averne parlato con [REDACTED] o in sua presenza. L'affermazione, da lui fatta agli inquirenti durante le indagini, che [REDACTED] si fosse fatto carico dei debiti di [REDACTED] era stata una sua deduzione, conseguente al successivo sviluppo degli eventi e, cioè, che alla fine il contratto definitivo non era stato stipulato.

[REDACTED] ha spiegato la email inviata nel mese di aprile 2010 a [REDACTED] e [REDACTED] come una sua reazione irata al rifiuto di [REDACTED] di corrispondergli un ulteriore acconto sul prezzo, sebbene lo stesso [REDACTED] gli avesse confermato la sua intenzione di concludere il contratto alla scadenza stabilita.

Le affermazioni di [REDACTED], confermate sia da [REDACTED]⁵³⁸ che da [REDACTED]⁵³⁹, trovano importante ed obiettivo riscontro nelle seguenti conversazioni telefoniche intercettate e trascritte:

- conversazione tra [REDACTED] e [REDACTED] del 5.7.2010 ore 9.55:⁵⁴⁰

Uomo - Pronto.

[REDACTED] - Dottore, buongiorno, è [REDACTED]

Uomo - Buongiorno.

[REDACTED] - Senta, eh... parlando con [REDACTED] e con [REDACTED]...

Uomo - Sì.

[REDACTED] ...mi han detto di chiamarla per vedere se... siccome noi siamo un po' in difficoltà finanziarie e questo... (incomp., sovrapposizione di voci)

Uomo - Io non ho nessun interesse/intenzione di incontrarla.

[REDACTED] - Ah, ho cap... No, no, è chiaro... (incomp., sovrapposizione di voci)

Uomo - E' chiaro? Perché... per sentirmi dire le di... i discorsi che m'ha fatto l'altra volta, io non ho nessuna intenzione.

⁵³⁶ Si veda, a conferma delle dichiarazioni di [REDACTED] sul punto, il masterplan dell'arch. Renzo Piano, prodotto dalle difese [REDACTED] (all'udienza del 7.10.2014) e [REDACTED] (all'udienza del 3.6.2015).

⁵³⁷ Quest'ultima circostanza, però, non trova riscontro nel testo del contratto preliminare in oggetto né in altri documenti, salvo la email del 26.4.2010 inviata da [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED]. In particolare non è stata riferita da [REDACTED], che, quale *factotum* di [REDACTED], si occupò personalmente della stesura del contratto, né da [REDACTED] o da [REDACTED].

⁵³⁸ Si vedano le trascrizioni dell'udienza del 30.10.2013.

⁵³⁹ Si vedano le trascrizioni del suo esame all'udienza del 10.2.2015.

⁵⁴⁰ RIT 1979/10 prog. N. 2651: pagg. 1-2 della seconda perizia integrativa datata 11.2.2014.

██████ - No, allora, come ho fatto l'altro gio...

Uomo - **Io ho un contratto, lo ri... rispetto quel contratto, punto e basta.**

██████ - Ah, ho capito. Se rispetta quel contratto...

Uomo - Uhm? Okay.

██████ - ...va bene. Va bene. Grazie avvoca... (sembra dire, voci sovrapposte)

Uomo - Grazie.

- conversazione tra ██████████ e uomo non identificato⁵⁴¹ del 5.7.2010 alle ore 10.00:⁵⁴²

Uomo - Pronto.

██████ - Uehi, ciao. Come va?

omissis

██████ - Pensavo partivi stamattina. Senti, ho chiamato stamattina il... il... tuo amico lì famoso, no? Ti ricordi? (pausa nel discorso) E ha assunto un atteggiamento nettamente e l'ho salutato... senza mandarlo a fanculo, ma lo stavo per mandare a fare in culo. Hai capito chi, no?

Uomo - Sì.

██████ - Eh. Eh, già io non ho nessuna intenzione di incontrarlo... A parte che io non avevo chiesto di incontrarlo, io gli ho solo detto: "Ho parlato con ████████ e con ████████ e m'hanno detto di sentirla". "No, no, io... io - dice - io rispetto quel contratto". **Va be', vaffanculo, rispettalò allora! Capito?**

Uomo - No, no, si era impegnato a farlo (parola incomp., comunicazione disturbata)

██████ - Uhm, va be'.

Uomo - Così veramente perché è quello che c'era scritto.

██████ - Va bene.

Uomo - Io lo dovrei vedere a giorni.

██████ - **Eh, però non è che lo fa nel 3025, perché qui siamo alla canna del gas!**

Uomo - Provo a sentire.

██████ - Questo è il senso della ques... Io volevo dirgli questo. A me... Siccome lui si era impegnato anche a eventuale tranche intermedia...

Uomo - Sì.

██████ - ...e che è stato l'oggetto della discussione l'altra volta, no? Forse perché ha capito male, mi sono espresso male perché ero incazzato, perché era incazzato, non lo so; stamattina con la massima calma l'ho chiamato e lui ha assunto un atteggiamento molto rigido dicendo che non... (colpo di tosse) non vuole incontrarmi. Ma chi cazzo ha chiesto di incontrarlo, voglio dire! Sai quanto cazzo me ne frega a me! Capisci?

Uomo - Eh, vedo io.

██████ - Vabbò, dai. Ciao. Grazie.

⁵⁴¹ Secondo la difesa ██████████ sarebbe ██████████ (vedasi trascrizioni dell'arringa difensiva all'udienza del 10.11.2015), ma il perito trascrittore, che ha ascoltato le voci di tutti gli imputati intercettati, compreso ██████████, non lo ha indicato come tale. Rimane, quindi, al Collegio il dubbio sull'identità dell'interlocutore di ██████████ in questa conversazione.

⁵⁴² RIT 1979/10 prog. N. 2652: pagg. 4-5 della prima perizia integrativa datata 30.1.2014.

E' del tutto evidente, quindi, come non solo [redacted] ritenesse quel contratto preliminare vero e impegnativo per entrambe le parti, ma anche [redacted] quantomeno fino a luglio 2010, lo considerasse vincolante e avesse intenzione di rispettarlo. Diversamente nel corso della telefonata sopra riportata lo stesso avrebbe risposto al suo interlocutore che gli accordi erano stati altri e che, incassata due anni prima la cospicua caparra di 2 milioni di euro, null'altro poteva pretendere da lui o da altri esponenti del [redacted].

Parimenti smentisce l'ipotesi accusatoria il comportamento successivo sia di [redacted] che di [redacted]: infatti, il primo non si limitava ad inviare la perentoria *email* del 26.4.2010 e poi a sollecitare [redacted] al telefono nel successivo mese di luglio, ma con raccomandata del 20.9.2010 intimava allo stesso e a [redacted] di fissare la data per la stipulazione dell'atto di vendita, essendo prossima la scadenza prevista per il contratto definitivo, fissata al successivo 31 dicembre⁵⁴³; il secondo non rispondeva alla predetta richiesta in termini immediatamente negativi, come ci si sarebbe attesi in presenza di un contratto simulato risalente a due anni prima, ma nel mese di ottobre 2010 incaricava un proprio tecnico di fiducia di valutare l'attuale valore dell'immobile per verificare la congruità del prezzo pattuito⁵⁴⁴, decisione del tutto illogica e immotivata se [redacted] avesse ritenuto quel preliminare simulato.

La scelta successiva – manifestata con lettera raccomandata inviata da [redacted] (amministratore delegato di [redacted]) a [redacted] e [redacted] in data 15.12.2010⁵⁴⁵ - di recedere dal contratto e rinunciare alla stipula dell'atto di vendita, perdendo la caparra versata, ha una valenza probatoria nulla, in quanto non è estranea ad una logica imprenditoriale: nei due anni trascorsi dal preliminare, infatti, il progetto dell'arch. Piano era stato accantonato con particolare riguardo proprio alla costruzione degli edifici residenziali (la cosiddetta "torre alta" e gli altri grattacieli)⁵⁴⁶ che avrebbero dovuto essere edificati sull'immobile di proprietà di [redacted] e sulle aree limitrofe⁵⁴⁷; l'iter di riqualificazione urbanistica ed edilizia delle aree ex Falck era fortemente rallentato⁵⁴⁸; il valore dell'immobile di Viale Italia 466/468 alla fine del 2010 veniva stimato dal tecnico incaricato in 2,1 milioni di euro. Alla luce di ciò, la decisione del [redacted] - nelle persone dell'amministratore delegato della *holding* [redacted], [redacted], e dell'amministratore delegato di [redacted], [redacted]

⁵⁴³ Vedasi all. 5 delle produzioni del P.M. all'udienza del 25.9.2013 (faldone I), nonché all. 16 alla prima relazione di consulenza tecnica a firma del dott. [redacted] (prodotta con stralci all'udienza del 6.5.2014).

⁵⁴⁴ Si vedano la testimonianza dell'ing. [redacted] (responsabile del patrimonio immobiliare del [redacted]) all'udienza del 21.4.2015, nonché la relazione estimativa redatta dallo stesso (doc. 7 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 3.6.2015 e doc. 8 delle produzioni della difesa Sarno all'udienza del 27.1.2015).

⁵⁴⁵ Doc. 6 delle produzioni della difesa [redacted] all'udienza del 18.7.2013.

⁵⁴⁶ Si vedano gli atti relativi all'approvazione del P.G.T. di Sesto San Giovanni in data 16.7.2009, prodotti dalla difesa [redacted] alle udienze del 25.11.2014 e 21.4.2015.

⁵⁴⁷ L'affermazione estemporanea del P.M. che mai su quell'immobile avrebbe potuto essere edificato un grattacielo è smentita documentalmente dal *masterplan* dell'arch. Renzo Piano (prodotto dalle difese [redacted] e [redacted]) e dal nulla osta rilasciato dall'ENAC (prodotto dalla difesa [redacted] all'udienza del 3.6.2015), da cui risulta che quell'edificio (indicato nel progetto come CA21) era fuori dalla superficie conica dell'aeroporto di Bresso e comunque, essendo di altezza inferiore a 100 metri (l'altezza prevista era di 70 metri), neppure doveva essere dotato di segnaletica diurna e notturna.

⁵⁴⁸ Tant'è che ad oggi nulla o quasi risulta ancora realizzato.

- di non stipulare il contratto definitivo, evitando così di pagare l'ulteriore somma di 5 milioni di euro dovuta a saldo del prezzo pattuito, appare non solo plausibile, ma rispondente all'interesse aziendale.⁵⁴⁹

Parimenti l'istruttoria dibattimentale ha smentito l'affermazione della Pubblica Accusa che quell'operazione immobiliare fosse del tutto stravagante rispetto alla normale operatività di [REDACTED]: quella, infatti, non era la prima né l'ultima volta in cui la società acquistava immobili per poi eseguire sugli stessi interventi edilizi che avrebbero portato lavoro anche alle altre società del gruppo.⁵⁵⁰

Anche la circostanza, effettivamente sospetta, dell'assenza di una perizia di stima dell'immobile antecedente alla stipula del preliminare appare, all'esito dell'istruttoria, meno univoca di quanto il P.M. abbia voluto rappresentare.

E' emerso, infatti, dalle prove dichiarative e documentali acquisite⁵⁵¹ che inizialmente [REDACTED] voleva vendere un altro immobile di sua proprietà sito in Via delle Rimembranze di Sesto San Giovanni nell'area Ex Marelli. [REDACTED], tramite [REDACTED], incaricò l'ing. [REDACTED] (all'epoca dirigente di [REDACTED]) di periziarlo. Dopo un sopralluogo, a cui parteciparono [REDACTED] e l'arch. [REDACTED], in qualità di consulente della proprietà, e una successiva interlocuzione via *email* con lo stesso [REDACTED]⁵⁵², [REDACTED] valutò l'immobile 2,548 milioni di euro, evidenziando che la SLP assentita con destinazione commerciale non era di 4.000 mq., come asserito da [REDACTED], ma di 3.630 mq. e che gli ulteriori 10.000 mq., in ipotesi copribili e destinabili a parcheggi, in realtà non erano appetibili da un punto di vista commerciale, con conseguente riduzione della stima del loro valore da 125 a 50 euro al mq., perché in quella zona non vi era richiesta di parcheggi.

La perizia redatta dall'ing. [REDACTED]⁵⁵³ dimostra, a parere del Collegio, che la trattativa tra [REDACTED] e il [REDACTED] per la vendita di un immobile fu una trattativa vera, altrimenti non ci sarebbe stato alcun bisogno di sopralluoghi, di richieste di chiarimenti tecnici per verificare la fondatezza delle asserzioni del venditore e di redigere ben

⁵⁴⁹ Si vedano le trascrizioni dell'esame di [REDACTED] (udienza 10.2.2015) e delle dichiarazioni spontanee di [REDACTED] (udienze 10.2.2015 e 10.11.2015).

⁵⁵⁰ Si vedano sul punto le concordi dichiarazioni rese in dibattimento da [REDACTED] (alle udienze del 10.2.2015 e 3.6.2015), da [REDACTED] (all'udienza del 3.6.2015 e 10.11.2015) e dall'ing. [REDACTED] (all'udienza del 21.4.2015), nonché la documentazione prodotta dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 3.6.2015.

⁵⁵¹ Si vedano sul punto la testimonianza dell'ing. [REDACTED] all'udienza dell'1.4.2014 e le relazioni estimative redatte dallo stesso datate 7.10.2008, 8.10.2008, 10.10.2008 e 13.10.2008 con relativi allegati (doc. 2 delle produzioni della difesa [REDACTED] all'udienza del 3.6.2015), i documenti prodotti dal P.M. (faldone I delle produzioni del 25.9.2013), nonché le dichiarazioni rese da [REDACTED] (trascrizioni dell'udienza del 10.2.2015).

⁵⁵² [REDACTED] chiese a [REDACTED] chiarimenti su quanto rappresentato da [REDACTED] in merito alla superficie lorda calpestabile e alla destinazione commerciale dell'immobile; [REDACTED] girò la richiesta a [REDACTED] – non si dimentichi che entrambi avevano lavorato negli anni passati nell'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, il primo nell'Ufficio Tecnico e l'altro quale segretario comunale – e, ricevuta da quest'ultimo la risposta, la inoltrò poi a [REDACTED] consentendo allo stesso di sottostimare il valore dell'immobile rispetto alle richieste di [REDACTED].

⁵⁵³ Non si tratta di quattro perizie, come erroneamente ritenuto dal P.M., ma di una prima relazione del 7.10.2008, poi aggiornata per due volte dal tecnico alla luce dei chiarimenti forniti dalla proprietà e, infine, redatta nella sua versione definitiva del 13.10.2008, che contiene un significativo ridimensionamento del valore indicato dal venditore.

quattro relazioni per determinare il “valore realistico” dell’immobile proposto in vendita.

Anche il successivo mutamento dell’oggetto del contratto – il preliminare del 14.11.2008 riguardò, infatti, non l’immobile di Via delle Rimembranze nell’area ex Marelli, ma quello di Viale Italia 466-468 nelle aree ex Falck – non avvalorava la tesi della sua simulazione, semmai l’opposta: se il preliminare era solo uno schermo per pagare i debiti di ██████ verso ██████, un immobile valeva l’altro, dato che in ogni caso la compravendita non si sarebbe poi perfezionata; se, al contrario, il ██████ era realmente interessato all’acquisto, allora certamente l’immobile di Viale Italia, destinato ad ospitare la “torre alta” del progetto ██████, era più appetibile (oltre che prestigioso) di un vecchio edificio abbandonato dell’area ex Marelli, ove costruire posti auto, destinati a restare invenduti.

Quanto alla clausola apposta di pugno da ██████ in calce al preliminare di compravendita, che, a parere del P.M., dimostrerebbe l’originaria volontà del promissario acquirente di rinunciare alla caparra e, quindi, la simulazione del contratto, la stessa giuridicamente ha un significato diverso e di per sé nulla prova: poiché il termine per la stipulazione del definitivo era distante nel tempo ed era ancora *in itinere* il progetto di riqualificazione urbanistica delle aree ex Falck, con intuibili (se non evidenti) riflessi sul valore commerciale dell’immobile, la clausola di recesso unilaterale, inserita da ██████ nel contratto preliminare, serviva solo a tutelare il promissario acquirente, impedendo a ██████ alla scadenza del termine di agire ai sensi dell’art. 1385 comma 3 c.c. e chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione con condanna di ██████ al risarcimento del danno.

Si osserva, infatti, che se il contratto fosse stato simulato – con un accordo simulatorio necessariamente noto alle parti - non vi sarebbe stato alcun bisogno di apporre quella ulteriore clausola per rafforzarlo, dato che il contratto simulato non produce effetti tra le parti (art. 1414 c.c.) e la simulazione può essere provata anche per testi (art. 1417 c.c.).

La difesa ██████ ha, infine, evidenziato che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria - incaricato di una verifica fiscale nei confronti di ██████ a seguito di segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano conseguente alle indagini che hanno originato questo procedimento - ha accertato che la società aveva correttamente contabilizzato nelle “sopravvenienze passive” del conto economico dell’esercizio 2010 la perdita della caparra di 2 milioni di euro pagata a ██████; nella dichiarazione dei redditi 2010 ██████ aveva poi provveduto a sottoporre a tassazione detto importo, mediante l’imputazione dello stesso nelle variazioni in aumento del reddito, sicché nessuna contestazione veniva elevata nei suoi confronti.⁵⁵⁴

Osserva il Collegio che questo dato – del tutto trascurato dalla Pubblica Accusa ed enfatizzato dalla difesa ██████ per dimostrare la liceità dell’operazione – in realtà può essere interpretato in senso opposto alla prospettazione difensiva: la perdita della caparra, in quanto “costo” sostenuto dalla società, avrebbe potuto e dovuto essere utilizzata per abbattere il reddito e pagare meno imposte; il fatto che ██████, invece,

⁵⁵⁴ Si veda il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Alessandria del 21.10.2013, prodotto dalla difesa ██████ all’udienza del 13.11.2013 e nuovamente come doc. 13 all’udienza del 3.6.2015: in buona sostanza sulla presunta “tangente” ██████ ha pagato anche le imposte.

pur contabilizzandola tra le perdite, la abbia poi sottoposta a tassazione dimostra l'obiettivo difficoltà della società a giustificare l'operazione e, quindi, la scelta di non utilizzarne il relativo beneficio fiscale, pur di non doverne rendere conto all'Erario. Trattasi, però, dell'unico indizio della presunta natura simulatoria di quel contratto preliminare, da solo insufficiente a contrastare tutti gli altri elementi di segno opposto in precedenza evidenziati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché la prospettazione difensiva ha trovato riscontro nelle prove dichiarative e documentali acquisite e ha una dignità logica e fattuale pari quantomeno a quella inquirente, il Tribunale non può che ritenere insufficienti le prove fornite dalla Pubblica Accusa in merito alla simulazione del preliminare di compravendita in oggetto.

Osserva, infine, il Collegio che, anche a voler aderire alla tesi accusatoria (non provata) della simulazione di quel contratto preliminare e, quindi, della decisione *ab origine* di [REDACTED] di non concludere il contratto di compravendita e perdere la caparra versata, l'istruttoria dibattimentale non ha provato l'esistenza di un patto corruttivo tra [REDACTED] e [REDACTED] finalizzato al compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari ai doveri d'ufficio, essendo risultate infondate sia l'ipotesi iniziale dell'acquisto a un prezzo incongruo per eccesso delle azioni di [REDACTED] che l'ipotesi residua dell'illiceità dell'accordo bonario del 18.7.2008, con il quale fu transatta la questione del pagamento delle riserve e del premio per la conclusione dei lavori di ampliamento della A7.

Certo, se in dibattimento fossero stati provati – il che non è avvenuto – gli ingenti "prestiti" di [REDACTED] a [REDACTED] sarebbe stato lecito ipotizzare che con quel preliminare - o comunque con la decisione, tra tutti gli investimenti immobiliari possibili, di acquistare un immobile di proprietà di [REDACTED] - il gruppo [REDACTED] avesse voluto fare un favore a [REDACTED], esponente politico allora in forte ascesa a livello locale e nazionale, pagandone i debiti e "investendo" su di lui a futura memoria, così garantendosi, in ipotesi, la sua gratitudine nel compimento di futuri atti connessi alla sua funzione pubblica.

Rileva il Collegio, però, che in detta ipotesi avrebbe potuto astrattamente ravvisarsi non il reato contestato di corruzione propria ex art. 319 c.p., ma quello di corruzione per l'esercizio della funzione, oggi previsto dall'art. 318 c.p., che punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Poiché, però, questo reato è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 1 comma 75 lett. f) L. 6.11.2012 n. 190, se anche quella condotta fosse stata provata oltre ogni ragionevole dubbio - e in questo processo ciò non è avvenuto – in base ai principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 commi 1 e 4 c.p. gli imputati avrebbero dovuto comunque essere assolti perché il fatto all'epoca non era previsto come reato.

L'insufficienza di prove in merito alla simulazione del contratto preliminare di compravendita, stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED], porta il Tribunale a escludere la sussistenza anche del delitto di finanziamento illecito contestato al capo H) delle imputazioni: se la somma di 2 milioni di euro, versata a [REDACTED], costituisce realmente l'acconto/caparra sul prezzo di vendita dell'immobile di Viale Italia 466/468



- e l'istruttoria non ha provato il contrario - allora quella somma non può certamente essere ritenuta un contributo versato da [redacted] all'uomo politico [redacted] né al partito dei DS, a cui lo stesso era iscritto, con modalità illecite in quanto non deliberato dall'organo societario e comunque senza iscrizione in bilancio.

In ragione di ciò, tutti gli imputati accusati di questo reato⁵⁵⁵ devono essere assolti, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

L'assoluzione delle persone fisiche dal reato di corruzione contestato al capo G), perché il fatto non sussiste, impone l'assoluzione per la stessa ragione della società [redacted] dall'illecito amministrativo contestato al capo I) delle imputazioni: se i vertici della società non hanno corrotto il pubblico ufficiale - o comunque non è stata raggiunta la prova di tale condotta - non può certo affermarsi che la società di detta ipotetica corruzione si sia avvantaggiata né che la commissione del reato sia stata agevolata dalla inidonea formulazione da parte di [redacted] di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alla prevenzione di quella tipologia di reati.

12. I finanziamenti a "[redacted]" (capo L)

[redacted] è chiamato a rispondere anche del reato di finanziamento illecito perché, in qualità di Presidente della Provincia di Milano sino a giugno 2009, poi quale candidato alle elezioni provinciali del 2009 e regionali del 2010 e infine quale consigliere della Regione Lombardia ed esponente del Partito Democratico, avrebbe ricevuto finanziamenti illeciti dalle società indicate al capo L) delle imputazioni tramite l'associazione [redacted] che sarebbe stata un mero schermo destinato ad occultare la vera destinazione delle somme. Ciò sarebbe avvenuto grazie all'intermediazione di [redacted] e alla partecipazione al disegno criminoso del legale rappresentante di quell'associazione, [redacted], e del suo responsabile finanziario e consulente contabile, [redacted].⁵⁵⁶

Prima di affrontare nel merito la vicenda, è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il reato d'illecito finanziamento ai partiti politici è previsto dall'art. 7 commi 2 e 3 L. 195/74, come integrato dall'art. 4 comma 1 L. 659/81.

Detta norma ha stabilito che sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 % o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati, altresì, i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle sopraindicate in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali

⁵⁵⁵ Si evidenzia che il reato di cui al capo H) non è stato contestato a [redacted], sebbene nel corpo dell'imputazione lo stesso compaia quale "intermediario nella trattativa".

⁵⁵⁶ Il G.U.P. del Tribunale di Monza, previa separazione delle posizioni processuali, non ravvisando ragioni di connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p. tali da giustificare la sottrazione degli imputati al loro giudice naturale, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano per [redacted], [redacted]. Il Collegio non conosce l'esito di quel procedimento.

finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme illecitamente versate.

L'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659 ha esteso i divieti dell'art. 7 L. n. 195/74 ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento italiano, ai membri del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 L. n. 195/74 e nel primo comma dell'art. 4 L. n. 659/81 per un importo che nell'anno superi i 5.000 euro⁵⁵⁷, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta alla Presidenza della Camera dei deputati entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento oppure entro il mese di marzo dell'anno successivo, se la somma di detti contributi provenienti dallo stesso soggetto supera la predetta soglia. La violazione di quest'adempimento è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La *ratio* della normativa richiamata è quella di assicurare la trasparenza dell'attività politica, consentendo di verificare chi eroga finanziamenti ai partiti, alle loro articolazioni e ai loro esponenti, in modo da garantire al corpo elettorale la possibilità di scelte consapevoli e impedire fenomeni di collusione occulta tra imprenditoria e politica, in quanto il finanziamento illecito altera il libero concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale nella misura in cui i gruppi di pressione pubblica o privata divengono determinanti e comunque concorrono a determinare le scelte dei partiti.⁵⁵⁸

In sintesi il sistema di finanziamento della politica in Italia distingue nettamente tra pubblico e privato, sancendo un divieto assoluto di erogazione di contributi o finanziamenti da parte di soggetti pubblici (o a partecipazione pubblica superiore al 20 %) e consentendo, invece, i finanziamenti privati nei seguenti termini:

- non ci sono limiti all'ammontare/entità/periodicità di contributi privati che possono essere devoluti a partiti/movimenti/candidati politici;
- non ci sono restrizioni quantitative sulle quote associative, né sul totale di prestiti/crediti, lasciti e introiti da attività di partito e raccolta fondi che il partito può ricevere;

⁵⁵⁷ Detto importo era originariamente fissato in £ 5.000.000, poi elevato sino a 50.000 euro e, infine, ridotto a 5.000 euro dall'art. 11 L. n. 96/2012, sicché all'epoca delle vicende oggetto di questo processo il contributo dei privati poteva restare anonimo fino alla soglia di 50.000 euro.

⁵⁵⁸ In tal senso i lavori preparatori della Camera dei Deputati in relazioni ai provvedimenti suddetti.



- non ci sono restrizioni particolari su contributi da organizzazioni non-profit, come sindacati o organizzazioni patronali, istituzioni religiose, organizzazioni politiche ecc.;
- non ci sono limiti per i contributi da enti stranieri.

Ciò, comunque, con le seguenti restrizioni:

- sono vietate le donazioni da parte di società a partecipazione pubblica o con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 %;
- ogni altra donazione societaria deve essere approvata dall'organo sociale della persona giuridica coinvolta e regolarmente iscritta in bilancio;
- sono vietate le donazioni in contanti al di sopra dei 1.000 euro; pertanto ogni donazione superiore alla soglia di cui sopra non può essere anonima (art. 49 D. L.vo 231/2007);⁵⁵⁹

e con la previsione dei seguenti meccanismi di controllo:

- tutti i candidati alle elezioni politiche e regionali, compresi coloro che non sono eletti, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione relativa alle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, accompagnata da un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute;
- il rendiconto, che può basarsi anche soltanto sulle attestazioni del solo candidato, riporta analiticamente i nomi delle persone fisiche che hanno erogato contributi e servizi per un importo superiore a 5.000 euro⁵⁶⁰, nonché tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo e valore provenienti da altre fonti;
- il rendiconto include gli estratti dei conti correnti ed eventualmente postali utilizzati dai candidati;
- il rendiconto è firmato dal candidato e controfirmato dal rappresentante autorizzato (mandatario elettorale) che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate; tale obbligo non è previsto in caso di elezioni per il Parlamento europeo;
- i rendiconti e le dichiarazioni relative alle spese elettorali devono essere trasmesse al Consiglio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d'Appello.⁵⁶¹

Con riferimento alle società private il legislatore subordina, quindi, la liceità dei finanziamenti alla presenza di due requisiti: la deliberazione dell'organo sociale competente e la regolare iscrizione in bilancio. A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente la mancanza di uno soltanto dei predetti requisiti per rendere illecito il finanziamento.⁵⁶²

La fattispecie penale è costruita come reato plurisoggettivo a concorso necessario in ragione della stretta connessione e interdipendenza tra la condotta di chi corrisponde e quella di chi riceve il finanziamento o contributo vietato, "*non potendosi corrispondere qualcosa a qualcuno se quest'ultimo non la riceve e viceversa: esse esprimono lo stesso*

⁵⁵⁹ Così come modificato dal D.L. 6.12.2011, che ha ridotto la soglia relativa alle donazioni in contanti da 2.500 a 1.000 euro.

⁵⁶⁰ All'epoca dei fatti 50.000 euro (si veda la nota n. 408).

⁵⁶¹ Vedasi "Rapporto di valutazione dell'Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici", adottato dal GRECO (*Group d'Etats contre la corruption*) del Consiglio d'Europa, Riunione Plenaria, Strasburgo 20-23 marzo 2012, pagg. 11 e ss.

⁵⁶² Cfr. *ex pluribus* Cass. Sez. III n. 8048 del 7.4.1999, Cass. Sez. VI n. 5531 del 27.3.1996,

fenomeno, che il legislatore vuole punire dalle diverse prospettive del finanziatore e del beneficiario”⁵⁶³.

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, evidenziato che *“siffatta struttura dell’illecito non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell’altro. In particolare il reato de quo non è a dolo incrociato, non richiedendo la norma penale accordo dell’erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, bastando per la punibilità di ciascuno dei correi una semplice consapevolezza dei suddetti dati”⁵⁶⁴.*

Con riguardo, infine, alle categorie di soggetti destinatari del finanziamento, se nessun dubbio interpretativo può sorgere nell’individuazione dei partiti politici o dei gruppi parlamentari, ci si è posti il problema della definizione delle “articolarioni politico-organizzative” soggette alla normativa di cui all’art. 7 L. 195/74.

Ebbene la Suprema Corte ha affermato che *“qualsiasi struttura o organismo a mezzo del quale il partito persegue o tenta di perseguire, anche indirettamente o surrettiziamente, le finalità sue proprie e realizzare il suo programma – rendere nota l’ideologia che lo contraddistingue dagli altri partiti o far conoscere le proprie idee sui vari problemi che interessano la società, allo scopo di orientare politicamente i cittadini e di farne degli adepti – può costituire, ancorché non vi sia un inserimento organico della struttura stessa nell’organizzazione del partito a livello centrale o periferico, una sua “articolazione politico organizzativa”⁵⁶⁵.*

Ciò premesso in punto di diritto, nell’istruttoria dibattimentale si è accertato che l’associazione “██████████” è stata costituita in data 30.12.2008 fra i signori ██████████, ██████████ e ██████████ con atto notarile Rep. n. ██████████ ricevuto dal notaio ██████████.

La sede è stata fissata in Milano, ██████████ n. 14.

Lo statuto stabilisce che l’associazione, senza scopo di lucro, ha lo scopo di favorire la crescita della comunità locale dell’area metropolitana milanese attraverso la conoscenza istituzionale, politica, economica, sociale e culturale in un’ottica europea ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l’associazione potrà:

- a) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’associazione il mondo dello sport, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- b) collaborare e instaurare relazioni con Enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, Istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero;
- c) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

⁵⁶³ Cfr. Cass. Sez. VI n. 10603 del 10.7.1998.

⁵⁶⁴ Cfr. Cass. Sez. VI n. 5531 del 27.3.1996.

⁵⁶⁵ Cfr. Cass. Sez. III n. 4187 del 4.12.1997.

- d) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri Enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative (omissis).⁵⁶⁶

Detta associazione pacificamente faceva riferimento a [redacted] e alla sua area politica⁵⁶⁷ ed era un luogo di discussione ed elaborazione politica, in particolare in merito al progetto di scioglimento della provincia e creazione dell'area metropolitana.⁵⁶⁸ In occasione delle campagne elettorali per la Provincia di Milano del 2009 e per la Regione Lombardia del 2010 – in cui [redacted] era candidato rispettivamente come presidente della Provincia e presidente della Regione per il Partito Democratico – l'associazione aveva collaborato sia nell'elaborazione del programma che nella scelta dei candidati.

Nelle elezioni provinciali, in particolare, erano state costituite liste civiche che appoggiavano il candidato [redacted] e, ritenendo inopportuno che la loro attività si svolgesse presso la sede del partito, si era deciso di tenere le riunioni presso la sede di [redacted].⁵⁶⁹

Presso [redacted] avevano sede di fatto⁵⁷⁰ anche i comitati elettorali che sostenevano [redacted] e ivi svolgevano la loro attività [redacted] (già addetto alla segreteria di Penati dal 2007 a settembre 2008 e assunto dall'associazione nel 2009 con mansioni di organizzatore di eventi, supporto logistico e segreteria, incarico mantenuto sino a marzo 2010), [redacted] (responsabile amministrativo del comitato elettorale per la Lista [redacted] per le elezioni provinciali del 2009) e [redacted] (collaboratore del comitato elettorale per la Lista [redacted]), oltre che lo stesso [redacted], che aveva un ufficio a disposizione in Via [redacted] e lo utilizzava per incontri e appuntamenti con suoi interlocutori.

Durante le campagne elettorali la sede dell'associazione era frequentata dai sostenitori di [redacted], che partecipavano agli incontri di natura politica ivi organizzati.⁵⁷¹

L'associazione [redacted] aveva finanziato le campagne elettorali di Penati mediante versamenti ai suoi comitati elettorali e, precisamente:

- 143.000,00 euro versati tra il 29.4.2009 e il 15.12.2009 con bonifici sul c/c 31000 intestato a [redacted], quale mandataria elettorale⁵⁷² di [redacted] candidato presidente della Provincia di Milano, in relazione ai quali era

⁵⁶⁶ Vedasi atto costitutivo e statuto dell'[redacted], prodotti dalla difesa [redacted] all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁶⁷ Si vedano le testimonianze di [redacted] e [redacted] (udienza del 19.11.2013), [redacted] e [redacted] (udienza del 3.6.2015), nonché le dichiarazioni rese da [redacted] (udienza del 25.11.2014 e verbale di interrogatorio dinanzi ai P.M. in data 9.10.2011, acquisito con il consenso delle parti alla stessa udienza), [redacted] (udienze del 20-1-2015 e 27.1.2015) e [redacted] (udienza dell'8.7.2014).

⁵⁶⁸ Vedasi dichiarazioni di [redacted] (udienza del 25.11.2014).

⁵⁶⁹ Si vedano, in particolare, sul punto le dichiarazioni di [redacted] (udienza del 3.6.2015).

⁵⁷⁰ [redacted], mandataria elettorale di [redacted] per le elezioni provinciali del 2009, ha dichiarato che il comitato elettorale per le elezioni provinciali aveva sede in [redacted], ma ha confermato che [redacted] dipendente di [redacted], collaborava con lei.

⁵⁷¹ Si vedano le testimonianze di [redacted] (udienza del 19.11.2013), [redacted], [redacted] e [redacted] (udienza del 3.6.2015).

⁵⁷² Il mandataria per le elezioni provinciali ha il compito di aprire il conto corrente del comitato elettorale, versarvi i contributi elettorali e sottoscrivere i mandati per le spese elettorali (stampa materiale tipografico, affissioni, affitto di sale per incontri, etc.); analoghe funzioni ha il tesoriere della lista per le elezioni regionali: vedasi sul punto le dichiarazioni rese da [redacted] all'udienza del 19.11.2013.

stata presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati la dichiarazione congiunta, prevista dalla legge, sottoscritta dalla stessa [redacted] e da [redacted] quale legale rappresentante dell'associazione;⁵⁷³

- 35.000 euro versati con bonifici tra il 2.3.2010 e il 23.4.2010 sul c/c n. 19009 intestato alla Lista [redacted] per le elezioni regionali del 2010.⁵⁷⁴

La riconducibilità a [redacted] di detta associazione, emersa anche su articoli di stampa, attirava l'attenzione degli inquirenti, che già indagavano su [redacted],⁵⁷⁵ e portava in data 13.8.2011 alla perquisizione della sede di Via [redacted] n. 14 a Milano, al sequestro di documentazione ivi custodita e a indagini bancarie con acquisizione degli estratti dei conti correnti⁵⁷⁶ intestati all'associazione [redacted] e ai comitati elettorali.⁵⁷⁷

La documentazione così acquisita veniva, quindi, confrontata con il contenuto del *file excel* rinvenuto nella chiavetta USB già sequestrata presso lo studio dell'arch. [redacted],⁵⁷⁸ in particolare con i fogli 4 e 5 del *file* "nota spese" (contenenti le annotazioni "associazione" e "campagna elettorale" e le indicazioni di nomi e cifre) e portava gli inquirenti a ipotizzare⁵⁷⁹ che vi fossero annotati tutti i finanziamenti che [redacted] aveva raccolto per [redacted], facendoli confluire nell'associazione [redacted] o nei comitati elettorali, nonché le spese sostenute dallo stesso [redacted] in vece di [redacted].⁵⁸⁰

Su tali annotazioni⁵⁸¹ [redacted] ha fornito spiegazioni⁵⁸², dichiarando di essersi effettivamente interessato della raccolta fondi per la campagna elettorale di [redacted] per le elezioni provinciali del 2009.

In quel foglio, compilato a fine 2008 prima della costituzione dell'associazione [redacted] e prima dell'inizio della campagna elettorale, erano riportate previsioni di contribuzioni da parte di persone da lui conosciute – tra cui [redacted] (indicato con

⁵⁷³ Vedasi produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013 e produzioni della difesa Penati alle udienze del 13.11.2014 e 25.11.2014.

⁵⁷⁴ Vedasi le dichiarazioni sul punto di [redacted] (udienza del 3.6.2015) e la documentazione bancaria prodotta dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁷⁵ Si vedano sul punto le dichiarazioni del Mar. [redacted] (udienze del 5.11.2013 e 13.11.2013).

⁵⁷⁶ Trattasi del c/c n. [redacted] intestato a [redacted] e acceso in data 12.1.2009 presso la Banca Popolare di Milano sede di Milano Piazza Meda, del c/c n. 19009 intestato a "Lista [redacted]" e acceso in data 27.2.2009 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 26 di Milano Piazza Duca d'Aosta, del c/c n. [redacted] intestato a [redacted] e acceso in data 4.2.2010 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 26 di Milano Piazza Duca d'Aosta, del c/c n. [redacted] intestato a [redacted] e acceso in data 9.3.2009 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 9 di Milano Piazzale Loreto, del c/c n. [redacted] intestato a [redacted] e acceso in data 9.7.2010 presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 26 di Milano Piazza Duca d'Aosta (vedasi all. 1 e 2 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013).

⁵⁷⁷ Vedasi informativa del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano del 6.12.2011 ed allegati (prodotti dal P.M. all'udienza del 13.11.2013), acquisita con il consenso delle parti, nonché le dichiarazioni del Mar. [redacted] alla stessa udienza.

⁵⁷⁸ Si veda la stampa di detto *file*, acquisita all'udienza del 5.11.2013 (faldone II delle produzioni P.M.).

⁵⁷⁹ Si veda sul punto la testimonianza del Mar. [redacted] (udienza del 13.11.2013).

⁵⁸⁰ Specificamente per retribuire [redacted] e [redacted], rispettivamente portavoce e segretaria di [redacted].

⁵⁸¹ Specificamente su tutte le annotazioni riportate nel "foglio 9" collegato ai fogli 4 e 5 illustrati dall'operante.

⁵⁸² Si vedano le trascrizioni delle udienze del 20.1.2015 e 27.1.2015.

la sigla BB), [redacted] (presidente di una cooperativa), [redacted] e (amico di un suo genero), il costruttore [redacted], [redacted] (con cui aveva intrattenuto rapporti di lavoro), [redacted] (costruttore di *guard-rail* con cui aveva collaborato per un progetto di realizzazione di una struttura su cui agganciare pannelli fotovoltaici da installare lungo le autostrade) – i quali gli avevano anticipato la loro intenzione di finanziare la campagna elettorale di [redacted] con versamenti inferiori a 50.000 euro.⁵⁸³

Per questa ragione aveva annotato accanto a ciascun nome la cifra di 49.000, al fine di fare una previsione di massima. Lui stesso inizialmente aveva pensato di dare un contributo di 70.000 euro, ma poi ne aveva versati solo 50.000. Inizialmente si era pensato di versare il denaro in contanti, ma poi era stata costituita l'associazione [redacted] e si era, quindi, deciso che ciascuno versasse il proprio contributo direttamente sul c/c di detta associazione con bonifico bancario. In ragione di ciò, la cifra complessiva di 400.000 euro circa indicata su quel prospetto era solo ipotetica e non sa quanto poi sia stato effettivamente versato dai singoli soggetti da lui contattati.

E invero il Mar. [redacted] ha precisato che non per tutti i nomi e le cifre indicati in quel *file* sono stati trovati riscontri nella documentazione bancaria acquisita e, comunque, nella maggior parte dei casi il riscontro è stato solo parziale.

Infatti:

- accanto alla voce [redacted] è annotata la cifra 49.000, mentre risulta che [redacted] ha versato solo 15.000 euro (5.000 a Lista [redacted] e 10.000 a [redacted]);
- accanto alla voce [redacted] è annotata la cifra 49.000, mentre la società ha versato complessivamente 120.000 euro sul c/c intestato a [redacted];
- accanto alla voce [redacted] è annotata la cifra 65.000, mentre Sarno ha versato 50.000 euro sul c/c intestato a [redacted];
- accanto alla voce Intini è annotata la cifra 49.000, mentre sono stati versati 45.000 euro (12.500 a Lista [redacted], 12.500 a [redacted], 20.000 a [redacted]);
- non sono stati trovati riscontri documentali alle annotazioni della cifra di 49.000 accanto ai nomi [redacted], [redacted] e [redacted];
- non sono stati trovati riscontri all'annotazione della cifra di 100.000 (frutto della somma di 50.000+50.000) accanto al nome [redacted];
- non è stato possibile accertare se l'indicazione "Carlo" si riferisca a [redacted] di [redacted] o a [redacted], che risulta avere versato la somma di 25.000 sul c/c intestato a [redacted];
- sul foglio 5 del *file excel* è annotata la voce "Lista [redacted] contanti per totale 70.000 euro" con indicazione del c/c n. 19009, mentre dalla documentazione bancaria acquisita risultano versati sul quel conto solo 37.000 euro.

In ragione di ciò, a parere del Collegio il *file excel* sequestrato presso lo studio dell'arch. [redacted] rappresenta solo un indizio del fatto che detto imputato si sia adoperato – come peraltro da lui pacificamente ammesso – per raccogliere finanziamenti per la campagna elettorale di [redacted], ma certamente non costituisce una prova univoca delle condotte di finanziamento illecito contestate al capo L) delle imputazioni, come ritenuto

⁵⁸³ Si rammenta che all'epoca le contribuzioni da parte di privati di importo sino a 50.000 euro potevano rimanere anonime.



dal Pubblico Ministero⁵⁸⁴, tanto più che la maggior parte di quei contributi risultano versati non all'Associazione [redacted] ma direttamente ai comitati elettorali (precisamente sul c/c intestato al mandatario [redacted] per le elezioni provinciali e ai c/c intestati alle liste elettorali che sostenevano Penati per le elezioni regionali) con procedure trasparenti e presumibilmente legittime, non avendo formato oggetto di contestazione penale.

Rileva, inoltre, il Collegio che le prove documentali acquisite smentiscono, altresì, l'affermazione del P.M. che tutti i contributi ricevuti da Fare Metropoli sono stati "girati" da quest'ultima ai comitati elettorali, così dimostrando la natura di "schermo" della predetta associazione.

Dalle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza⁵⁸⁵ risulta, infatti, che complessivamente per le due campagne elettorali di [redacted] (per le elezioni provinciali del 2009 e regionali del 2010) furono raccolti 1.935.223,52 euro con bonifici bancari e 145.020 euro in contanti; di questi tramite [redacted] solo 368.000 euro con bonifici e 51.000 euro in contanti, pari al 20,14 % dei finanziamenti complessivi. La somma raccolta da [redacted] pari a complessivi 419.000 euro, fu poi "girata" solo in parte ai comitati elettorali: precisamente 143.000 euro alla mandataria elettorale per le elezioni provinciali [redacted] e 35.000 euro alla Lista [redacted] per le elezioni regionali, pari al 42,48 % della somma complessiva; il resto fu utilizzato per pagare le spese per la sede di Via [redacted] (affitto, pulizia, bollette), i collaboratori e consulenti ([redacted], [redacted], l'avv. [redacted]), l'affitto di spazi per eventi ([redacted], [redacted] del [redacted]), i fornitori ([redacted], [redacted], [redacted], [redacted])⁵⁸⁶ e per rimborsi di spese sostenute dallo stesso [redacted].

Passando all'analisi delle singole contestazioni di cui al capo L), rileva il Collegio come le indagini siano state frammentarie e le prove documentali e dichiarative acquisite non consentano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli.

Con riguardo, innanzitutto, alle erogazioni di denaro da parte di società cooperative – 98.000 euro da parte della [redacted] con tre bonifici del 14.12.2009, 8.3.2010 e 29.3.2010⁵⁸⁷, nonché 25.000 euro da parte di [redacted] con bonifico del 6.4.2011⁵⁸⁸ - rileva il Collegio come dette persone giuridiche non siano destinatarie della normativa di cui alla L. 2.5.74 n. 195, non essendo società commerciali, come già comunicato agli inquirenti in fase di indagini dai responsabili di dette società⁵⁸⁹: in relazione a dette contribuzioni, quindi, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.⁵⁹⁰

⁵⁸⁴ Si vedano le trascrizioni della requisitoria all'udienza del 7.7.2015, nonché pag. 59 della memoria depositata dal P.M. all'udienza del 10.11.2015.

⁵⁸⁵ Si veda l'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano del 5.12.2011 (acquisita con il consenso all'udienza del 13.11.2013) e la documentazione alla stessa allegata (faldone II delle produzioni del P.M.).

⁵⁸⁶ Questi ultimi presumibilmente per prestazioni connesse alle campagne elettorali, considerata la natura delle prestazioni fornite (vedi produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013).

⁵⁸⁷ Vedasi all. 16 faldone I delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁸⁸ Vedasi all. 2 faldone I delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁸⁹ Vedasi pag. 5098 delle produzioni del P.M. (faldone I).

⁵⁹⁰ Vedasi Cass. Sez. VI n. 5531 del 27.3.1996.

Con riguardo alle altre erogazioni si riportano di seguito le risultanze documentali.

- Versamento di 30.000 euro eseguito in data 29.3.2009 da [REDACTED]⁵⁹¹;
- in data 18.3.2009 il CdA delibera di erogare i seguenti contributi:
 - 30.000 euro a favore della campagna elettorale - Lista [REDACTED] - Elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009;
 - 30.000 euro a favore dell'Associazione [REDACTED] di Milano;
 - 30.000 euro a favore della campagna elettorale - [REDACTED] - Elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009;
- in data 28.5.2009 il CdA delibera di erogare l'ulteriore contributo:
 - 50.000 euro a favore della campagna elettorale - [REDACTED] - Elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009;
- i predetti contributi vengono erogati con bonifici bancari disposti sul c/c acceso da [REDACTED] su Banca C.R. Asti e aventi tutti come causale – anche quello all'Associazione [REDACTED] – “contributo elettorale”;
- gli stessi vengono registrati nel mastrino del conto 302025 “oneri diversi di gestione” i primi tre ai numeri 13171-13172-13173 e il quarto al numero 26738 e, unitamente ad erogazioni ad altri soggetti, ammontano complessivamente ad euro 160.009,90;
- gli stessi vengono iscritti in bilancio nel conto economico nella voce “oneri diversi di gestione”;
- nella nota integrativa alla voce B)14 (pag. 34 del bilancio) sono esposti in dettaglio gli oneri diversi e i predetti contributi sono riportati nella voce “oneri utilità sociale”, che ammonta a complessivi 160.010 euro corrispondente al saldo del conto 302025.

Dalla lettura del bilancio non emerge, quindi, in modo esplicito che il contributo di 30.000 euro all'associazione [REDACTED] è stato un contributo elettorale alla campagna elettorale 2009 di [REDACTED], come invece chiaramente indicato nell'ordine di bonifico. Trattasi, quindi, di un contributo deliberato dall'organo societario, eseguito in modo tracciabile con l'esplicita causale di “contributo elettorale”, ma non correttamente iscritto in bilancio o meglio iscritto in modo tale da non renderne immediatamente evidente a terzi la natura di finanziamento a un soggetto politico.

- Versamento di 20.000 euro eseguito in data 16.4.2009 da S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l'ambiente S.p.A.⁵⁹²
- in data 24.4.2009 il CdA delibera di erogare un contributo di 12.500 euro “a favore di [REDACTED], mandatario elettorale di [REDACTED], candidato alle prossime consultazioni elettorali per l'Amministrazione Provinciale di Milano”;
- in data 16.5.2009 il CdA delibera di erogare un contributo di 5.000 euro “a favore della [REDACTED] ([REDACTED] Presidente) - Consultazioni elettorali per l'Amministrazione Provinciale di Milano”;
- i predetti contributi vengono registrati nella scheda contabile del conto 68600005 “erogazioni liberali” dopo l'operazione di bonifico della somma di

⁵⁹¹ Vedasi all. 9 all'informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Milano del 5.12.2011, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁹² Vedasi all. 27 faldone 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.

- 20.000 euro a favore dell'Associazione [redacted] e unitamente a contributi ad altre liste elettorali e a erogazioni in favore di altri soggetti (associazioni e fondazioni) per un ammontare complessivo di 119.643,46 euro;
- i contributi vengono erogati con bonifici bancari disposti sul c/c intestato a [redacted] presso Unicredit, aventi causale di contributo volontario per le consultazioni elettorali provinciali del giugno 2009 quelli a favore della Lista [redacted] e di quota associativa quello a favore di [redacted];
 - nel bilancio di verifica dell'esercizio 2009 vengono indicati tra i "costi riferibili solo all'attività" (conto 6860) come "erogazioni liberali" per un ammontare complessivo di 119.643,46 euro;
 - nel bilancio relativo all'esercizio 2009 dette erogazioni presumibilmente confluiscono nella voce "altri oneri straordinari" del conto economico pari a 110.781 euro.

Rileva il Collegio che non è chiaro dagli atti se non esista una delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'erogazione a favore dell'Associazione [redacted] o se la stessa esista e non sia stata acquisita: ciò in quanto nel verbale redatto dalla P.G. operante⁵⁹³ è riportato che "i verbalizzanti hanno richiesto alla parte di esibire la documentazione riguardante l'erogazione disposta nel periodo 2008/2001 a favore dei comitati elettorali" e tale certamente non era [redacted].

Non è, quindi, provato in modo univoco che l'erogazione a [redacted] non sia stata deliberata dall'organo societario, come avvenuto per le altre due contribuzioni a favore della Lista [redacted]. E' peraltro evidente che le modalità di iscrizione di tutti quei contributi nel bilancio non evidenziano in modo esplicito la loro natura di finanziamenti alla campagna elettorale 2009 di [redacted] (e nemmeno degli altri soggetti indicati come beneficiari di analoghe erogazioni nella medesima scheda contabile).

- Versamento di 10.000 euro eseguito in data 21.4.2009 da [redacted]⁵⁹⁴
- in data 23.4.2009 il CdA delibera di erogare un contributo di 12.500 euro "a favore di [redacted], mandataro elettorale di [redacted], candidato Presidente alla prossime consultazioni elettorali per l'Amministrazione provinciale di Milano";
- in data 16.5.2009 il CdA delibera di erogare un contributo di 5.000 euro "a favore della Lista [redacted] - Consultazioni elettorali per l'Amministrazione Provinciale di Milano";
- i predetti contributi vengono registrati nella scheda contabile del conto 68600005 "erogazioni liberali", unitamente a contributi ad altre liste elettorali e a erogazioni in favore di altri soggetti (associazioni e fondazioni) per un ammontare complessivo di 35.500 euro;
- i contributi vengono erogati con bonifici bancari disposti sul c/c intestato a [redacted] presso Monte dei Paschi di Siena, aventi causale di contributo volontario per le consultazioni elettorali provinciali di Milano del giugno 2009;
- nel bilancio di verifica dell'esercizio 2009 vengono indicati tra i "costi riferibili solo all'attività" (conto 6860) come "erogazioni liberali" per un ammontare complessivo di 35.500 euro;

⁵⁹³ Vedasi fogli 5668-5669 delle produzioni del P.M. (faldone 2 all. 27) all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁹⁴ Vedasi all. 24 faldone 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.



- nel bilancio relativo all'esercizio 2009, pubblicato in data 13.7.2010, dette erogazioni presumibilmente confluiscono nella voce "oneri diversi di gestione" del conto economico pari a 48.144 euro;
- nella nota integrativa è indicato che nella voce "oneri diversi di gestione" sono incluse anche le erogazioni liberali.⁵⁹⁵

Non risulta acquisito alcun documento (ordine di bonifico, contabile bancaria, registrazione nel libro giornale) che dimostri l'erogazione da [redacted] a [redacted] della somma di 10.000 euro contestata nell'imputazione e risultante dall'estratto di conto corrente n. 69787 intestato a [redacted],⁵⁹⁶ sicché rimane il dubbio se la stessa sia stata effettuata dalla società, sia stata deliberata dall'organo sociale e sia stata iscritta in bilancio, essendosi limitati gli operanti a ricevere e collazionare la documentazione trasmessa dal consigliere delegato [redacted] "ad integrazione di quanto esibito in data 9.3. u.s. mediante consegna alla Guardia di Finanza Tenenza Putignano", documentazione, quest'ultima, non portata alla conoscenza del Collegio.

- Versamenti di 30.000 euro e di 15.000 euro eseguiti in data 4.5.2009 e 16.3.2010 da [redacted].⁵⁹⁷
 - entrambi i versamenti vengono effettuati con bonifico bancario con causale il primo di "contribuzione volontaria L. 2/1997"⁵⁹⁸ e il secondo di "contributo elezioni regionali anno 2010";
 - i versamenti sono stati disposti dall'amministratore unico, geom. [redacted];
 - entrambi sono stati indicati nei bilanci, rispettivamente relativi agli esercizi 2009 e 2010, nel conto economico tra i costi della produzione alla voce "oneri diversi di gestione" (pari a 158.451 euro nel 2009 e 81.496 euro nel 2010);
 - nella nota integrativa a entrambi i bilanci non è spiegato da cosa questa voce sia composta.

Si è trattato, quindi, di contributi deliberati dall'organo societario, eseguiti in modo tracciabile con l'esplicita causale di "contributo elettorale" o di "finanziamento politico", ma sono stati iscritti nei bilanci in modo tale da non renderne immediatamente evidente a terzi la natura di finanziamento a un soggetto politico.

- Versamento di 20.000 euro eseguito in data 14.5.2009 (e non 19.5.2009 come indicato nel capo d'imputazione) da [redacted].⁵⁹⁹
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato alla società presso Unicredit e causale "quota associativa" e accreditato sul c/c 69787 intestato a [redacted];

⁵⁹⁵ Vedasi pag. 5592/XLI del faldone 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁹⁶ Vedasi pag. 2573 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013 (all. 1 all'informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Milano del 5.12.2011, acquisita con il consenso delle parti alla stessa udienza).

⁵⁹⁷ Vedasi all. 8 all'informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Milano del 5.12.2011, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 13.11.2013.

⁵⁹⁸ Intitolata "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici".

⁵⁹⁹ Vedasi all. 17 faldone 1 prodotto dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.

- manca negli atti il mastrino contabile del conto trasmesso dalla società alla Guardia di Finanza con missiva del 21.2.2012 e ricevuto in data 8.3.2012, sicché non è possibile accertare come quella operazione sia stata registrata dalla società;⁶⁰⁰
- nel bilancio di verifica dell'anno 2009 il predetto pagamento è indicato tra i "costi riferibili solo all'attività" nella voce "elargizioni e beneficenze" che ammonta a complessivi 22.000 euro;
- dal bilancio relativo all'esercizio 2009 pubblicato in data 30.7.2010 non è dato comprendere in quale voce sia confluito detto costo sostenuto dalla società.

Non risultano acquisiti dalla Guardia di Finanza i verbali del Consiglio di Amministrazione sicché non è possibile affermare se quel contributo sia stato o meno deliberato dagli organi sociali. La mancanza del mastrino contabile non consente di verificarne la modalità di registrazione e, quindi, la sua irregolarità.

- Versamento di 10.000 euro eseguito in data 5.6.2009 da Fertisud s.r.l.⁶⁰¹
 - in data 1.6.2009 l'amministratore unico della società dispone il versamento della somma di 10.000 euro a favore di "██████████";
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto dal c/c della società presso Intesa Sanpaolo con la causale "campagna elettorale ██████████" e accreditato sul c/c ██████████ intestato a ██████████
 - nella stessa giornata vengono disposti con modalità e causali identiche un bonifico bancario della somma di 10.000 euro a favore del "██████████" con la causale "campagna elettorale ██████████" e un bonifico di 1.000 euro a favore del Partito Democratico con la causale "campagna elettorale ██████████";
 - le predette operazioni, per complessivi 21.000,00 euro, vengono registrate nel libro giornale (righe 000378 e 000379) come "erogazioni liberali deducibili - finanziamento ai partiti";
 - in data 16.6.2009 l'amministratore unico della società dispone il versamento della somma di 1.500 euro a favore di "██████████";
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto dal c/c della società presso Intesa Sanpaolo con la causale "contributo campagna elettorale candidato ██████████";
 - la predetta operazione viene registrata nel libro giornale (righe 000387 e 000388) "erogazioni liberali deducibili - contributo ai partiti";
 - nel bilancio al 31.12.2009 quei contributi confluiscono nella voce B7 del conto economico come "costi della produzione per servizi" per complessivi 154.750 euro.⁶⁰²

In proposito rileva il Collegio come la relazione integrativa al bilancio non chiarisce che in quella voce del conto economico sono confluiti i finanziamenti elettorali effettuati

⁶⁰⁰ Vedasi faldone all. 1 produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013 pagg. 5127 e ss: manca la pag. 5129 relativa presumibilmente al predetto mastrino.

⁶⁰¹ Vedasi all. 7 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶⁰² Vedasi missiva dell'amministratore ██████████ al N.P.T. della GdIF di Milano del 23.2.2012 (pagg. 4455-4456 delle produzioni del P.M.: faldone 1).

dalla società a diversi esponenti politici, tra cui [REDACTED], dal momento che nella stessa si legge (pag. 5) che i costi della produzione "sono costituiti dalle spese per servizi per prestazioni professionali e di terzi per € 154.750 ...".

Nel caso di specie, quindi, pur trattandosi di finanziamento deliberato dall'organo societario, effettuato con la causale espressa di contributo elettorale a [REDACTED] (sia quello a [REDACTED] che quello a [REDACTED] quale mandataria elettorale) e pienamente tracciabile, lo stesso (e invero anche i contributi agli altri candidati) non è stato correttamente iscritto in bilancio o meglio è stato iscritto in modo tale da non renderne immediatamente evidente a terzi la natura di finanziamento a un soggetto politico.

- Versamento di euro 5.000 eseguito in data 30.7.2009 da Banca Popolare di Milano.⁶⁰³
 - è stata acquisita soltanto corrispondenza tra la dirigenza dell'istituto di credito e l'Associazione [REDACTED] avente ad oggetto, da un lato, la decisione di erogare il contributo e dall'altro la relativa quietanza con i successivi ringraziamenti ai vertici societari;
 - il pagamento è stato disposto con bonifico bancario accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED];
 - null'altro risulta acquisito dalla P.G., e in particolare il bilancio dell'esercizio 2009.

In ragione di ciò, il Collegio ritiene mancante la prova che detta erogazione non sia stata deliberata dagli organi societari e correttamente iscritta in bilancio.

- Versamento di 10.000 euro eseguito in data 31.7.2009 da Banca di Legnano.⁶⁰⁴
 - in data 29.6.2009 il direttore generale di Banca Legnano, munito di idonei poteri, delibera di erogare detto contributo;
 - il pagamento risulta effettuato con bonifico accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED];
 - è stata acquisita corrispondenza tra la dirigenza dell'istituto di credito e l'Associazione [REDACTED] avente ad oggetto, da un lato, la decisione di erogare il contributo e dall'altro la relativa quietanza con i successivi ringraziamenti ai vertici societari;
 - non risulta acquisito dalla P.G., neppure per estratto, il bilancio dell'esercizio 2009 della società.

In ragione di ciò, il Collegio ritiene mancante la prova che detta erogazione non sia stata correttamente iscritta in bilancio.

- Versamento di 20.000 euro eseguito in data 24.12.2009 da [REDACTED].⁶⁰⁵
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto in data 22.12.2009 sul conto corrente intestato alla società presso Cassa di risparmio di Alessandria e causale "contributo" e accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED];

⁶⁰³ Vedasi all. 4 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶⁰⁴ Vedasi all. 3 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶⁰⁵ Vedasi all. 26 faldone 2 prodotto dal P.M. all'udienza del 13.11.2013.

- l'operazione viene registrata in contabilità in data 24.12.2009 nella scheda GE300923 relativa a "oneri diversi indeducibili" come "contributo a favore associazione [REDACTED]"; la scheda contabile chiude al 31.12.2009 con un saldo di 26.978,94 euro;
- nel bilancio di verifica dell'anno 2009 il predetto pagamento è indicato tra gli "oneri diversi di gestione" nella voce "oneri diversi indeducibili" che ammonta a complessivi 26.978,94 euro;
- nel bilancio relativo all'esercizio 2009 detta voce confluisce nel conto economico tra i costi della produzione alla voce "oneri diversi di gestione".

Non risultano acquisiti dalla Guardia di Finanza i verbali del Consiglio di Amministrazione e la nota integrativa al bilancio, sicché non è possibile affermare se quel contributo sia stato o meno deliberato dagli organi sociali né se sia stato iscritto in bilancio in modo corretto, palesando nella relazione integrativa la sua natura di finanziamento a soggetto politico.

- Versamento di 25.000 euro eseguito in data 23.12.2009 (e non 29.12.2009 come indicato nel capo d'imputazione) da [REDACTED].⁶⁰⁶
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato alla società presso Unicredit e causale "quota associativa 2009" e accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED];
 - lo stesso viene registrato nella contabilità della società nel conto EU 5.2.0.14.1.001 denominato "contributi associativi" come "Associazione [REDACTED] quota associativa anno 2009";
 - dal bilancio relativo all'esercizio 2009 non è dato comprendere in quale voce sia confluito detto costo sostenuto dalla società.

Non risultano acquisiti dalla Guardia di Finanza i verbali del Consiglio di Amministrazione sicché non è possibile affermare se quel contributo sia stato o meno deliberato dagli organi sociali.

- Versamento di 40.000 euro eseguito in data 4.3.2010 da PCA S.p.A.⁶⁰⁷:
 - in data 26.2.2010 il CdA delibera di erogare i seguenti contributi:
 - 30.000 euro a favore di [REDACTED], candidato per la Lega Nord Piemonte alla Presidenza della Regione Piemonte;
 - 20.000 euro a favore dell'Associazione [REDACTED] di Milano;
 - 20.000 euro a favore del Comitato Elettorale [REDACTED];
 - i predetti contributi vengono erogati con bonifici bancari disposti sul c/c acceso presso Banca Popolare di Novara e aventi come causale "erogazione liberale";
 - gli stessi vengono iscritti in bilancio nel conto economico tra i costi della produzione nella voce "oneri diversi di gestione";
 - nella nota integrativa sono esposti in dettaglio le singole voci di bilancio ed è specificato (a pag. 28) che tra gli "oneri diversi di gestione" vi sono "contributi elettorali" per complessivi 70.000 euro, somma corrispondente ai contributi elettorali sopraindicati.

⁶⁰⁶ Vedasi all. 7 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶⁰⁷ Vedasi all. 1 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

Alla luce della documentazione predetta, evidentemente sfuggita sia alla Guardia di Finanza che ai Pubblici Ministeri, il contributo erogato da [REDACTED] a [REDACTED] è certamente legittimo, in quanto è stato deliberato dall'organo societario e iscritto in bilancio con indicazione chiara della sua natura di finanziamento a un soggetto politico.

- Versamento di 25.000 euro eseguito in data 24.3.2010 da [REDACTED]⁶⁰⁸
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato alla società presso Monte Paschi di Siena e causale "48000" e accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED];
 - lo stesso viene registrato nella contabilità della società nel conto EU 5.2.0.14.1.001 denominato "contributi associativi" come "[REDACTED] quota associativa anno 2010";
 - dal bilancio relativo all'esercizio 2010 non è dato comprendere in quale voce sia confluito detto costo sostenuto dalla società.

Non risultano acquisiti dalla Guardia di Finanza i verbali del Consiglio di Amministrazione, sicché non è possibile affermare se quel contributo sia stato o meno deliberato dagli organi sociali.

- Versamento di 5.000 euro eseguito in data 27.4.2010 da [REDACTED]⁶⁰⁹
 - il versamento viene effettuato con bonifico bancario disposto sul conto corrente intestato alla società presso Banca Popolare di Milano e accreditato sul c/c [REDACTED] intestato a [REDACTED] e causale "sostegno all'attività dell'associazione";
 - l'operazione viene annotata sul libro giornale della società (rigo 6821) come riferibile al sottoconto "erogazioni liberali a altri soggetti" e registrata come "pagamento contributo associazione fare metropoli";
 - l'operazione viene contabilizzata nel sottoconto 71.24.103 denominato "erogazioni liberali a altri soggetti";
 - da detta scheda contabile risulta che complessivamente la società ha effettuato erogazioni liberali ad altri soggetti per complessivi 95.920,00 euro ed erogazioni liberali ad Onlus per complessivi 61.155,36 euro per complessivi 157.075,36 euro;
 - nel bilancio al 31.12.2010 nel conto economico figura la voce B14 "oneri diversi di gestione" per complessivi 11.875.985 euro; nella nota integrativa (pag. 42) è illustrata nel dettaglio la voce "oneri diversi di gestione" con indicazione del costo delle "erogazioni liberali" per 157,1 mila euro;
 - alla richiesta della Guardia di Finanza di fornire la documentazione e chiarimenti sul versamento a [REDACTED], il legale rappresentante della società rispondeva di non avere ritenuto applicabile la disciplina della L. 195/74, mancando dallo statuto dell'associazione sia un riferimento a scopi politici che una connessione strutturale o funzionale con attività politiche.⁶¹⁰

⁶⁰⁸ Vedasi all. 6 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶⁰⁹ Vedasi all. 14 faldone 1 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013.

⁶¹⁰ Vedasi pag. 4748 delle produzioni del P.M. all'udienza del 13.11.2013 (faldone 1).



Rileva il Tribunale come, diversamente da quanto sostenuto dal presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] nella predetta missiva, nello statuto dell'associazione [REDACTED] fosse indicato chiaramente il fine anche politico delle attività dell'ente (artt. 2 e 3), che peraltro, come emerso chiaramente nel dibattimento, svolgeva in modo preminente, se non principale, attività di supporto alle campagne elettorali (per le elezioni provinciali prima e per quelle regionali poi) di [REDACTED] anche quale promotore del progetto della città metropolitana.

In ragione di ciò, non può esservi dubbio, a parere del Collegio, che il contributo erogato da [REDACTED] a [REDACTED] fosse un sostegno finanziario all'attività politica di [REDACTED], che in quel momento era anche candidato alle elezioni regionali e, pertanto, dovesse essere deliberato dall'organo societario e iscritto in bilancio con modalità che ne rendessero palese la vera natura.

La conferma del fatto che i contributi versati all'Associazione [REDACTED] fossero finanziamenti delle campagne elettorali, provinciale del 2009 e regionale del 2010, del candidato [REDACTED] è venuta anche da alcuni degli autori dei predetti versamenti:

- [REDACTED], direttore amministrativo di [REDACTED], ha dichiarato di avere proposto all'amministratore unico della società di sostenere la campagna elettorale di [REDACTED] per le provinciali del 2009; lo stesso accettò e il versamento fu effettuato con un bonifico all'associazione [REDACTED] su indicazione della segreteria di [REDACTED];⁶¹¹
- [REDACTED], presidente del consiglio di amministrazione di [REDACTED] ha riferito di avere conosciuto [REDACTED] a Roma nel periodo in cui si discuteva della privatizzazione di [REDACTED], operazione a cui era interessato in qualità di presidente di società che produce e installa barriere di sicurezza stradale; in prossimità delle elezioni provinciali aveva, quindi, ritenuto di offrire un contributo finanziario alla campagna elettorale di [REDACTED] e, previa delibera del Consiglio d'amministrazione, aveva disposto versamenti per complessivi 140.000 euro con le modalità indicategli dall'arch. [REDACTED], presumibilmente indicatogli a tal fine dallo stesso [REDACTED], ma che lui già conosceva per la sua attività professionale avendo insieme ideato un progetto di sviluppo della produzione di energia eolica lungo le tratte autostradali;⁶¹²
- [REDACTED], amministratore unico di [REDACTED], ha dichiarato di avere finanziato, su proposta del proprietario della società ing. [REDACTED]⁶¹³, la campagna elettorale, prima provinciale e poi regionale, di [REDACTED] con due bonifici all'Associazione [REDACTED], indicatagli dalla segreteria dello stesso [REDACTED].⁶¹⁴

⁶¹¹ Vedasi testimonianza di [REDACTED] all'udienza del 19.11.2013.

⁶¹² Vedasi testimonianza di [REDACTED] all'udienza del 19.11.2013.

⁶¹³ Trattasi di società a socio unico, come risulta dagli atti prodotti dal P.M. all'udienza del 13.11.2013 (all. 8 all'informativa della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Milano del 5.12.2011)

⁶¹⁴ Vedasi testimonianza di [REDACTED] all'udienza del 19.11.2013.

Tutti gli altri legali rappresentanti, amministratori o dirigenti delle altre società indicate nel capo d'imputazione non sono stati sentiti in dibattimento⁶¹⁵ e, quindi, non è stato possibile accertare altro se non ciò che risulta dai documenti acquisiti e già analizzati.

Alla luce delle prove acquisite il Tribunale ritiene provato che tutte le erogazioni di denaro da parte delle società indicate al capo L) delle imputazioni all'associazione [REDACTED] siano stati finanziamenti alle campagne elettorali, provinciale e regionale, di [REDACTED], come ammesso dagli stessi imprenditori/dirigenti sentiti in dibattimento e come chiaramente risultante dalla documentazione acquisita: nella maggior parte dei casi, infatti, i versamenti recano la causale esplicita di "contributo elettorale" o di "finanziamento al candidato" o comunque di finanziamento all'attività politica; solo in cinque casi la causale del bonifico è quella di "quota associativa", ma, poiché non risulta che quelle persone giuridiche si fossero iscritte all'associazione, è pacifica la fittizietà di quell'indicazione.

Osserva, peraltro, il Collegio che la ricostruzione fatta dagli inquirenti di una generalizzata illiceità di quelle dazioni in alcuni casi è smentita dagli atti processuali, che dimostrano la regolarità dei finanziamenti eseguiti da [REDACTED], dalla [REDACTED] e da [REDACTED] e in altri è apodittica, in quanto la documentazione acquisita è incompleta, mancando o i bilanci delle società finanziatrici (ad esempio per Banca Popolare di Milano e Banca di Legnano) o parte della documentazione contabile e bancaria (ad esempio per [REDACTED] manca la contabile del bonifico e, quindi, la prova della contribuzione; per [REDACTED] manca il mastrino contabile, trasmesso dalla parte ma non allegato agli atti, in cui era registrata l'operazione e, quindi, la prova della omessa contabilizzazione) o la documentazione societaria rilevante (per [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] le delibere del CdA antecedenti all'erogazione del contributo e, quindi, la prova della omessa delibera dell'organo competente).

In molti casi, infine, alla luce della documentazione acquisita e in precedenza dettagliatamente analizzata si può affermare che il contributo fosse stato deliberato dall'organo societario, eseguito in modo trasparente e tracciabile (con bonifico bancario avente causale esplicita), annotato in contabilità ed indicato in bilancio, sia pure non dichiarando nella nota integrativa la sua natura di contributo elettorale e/o politico.

Queste considerazioni inducono il Collegio a condividere la tesi difensiva – già affermata in vicenda di identico tenore dal Tribunale di Brescia⁶¹⁶ - della mancanza, o meglio dell'insufficienza, di prova in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di finanziamento illecito in capo a [REDACTED], quale politico/candidato percettore dei predetti contributi.

E, infatti, è pacifico per le ragioni già esposte che i predetti imprenditori abbiano voluto finanziare ed abbiano effettivamente finanziato le campagne elettorali di [REDACTED].

⁶¹⁵ Si sono avvalsi, infatti, della facoltà di non rispondere, in qualità di indagati in procedimento connesso, i signori [REDACTED] e [REDACTED] (vedasi trascrizioni dell'udienza del 19.11.2013) mentre hanno comunicato per iscritto detta intenzione i signori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e il P.M. alla fine ha rinunciato al loro esame.

⁶¹⁶ Si veda la sentenza n. 1498/13 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia in data 3.12.2013 nel proc. n. 24115/12 R.G.N.R. e 8885/13 R.G. G.I.P. a carico di [REDACTED], prodotta dalla difesa [REDACTED] all'udienza del 3.6.2015 (doc. 9).

Era già allora pacifico, se non notorio, che l'associazione [REDACTED], avente tra l'altro anche fini di promozione politica attuabili mediante raccolta di finanziamenti, fosse riconducibile a [REDACTED] tant'è che presso la stessa operavano di fatto i suoi comitati elettorali e si svolgevano le riunioni e gli incontri tra i candidati delle liste civiche che lo appoggiavano.

E' pacifico che della sollecitazione dei finanziamenti, della loro raccolta e registrazione, del loro successivo parziale trasferimento ai comitati elettorali e di tutte le conseguenti dichiarazioni e rendicontazioni previste dalla legge non si sia occupato direttamente [REDACTED], ma il presidente dell'associazione [REDACTED], il suo tesoriere [REDACTED] e il mandatario elettorale provinciale, nonché tesoriere della lista regionale [REDACTED].

E' pacifico che nella maggior parte dei casi i contributi in contestazione siano stati formalmente deliberati e disposti dagli organi titolati ad esprimere la volontà delle società (amministratore unico o consiglio di amministrazione o consigliere a ciò delegato).

E' pacifico che tutti i contributi in contestazione siano stati elargiti in modo pienamente tracciabile, con bonifici bancari dai conti correnti delle società finanziatrici al conto corrente dell'associazione, e siano stati registrati nella contabilità delle rispettive società.

A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dalla difesa, il bilancio viene approvato di regola nella primavera dell'anno successivo a quello della materiale percezione del contributo ed è reso pubblico in epoca ulteriore, con la conseguente oggettiva impossibilità da parte del politico finanziato – con le modalità palesi, conoscibili e tracciabili attuate nel caso di specie – di verificare, se non *a posteriori*, l'adempimento da parte del finanziatore di tutti gli obblighi che rendono lecito il finanziamento medesimo.

Alla luce di ciò, non vi è ragione per ritenere che [REDACTED], quale soggetto politico percettore di quei finanziamenti, potesse all'epoca ipotizzare che ciascun contributo non venisse poi correttamente appostato in bilancio da parte della società che lo aveva erogato, potendo lo stesso confidare, in assenza di pregressi profili di anomalia (quali ad esempio il versamento in contanti o mediante assegni con causale fittizia), nel fatto che la procedura si concludesse in modo conforme alla legge. Ciò tanto più nei casi, che costituiscono la maggioranza di quelli portati alla cognizione del Collegio, in cui l'erogazione è stata non solo correttamente contabilizzata nel libro giornale, ma anche indicata in bilancio tra i costi sostenuti dalla società, sia pure con la formula generica di "erogazioni liberali" o di "oneri diversi di gestione" e solo nella nota integrativa si è omesso di esplicitarne la natura di contribuzione politica.

Nel caso di specie non è stata provata in dibattimento in modo univoco – diversamente da quanto sostenuto dal P.M. – una preventiva concertazione tra l'imputato e/o suoi emissari e i rappresentanti/dirigenti delle società indicate nel capo d'imputazione, volta ad occultare la natura di finanziamento all'attività politica di [REDACTED] di quelle erogazioni, eseguendole con modalità difformi dalla normativa vigente.

In ragione di ciò, essendo il reato in contestazione un delitto a concorso necessario, ma non a dolo incrociato - con la conseguente possibilità di ritenere uno dei due concorrenti non punibili per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro - [redacted] deve essere assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste in relazione ai finanziamenti ricevuti dalle società cooperative, non essendo alle stesse applicabile la normativa in contestazione, e, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., perché il fatto non costituisce reato per tutte le altre contribuzioni.

P.Q.M.

Letti gli artt. 530 commi 1 e 2 e 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] in relazione al reato di cui al capo A) (corruzione [redacted]) e di [redacted] in relazione ai reati di cui ai capi D) (corruzione [redacted]) ed E) (corruzione [redacted]) -ritenuto quest'ultimo reato commesso sino al 23.11.2006- per essere gli stessi estinti per prescrizione;
assolve [redacted] dai reati di cui ai capi B), C), M), N), O) perché il fatto non sussiste;
assolve [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] dal reato di cui al capo F) (vicende [redacted] e [redacted]) perché il fatto non sussiste;
assolve [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] dal reato di cui al capo G) (vicenda [redacted]) perché il fatto non sussiste;
assolve [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] dal reato di cui al capo H) (finanziamento illecito [redacted]) perché il fatto non sussiste;
assolve [redacted] dal reato di cui al capo L) ([redacted]) perché il fatto non sussiste relativamente alle società cooperative e perché il fatto non costituisce reato per le residue ipotesi;
assolve [redacted] dall'illecito amministrativo di cui al capo I) perché il fatto non sussiste.

Riserva il deposito della motivazione entro giorni novanta.

Monza, 10.12.2015

I Giudici estensori

dott.ssa Giuseppina BARBARA

dott.ssa Elena SECHI

Il Presidente

dott. Giuseppe AIRO'



Depositato in cancelleria

oggi 2-3-2016

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Mauro TARDIGHI

Conclusioni delle parti	pag. 10
Motivazione	pag. 13
1. Prologo	pag. 23
2. La genesi del procedimento	pag. 25
3. Le dichiarazioni di [REDACTED] su [REDACTED]	pag. 31
4. Le dichiarazioni di [REDACTED]	pag. 34
5. La valutazione delle dichiarazioni di [REDACTED]	pag. 36
6. I riscontri esterni	pag. 40
7. Le vicende relative alle aree [REDACTED] e [REDACTED] (capi A, B, C contestati a [REDACTED])	pag. 55
8. Le vicende relative alle aree [REDACTED] e [REDACTED] (capi D, E contestati a [REDACTED])	pag. 63
9. Le altre violazioni finanziarie contestate a [REDACTED] (capi M, N, O)	pag. 69
10. Le vicende [REDACTED] e [REDACTED] (capo F)	pag. 73
11. Le vicende del preliminare [REDACTED] e della [REDACTED] (capi G, H, I)	pag. 123
12. I finanziamenti a "[REDACTED]" (capo L)	pag. 172
Dispositivo	pag. 190

